

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CCIX
n. 4

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(Anno 2010)

*(Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 2011
—————

Doc. CCIX
n. 4

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(Anno 2010)

*(Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

INDICE

1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Pag.	7
1.1 <i>La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo</i>	»	7
1.2 <i>La normativa nazionale: modifiche e provvedimenti attuativi</i>	»	7
1.2.1 Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	»	7
1.2.2 Il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria: il decreto ministeriale 20 ottobre 2010, n. 203	»	8
1.2.3 Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette: i provvedimenti attuativi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 231/2007	»	9
1.2.4 La legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario antimafia.	»	10
1.2.5 Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.	»	10
1.2.6 Gli schemi e i modelli di comportamenti anomali	»	10
1.2.7 Possibili modifiche normative	»	11
1.3 <i>La collaborazione tra le autorità nazionali</i>	»	12
2. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	»	14
2.1 <i>L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF</i>	»	14
2.1.1 Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti esercenti attività finanziaria	»	16
2.1.2 Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate da operatori non finanziari e professionisti	»	21
2.1.3 Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo	»	22
2.2 <i>L'attività connessa alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione di disponibilità finanziarie</i>	»	27
2.3 <i>La violazione dell'obbligo di segnalazione: l'attività sanzionatoria amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze</i>	»	28
2.3.1 Contenzioso e pronunce della giurisprudenza	»	28

3. LO SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	Pag.	28
3.1 <i>L'attività investigativa della Guardia di finanza</i>	»	29
3.1.1 L'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio	»	29
3.1.1.1 I risultati dell'attività di contrasto al riciclaggio e i principali fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle indagini svilup- pate dai reparti della Guardia di finanza	»	32
3.2 <i>L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia</i>	»	38
3.2.1 L'analisi dei dati statistici	»	38
3.2.2 Gli esiti dell'attività antiriciclaggio	»	43
4. L'ANALISI DEI DATI AGGREGATI DA PARTE DELLA UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIA- RIA	»	45
5. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	»	47
5.1 <i>Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Isvap</i>	»	47
5.2 <i>Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guar- dia di finanza</i>	»	52
5.2.1 Le ispezioni e le indagini nell'attività di contrasto al riciclaggio	»	52
5.2.2 Le ispezioni e le indagini nell'attività di contrasto al finanzia- mento del terrorismo	»	55
6. LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI CAPITALI	»	56
6.1 <i>L'attività di controllo e accertamento</i>	»	58
6.2 <i>Le movimentazioni di denaro contante nei rapporti con la Repubblica di San Marino</i>	»	62
6.3 <i>L'attività sanzionatoria</i>	»	64
6.4 <i>Il tavolo tecnico sul monitoraggio dei trasferimenti di contante al se- guito</i>	»	65
7. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA	»	65
7.1 <i>Le designazioni</i>	»	65
7.1.1 La revisione nelle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terro- rismo. In particolare: la Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU n. 1904 (2009)	»	65
7.2 <i>I congelamenti</i>	»	66
7.3 <i>Le misure restrittive adottate per il contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei pro- grammi di proliferazione delle armi di distruzione di massa</i>	»	67

7.3.1 I nuovi obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 961/2010 in relazione alla situazione in Iran. La procedura ex art. 21	Pag.	68
7.3.2 Le misure restrittive nei confronti della Libia: sanzioni internazionali e disciplina comunitaria. Il regolamento (UE) n. 204/2011 ..	»	69
8. L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE	»	71
8.1 <i>L'attività svolta in ambito comunitario</i>	»	71
8.2 <i>Il Comitato di Basilea</i>	»	72
8.3 <i>Le Anti-Money Laundering Task Force dei comitati di terzo livello</i> ..	»	72
8.4 <i>L'attività svolta in ambito internazionale: i rapporti con San Marino.</i>	»	73
8.5 <i>Il gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)</i>	»	74
8.5.1 <i>Biennial Italy's up date</i>	»	75
8.6 <i>I gruppi regionali associati al GAFI</i>	»	75
RAPPORTO ANNUALE 2010	»	77

1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.1. La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 ha stabilito le regole comuni a tutti i paesi dell'Unione per l'adeguamento delle normative nazionali agli *standard* internazionali - le 40 + 9 raccomandazioni del GAFI - contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La direttiva 2006/70 della Commissione del 4 agosto 2006 ha poi fissato le misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE.

In previsione dell'aggiornamento delle raccomandazioni, atteso per l'inizio del 2012, la Commissione ha già delineato il cammino verso l'adeguamento del quadro normativo prevedendo di presentare una proposta di direttiva nell'autunno 2012.

1.2. La normativa nazionale: modifiche e provvedimenti attuativi

1.2.1. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il decreto legislativo 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60 è stato parzialmente modificato con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78¹, che ha introdotto le seguenti disposizioni:

- maggiore attenzione alle movimentazioni del denaro contante: il frequente utilizzo di tale mezzo di pagamento aumenta il rischio di riciclaggio e di evasione fiscale;
- riduzione a 5.000 euro della soglia per l'utilizzo di denaro contante, assegni trasferibili e titoli al portatore. Le sanzioni a carico del trasgressore sono state inasprite introducendo una sanzione minima di 3.000 euro per i trasferimenti fino a 50.000 euro e una sanzione compresa tra il 5 per cento ed il 40 per cento dell'importo trasferito per le infrazioni di importo superiore (fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro). Per agevolare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, nell'agosto del 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato una circolare² interpretativa delle modifiche intervenute;
- obbligo per gli intermediari finanziari di prestare attenzione ai prelievi e ai versamenti di denaro contante, specie se frequenti o insoliti, in particolare per importi pari o superiori a 15.000 euro. Il Ministero dell'economia ha emanato una circolare³ esplicativa sottolineando la necessità di considerare con attenzione, all'interno di un procedimento globale di valutazione che tiene conto di elementi soggettivi e oggettivi, anche un'operatività in contanti frequente e ingiustificata. In quanto indice di anomalia non è, da solo, motivo sufficiente per inoltrare una segnalazione di operazione sospetta, dovendo essere raffrontato con il profilo soggettivo del cliente o del beneficiario effettivo dell'operazione e con il loro "indice di rischio".

¹ Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

² Circolare MEF n. 281178 del 5 agosto 2010.

³ Circolare MEF n. 297944 dell'11 ottobre 2010

1.2.2. Il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria: il decreto ministeriale 20 ottobre 2010, n.203

In attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 203 adottato il 20 ottobre 2010, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, ha disciplinato il funzionamento del Comitato stesso.

L'articolo 1 del citato D.M. prevede la competenza del Comitato in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonché di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi od entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea. In virtù di tale competenza il Comitato esamina le istanze di esenzione dal congelamento presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dalle risoluzioni ONU. Tale attività, di cui si tratterà più ampiamente nel capitolo 7, sta riguardando le misure restrittive disposte nei confronti dell'Iran e della Libia.

Sul fronte Iran sta impegnando intensamente il Comitato l'attività di attuazione dell'art. 21 del regolamento (UE) 961/2010, che pone a carico degli Stati membri l'onere di esercitare un controllo a tappeto sui trasferimenti di fondi da e verso l'Iran con termini stringenti (28 giorni, pena formazione del silenzio-assenso).

Dal punto di vista procedurale, il Comitato, in seno al quale sono rappresentate le amministrazioni indicate nell'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi componenti. Alla riunione partecipano, con diritto di voto, i membri supplenti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle ipotesi di impedimento temporaneo o assoluto dei membri effettivi. Affinché sia regolarmente costituito, è necessario che alla riunione partecipi un numero di componenti pari almeno ai due terzi delle Amministrazioni rappresentate. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, invitate secondo le materie all'ordine del giorno.

Alla procedura ordinaria di costituzione e voto, l'art. 3, comma 6, del D.M. affianca una procedura che permette di assumere decisioni e delibere attraverso lo scambio di messaggi di posta elettronica. In tale ipotesi, la proposta si intende approvata laddove, nel termine convenuto, pervenga l'assenso della maggioranza dei membri, con la segnalazione che la mancata espressione del consenso nel termine equivale a voto contrario. Ciascuno dei membri del Comitato può comunque richiedere che la questione sottoposta a mezzo procedura elettronica, sia invece esaminata dal Comitato in sede di riunione collegiale ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M..

L'art. 4 del D.M. ha inoltre istituzionalizzato la Rete degli esperti, la quale prepara e coadiuva l'attività del Comitato nelle materie di sua competenza. Essa è composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni che compongono il Comitato e

svolge un'attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno nelle riunioni del Comitato.

Di ogni riunione del Comitato sono redatti un resoconto che ha natura riservata, essendo escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 14, lettera a), del D.M. citato, e un verbale, accessibile da quanti vi abbiano interesse.

1.2.3. Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette: i provvedimenti attuativi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 231/2007.

Nel corso del 2010, in attuazione del 2° comma dell'articolo 41 del decreto legislativo 231/2007, sono stati individuati gli indici di anomalia specifici per le tre "macro-categorie" di soggetti obbligati. Gli indicatori sono emanati su proposta della UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria al fine di assicurarne il coordinamento.

La struttura dei provvedimenti⁴, diretti a categorie distinte di soggetti con obbligo di segnalazione, prevede un articolato di carattere generale e un allegato contenente gli indicatori calibrati in base alle specificità di ciascuna categoria. Si tratta di indicatori non esaustivi né tassativi: la loro assenza non necessariamente esclude la segnalazione, così come la loro presenza non è di per sé sufficiente per l'inoltro di una segnalazione.

Nell'agosto 2010 la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento recante gli indicatori di anomalia per il settore finanziario. Si tratta di un aggiornamento degli indici di anomalia contenuti nelle Istruzioni del 2001⁵, alla luce dell'esperienza degli ultimi dieci anni e dei risultati delle analisi investigative delle segnalazioni di operazioni sospette. Il provvedimento intende evitare il rischio di valutazioni soggettive o comportamenti totalmente discrezionali. La riduzione dei margini di incertezza favorisce un omogeneo e corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione e un contenimento degli oneri per gli intermediari finanziari. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. Il provvedimento ribadisce che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

I provvedimenti per i professionisti e gli operatori finanziari forniscono indicazioni specifiche, basate sulle esperienze lavorative di tali categorie. Con riferimento ai professionisti, gli indicatori considerano specificatamente la costituzione e l'amministrazione di imprese, società e trust analoghi, le operazioni relative a beni immobili e a beni mobili registrati, le operazioni contabili e finanziarie. Per gli operatori non finanziari, gli indicatori sono distinti per le diverse attività prese in considerazione.

⁴ Decreto del Ministro della giustizia del 16 aprile 2010, provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011.

⁵ Le "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette", emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 12 gennaio 2001, sono state abrogate.

1.2.4. La legge 13 agosto 2010, n.136, Piano nazionale antimafia.

Con la legge n. 136 del 2010 è stato introdotto⁶ l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari riconducibili ai contratti di fornitura di beni e servizi nonché agli appalti di opere pubbliche stipulati tra la pubblica amministrazione e un'impresa.

Il ruolo determinante della tracciabilità nel contrasto del riciclaggio è confermato dal citato provvedimento legislativo, che contiene la delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L'articolato prevede una serie di disposizioni finalizzate a prevenire l'infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici. In particolare l'articolo 3 impone l'obbligo di utilizzo dello strumento del conto dedicato e individua nel bonifico bancario o postale lo strumento di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti relativi a opere pubbliche⁷.

1.2.5. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141 ha dato attuazione alla Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e introdotto una più rigorosa disciplina per soggetti che operano nel settore finanziario. Si è reso, quindi, necessario modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 231/2007 affinché quest'ultimo fosse coordinato con la nuova regolamentazione.

Tra le modifiche l'assoggettamento alla vigilanza della Banca d'Italia di una categoria di fiduciarie, consentirà a tali fiduciarie vigilate di beneficiare del regime semplificato di adeguata verifica della clientela nei rapporti con gli altri intermediari finanziari.

1.2.6. Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo

Per agevolare il processo di valutazione delle operazioni sospette ai fini della segnalazione, l'articolo 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 231 attribuisce alla UIF il compito di elaborare modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con comunicazioni agli operatori⁸ la UIF richiama l'attenzione su particolari settori di operatività o condotte dalle quali possono desumersi anomalie ricollegabili a fenomeni criminali.

Nel 2010 la UIF ha richiamato l'attenzione degli operatori sulle frodi informatiche (tra cui il cd. phishing) raccomandando l'adozione di efficaci sistemi di monitoraggio dell'operatività *on line*; sulla frode all'IVA intracomunitaria; sulle frodi connesse a finanziamenti pubblici, con l'invito a prestare particolare attenzione sia alla fase prodromica alla concessione dei fondi, sia alla fase relativa all'utilizzo degli stessi.

⁶ A decorrere dal 7 settembre 2010.

⁷ Indicazioni applicative della normativa sono state fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

⁸ Sono stati emanati cinque schemi rappresentativi di comportamenti anomali: il 24 settembre 2009, in materia di imprese in crisi e usura; il 13 ottobre 2009, in tema di conti dedicati; il 5 febbraio 2010, in materia di truffe informatiche; il 15 febbraio 2010, in tema di frodi intracomunitarie; l'8 luglio 2010, in materia di abuso di finanziamenti pubblici; il 17 gennaio 2011, in materia di frodi nell'attività di *leasing*.

Nel febbraio 2010 la UIF ha emanato una comunicazione per un corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva di segnalazione di operazioni sospette, nell'ambito di attività riconducibili al cd. "scudo fiscale"⁹. Nel corso del 2010 la UIF ha anticipato il contenuto e le procedure del nuovo sistema di raccolta e gestione delle operazioni sospette, operativo dal mese di maggio dell'anno in corso. I soggetti obbligati alla segnalazione hanno potuto avviare, in tempo utile per l'entrata in vigore della nuova procedura, gli eventuali interventi necessari all'adozione del nuovo sistema segnaletico. Il processo segnaletico prevede uno schema unico di segnalazione per tutte le categorie di segnalanti e l'utilizzo, per la trasmissione delle SOS, della rete Internet tramite il portale della Banca d'Italia, con modalità idonee ad assicurare la massima riservatezza del segnalante.

1.2.7. Possibili modifiche normative

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo introdotto con il decreto legislativo 231/2007 e perfezionato con gli interventi modificativi e integrativi dello stesso, contenuti nel decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, nonché attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi, può ritenersi ormai consolidato. Sono, tuttavia, auspicabili interventi per risolvere alcune problematiche che devono essere affrontate con urgenza e che riguardano:

- l'introduzione nel nostro ordinamento penale del c.d. "autoriciclaggio" che renderebbe punibile il riciclaggio posto in essere dalle stesse persone che hanno commesso o concorso a commettere i reati-presupposto¹⁰. Si tratta di una fattispecie penale che rafforzerebbero l'intero dispositivo di contrasto al fenomeno di riciclaggio dei proventi illeciti, evitando agli inquirenti di dover dimostrare, spesso con pesanti ricadute in termini di oneri probatori, la terzietà del soggetto riciclatore rispetto all'autore di tali reati¹¹;
- la riformulazione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio, sia penale sia amministrativo, di cui agli articoli 55-58 del decreto legislativo 231. La norma penale ha mostrato una modesta potenzialità lesiva e ridotta pena edittale e, a causa

⁹ Cfr paragrafo 2.2

¹⁰ Sul punto, occorre ricordare che il Fondo monetario internazionale, al termine della valutazione condotta, congiuntamente al GAFI, nel 2005 sul sistema di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo del nostro Paese, ha espressamente inserito tra le misure raccomandate all'Italia di prevedere la punibilità dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. anche quando commessi dall'autore del reato presupposto, nella considerazione che il riciclaggio dei capitali illeciti, essendo un fenomeno grave ed insidioso, non deve essere considerato come un mero accessorio del reato presupposto. A sostegno della sua raccomandazione, il Fondo monetario aveva sottolineato che anche altri Paesi, con un sistema giuridico simile a quello italiano, stavano progressivamente introducendo tale fattispecie. Per quanto noto, al momento la punibilità dell'autoriciclaggio è prevista, tra gli altri Paesi, in particolare, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera.

¹¹ Sul tema, sono stati presentati quattro disegni di legge:

- A.S. n. 733 bis recante "Modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale", risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo, 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il disegno di legge n. 773, d'iniziativa governativa;
- A.S. n. 1455 Li Gotti ed altri recante "Modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto riciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari";
- A.S. n. 1454 Della Monica ed altri recante "Modifiche agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto riciclaggio";
- A.S. Vizzini recante "Modifiche agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto riciclaggio".

della formulazione è fonte di incertezza applicativa. Si potrebbero, quindi, definire poche fattispecie dotate di tassatività e determinatezza, assistite da sanzioni adeguate volte a punire condotte realmente rilevanti dal punto di vista oggettivo e soggettivo; dall'altro lato, potrebbe essere valutata la possibilità di depenalizzare le fattispecie riconducibili a meri ritardi, o disfunzioni organizzative, da colpire più rapidamente con più adeguate sanzioni amministrative pecuniarie;

- il rafforzamento del *feed back* informativo verso i segnalanti, includendo non solo le segnalazioni sospette archiviate dalla UIF in fase di analisi finanziaria, ma anche quelle che gli organi investigativi (Guardia di finanza e DIA), decidono di non sviluppare ulteriormente sotto il profilo investigativo;
- una più chiara delimitazione della portata dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, laddove è previsto che l'Autorità di vigilanza di settore provveda alla cancellazione dall'elenco dell'agente che opera per conto degli operatori di *money transfer* per gravi violazioni alla disciplina antiriciclaggio. A tal proposito, per non attendere l'esito dei procedimenti amministrativi, ma soprattutto di quelli di natura penale, si potrebbe tener conto - ai fini della cancellazione - delle concrete risultanze probatorie acquisite in modo inequivoco dalla Guardia di finanza in sede di controllo¹²;
- l'inserimento, in analogia alla disposizione esistente in materia di contraffazione (art. 474 bis c.p.), di un'ipotesi di confisca obbligatoria degli strumenti utilizzati nell'attività di *money transfer*, in caso di gravi irregolarità relative agli obblighi di identificazione dei clienti e registrazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio.

1.3. La collaborazione tra le autorità nazionali

Nel luglio 2010, in attuazione dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 231/2007, la UIF ha sottoscritto con la Guardia di finanza e con la Direzione investigativa antimafia (DIA) un protocollo d'intesa¹³ che disciplina lo scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

La UIF ha inoltre definito con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un protocollo d'intesa con lo scopo di fissare criteri e modalità di collaborazione volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Un incremento significativo ha registrato la collaborazione prestata dalla UIF all'Autorità giudiziaria. In particolare, sono state trasmesse alle competenti procure 188 comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (77 nel 2009).

Le segnalazioni di operazioni sospette contenenti riferimenti a fattispecie di possibile rilevanza penale talora sono trasmesse - oltre che agli organi investigativi - anche alla competente Autorità giudiziaria. Queste modalità operative consentono di

¹² Sul punto è stato avviato un tavolo di confronto con la Banca d'Italia.

¹³ Il Protocollo stabilisce che la trasmissione delle SOS, le eventuali richieste di approfondimenti, e gli scambi di informazioni tra la UIF, la Guardia di finanza e la DIA avvengano con messaggi di posta elettronica cifrati, firmati digitalmente. Le tre autorità adottano, anche sul piano organizzativo interno, tutte le cautele idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti. Assicurano, inoltre, l'adeguatezza dei flussi informativi interni ai fini della protezione dei dati e della compiuta identificazione dei soggetti coinvolti, nonché la tracciabilità degli accessi ai propri archivi informativi.

coniugare le esigenze di un adeguato approfondimento finanziario da parte della UIF con il principio di speditezza della segnalazione della *notitia criminis*. Gli approfondimenti condotti dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia integrano il quadro informativo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Nell'anno, anche sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva, sono state trasmesse all'Autorità giudiziaria 22 informative (12 nel 2009) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso.

La UIF ha ricevuto 118 richieste da parte di Procure e Direzioni distrettuali antimafia, delle quali 87 ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e 31 ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 231/2007 (nel 2009 erano state, rispettivamente, 68 e 26). A fronte di tali richieste, sono stati condotti approfondimenti su circa 1.200 soggetti e sono state consegnate le segnalazioni di operazioni sospette e le relative relazioni tecniche già presenti negli archivi della UIF. Per assicurare una più completa risposta ai magistrati richiedenti, sono stati attivati 71 scambi di informazioni con FIU estere (60 nel 2009) che, in alcuni casi, hanno consentito di orientare al meglio le ordinarie procedure di rogatoria.

L'Autorità giudiziaria si è avvalsa anche della collaborazione della Banca d'Italia. Nell'ambito di procedimenti penali relativi a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Vigilanza ha inoltrato all'autorità giudiziaria 63 segnalazioni riferite a violazioni di disposizioni del decreto legislativo 231/2007 di rilievo penale (nel 2009 le segnalazioni erano state 26).

Prosegue, presso la Procura della Repubblica di Milano, l'attività collaborativa della Banca d'Italia finalizzata a fornire, attraverso un nucleo di dipendenti che opera presso la Procura dal 2009, il proprio contributo alle attività di indagine in materia di reati economici e finanziari. Analoga è stata la cooperazione con la Procura della Repubblica di Forlì per la segnalazione delle irregolarità emerse a seguito d'attività di vigilanza cartolare e ispettiva nei confronti di intermediari aventi rapporti con controparti sammarinesi.

Al fine valorizzare le sinergie tra la Vigilanza della Banca d'Italia e la UIF e di rafforzarne la collaborazione, è stato sottoscritto un addendum al regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 21 dicembre 2007 per definire le modalità operative e migliorare il coordinamento delle rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva¹⁴. Nel 2010 la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 78 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le attribuzioni della UIF. Da parte sua la UIF ha trasmesso alla Banca d'Italia 26 segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell'ambito dei controlli condotti nel corso del 2010.

¹⁴ In particolare sono state meglio definite le procedure attraverso cui le due autorità procedono alla reciproca segnalazione delle anomalie riscontrate nell'ambito delle proprie attività istituzionali e sono stati individuati i casi in cui è necessaria la valutazione congiunta delle iniziative da assumere.

Nel 2010 è proseguito l'intenso scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e gli organi investigativi competenti a effettuare i controlli in materia antiriciclaggio, confermando la proficua collaborazione instaurata nel quadro delle previsioni del decreto legislativo 231/2007¹⁵. La Guardia di finanza, previo accordo con la Vigilanza, ha condotto accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari ex 106 del TUB e ha trasmesso alla stessa 758 comunicazioni relative a verifiche antiriciclaggio effettuate nei confronti di soggetti esercenti l'attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.

Prosegue, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività del tavolo tecnico con la Banca d'Italia, la UIF e la Guardia di finanza per fornire agli operatori chiarimenti sulla normativa. Nei casi in cui i diversi soggetti obbligati rappresentano difficoltà operative che impediscono o ostacolano il corretto adempimento degli obblighi, l'attività di coordinamento delle autorità è finalizzata all'individuazione di adeguate soluzioni operative. Nel corso del 2010 il tavolo tecnico ha esaminato i temi dell'adeguata verifica della clientela, della tenuta dell'archivio unico, delle indicazioni per gli operatori riguardo alle modifiche introdotte con il decreto legge 78/2010, nonché numerosi quesiti interpretativi e richieste di chiarimenti. Sono state inoltre condivise le linee interpretative dirette al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni correlate al c.d. scudo fiscale.


2. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

2.1. L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF.

Il flusso di segnalazioni ricevute dalla UIF nel 2010 ha confermato il trend di crescita registrato negli anni passati. L'incremento, rispetto al 2009, è stato pari al 77,2 per cento. Nel 2010 la UIF ha ricevuto 37.321 segnalazioni di operazioni sospette di cui solo 274 (pari allo 0,7 del totale) riferite ad operazioni sospette di finanziamento del terrorismo. L'ingente numero di segnalazioni pervenute alla UIF consente a quest'ultima di arricchire la propria base informativa con indubbio giovamento per l'intero sistema di prevenzione. La numerosità delle segnalazioni non è peraltro priva di aspetti problematici, connessi in particolare con il non sempre soddisfacente livello qualitativo delle segnalazioni stesse: ciò è spesso dovuto alla inadeguata selezione effettuata dai filtri valutativi utilizzati da alcuni intermediari; molte segnalazioni, inoltre, sembrano indotte dal timore di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione del relativo obbligo più che da una convinta volontà di collaborare, sulla base di argomentati sospetti.

Grafico 1. Numero SOS anni 1997 – 2010 (fonte UIF)

¹⁵ I rapporti tra la Banca d'Italia e la Guardia di finanza sono disciplinati da un protocollo d'intesa stipulato nel 2007 diretto a stabilire i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. In base all'accordo, è previsto che la Banca d'Italia possa avvalersi della Guardia di finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili per la vigilanza. È inoltre stabilito che la Guardia di finanza possa svolgere accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d'Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.



Nell'esercizio del potere di sospensione delle operazioni sospette la UIF ha adottato, d'intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, 34 provvedimenti di sospensione su 180 istanze avanzate dai segnalanti.

Tavola 1. Provvedimenti di sospensione e relativo valore (in milioni di euro) delle operazioni sospese (fonte UIF)


Anno	Numero di operazioni sospese	Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	14	29,66
2010	34	64,87
Totale	154	190,60

*Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.*

L'analisi finanziaria delle operazioni segnalate prevede un primo esame per individuare le priorità di trattazione secondo criteri basati sul rischio. Le segnalazioni più semplici (ovvero quelle riconducibili a fattispecie ricorrenti) sono trasmesse agli organi investigativi mentre quelle più complesse o rilevanti sono sottoposte a un approfondimento per definire il contesto finanziario in cui il segnalato agisce, individuare l'origine e la destinazione dei fondi movimentati, formulare ipotesi in merito alle finalità perseguite, utili per l'individuazione, da parte del NSPV e della DIA, di eventuali reati sottostanti.

Nel 2010 le segnalazioni archiviate, delle quali è stata rilevata l'infondatezza, sono state 3.560 mentre 26.963 sono state trasmesse agli organi investigativi.


Grafico 2. Segnalazioni trasmesse agli organi investigativi 1997 – 2010 (fonte UIF)



2.1.1. Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti esercenti attività finanziaria.

Nel corso del 2010 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno trasmesso oltre 36.800 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

Grafico 3. Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio trasmesse dagli intermediari finanziari – 1997-2010 (fonte UIF)



Guardando alla ripartizione delle SOS per classi di operatori, le banche si confermano la categoria che invia il maggior numero di SOS mentre, per l'anno di riferimento e contrariamente a quanto registrato negli anni precedenti, si registra una flessione delle segnalazioni trasmesse da Poste italiane S.p.a.¹⁶. In costante aumento sono le segnalazioni trasmesse da intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB (prevalentemente *money transfer*), attestatasi al 16,6 per cento del totale rispetto al 15,1 per cento del 2009; si è ulteriormente contratta l'incidenza delle segnalazioni trasmesse dalle imprese assicurative, ridottasi dall'1,1 allo 0,4 per cento.

Tavola 2. Ripartizione del numero di SOS per categorie di intermediari (valori percentuali) – fonte UIF-

Categoria di intermediari	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80,0	82,8	81,5	78,5	65,1	73,1%
Poste Italiane S.p.A.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4	9,3%
Società finanziarie (artt.106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7,0	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1	16,6%
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2,0	1,1	1,1	0,4%
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,6%
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

¹⁶ La flessione registrata appare riconducibile prevalentemente alla riduzione delle segnalazioni di *phishing*, passate da 2.400 a 1.900, verosimilmente a seguito di un rafforzamento dei presidi sull'operatività on line.

Un indicatore di particolare interesse è rappresentato dal numero di operatori appartenenti a ciascuna categoria che hanno effettuato almeno una segnalazione nell'anno di riferimento. Tale indicatore, infatti, ha registrato un aumento significativo per tutte le categorie di intermediari, evidenziando una crescita della sensibilità del sistema finanziario per le tematiche della prevenzione rispetto al rischio di riciclaggio.

Tavola 3 Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario (2006-2010)

	2006	2007	2008	2009	2010	numero di intermediari in attività (31.12. 2010)
Banche e Poste Italiane S.p.A.	357	381	411	503	553	844
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	24	25	30	37	56	2.015
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	37	34	27	23	33	101
Altri	23	20	21	25	52	806

Nell'anno in esame, 40 banche hanno trasmesso il 70 per cento delle segnalazioni (12 banche hanno inviato circa la metà delle segnalazioni). Scendono a 122 le banche che hanno trasmesso nell'anno non più di due segnalazioni (erano state 149 nel 2009). Ancora alto permane il numero di operatori che non hanno effettuato nessuna segnalazione (circa 220 nel periodo 2009-2010), per la maggior parte banche di credito cooperativo (95) e filiali di banche estere (74).

Una particolare criticità riguarda la tempistica delle segnalazioni. Nel 2010, poco più del 21 per cento delle SOS è pervenuto entro il primo mese dalla data delle operazioni; entro i primi due mesi è stato superato di poco più il 40 per cento per arrivare al 53 per cento nei primi tre mesi. Quasi un quarto delle SOS è pervenuto dopo più di sei mesi dall'operatività segnalata.


Le regioni dalle quali proviene il maggior numero di segnalazioni continuano ad essere la Lombardia e il Lazio ma si registra un aumento anche delle segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e Piemonte. In generale, si conferma la minore incidenza percentuale delle segnalazioni provenienti dalle regioni dell'Italia meridionale e insulare anche se in termini assoluti tutte le regioni hanno trasmesso nel 2010 un numero maggiore di segnalazioni rispetto al 2008 e al 2009.

Tavola 4. Ripartizione territoriale delle SOS da intermediari finanziari (fonte UIF)

<i>Regioni</i>	<i>2008</i>		<i>2009</i>		<i>2010</i>	
	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)
Lombardia	3.768	26,9	5.656	27,7	7.805	21,2
Lazio	2.000	14,2	3.044	14,8	5.495	14,9
Campania	1.344	9,5	1.801	8,8	4.440	12,1
Toscana	849	6	1.702	8,3	3.291	8,9
Emilia Romagna	986	7	1.422	6,9	3.151	8,6
Piemonte	1.006	7,1	1.448	7,1	3.030	8,2
Veneto	937	6,7	1.244	6,1	1.830	5
Puglia	575	4,1	703	3,4	1.422	3,9
Sicilia	542	3,8	633	3,1	1.435	3,9
Marche	225	1,6	460	2,2	1.049	2,8
Calabria	477	3,4	541	2,6	835	2,3
Liguria	285	2	338	1,6	715	1,9
Friuli Venezia Giulia	277	2	376	1,8	626	1,7
Abruzzo	253	1,8	367	1,8	446	1,2
Sardegna	172	1,2	243	1,2	334	0,9
Trentino Alto Adige	127	0,9	192	0,9	342	0,9
Umbria	117	0,8	164	0,8	270	0,7
Basilicata	78	0,6	84	0,4	131	0,4
Molise	39	0,3	87	0,4	114	0,3
Valle d'Aosta	12	0,1	19	0,1	63	0,2
Totale	14.069	100,0	20.524	100,0	36.824	100,0

Un confronto fra la ripartizione regionale delle segnalazioni e alcuni indicatori economici e finanziari (PIL e numero di rapporti di conto corrente per regione) evidenzia un'elevata correlazione fra tali grandezze, ma anche alcuni disallineamenti, che confermano la complessità del fenomeno in relazione alla molteplicità dei fattori che lo influenzano (es., condizionamenti sociali e psicologici, radicamento della criminalità, capacità attrattiva delle piazze finanziarie).

Grafico 4. Ripartizione regionale delle SOS, del PIL e dei rapporti di conto corrente (valori percentuali) – fonte UIF.



L'esame del dato relativo alla tipologia di operazioni segnalate evidenzia che il 38,5 per cento delle segnalazioni del 2010 è riferito a operazioni di prelievo e/o versamento di denaro contante ed è in aumento il numero delle operazioni del settore dei money transfer.

Tavola 5. Tipologia di operazioni segnalate (quota sul totale delle operazioni segnalate) -fonte UIF-

	2008	2009	2010
Operazioni in contanti	44,3	38,7	38,5
di cui:			
prelievo	24,6	22,7	21,6
versamento	19,7	16,0	16,9
Disposizione/ricezione di bonifico:	18,5	22,9	21,5
di cui:			
nazionale	12,8	18,4	16,2
estero	5,7	4,5	5,3
Versamento titoli di credito	13,2	9,3	9,5
Addebito per estinzione assegno	6,3	5,0	4,5
Emissione/negoziazione assegni circolari	5,8	4,5	4,3
Operazioni con <i>money transfer</i>	3,5	11,4	14,6
Operazioni in strumenti finanziari	1,6	1,7	2,2
Deposito/prelievo su libretto a risparmio	1,3	0,6	0,5
Altro	5,5	5,9	4,4
Totale	100,0	100,0	100,0

L'analisi finanziaria delle SOS ha identificato alcune tipologie particolarmente interessanti. Tra queste le segnalazioni, di transazioni finanziarie di ingente ammontare, riconducibili a soggetti operanti nella compravendita di quote previste dalla normativa volta alla riduzione delle emissioni inquinanti (Protocollo di Kyoto)¹⁷.

Numerose segnalazioni hanno riguardato operazioni ricollegabili a fenomeni di illecito condizionamento degli appalti pubblici, poste in essere da soggetti già indagati nell'ambito di inchieste su reati della specie. Dalle analisi condotte su tali fattispecie è emersa in diversi casi un'operatività caratterizzata da un forte ricorso al contante per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari e da una serie di anomali trasferimenti di fondi tra società che, pur formalmente distinte, apparivano spesso riconducibili ad un unico beneficiario economico.

2.1.2. Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate da operatori non finanziari e professionisti.

Le segnalazioni provenienti da soggetti non finanziari e da professionisti (artt. 12, 13 e 14 del decreto legislativo 231/2007) hanno registrato una crescita modesta: 223 SOS a fronte di 136 del 2009. Rispetto al totale delle segnalazioni di operazioni sospette, l'incidenza delle sos effettuate da operatori non finanziari e professionisti si attesta su livelli del tutto trascurabili (0,59 per cento, contro lo 0,65 per cento del 2009). Riguardo alle categorie dei segnalanti i notai si confermano, con 66 segnalazioni, la categoria che ha segnalato di più fra i professionisti¹⁸.

Le segnalazioni della specie trasmesse nel 2010 dalla UIF agli organi investigativi sono state 150, comprese 25 archiviate dalla stessa UIF per manifesta infondatezza.

Si conferma il livello decisamente contenuto (specie se rapportato alla notevole consistenza numerica della platea dei potenziali segnalanti) della collaborazione attiva proveniente dagli operatori non finanziari e dai professionisti. La riluttanza di questi ultimi a effettuare segnalazioni (fenomeno verificato in molti paesi) va presumibilmente ricondotta alla maggiore personalizzazione del rapporto con il cliente e alla lunga tradizione di segreto professionale caratterizzante queste categorie. Tuttavia, la potenziale utilità delle segnalazioni dei professionisti è confermata dalla circostanza che in molti casi i soggetti da essi segnalati figurano anche in segnalazioni effettuate da intermediari finanziari.

¹⁷ L'operatività segnalata si riferiva, in particolare, alla compravendita di quote di emissione (da impianti che emettono gas a effetto serra) ai sensi delle direttive 2003/87/EC, 2004/101/EC (e delle connesse decisioni e dei regolamenti della Commissione europea), recepite in Italia con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. La compravendita è consentita a soggetti assegnatari di quote di emissione e ad operatori il cui business è costituito dal trading delle quote in questione. Gli schemi operativi e le connesse movimentazioni finanziarie - di norma coinvolgenti una pluralità di soggetti, alcuni dei quali residenti in paesi esteri - inducono a sospettare la messa in opera di attività che, seppure compatibili con il funzionamento del mercato di riferimento, potrebbero nascondere fattispecie di evasione fiscale (es. "frodi carosello"), falsa fatturazione, introduzione di capitali illeciti nel circuito economico e finanziario, secondo modalità analoghe a fenomeni già rilevati in altri paesi europei.

¹⁸ Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni sono originate dalla stipula di atti pubblici (es. compravendite immobiliari) e atti relativi a società (costituzioni, trasferimenti di partecipazioni o liquidazioni).

Tavola 6. Ripartizione per categoria di segnalanti.

<i>Tipo di segnalante</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Totale</i>
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	66	535
Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)	15	21	19	10	23	88
Dottore commercialista	24	37	17	28	43	149
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	3	3	35
Avvocato	3	8	6	3	12	32
Gestione di case da gioco	0	0	4	6	34	44
Revisore contabile	2	4	3	7	12	28
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate	0	0	0	6	12	18
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	0	0	3
Società di revisione	9	2	2	2	6	21
Altri	8	5	4	2	12	31
Totale	237	215	173	136	223	984

Sono infine da evidenziare le 34 segnalazioni pervenute dagli operatori del gioco (16 da casinò e 18 da case da gioco *on line*). La tipologia di operatività prevalentemente segnalata consiste nell'acquisto di *fiches* (casinò) ovvero nella ricarica di conti di gioco (operatori *on line*) con successive richieste di rimborso senza aver giocato oppure con giocate nettamente inferiori all'ammontare del credito acquistato. Tale operatività sembra orientata a confondere l'origine dei fondi, simulando che gli stessi provengano da vincite realizzate a seguito di giochi o scommesse in realtà mai effettuati.


Presso i casinò è poi frequente l'utilizzo di contante per l'acquisto o per il rimborso delle *fiches*. In tali casi si sono registrati numerosi tentativi di frazionamento delle richieste di rimborso, anche tramite terze persone presenti nella sala senza aver giocato. Spesso i due comportamenti (acquisto/restituzione di *fiches* e utilizzo di contanti) risultano entrambi presenti nella condotta segnalata.

È stata anche rappresentata una presumibile truffa posta in essere da alcuni nominativi tra loro collegati, i quali riuscivano ad effettuare scommesse ad evento già verificatosi. La condotta in questione sarebbe stata attuata con strumenti informatici in grado di aggirare il divieto di giocata una volta maturato l'evento su cui scommettere.

2.1.3. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo.

In controtendenza rispetto a quanto osservato negli ultimi due anni, nel 2010 il numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale è diminuito. La UIF ha, infatti, ricevuto 274 segnalazioni (0,7 delle segnalazioni totali). Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo inoltrate dal sistema dal 2001 sono state 4.416, pari al 3,4 per cento delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Dopo i massimi raggiunti nel 2002, in conseguenza dei fatti dell'11 settembre 2001, il flusso annuale di segnalazioni in materia ha oscillato attorno alle 350 unità, con un andamento altalenante dovuto all'occasionale diffusione delle liste internazionali del terrorismo, successiva al verificarsi di attentati terroristici. In generale, però, il trend della quota di segnalazioni della specie sul totale delle segnalazioni è stato discendente (cfr. grafico 5).

Grafico 5. Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo pervenute dal 2001 e quota sul totale



Fino al 2009 le segnalazioni facevano prevalentemente riferimento a nominativi indicati in provvedimenti comunitari (regolamento CE 881/2002 e successive modificazioni recante misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani; regolamento CE 2580/2001 o provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a governi di paesi accusati di violazioni dei diritti umani o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale).

Nel 2010 la maggior parte delle segnalazioni originate da liste ha invece riguardato nominativi presenti nella banca dati pubblica dell'*Office of Foreign Assets Control (OFAC)* degli Stati Uniti o da altri elenchi di terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso dell'11 settembre 2001 da istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di categoria. In lieve aumento è il numero di segnalazioni relative a nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai alcuni anni fa, dalle procure, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti fatti di terrorismo internazionale.


Da notare che, dopo alcuni anni di aumento, quest'anno si è ridotta la quota di segnalazioni trasmesse d'iniziativa dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni in merito a profili di anomalia autonomamente individuati nell'operatività posta in essere da propri clienti.

In particolare, le segnalazioni ricevute nel 2010 dalla UIF risultano così ripartite:

- 64 fanno riferimento a nominativi designati in ambito comunitario (nella specie regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), nonché altri provvedimenti dell'Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi);
- 103 riguardano nominativi contenuti nella banca dati dell'*OFAC*;
- 39 hanno ad oggetto nominativi inseriti negli elenchi predisposti dalle Procure nazionali;
- 66 derivano dall'attività di valutazione della propria clientela effettuata dagli intermediari finanziari (cfr. grafico 6).

Sostanzialmente invariata è la distribuzione territoriale delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo, che riflette la distribuzione regionale dell'immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (cfr. tavola 7). Oltre il 67 per cento delle segnalazioni proviene da tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in ordine decrescente), anche se, in termini assoluti, le segnalazioni provenienti dalle stesse sono *diminuite* rispetto al 2009. Si è ridotta la quota di segnalazioni di terrorismo provenienti dalle regioni meridionali (da 6,2 per cento nel 2009 a 3,6 per cento nel 2010).

Grafico 6. Ripartizione delle segnalazioni in base all'origine (Fonte UIF)



Note:

- (1) Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell'Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi.
- (2) Banca dati dell'*Office of Foreign Assets Control*, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell'11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria.
- (3) Elenchi ricevuti dalle Procure nell'ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari.

Tavola 7. Ripartizione delle segnalazioni per regione (Fonte UIF)

REGIONE(1)	2008	2009	2010	Quota
Abruzzo	1	2	2	0,7%
Basilicata	1	1		
Calabria	-	2	2	0,7%
Campania	4	7	2	0,7%
Emilia Romagna	69	79	60	21,9%
<u>Friuli V.G.</u>	6	6	2	0,7%
Lazio	34	37	22	8,0%
Liguria	7	8	13	4,7%
Lombardia	179	168	102	37,2%
Marche	15	11	7	2,6%
Molise	-	-	1	0,4%
Piemonte	11	17	13	4,7%
Puglia	-	6	2	0,7%
Sardegna	-	4		
Sicilia	5	5	3	1,1%
Toscana	7	24	12	4,4%
Trentino A.A.	6	5	3	1,1%
Umbria	-	1	3	1,1%
Valle d'Aosta	-	-		
Veneto	19	23	25	9,1%

(1) Classificazione in base alla regione della dipendenza segnalante.

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (cfr. tavola 8). A fronte di una sensibile diminuzione del numero di soggetti segnalati di origine pachistana (erano circa un quinto del totale nel 2009), si è registrato un incremento (seppure solo in termini percentuali e non anche in valore assoluto) della quota di segnalazioni riferibili a soggetti di origine iraniana. Si accresce la rilevanza della quota a carico di cittadini italiani (aumentata a oltre il 25 per cento) prevalentemente a causa, per quanto riguarda l'anno di riferimento, di transazioni commerciali poste in essere da aziende italiane in settori produttivi o con controparti potenzialmente ricollegabili al finanziamento della proliferazione.

Con riferimento ai segnalanti, il contributo ascrivibile agli intermediari bancari è sostanzialmente in linea (circa il 70 per cento) con quanto rilevato in materia di riciclaggio. È invece quantitativamente più significativo il grado di collaborazione attiva delle società assicurative (3,7 per cento) e finanziarie (oltre il 22 per cento).

Circa un quarto delle segnalazioni inoltrate dalle banche non è collegato a liste di nominativi; per le Poste tale quota arriva a oltre la metà delle segnalazioni.


Le segnalazioni approfondite e trasmesse agli organi investigativi nel 2010 sono state 205.

Tavola 8. Ripartizione dei soggetti segnalati per paese di origine (Fonte UIF)

	PAESE	2008	2009	2010	quota
	Pakistan	89	87	34	12,55%
<i>Asia Centro Meridionale</i>	Bangladesh	26	37	22	8,12%
	India	9	5	6	2,21%
	Afghanistan	10	3	7	2,58%
	Iran	16	19	18	6,64%
	Iraq	7	6	2	0,74%
	Giordania	2	4	1	0,37%
<i>Asia Occidentale</i>	Siria	6	5	1	0,37%
	Libano	3	2	1	0,37%
	Israele	3	1	1	0,37%
	Arabia Saudita	3	-	2	0,74%
<i>Asia Orientale</i>	Myanmar/Birmania	8	7	2	0,74%
	Egitto	28	37	2	0,74%
	Marocco	27	30	17	6,27%
<i>Africa Settentrionale</i>	Tunisia	13	23	11	4,06%
	Algeria	8	9	2	0,74%
	Libia	3	5	2	0,74%
	Sudan	9	2	8	2,95%
	Senegal	3	22	7	2,58%
<i>Africa Sub-Sahariana</i>	Ghana	3	3	4	1,48%
	Nigeria	1	-	2	0,74%
	Somalia	1	5	4	1,48%
<i>Europa</i>	ex-Jugoslavia	4	1	2	0,74%
	Italia	22	53	70	25,83%
	Altri paesi	43	54	43	15,87%

Grafico 7. Segnalazioni riconducibili a casi di sospetto finanziamento del terrorismo esaminate dalla UIF (Fonte UIF)

(2001 – 2010)



Nel 2010, come negli anni precedenti, la maggioranza delle segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione si riferisce a nominativi

presenti in liste OFAC. Non appare trascurabile, tuttavia, il peso relativo delle segnalazioni trasmesse d’iniziativa dagli intermediari, prevalentemente con riferimento a transazioni commerciali connesse a beni cosiddetti ‘*dual use*’ (cioè suscettibili di essere utilizzati anche a fini di proliferazione).

2.2. L’attività connessa alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione di disponibilità finanziarie¹⁹.

L’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 – concernente il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (cd. scudo fiscale) - ha confermato l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette circoscrivendolo, tuttavia, alle ipotesi in cui le attività scudate fossero frutto di reati diversi da quelli per i quali si prevedeva la non punibilità. Nel corso del 2010, la UIF ha ricevuto dagli intermediari 719 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo scudo fiscale.

La maggiore difficoltà incontrata dagli intermediari a fronte delle richieste di scudo fiscale riguarda la decisione se accettare o meno il rapporto con il cliente proponente. Dall’analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si osserva che quasi sempre i soggetti che si sono avvalsi dello scudo fiscale hanno preferito rivolgersi a intermediari dei quali non erano clienti. In molti casi gli intermediari – pur non potendo espletare correttamente la dovuta “adeguata verifica” hanno deciso di instaurare comunque il rapporto con il richiedente e di inoltrare la segnalazione alla UIF. La segnalazione appare opportuna in un’ottica di contrasto del riciclaggio anche se l’istaurazione del rapporto con il soggetto che ha richiesto di avvalersi dello scudo fiscale, non risulta del tutto in linea con il disposto di cui all’art. 23 del decreto legislativo 231/2007, che prevede l’obbligo di astensione la cui violazione, peraltro, non è sanzionata. Altri intermediari, essendo venuti a conoscenza di indagini a carico del richiedente, hanno deciso di astenersi dall’istaurazione del rapporto e di segnalare alla UIF la sola richiesta di scudo fiscale, considerandola un tentativo di operazione sospetta.

Con una comunicazione del 24 febbraio 2010 la UIF ha chiarito che, ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate potessero provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall’art. 13-bis del decreto legge 78/2009, sono tenuti a inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta.

Per la regolare applicazione della disciplina antiriciclaggio alle operazioni “scudate” il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato una circolare²⁰ con la quale ha sollecitato l’attenzione di intermediari e professionisti su quelle operazioni che, per la loro natura, possono presentare rischi particolari, quali le operazioni effettuate da soggetti non clienti della banca o le operazioni in contanti o non transitate da un intermediario estero. La circolare invita anche ad acquisire informazioni e riscontri documentali sulla formazione dei capitali oggetto rimpatrio.

¹⁹ UIF Rapporto annuale 2010 UIF

²⁰ Circolare MEF n. 2166 del 14 febbraio 2010

2.3. La violazione dell'obbligo di segnalazione: l'attività sanzionatoria amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze, quale autorità competente all'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 231/2007, ha emanato 60 decreti per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui 26 sanzionatori, per complessivi 5,9 milioni di euro, 27 decreti di proscioglimento e 7 archiviazioni.

2.3.1. Contenzioso e pronunce della giurisprudenza

Nel corso del 2010 la giurisprudenza, validando l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze, ha più volte confermato che la vigente normativa collega l'obbligo di segnalazione all'esistenza di un mero sospetto, non necessariamente qualificato da ulteriori indizi. Numerose sentenze di merito hanno ribadito che per effettuare una segnalazione di operazione sospetta non sono necessarie prove o indizi concreti del reato di riciclaggio, essendo sufficiente che l'operazione sia anomala o poco giustificabile e rappresenti, quindi, un possibile passaggio di operazioni di ripulitura del denaro (*ex multis* Trib. Frattamaggiore, sent. n. 226/2010). Di conseguenza, il direttore di una filiale di banca non deve preoccuparsi della liceità sostanziale di una operazione ma si limiterà all'oggettiva acquisizione e segnalazione del dato formale, senza svolgere ulteriori indagini (*ex plurimis* Trib. Taranto, sent. n. 832/2010 e Trib. Mantova, sent. n. 1002/2010).

La segnalazione, peraltro, dovrà essere effettuata dal direttore anche in ragione della reiterazione delle condotte nel tempo, essendo questo un indizio sintomatico della possibilità o del sospetto di riciclaggio (Trib. Brescia, sent. n. 1010/2010). Al riguardo, si segnala che tale interpretazione ha avuto un avallo legislativo particolarmente significativo, con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78²¹.

La Corte di Cassazione, infine, con una recente sentenza, cassando la sentenza di primo grado che aveva escluso l'obbligo di segnalazione, basandosi unicamente sulla mancata prova che le somme provenissero da evasione fiscale, ha sottolineato che l'intermediario deve solo valutare – seguendo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia - se le operazioni compiute possano costituire, in base agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano e all'importo delle stesse, strumento di elusione della normativa antiriciclaggio (Cass. Civ., Sez. II, n. 2326/2010).

3. LO SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

L'analisi finanziaria consente alla UIF di individuare le segnalazioni per le quali può essere utile una successiva attività di analisi investigativa. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 231/2007 tali segnalazioni sono trasmesse alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria che effettuano i necessari approfondimenti investigativi.

²¹ Cfr. paragrafo 1.2.1.

3.1. L'attività investigativa della Guardia di finanza**3.1.1. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio**

Nel 2010 la UIF ha trasmesso al Nucleo speciale di polizia valutaria 26.961 SOS (circa il 43% in più rispetto al 2009), di cui 196 riferibili a possibili fatti di finanziamento del terrorismo.

Tavola 9. Flusso delle SOS trasmesse dalla UIF al NSPV (fonte GDF)

Anno	Numero Segnalazioni
2006	11.451
2007	11.725
2008	13.367
2009	18.822
2010	26.961
TOTALE	82.326

Dalla tavola n. 10 si rileva che la maggior parte delle SOS proviene dal nord Italia mentre l'apporto numerico più consistente di segnalazioni è dato dagli istituti di credito. Rispetto al 2009 sono aumentate le segnalazioni provenienti da intermediari finanziari (nel 2010 pari al 20,4% del totale rispetto al 13,21% rilevato nel 2009) mentre sono diminuite quelle originate dai professionisti.

Tavola 10. SOS trasmesse nel 2010 al NSPV distinte per area geografica di provenienza e soggetto segnalante (fonte GDF)

Area \ Segnalante	Soggetto segnalante					Totale	Δ
	Banche	Poste italiane	Intermediari Finanziari	Professionisti	Altri		
NORD	9.095	1.794	2.129	69	209	13.296	49,3%
CENTRO	4.460	937	2.094	29	60	7.580	28,2%
SUD	3.275	457	1.192	8	12	4.944	18,3%
ISOLE	815	203	97	6	20	1.141	4,2%
TOTALE	17.645	3.391	5.512	112	301	26.961	100%
Δ	65,4%	12,6%	20,4%	0,4%	1,2%	100%	

Analogamente agli anni precedenti, le operazioni segnalate più frequentemente sono quelle effettuate in contanti o titoli assimilati.

Tavola 11. Tipologia delle SOS trasmesse al NSPV –anno 2010- (fonte GDF)

CAUSALE	PERCENTUALE
Versamento di contante	16,65%
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.49 del D.Lgs. n. 231/2007	14,94%
Prelevamento con moduli di sportello	14,46%
Versamento di titoli di credito	6,57%
Disposizione a favore di ...	6,35%
Bonifico a favore di ordine e conto	6,15%
Bonifico estero	4,77%
Addebito per estinzione assegno	4,34%
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	3,95%
Prelevamento contante inferiore alla soglia	2,92%
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	2,41%
Incasso proprio assegno	2,22%
Versamento assegno circolare	1,82%
Incasso tramite POS	1,67%
Pagamenti diversi	0,80%
Cambio assegni di terzi	0,80%
Incasso assegno circolare	0,76%
Accensione riporto titoli	0,43%
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	0,42%
Pagamento per utilizzo carte di credito	0,38%
Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	0,34%
Emissione carte prepagate	0,32%
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	0,29%
Versamento titoli di credito con resto	0,29%
Acquisto d'oro e metalli preziosi	0,25%
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	0,25%
Conversione banconote in euro	0,24%
Effetti ritirati	0,23%
Disposizione di giro conto(intermediari diversi)	0,23%
Rimborso su Libretti di risparmio	0,21%
Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario	0,21%
Altre operazioni	4,33%
Totale	100.00%

Nel corso del 2010 il N.S.P.V. ha effettuato uno *screening* preliminare su 22.728 segnalazioni e, al termine di tale fase di analisi pre-investigativa²², ha individuato 13.654 SOS interessanti per ulteriori sviluppi investigativi.

Tavola 12 Sviluppo delle SOS (fonte GDF)

	2009	2010
Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.	18.822	26.961
Segnalazioni analizzate	18.714	22.728
di cui:		
- non di interesse investigativo	7.433	9.074
- delegate per sviluppi investigativi	11.281	13.654
Approfondimenti investigativi conclusi	8.468	9.752
di cui:		
- con esito positivo	3.393	4.654
Totale segnalazioni "evase"²³	15.901	18826

Gli approfondimenti investigativi che si sono conclusi con l'individuazione di indizi o tracce di collegamenti con reati a scopo di lucro o violazioni amministrative alla disciplina antiriciclaggio e valutaria hanno riguardato:

- 3.406 segnalazioni attinenti soggetti già indagati nell'ambito di procedimenti penali;
- 666 segnalazioni che hanno dato luogo a nuove investigazioni penali;
- 582 segnalazioni che hanno dato luogo a contestazioni di violazioni amministrative.

²² Questa fase di analisi preinvestigativa esamina ciascuna SOS mediante una metodologia standardizzata di analisi di rischio basata sull'utilizzo delle banche dati delle forze di polizia, ancorata a parametri obiettivi sperimentati nel tempo.

²³ Dato dalla sommatoria delle segnalazioni archiviate in fase di analisi (9.074) e da quelle oggetto di approfondimenti investigativi (9.752).

Tavola 13. Esiti investigativi (fonte GDF)

	2010
	segnalazioni (n.)
Segnalazioni riconducibili a procedimenti penali preesistenti²⁴	2.484
Segnalazioni acquisite dall’Autorità Giudiziaria²⁵	922
Segnalazioni che hanno dato luogo a nuovi contesti investigativi di natura penale	666
di cui per:	
- riciclaggio e/o reimpiego di capitali illeciti	119
- usura	20
- abusivismo finanziario	99
- truffa	31
- reati fiscali	50
- violazioni penali al D.Lgs. n. 231/2007	136
- altri reati	211
Segnalazioni che hanno dato luogo a violazioni amministrative	582
di cui per	
- violazioni al D.Lgs. n. 231/2007	536
- violazioni alla disciplina valutaria	46

3.1.1.1. I risultati dell’attività di contrasto al riciclaggio e i principali fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle indagini dei reparti della Guardia di finanza.

Nel 2010 le indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di finanza, d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria, hanno portato alla denuncia di 1.131 persone per i reati di

²⁴ Si tratta delle segnalazioni che vanno a cadere su soggetti e/o fatti già sottoposti a indagini nel quadro di procedimenti penali aperti dalle Procure della Repubblica, per cui i fatti ivi rappresentati costituiscono già oggetto di approfondimento da parte degli organi investigativi con i poteri e gli strumenti tipici di polizia giudiziaria.

²⁵ Il contenuto di queste segnalazioni è stato ritenuto così importante dall’Autorità giudiziaria inquirente, che è stato integralmente (compresa l’identità del segnalante) acquisito a procedimento penale con decreto motivato ai sensi dell’articolo 45, comma 7, del decreto legislativo 231/07.

riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.) di cui 145 tratte in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 367 milioni di euro (con un incremento del 21,5% sul 2009). L'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro sporco ricostruite dai reparti nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non hanno commesso o non hanno partecipato alla commissione di reati - presupposto, ammonta a 3,2 miliardi di euro. Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di frode fiscale (2.513 milioni di euro), truffa e appropriazione indebita (420 milioni di euro), traffici di sostanze stupefacenti (35 milioni di euro) e altri gravi reati a sfondo patrimoniale.

Analizzando la distinzione regionale del fenomeno, si evidenzia che nel Lazio sono stati accertati flussi di capitali oggetto di riciclaggio per oltre 226 milioni di euro, in Campania 200 milioni di euro e in Lombardia 138,4 milioni di euro.

Tavola 14. Risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio – Anno 2010

Indagini con esito positivo	477
Persone denunciate per art. 648 bis e/o 648 ter c.p.	1.131
- di cui tratte in arresto	145
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	367
Violazioni alla normativa antiriciclaggio	2.211
di cui:	
- trasferimenti di denaro contante non canalizzati	1.599
- omesse identificazioni dei clienti/registrazioni dei dati	233
- trasferimenti irregolari di denaro contante da parte di agenzie di <i>money transfer</i>	147
- omesse segnalazioni di operazioni sospette	89
- omessa istituzione archivio unico informatico/registo della clientela	89

Di seguito si riportano i fenomeni e le tecniche di riciclaggio più significativi emersi dalle indagini sviluppate nel corso del 2010 dai reparti.

Frazionamento delle operazioni

Il ricorso al frazionamento delle operazioni effettuate tramite operatori di *money transfer* è tra le tecniche di riciclaggio più ricorrenti.

- Un'indagine²⁶ ha individuato un'associazione per delinquere di stampo mafioso, di prevalente etnia cinese, dedita, su tutto il territorio nazionale, al riciclaggio di proventi illeciti relativi al trasferimento fraudolento di valori, alla contraffazione di capi ed accessori di abbigliamento e pelletteria, evasione fiscale, gioco d'azzardo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Gli indagati avevano assunto il controllo e la gestione operativa di un intermediario finanziario operante nel settore di *money transfer* e attraverso un circuito di *sub-agenzie* dislocate sull'intero territorio nazionale, in quattro anni avevano trasferito in Cina circa 5 miliardi di euro, solo in minima parte oggetto di regolari rimesse all'estero. I soggetti indagati, usavano i nominativi di cittadini cinesi ignari o inesistenti per effettuare i trasferimenti di ingenti somme di denaro in Cina mediante il frazionamento delle stesse in più operazioni "*to send*" di importo non superiore a 1.999 euro, al fine di rimanere al di sotto del limite di 2.000 euro, fissato dall'art. 49 del decreto legislativo 231/2007 come soglia massima oltre la quale scatta l'onere per il cliente di presentare documentazione attestante la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante.

Prestanome

L'apertura di conti sotto falso nome è una tecnica di riciclaggio consolidata ancora molto diffusa. Utilizzando una vasta rete di prestanome, si creano depositi e si effettuano prelevamenti con l'obiettivo di "spezzare" i legami con l'organizzazione criminale e rendere più difficoltosa l'attività delle forze di polizia.

- Un'indagine²⁷, originata da una segnalazione di operazione sospetta su possibili fenomeni di truffe on line e da un successivo provvedimento di sospensione disposto dalla UIF per bloccare una serie di operatività anomale su un conto corrente, ha permesso di individuare un'associazione a delinquere di quattro persone finalizzata alla truffa e alla frode informatica.
- Un'indagine ha individuato 3 soggetti per riciclaggio intestatari di conti correnti sui quali venivano sistematicamente versati i proventi derivanti dalla commissione di casi di usura per un importo pari a 200 mila euro. I soggetti sono stati denunciati anche per riciclaggio.

²⁶ "Operazione "*Cian Liu*" del Nucleo di polizia tributaria di Firenze nell'ambito della quale sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare, segnalati all'Autorità giudiziaria 92 soggetti, procedendo al sequestro di beni immobili, terreni, imprese e conti bancari per 150 milioni di euro.

²⁷ Nell'ambito dell'indagine, del Nucleo di polizia tributaria di Foggia sono stati sequestrati somme e rapporti continuativi intestati a terzi soggetti su cui venivano riciclati gli importi delle frodi per un valore di oltre 5 milioni di euro

Corrieri di valuta

Si tratta di una tecnica di *money laundering* ancora particolarmente utilizzata dalle organizzazioni criminali.

- Un'indagine ha individuato un'associazione a delinquere che aveva realizzato numerose bancarotte patrimoniali e documentali, in danno di società di capitali operanti nel campo delle pulizie. Un consorzio di imprese si aggiudicava importanti contratti di appalto e incassava direttamente dalle stazioni appaltanti i corrispettivi pattuiti. Subappaltava, quindi, le medesime opere alle società consorziate. Queste ultime omettevano sistematicamente il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle imposte e delle ritenute, determinando un depauperamento patrimoniale delle società sino alla loro dichiarazione di fallimento. I proventi accumulati illecitamente erano trasferiti in Svizzera utilizzando corrieri di valuta successivamente reinvestiti in beni mobili ed immobili in Italia e all'estero (Nizza, Principato di Monaco, New York).

San Marino

Tra i filoni investigativi più importanti su casi di riciclaggio tra l'Italia e San Marino si annovera nel 2010 l'inchiesta condotta dal Nucleo speciale polizia valutaria che ha individuato un sodalizio criminale che, attraverso l'interposizione di numerose società fiduciarie, ha organizzato su larga scala il trasferimento di ingenti somme di denaro, sottratte fraudolentemente dai bilanci di società italiane a seguito di evasione fiscale ed appropriazione indebita, presso un istituto finanziario di San Marino.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e originata da alcune segnalazioni di operazioni sospette, ha fatto luce su un sistema di riciclaggio internazionale strutturato su tre fasi:

- accumulazione di denaro e/o distrazione di fondi dalle casse di società italiane grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero alla destinazione su conti personali di somme incassate per ricavi "in nero";
- trasferimento dei capitali illeciti a San Marino mediante corrieri e successive negoziazioni degli assegni da parte di vari giratari non identificabili, per poi finire all'istituto finanziario sammarinese che li poneva all'incasso;
- passaggio delle somme su conti-veicolo di altre società ubicate in centri finanziari *off shore* (Madeira, Svizzera Lussemburgo, Panama, e Delaware), per successive reintroduzione in Italia attraverso il canale bancario; gli aventi diritto economico utilizzavano a questo proposito conti correnti accesi in Italia da società fiduciarie estere oppure fondi d'investimento e strumenti finanziari di fiduciarie straniere a garanzia del rilascio di mutui e fidi concessi dalle banche alle imprese degli aventi diritto economico.

Frode fiscale e riciclaggio

Nel 2010 due indagini hanno appurato connessioni tra fenomeni di frode fiscale e casi di riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

- La prima²⁸, condotta in collaborazione con il ROS dei Carabinieri, ha portato alla luce una ramificata organizzazione criminale dedita alla commissione di frodi fiscali nel settore delle telecomunicazioni, al riciclaggio e alla fittizia intestazione di beni a prestanome. Sono state individuate due distinte frodi fiscali in cui sono risultate coinvolte due primarie società di telecomunicazioni, di cui una quotata in borsa e una controllata da una società a sua volta quotata in mercati regolamentati. Più in dettaglio, le frodi:
 - hanno avuto ad oggetto la commercializzazione di servizi telefonici “*a valore aggiunto*”, ossia servizi che consentono ad un utente - attraverso l’acquisto di specifiche schede telefoniche o la chiamata effettuata ad un numero internazionale - di accedere alla visione di un video o ad immagini digitali, normalmente riservate a persone adulte (pornografia, cartomanzia, ed altro);
 - si sono concretizzate, tra il 2003 ed il 2007, nell’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di società italiane ed estere, per un importo di due miliardi di euro ed il conseguente riciclaggio delle stesse somme, che venivano sistematicamente reintrodotti nel circuito illecito attraverso altre fatture false.
- La seconda operazione è stata sviluppata dalla Guardia di finanza di Cassino (operazione²⁹ “*Goldfinger*”) che ha accertato l’operatività illecita di un gruppo societario, con basi a Roma, Napoli e Frosinone, che avvalendosi di imprese italiane con ampie proiezioni internazionali, con la consulenza di professionisti affermati - anche attraverso la costituzione *ad hoc* di società di diritto estero localizzate in paesi dell’Unione europea (Gran Bretagna, Portogallo), ovvero in stati o zone a fiscalità privilegiata (Panama, Isole di Madeira) - permetteva ingenti evasioni fiscali con relative attività di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti, creando enorme danno all’erario sia nelle fase di imposizione che in quella di riscossione.

Intermediazione finanziaria e riciclaggio

- Indagini³⁰ del NSPV hanno concentrato l’attenzione nei confronti di un’organizzazione criminale con ramificazioni in Florida (USA) dove sono stati individuati i beni e le attività economiche in cui venivano reimpiegati i profitti illeciti raccolti attraverso l’esercizio abusivo di attività finanziarie. I membri dell’organizzazione utilizzavano società finanziarie e confidi, privi dei requisiti economico-patrimoniali previsti dalla legge, per il rilascio abusivo di polizze fideiussorie nei confronti di privati contraenti e di enti pubblici (tra cui vari Comuni e alcuni uffici dell’Agenzia dell’Entrate), così apportando pericolosi elementi di squilibrio alla solidità e alla stabilità del mercato³¹.

²⁸ A seguito dell’indagine sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati beni per circa 370 milioni di euro

²⁹ A seguito dell’indagine sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro nei confronti di commercialisti, ed effettuato sequestri, anche nella forma per equivalente, per un valore di oltre 7 milioni di euro.

³⁰ Operazione “*Broadway*”.

³¹ Attraverso l’emissione di più di 5.000 polizze fideiussorie il sodalizio criminale ha raccolto premi per oltre 11 milioni di euro, a fronte di un capitale garantito di oltre 750 milioni di euro. La competente Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti degli indagati cinque ordinanze di custodia cautelari in carcere ed ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro.

- A seguito di un provvedimento di sospensione disposto dalla UIF ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 231/2007, un'altra indagine³² del Nucleo ha ricostruito il meccanismo fraudolento posto in essere da un intermediario finanziario abusivo che, avvalendosi di una capillare rete di promotori finanziari, in meno di cinque anni, aveva raccolto fondi tra il pubblico per circa 30 milioni di euro. I soldi, versati sul conto corrente di una società di Macerata, erano successivamente distratti e bonificati in favore di una società araba, fittiziamente operante nel settore dei gioielli di lusso, ma in realtà vera "cassaforte" dei responsabili del sistema illecito.

Polizze vita

Da diversi anni, anche il settore dell'intermediazione assicurativa è diventato oggetto di attenzione in quanto utilizzato per finalità di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali sporchi.

- Dall'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta generata da un intermediario finanziario è emerso che, tra il 2003 ed 2004, un parroco di Torino ha riscattato 19 polizze vita a lui intestate per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro. Si trattava di denaro, elargito dai fedeli, distratto da conti correnti intestati alla parrocchia, e successivamente utilizzato per investimenti in attività di natura commerciali gestite da un soggetto legato al sacerdote da un rapporto di stretta amicizia. Sono stati sequestrati immobili per circa 500 mila euro.

Infiltrazioni criminali nel tessuto economico

Alcune indagini hanno evidenziato forti collegamenti tra organizzazioni criminali anche di stampo mafioso e fenomeni di riciclaggio e di reimpiego di denaro nel circuito economico legale.

- Da un'inchiesta³³, condotta in collaborazione con i Carabinieri e coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia, è emerso il coinvolgimento di una società di calcio delle serie minori che veniva utilizzata per ripulire il denaro provento delle estorsioni con il sistema delle sponsorizzazioni, nonché di un'azienda di tinteggiature di edifici commerciali che era specializzata nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
- Un'indagine³⁴ ha individuato un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante su scala nazionale e con collegamento in territorio belga, dedita all'estorsione, all'usura e al riciclaggio di ingenti somme di denaro.

³² Indagine cd. "Money broker" nell'ambito della quale sono state sequestrate disponibilità finanziarie per oltre 1,5 milioni di euro e denunciati 11 soggetti per riciclaggio e abusivismo finanziario.

³³ L'indagine ha portato all'arresto di 67 persone presunte affiliati ad una delle cosche più famose della Calabria, ed al sequestro di beni per 250 milioni di euro, tra cui 48 società, 69 appartamenti e ville, 68 terreni e 55 veicoli.

³⁴ L'indagine (originata da una segnalazione di operazione sospetta che aveva evidenziato l'introduzione nel territorio nazionale di oltre 1,2 milioni di euro nell'arco di due anni, investiti in titoli, polizze assicurative ed immobili) ha consentito di ricostruire l'organigramma dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione mafiosa, nonché di individuare le attività e le cointeressenze economiche in territorio lombardo, sequestrando 11 società, un'autorimessa ed un centro sportivo con annesso maneggio, per un valore di 10 milioni di euro;

- Un'inchiesta del Nucleo di polizia tributaria di Ancona³⁵, ha individuato un sistema fraudolento che, poggiandosi su società costituite *ad hoc* e la compiacenza di istituti di credito locali, è stato utilizzato per eseguire compravendite fittizie e truffare l'erario mediante indebiti rimborsi di IVA. Il denaro accumulato è servito ad acquisire un rilevante patrimonio immobiliare sul territorio nazionale (villini e appartamenti) intestato a società "cassaforte" gestite da prestanome.

3.2. L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia

La Direzione investigativa antimafia ha proceduto all'esame delle segnalazioni trasmesse dalla UIF attraverso:

- l'analisi di tutte le segnalazioni ricevute dalla UIF anche mediante l'incrocio dei dati con le risultanze degli archivi e delle banche dati. Tale attività permette di individuare le segnalazioni riconducibili ad attività della criminalità organizzata con conseguente comunicazione alla UIF, alla DNA e, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- l'ulteriore approfondimento delle segnalazioni individuate per l'eventuale avvio di attività a carattere preventivo e/o giudiziario.

3.2.1. L'analisi dei dati statistici

Nel 2010 la DIA ha acquisito, processato ed elaborato 26.963 segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF attraverso l'ormai consolidato programma informatico GE.S.O.S. L'analisi delle SOS ha comportato l'esame delle posizioni di 43.471 persone fisiche e 9.762 persone giuridiche. L'attività di analisi ha focalizzato l'attenzione su 372 segnalazioni che sono state trasmesse ai centri operativi per ulteriori indagini a carattere giudiziario o mirate all'applicazione di misure preventive.

Tavola 15 Segnalazioni investigate ripartite per macro area geografica (DIA)

Segnalazioni Investigate		
Italia Settentrionale	142	38,00%
Italia Centrale	48	13,00%
Italia Sud e Isole	182	49,00%
Totale	372	

Dall'osservazione dei dati contenuti nella sottostante tavola 16 si nota che la Lombardia, oltre ad essere la regione dalla quale è pervenuto il maggior numero di segnalazioni è, parallelamente, la regione dalla quale proviene anche il maggior numero di segnalazioni che sono state oggetto di investigazione. Dalla stessa tabella si nota, inoltre, che il rapporto, su base regionale, tra segnalazioni pervenute e segnalazioni

³⁵ Nell'ambito dell'indagine sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria 19 responsabili per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, truffa e riciclaggio, eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare.

investigate, evidenza che le SOS pervenute da Calabria e Sicilia, pur essendo inferiori in numero assoluto rispetto a Lombardia e Lazio, si sono rivelate maggiormente significative ed hanno dato origine ad un numero percentualmente più elevato di investigazioni. Questo dato deve essere valutato alla luce di due considerazioni; si tratta di regioni tradizionalmente soggette a rischio di infiltrazione di criminalità mafiosa nel tessuto economico sociale ed inoltre caratterizzate da una crescita economica minore ove le transazioni finanziarie sono spesso da collegare ad attività criminali presupposto del riciclaggio. Per i profili di specifico interesse istituzionale, le SOS provenienti da Calabria e Sicilia, inferiori quantitativamente a quelle provenienti dalle altre regioni, risultano essere qualitativamente più rilevanti.

Tavola 16. SOS investigate: ripartizione regionale (DIA)

REGIONE	Segnalazioni Pervenute	Segnalazioni Investigate	Incid. percentuale
ABRUZZO	342	3	0,87%
BASILICATA	64	0	/
CALABRIA	585	64	10,92%
CAMPANIA	3112	63	2,02%
EMILIA ROMAGNA	2204	16	0,72%
FRIULI VENEZIA GIULIA	422	1	0,23%
LAZIO	4270	26	0,61%
LIGURIA	460	1	0,21%
LOMBARDIA	6301	97	1,53%
MARCHE	624	11	1,75%
MOLISE	70	0	/
PIEMONTE	2072	9	0,43%
PUGLIA	970	13	1,34%
SARDEGNA	249	2	0,8%
SICILIA	851	40	4,69%
TOSCANA	2542	8	0,31%
TRENTINO ALTO ADIGE	243	6	2,46%
UMBRIA	158	0	/
VALLE D' AOSTA	43	0	/
VENETO	1381	12	0,86%
Totale	26.963	372	

Riguardo alla tipologia di operazione finanziaria oggetto di segnalazione e di investigazione, nel 2010 quelle che maggiormente hanno dato origine ad analisi investigativa sono state: “*bonifici a favore di ordine e conto*” (n. 35), “*prelevamento con moduli di sportello*” (n.37), “*versamento di contante*” (n.54) e “*versamento di titoli di credito*” (n.55).

Tavola 17. Tipologia delle operazioni segnalate e investigate (fonte DIA)

Descrizione causale	Pervenute	Trattenute
Versamento di titoli di credito	1921	55
Versamento di contante	4085	54
Prelevamento con moduli di sportello	3179	37
Bonifico a favore di ordine e conto	1725	35
Emissione assegni circolari e titoli simili vaglia	768	18
Bonifico estero	1271	18
Addebito per estinzione assegno	653	17
Versamento assegno circolare	571	17
Incasso proprio assegno	474	14
Cambio assegni di terzi	232	13
Disposizione a favore di ...	2535	12
Versamento contante <=20 milioni	641	8
Prelevamento contante <=20 milioni	807	7
Liberi Professionisti	152	8
Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	59	6
Incasso assegno circolare	191	4
Versamento titoli di credito e contante	56	4
Imposte e tasse	13	4
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1	4141	4
Versamento di contante o valori assimilati	2	3
Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)	23	2
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	56	2
Effetti ritirati	61	2
Accensione riporto titoli	210	2
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	89	2

Descrizione causale	Pervenute	Trattenute
Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	52	2
Trasferimento titoli da altro Istituto	20	2
Trasferimento titoli a altro Istituto	15	2
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	75	2
Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	30	1
Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	22	1
Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	17	1
Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	10	1
Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	4	1
Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni.	23	1
Consegna titoli allo sportello	23	1
Rimborso su Libretti di risparmio	62	1
Deposito su Libretti di risparmio	64	1
Versamento titoli di credito con resto	72	1
Assegni bancari insoluti o protestati	38	1
Aumento di capitale e/o operazioni societarie	8	1
Incasso tramite POS	327	1
Pagamento per utilizzo carte di credito	148	1
Valori bollati	6	1
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	680	1
Altre causali	1352	
TOTALE	26.963	372

Le 372 segnalazioni sottoposte ad analisi investigativa sono collegate a organizzazioni criminali italiane tradizionalmente radicate su determinate regioni italiane. Tuttavia, guardando alle regioni in cui le operazioni investigate sono state poste in essere, è evidente come la criminalità organizzata sia diffusa su tutto il territorio nazionale e, in particolare, come l'allarme relativo alla sua infiltrazione in territorio lombardo trovi nelle segnalazioni sospette un'ulteriore conferma.

In particolare;

- delle 91 segnalazioni concernenti “cosa nostra”, 37 interessano la Sicilia e le restanti 54 sono ripartite tra Lombardia (25), Lazio (8), Marche (10), Toscana (2), Piemonte (2), Emilia Romagna (2) e Campania (5);
- delle 103 segnalazioni concernenti la “camorra”, 57 interessano la Campania e le restanti 46 sono ripartite tra Lombardia (23), Lazio (8), Veneto (3), Liguria (1), Marche (1), Sicilia (1), Toscana (1), Calabria (1), Abruzzo (1), Emilia Romagna (6);
- delle 138 segnalazioni concernenti la “ndrangheta”, 63 interessano la Calabria; le altre 75 interessano: Lazio (8), Lombardia (33), Piemonte (7), Toscana (3), Veneto (9), Trentino-Alto Adige (5), Emilia Romagna (5), Sardegna (2), Sicilia (2) e Campania (1);
- delle 16 segnalazioni concernenti la “criminalità organizzata pugliese”, 13 interessano la Puglia, 2 l'Abruzzo e 1 la Lombardia;
- delle 20 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali italiane”, 15 interessano la Lombardia, 3 l'Emilia Romagna, 1 il Friuli-Venezia Giulia e 1 il Trentino-Alto Adige (1);
- delle 4 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali straniere”, 2 interessano la Toscana e 2 il Lazio.

L'esito delle investigazioni³⁶ ha avuto il seguente sviluppo:

- investigate con esito negativo: 35, di cui 17 relative a cosa nostra, 17 alla 'ndrangheta ed 1 alle altre organizzazioni criminali italiane.
- segnalate all'A. G. perché correlate a procedimenti penali in corso: 129, di cui 28 relative a cosa nostra, 26 alla ndrangheta, 66 alla camorra, 5 alla criminalità organizzata pugliese, 2 alle altre organizzazioni criminali italiane e 2 alle organizzazioni criminali straniere attive in Italia.
- in corso di investigazione: 191, di cui 36 relative a cosa nostra, 91 alla 'ndrangheta, 34 alla camorra, 18 alla criminalità organizzata pugliese, 8 alle altre organizzazioni criminali italiane e 4 alle organizzazioni criminali straniere attive in Italia
- investigate con esito positivo; 17, di cui 10 a cosa nostra, 6 alla 'ndrangheta ed 1 alla camorra.

³⁶ Per “segnalazioni investigate con esito negativo” si intendono quelle che non sono sfociate in attività di natura giudiziaria, o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti istituzionali della D.I.A., e sono state, pertanto, rimesse alla competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; le segnalazioni inoltrate all'A.G. perché correlate a procedimenti penali già in corso” non sono state oggetto di ulteriori investigazioni da parte della D.I.A. in quanto attinenti a procedimenti penali già instaurati; per “segnalazioni investigate con esito positivo” si intendono quelle che hanno dato origine a procedimenti penali nel 2010.

3.2.2. Esiti dell'attività antiriciclaggio

La Direzione investigativa antimafia ha proceduto all'analisi investigativa di 372 segnalazioni di operazioni sospette. Gran parte delle investigazioni è ancora in corso e i risultati operativi conseguiti nel 2010 si riferiscono ad indagini concluse nel 2010 ma sviluppate in relazione a SOS pervenute, analizzate e approfondite negli anni precedenti.

Tavola 18. Risultati scaturiti o correlati all'approfondimento delle SOS (DIA)

Casi investigati riconducibili a procedimenti penali	146
Soggetti condannati ex art. 648 bis C.P.	1
Soggetti condannati ex art. 648 ter C.P.	10
Soggetti condannati ex art. 416 bis C.P.	5
Confische	Euro 79.550.000
Sequestri preventivi	Euro 33.000.000
Sequestro preventivo, ex art. 321 cpp,	Euro 6.000.000
Procedimenti penali avviati ex art. 648 bis	7
Soggetti indagati	15
Soggetti arrestati	8

Di seguito la sintesi delle principali attività concluse:

- OPERAZIONE "MARCOS-DIA"**

L'operazione è scaturita dall'approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, concernenti versamenti anomali di denaro contante per importi rilevanti, seguiti dall'emissione di assegni fuori piazza. A seguito di complesse indagini di PG e accertamenti di natura economico – finanziari delegati dalla DDA di Torino a carico della 'ndrina dei MARANDO, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 648 bis e 648 ter (riciclaggio), art. 7 D.l. 152/91 e art. 12 quinquies D.l. 306/92. Contestualmente sono stati effettuati 6 sequestri preventivi di quote societarie, patrimoni immobiliari e automezzi in Piemonte, Lombardia, Lazio e Calabria, per un valore complessivo di 20 milioni di euro.
- OPERAZIONE "PIONEER"**

Nell'ambito dell'attività istituzionale volta alla prevenzione e repressione dei fenomeni legati all'infiltrazione, nel tessuto sociale ed economico piemontese, di organizzazioni criminali di tipo mafioso, è stato identificato un sodalizio di soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità, contigui ad ambienti della 'ndrangheta calabrese. Nell'ottobre del 2009 sono state eseguite 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere è stato effettuato un sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cpp, di beni mobili ed immobili del valore stimato di 6 milioni di euro. Nel maggio 2010 il Tribunale di Torino, su proposta del Direttore della DIA, ha disposto il sequestro anticipato di beni mobili ed immobili, compendi aziendali, quote societarie e rapporti bancari riconducibili ai soggetti indagati nell'ambito dell'operazione PIONEER, per un valore stimato di 10 milioni di euro. Le indagini di P.G. e le misure di prevenzione si sono avvalse del contributo delle

segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, riguardanti anomali prelevamenti di somme in contanti ed esecuzione di bonifici a cifra tonda per importi rilevanti.

- **OPERAZIONE “EPIZEFIRI DIA 3”**

Sotto l’egida della Procura Generale di Catanzaro sono stati condotti accertamenti patrimoniali e finanziari mirati e indagini articolate ai sensi dell’art. 12 *quinquies* e *sexies* legge 356/92 a carico di soggetti già condannati, con sentenza passata in giudicato, per associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.). Nell’anno 2010 sono stati eseguiti 7 provvedimenti di confisca di patrimoni illeciti per un valore di circa 73 milioni di euro.

A seguito dell’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni finanziarie sospette sono stati individuati alcuni soggetti, legati alla *ndrangheta* calabrese, dediti al riciclaggio di proventi di natura illecita. Accertamenti di carattere economico-patrimoniale hanno permesso l’esecuzione di sequestri preventivi per un valore pari a 2 milioni di euro. Le predette segnalazioni hanno riguardato anomali versamenti di assegni con prelevamento contestuale di denaro contante.

A seguito dell’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta effettuata in Puglia nei confronti di un soggetto legato alla camorra sono stati condotti accertamenti patrimoniali tesi all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 12 *sexies* DL 306/92, pervenendo al sequestro di beni per un ammontare complessivo di euro 1.000.000. In particolare, il figlio della persona colpita dal sequestro era coinvolto a vario titolo nelle attività criminali perpetrate in Roma dal clan camorristico facente capo al boss Salvatore Giuliano ed era stato arrestato nel 2009 in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare relativa all’operazione di p.g. denominata Grande Muraglia.

- **OPERAZIONE “METALLICA”**

A conclusione di una complessa indagine avviata nel settembre del 2006 nei confronti di un’organizzazione criminale operante in Milano e legata alla *ndrangheta*, dedita al riciclaggio di proventi illeciti, ad attività estorsiva e ad atti intimidatori nei confronti di alcuni imprenditori, il Tribunale di Milano - ha condannato 30 degli imputati già rinviati a giudizio a pesanti pene detentive. L’indagine ha beneficiato anche di informazioni derivanti da segnalazioni di operazioni sospette pervenute sul conto degli indagati nel corso della stessa. I reati contestati sono stati di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, usura, riciclaggio, reimpiego, estorsione aggravata, traffico di sostanze stupefacenti e incendio doloso. Contestualmente, è stata disposta anche la confisca di beni immobili e mobili, rapporti bancari e finanziari, somme di denaro contante, nonché di 14 quadri antichi, già sottoposti a sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari, perché ritenuti provento o reinvestimento dei profitti derivanti dai predetti reati, il tutto per un controvalore di 6.045.000,00 di euro. In particolare, sono stati condannati 5 soggetti per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 C.P., 1 soggetto per il reato di cui all’articolo 648 bis C.P., 7 soggetti per il reato di cui all’art. 648 ter C.P.

A seguito dalle indagini nell’ambito dell’operazione è stata irrogata anche la misura di prevenzione nei confronti di un imputato per plurimi episodi di estorsione e di usura che ha determinato la confisca di immobili per un valore di 500.000 euro. L’indagine è stata condotta dal Centro operativo di Milano in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri (Nucleo tutela patrimonio artistico di Milano) e con la Guardia di finanza (Nucleo P.T. di Bergamo) cui è stata trasmessa copiosa documentazione per gli accertamenti di competenza anche a fini fiscali.

Oltre alle investigazioni scaturite dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, la DIA ha concluso numerose indagini che si sono esplicitate essenzialmente nell'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti. I risultati delle indagini sono sintetizzati nella seguente tavola (i valori espressi sono in euro):

Tavola 19. Risultati attività d'indagine su patrimoni illecitamente acquisiti (DIA)

Misure di prevenzione patrimoniali L. 575/65	Sequestri: Euro 3.266.702.000 Confische: Euro 115.660.000
Sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p.	Euro 180.179.000
Confische ex art. 12 sexies L. 356/92	Euro 92.663.000

Le investigazioni giudiziarie eseguite nel decorso anno non hanno evidenziato nuove metodologie di riciclaggio di proventi illeciti: sostanzialmente la criminalità organizzata continua ad utilizzare metodologie tradizionalmente note e ricorrenti, quali:

- o reimpiego di capitali effettuato attraverso l'interposizione di soggetti estranei all'organizzazione;
- o intestazione fittizia di beni mobili ed immobili;
- o reinvestimento, a mezzo di prestanome, in attività economiche;
- o acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni.

4. L'ANALISI DEI DATI AGGREGATI DA PARTE DELLA UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA.

L'articolo 40 del decreto legislativo 231/2007 attribuisce alla UIF il compito di analizzare le segnalazioni aggregate³⁷ ricevute mensilmente dagli intermediari finanziari (flussi S.A.R.A.). Lo scopo dell'analisi dei flussi S.A.R.A. è l'individuazione di circostanze ed eventi di rilevanza macroeconomica che appaiano non fisiologici all'interno del sistema finanziario. L'anomalia può essere riferita sia all'andamento temporale dei flussi, sia alla loro distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari segnalanti o ai settori di attività economica della clientela. La rilevazione di anomalie può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed eventualmente dar luogo all'attivazione dei poteri ispettivi della UIF.

³⁷ I flussi S.A.R.A. derivano da una aggregazione delle informazioni relative a operazioni disposte dalla clientela per importi (anche frazionati) superiori alla soglia di 15.000 euro. Le aggregazioni sono effettuate da ciascun segnalante, secondo criteri di ripartizione temporale (periodicità mensile) e territoriale (livello comunale). Le tipologie di dati da trasmettere sono individuate dalla UIF, cui spetta anche il compito di verificare il rispetto degli obblighi in materia. In quanto riportanti dati aggregati, i flussi S.A.R.A. non contengono riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni segnalate si riferiscono; pertanto, essi non possono essere utilizzati per la ricostruzione di transazioni riferite a singoli soggetti, come invece avviene nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

I dati raccolti sono impiegati anche per approfondire alcuni fenomeni di portata generale emersi nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria svolta dall'Unità, talvolta in collaborazione con l'Area vigilanza e altri settori della Banca d'Italia. Specifica attenzione è rivolta ai flussi finanziari che interessano piazze di peculiare rilevanza a fini antiriciclaggio (regioni a rischio di criminalità, province frontaliere), nonché a quegli strumenti di pagamento (contante, bonifici) che, per caratteristiche intrinseche e frequenza d'impiego, risultano particolarmente suscettibili di utilizzo a fini di immissione e di mimetizzazione di disponibilità illecite all'interno del sistema economico e finanziario legale. In alcuni casi il risultato delle analisi ha fornito supporto all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e alle verifiche ispettive.

L'utilizzo dei dati S.A.R.A ha consentito, inoltre, di dare riscontro a specifiche richieste di altre istituzioni attive nell'ambito della prevenzione e del contrasto a fenomeni di criminalità finanziaria e di finanziamento del terrorismo (segnatamente, la Guardia di finanza e l'Autorità giudiziaria).

La tavola 20 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, il numero dei soggetti segnalanti i flussi.

Tavola 20. Numero, per tipologia di intermediario, dei soggetti segnalanti i flussi SARA al 31.12.2010 (UIF)

Banche e Poste Italiane S.p.A.	844
Società fiduciarie	336
Società di gestione del risparmio	296
Società di intermediazione mobiliare	168
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	101
Altri intermediari finanziari	4
SICAV	3
Istituti di moneta elettronica	2

È oggetto di costante monitoraggio l'uso del contante come mezzo di pagamento. L'esame dei dati evidenzia un utilizzo del contante più elevato nell'Italia meridionale e insulare, rispetto al resto del paese. Il dato, pur risentendo del diverso livello di evoluzione del tessuto finanziario delle varie aree geografiche, costituisce comunque un elemento meritevole di attenzione.

5. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

5.1. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Isvap.

Unità d'informazione finanziaria. L'attività ispettiva della UIF è attivata quando si rende necessario approfondire, sotto il profilo finanziario, le operazioni sospette segnalate e anche quelle non segnalate, di cui la UIF viene comunque a conoscenza. Si tratta, quindi, di verifiche essenzialmente mirate a sopperire a un'attività segnaletica difettosa, reticente o omissiva. Un più generale potere ispettivo è radicato nell'art. 53, comma 4, dello stesso decreto legislativo 231/2007 in forza del quale la UIF verifica il rispetto della normativa in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sempre con specifico riguardo alle segnalazioni effettuate ovvero omesse. Il potere ispettivo della UIF è, quindi, sempre preordinato alla conduzione di verifiche originate dalla conoscenza di posizioni, fenomeni o comportamenti connotati da profili di anomalia.

Eventuali disfunzioni operative, rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva, sono comunicate ai competenti organi di vigilanza per le opportune valutazioni sul grado di *compliance* aziendale in materia di antiriciclaggio.

Nel 2010 sono stati effettuati 25 interventi ispettivi: 22 di tipo "mirato" (presso 16 banche e 6 società fiduciarie) e 3 di carattere generale (2 banche e una società di leasing)³⁸. Rilevanti sono state le ispezioni condotte presso le direzioni campane di banche di rilevanti dimensioni al fine di approfondire operazioni potenzialmente riconducibili al fenomeno dell'usura.

Le verifiche effettuate presso alcune società fiduciarie c.d. "statiche", particolarmente attive nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione di capitali, il c.d. scudo fiscale³⁹, hanno evidenziato carenze nell'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tali da incidere sul corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. In particolare, sono state rilevate posizioni anomale in relazione a operazioni di scudo aventi a oggetto finanziamenti o crediti verso soggetti esteri, per i quali non sono stati forniti dal soggetto ispezionato i riscontri documentali necessari per l'individuazione dell'origine dei fondi.

Le altre ispezioni hanno evidenziato carenze nell'espletare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto nonché di svolgere un controllo costante sull'operatività della clientela, con conseguenze pregiudizievoli per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette.

³⁸ A livello territoriale, gli interventi hanno riguardato banche con direzioni generali ovvero filiali in Campania (10), Lombardia (3), Sicilia (2), Lazio (2), Piemonte (1); società fiduciarie in Piemonte (3), Emilia Romagna (2), Lombardia (1); società di leasing in Emilia Romagna (1).

³⁹ Per l'individuazione delle fiduciarie da sottoporre ad accertamenti, sono stati considerati diversi indicatori di rischio: esistenza di segnalazioni di operazioni sospette e di informative provenienti da organi investigativi e da FIU estere, eterogeneità dei paesi di provenienza dei fondi "scudati", rilevanza delle operazioni di emersione di attività qualificate come "denaro", specie se depositate in paesi a legislazione non equivalente.

Fatti di possibile rilievo penale e irregolarità amministrative sono stati individuati a seguito dell'attività ispettiva e di verifiche su base cartolare. La UIF ha denunciato all'autorità giudiziaria i fatti di rilevanza penale mentre ha contestato le irregolarità amministrative e trasmesso i relativi verbali al Ministero dell'economia e delle finanze per il proseguo del procedimento amministrativo. Nel 2010 sono stati avviati 29 procedimenti per omessa segnalazione, per un importo complessivo contestato di circa 200 milioni di euro⁴⁰.

Alla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza, sono state inoltrate 27 comunicazioni relative alle disfunzioni rilevate presso intermediari nell'assetto organizzativo, nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati.

Banca d'Italia. Sotto il profilo metodologico, è stata consolidata l'applicazione dei principi di *risk-based supervision* e d'integrazione con l'attività di vigilanza prudenziale. I controlli antiriciclaggio sono modulati in funzione del rischio potenziale cui è esposto l'intermediario in relazione alle attività svolte, alla struttura aziendale, al contesto ambientale di riferimento. La programmazione delle verifiche tiene conto della necessaria integrazione con la più generale azione di vigilanza prudenziale, al fine di realizzare un più efficace coordinamento delle attività: i controlli antiriciclaggio sono effettuati sistematicamente nel corso di accertamenti ad ampio spettro; i controlli mirati e le verifiche su dipendenze sono pianificati in base a specifiche esigenze di approfondimento connesse a valutazioni di rischio.


Nell'anno di riferimento sono stati condotti accertamenti ispettivi di carattere generale presso 175 intermediari (118 banche; 17 SIM; 14 società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art.106 TUB; 14 società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art.107 TUB; 10 SGR; 1 istituto di moneta elettronica (IMEL) e 1 gruppo bancario). I risultati degli accertamenti hanno evidenziato:

- ritardi o carenze nella predisposizione degli strumenti necessari per adempiere all'obbligo di adeguata verifica della clientela;
- mancata osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni, in particolare omesse o tardive registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici spesso i rilievi sono risultati riconducibili a problematiche di natura tecnico-procedurale);
- criticità inerenti la segnalazione delle operazioni sospette;
- anomalie concernenti la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore (6 rilievi).

Sono stati disposti riferimenti all'Autorità giudiziaria e alla UIF e, sul piano amministrativo, avviate procedure sanzionatorie per carenze in materia di organizzazione e controlli interni.

⁴⁰ Nell'ipotesi in cui il MEF, alla conclusione del procedimento amministrativo, accolga le contestazioni, le relative sanzioni potranno variare da un minimo di circa 3 milioni di euro a un massimo di circa 100 milioni di euro.

Grafico 8. Rilievi per tipologia di intermediario ispezionato –anno 2010- (fonte Banca d'Italia)



Nell'ambito delle verifiche una particolare attenzione è stata rivolta agli intermediari aventi rapporti con controparti sammarinesi. Un sopralluogo ispettivo è stato effettuato presso una banca con una filiazione nella Repubblica di San Marino, in esito al quale l'intermediario è stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell'amministrazione, violazioni normative anche in materia antiriciclaggio e gravi perdite del patrimonio. L'ispezione ha evidenziato, tra l'altro, il permanere di ostacoli nella trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della vigilanza consolidata. La filiazione sammarinese – nonostante la richiesta della casa madre e le indicazioni della Banca Centrale di San Marino – ha eccepito che la trasmissione dei dati richiesti sarebbe stata in contrasto con le disposizioni di legge vigenti nella Repubblica.


Ulteriori accertamenti sono stati condotti presso un intermediario iscritto all'elenco generale ex art. 106 TUB e facente capo alla Banca di San Marino, nel corso del quale sono state riscontrate numerose irregolarità, specie in materia antiriciclaggio, portate all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. In esito agli accertamenti condotti, è stato avviato il relativo procedimento amministrativo sanzionatorio.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia ha condotto accertamenti mirati al rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di una banca di medie dimensioni, 5 banche di credito cooperativo (BCC) e 3 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 TUB. Dall'ispezione presso la banca, condotta in collaborazione con la UIF, sono emerse criticità diffuse nel sistema dei controlli interni e anomalie nella gestione dei rapporti con un intermediario sammarinese.

Le verifiche effettuate presso le BCC hanno evidenziato, per un intermediario, marcate inadeguatezze dei processi operativi e del sistema dei controlli interni predisposti per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio, che hanno avuto negative conseguenze sull'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e sulla rilevazione e valutazione delle operazioni sospette⁴¹.

Nel marzo 2010 si è concluso il ciclo di verifiche, avviato alla fine del 2009, nei confronti di 113 sportelli bancari ubicati nelle province di Milano, Como, Napoli, Salerno, Caserta, Palermo e Caltanissetta⁴².

Grafico 9. Accertamenti ispettivi presso dipendenze bancarie. Dettaglio per provincia (fonte Banca d'Italia)



Il ciclo di verifiche ha evidenziato un maggior livello di conformità agli obblighi antiriciclaggio rispetto a quanto emerso a conclusione di una precedente attività di verifica effettuata nel 2008 presso dipendenze bancarie collocate sul territorio della riviera romagnola. Le criticità permangono riguardo all'identificazione del titolare effettivo, all'indisponibilità di strumenti idonei ad accertare la natura di persona politicamente esposta, alle procedure di valutazione delle operazioni sospette nonché alle politiche attuate per la formazione del personale.

Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 231/2007 gli organi di controllo dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia comunicano alla stessa le irregolarità riscontrate: in tale ambito sono pervenute alla Banca 112 comunicazioni di irregolarità riferibili, in particolare, alla alimentazione dell'AUI e a movimentazioni di conti. Riguardo a fatti di possibile rilevanza penale questi sono stati segnalati all'A.G. mentre, per le carenze attinenti l'organizzazione e i controlli interni, sono stati richiesti chiarimenti e interventi diretti a rimuovere le cause delle disfunzioni.

⁴¹ È stata avviata la procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni ed è stata inoltrata una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Quale misura di carattere straordinario, è stata disposta la chiusura di una dipendenza della BCC in relazione alle gravi violazioni normative riscontrate.

⁴² La scelta degli sportelli (appartenenti a 39 banche) è da ricondurre a indagini di A.G., che hanno posto in luce infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario delle riferite zone.

Nel settore delle carte di credito, è stato effettuato un attento monitoraggio nei confronti di intermediari sottoposti al divieto di intraprendere nuove operazioni. Il controllo è stato finalizzato alla verifica dell'adozione degli interventi correttivi necessari per il superamento delle anomalie riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza effettuata tra il 2009 e il 2010.

L'attività di controllo si è avvalsa anche delle segnalazioni inoltrate dall'Autorità giudiziaria e dalla UIF in relazione alle quali la Vigilanza ha adottato i provvedimenti di competenza.

La Banca d'Italia ha irrogato sanzioni per l'importo complessivo di 4,1 milioni di euro⁴³.

Il profilo "antiriciclaggio" nei procedimenti amministrativi di vigilanza assume un particolare rilievo nell'attività istruttoria dei procedimenti. L'osservanza della disciplina antiriciclaggio da parte dell'intermediario rappresenta un importante elemento di analisi. Eventuali carenze e l'incidenza delle stesse sull'affidabilità complessiva dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli, sono oggetto di particolare attenzione. Nel 2010 il profilo antiriciclaggio è stato oggetto di valutazione, in relazione a 197 procedimenti amministrativi.

Consob. Nel 2010 l'autorità ha concluso le ispezioni mirate a specifici accertamenti in materia antiriciclaggio nei confronti di due società di intermediazione mobiliare. Nel corso dell'attività ispettiva è stata accertata l'omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di denaro contante per un importo superiore alla soglia di legge disposto da un cliente di una delle due SIM ispezionate e si è proceduto alla contestazione delle violazioni accertate nei confronti del responsabile antiriciclaggio in solido con la SIM.

Nel 2010 l'autorità ha avviato ispezioni nei confronti di tre SIM per accertare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali agli obblighi del decreto legislativo 231/2007, in particolare all'obbligo di adeguata verifica della clientela⁴⁴ nonché al rispetto dell'obbligo di registrazione⁴⁵.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nel 2010 la Consob ha rilevato due fattispecie in materia antiriciclaggio che sono state segnalate alla UIF e ha constatato anomalie riguardo alla corretta alimentazione dell'AUI da parte di una SIM con conseguente informativa anche alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

⁴³ Le sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dal Direttorio della Banca d'Italia, hanno interessato 43 intermediari (26 banche, 3 SIM, 5 SGR, 2 società iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e 7 intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB).

⁴⁴ La verifica si è soffermata sui processi di identificazione e valutazione del profilo rischio di riciclaggio e al controllo costante, nel corso del rapporto, della coerenza delle operazioni con il profilo di rischio del cliente.

⁴⁵ Gli aspetti verificati hanno riguardato il corretto censimento anagrafico dei clienti e la conservazione dei documenti acquisiti ai fini del rispetto dell'obbligo di identificazione; l'istituzione, le modalità di alimentazione e l'aggiornamento dell'AUI; l'assolvimento corretto dell'obbligo di registrazione; la comunicazione dei dati aggregati alla UIF.

Nel settore dei promotori finanziari, gli obblighi antiriciclaggio cui sono assoggettati gli stessi si sovrappongono (salvo l'obbligo di segnalazione) alle regole di comportamento poste dalla Consob (seppure con finalità diverse) a carico dei soggetti vigilati. In particolare assume rilievo la disposizione che vieta al promotore di ricevere dalla clientela denaro contante o strumenti finanziari a lui intestati ovvero di acquisire somme o valori di pertinenza della clientela.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza nei confronti dei promotori sono stati avviati 30 procedimenti amministrativi⁴⁶, e definiti 36 procedimenti con sanzioni quali la radiazione (27 casi) e la sospensione dall'Albo (9 casi). Infine 51 sono stati i procedimenti avviati nei confronti dei promotori per illecita acquisizione di disponibilità della clientela, fattispecie dietro la quale può celarsi il fenomeno del riciclaggio. Per la medesima violazione, sono stati conclusi 84 procedimenti che hanno comportato 310 richieste di dati e notizie al fine di verificare l'utilizzo dei mezzi di pagamento ricevuti dalla clientela.

Infine, con riferimento alla vigilanza sui mercati finanziari, all'inizio dell'anno in corso, la Consob ha trasmesso alla UIF 23 SOS di cui 12 relative ad operazioni compiute nel 2010 su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Si tratta di operazioni riconducibili agli indicatori di anomalia, contenuti nel provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi.

Isvap. Nel corso del 2010 l'attività di vigilanza svolta dall'Isvap si è concretizzata in 20 accertamenti ispettivi nei confronti di 5 direzioni generali delle società vigilate e nei confronti di alcuni intermediari assicurativi. Le verifiche eseguite presso le direzioni generali, hanno evidenziato (in 3 casi) lievi carenze del sistema dei controlli interni con conseguente inserimento in AUI di informazioni non sempre complete o corrette. Le procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio possono ritenersi generalmente affidabili. Le ispezioni presso le reti distributive, e in particolare presso le compagnie che si avvalgono della rete agenziale, hanno rilevato che, nel corso del 2010, gran parte delle compagnie assicurative ha formalizzato l'attività di adeguata verifica della clientela svolta presso la rete⁴⁷. Per le disfunzioni ed anomalie accertate, l'Isvap ha sollecitato le imprese inadempienti ad adottare gli opportuni interventi correttivi.

5.2. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guardia di finanza

5.2.1. Le ispezioni e le indagini nell'attività di contrasto al riciclaggio.

Nel 2010 sono state concluse 504 ispezioni antiriciclaggio che hanno accertato 227 violazioni penali e 189 infrazioni amministrative.

⁴⁶ Nell'ambito dei procedimenti si è proceduto, tra l'altro, alla contestazione di irregolarità relative all'accettazione di mezzi di pagamento difforni da quelli normativamente previsti

⁴⁷ Anche attraverso la compilazione e la trasmissione informatica e automatica della scheda antiriciclaggio.

Tavola 22. Risultati attività ispettiva 2010 (fonte GDF)

Ispezioni antiriciclaggio	n.	504
- Violazioni penali	n.	227
- Violazioni amministrative	n.	189
Persone denunciate	n.	627
Persone verbalizzate per violazioni amministrative	n.	522

Nell'ambito delle violazioni amministrative accertate appaiono più numerose quelle riferite all'uso irregolare del contante, mentre tra le violazioni penali si evidenziano quelle relative alla inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e registrazione nonché l'abusivo esercizio dell'agenzia in attività finanziaria.

Tavola 23. Tipologia violazioni riscontrate

		Numero violazioni	Soggetti denunciati o verbalizzati
Violazioni amministrative	Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 D.lgs. 231/2007).	99	384
	Altre violazioni alla normativa antiriciclaggio	50	53
	Altre tipologie di violazioni	40	85
	Totale	189	522
Violazioni penali	Abusiva attività finanziaria	16	64
	Abusiva attività di mediazione creditizia	6	35
	Inosservanza obblighi di identificazione dei clienti	58	143
	Inosservanza obblighi di registrazione dei dati	48	96
	Esercizio abusivo di agenzia in attività finanziaria	38	116
	Usura	3	15
	Riciclaggio	1	3
	Altre violazioni penali	57	155
	Totale	227	627

L'attività ispettiva della Guardia di finanza ha riguardato in particolare le categorie degli agenti in attività finanziaria e gli intermediari finanziari, connotati dal più alto indice di irregolarità.

Tavola 24. Categorie di operatori ispezionati (GDF)

Categorie	n. Ispezioni concluse	n. violazioni	n. soggetti verbalizzati e/o denunciati
Operatori finanziari di cui:	433	402	1.117
- Agenzia in attività finanziaria	370	276	627
- Intermediario ex art. 106 TULB	41	94	387
- Mediatore creditizio	16	19	41
- Intermediario ex art. 155 c.4 (Confidi)	4	10	56
- Società fiduciaria	2	3	6
Professionisti giuridico-contabili di cui:	35	33	38
-Notaio	18	7	7
-Servizi contabili e fiscali	9	22	28
-Avvocato	6	4	3
-Consulente del lavoro	1	0	0
-Dottori commercialisti	1	0	0
Operatori non finanziari di cui:	36	37	41
- Agenzia Immobiliare	16	16	15
- Antiquario	5	2	2
- Gallerie d'arte	4	4	4
- Commercio oggetti preziosi	3	0	0
- Recupero crediti	2	1	1
- Operatore professionale in oro	2	5	5
- Trasporto valori	1	5	10
- Case da gioco	1	1	1
- Lotterie e scommesse	1	0	0
- Offerte scommesse (attraverso internet)	1	3	3
Totale	504	472	1.196

Significativa è stata l'attività ispettiva svolta nei confronti degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB. L'attività, in particolare, è stata motivata da una duplice considerazione:

- la recrudescenza del fenomeno dell'abusivismo finanziario sul territorio nazionale emerso dall'esame dei risultati conseguiti dai reparti del Corpo nel corso del 2009;
- la persistenza della fase congiunturale legata alla crisi finanziaria internazionale che ha indotto a mantenere alta la tensione operativa nei confronti dei fenomeni che si ritengono maggiormente pericolosi per la solidità e la trasparenza dei movimenti finanziari nel circuito legale dell'economia.

In ragione di ciò sono stati pianificati controlli mirati su tutto il territorio nazionale attraverso l'esecuzione di 26 interventi ispettivi nei confronti di altrettanti intermediari finanziari finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- verificare l'osservanza della disciplina antiriciclaggio, al fine di accertare l'eventuale utilizzo del sistema a scopo di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o per altre finalità illecite;
- controllare le disposizioni concernenti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e la trasparenza delle condizioni contrattuali;
- individuare eventuali profili di abusivismo finanziario ed illeciti connessi alle erogazione di prestiti a tassi usurari.

Per 18 dei soggetti ispezionati (quasi 70 per cento dei casi) sono state accertate irregolarità. Sono state riscontrate 24 violazioni amministrative e 39 violazioni penali, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 267 soggetti.

5.2.2. Le ispezioni e le indagini nell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo

Tra il 2006 e il 2010 sono giunte al Nucleo speciale polizia valutaria 1.470 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finanziamento del terrorismo (1,78 per cento del totale delle segnalazioni inviate dalla UIF nel medesimo arco temporale). Di queste, 196 sono pervenute nel 2010, in diminuzione rispetto all'anno precedente (470 segnalazioni).

Lo scorso anno il Nucleo speciale polizia valutaria ha:

- considerato non di interesse investigativo a fini antiterrorismo il 43 per cento dei casi;
- delegato il restante 57 per cento ai propri Gruppi investigativi ed ai Nuclei di polizia tributaria per lo sviluppo di approfondimenti investigativi.

Tabella 25. Sviluppo delle SOS di finanziamento del terrorismo (Fonte GdF)

	2009	2010
Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.	470	196
Segnalazioni analizzate	462	125
di cui:		
- non di interesse investigativo	339	54
- delegate per sviluppi investigativi	123	71
Approfondimenti investigativi conclusi	143	107

Dall'approfondimento delle 107 segnalazioni di maggior interesse investigativo:

- non sono emerse tracce di finanziamenti al terrorismo o elementi attinenti ai reati specifici previsti dagli artt. 270 - bis (“*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico*”), 270 - ter (“*Assistenza agli associati*”), 270 quater (“*Assistenza agli associati*”) e 270 quinquies (“*Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale*”) del codice penale;
- sono stati rilevati esclusivamente due casi di abusivismo finanziario e tre fattispecie di violazioni penali/amministrative alla normativa antiriciclaggio.

Parallelamente allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, la Guardia di finanza ha:

- continuato a sviluppare specifici controlli nei confronti delle agenzie di *money transfer* su richiesta del comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno. In particolare, sono stati eseguite 368 ispezioni⁴⁸ con l’accertamento di 244 violazioni penali e/o amministrative, per lo più riconducibili a infrazioni alla normativa antiriciclaggio ed all’abusiva attività finanziaria;
- condotto specifiche indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria, per finanziamento del terrorismo. In particolare, al 31 dicembre 2010, erano in corso 6 attività d’indagine, in cui emergeva il coinvolgimento di 57 soggetti per violazione degli artt. 270 bis e/o art. 416 c.p. con l’aggravante della finalità di terrorismo ex art. 1 della legge n. 15/80.

6. LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI CAPITALI

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195, recante “Modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) 1889/2005” disciplina la tracciabilità dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, nell’ambito del sistema di prevenzione e contrasto all’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario. In particolare sono state adottate misure per verificare la correttezza degli adempimenti connessi ai movimenti di denaro contante con trasporto al seguito oppure a mezzo delle spedizioni postali, secondo metodologie basate sull’analisi dei rischi.

La prima fase dell’attività di controllo riguarda l’acquisizione delle dichiarazioni, che non consiste in una mera registrazione dei dati dichiarati dalla parte, ma costituisce un primo livello di accertamento dei seguenti elementi costitutivi:

- verifica dell’identità del dichiarante;
- verifica del quantitativo di denaro contante dichiarato;
- verifica dell’esattezza dei dati indicati del soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale viene presentata la dichiarazione.

La medesima tipologia di controllo può essere utilizzata per verificare la correttezza dei dati indicati nella dichiarazione, mediante l’ausilio, ad esempio, dell’anagrafe tributaria e di ogni altra banca dati accessibile dagli organi accertatori.

L’attività di controllo sui flussi di viaggiatori internazionali valuta vari elementi di rischio:

- la provenienza;
- la tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;

⁴⁸ Tali ispezioni rientrano nel totale complessivo delle 370 ispezioni antiriciclaggio svolte nei confronti delle agenzie in attività finanziaria, come indicato nella precedente tabella 24.

- la quantità di denaro contante trasportato;
- l'utilizzo del denaro contante trasportato;
- l'attendibilità delle indicazioni fornite.

In particolare su provenienza e destinazione dei viaggiatori in transito ai valichi doganali, sono ritenuti più a rischio, in funzione della storicizzazione degli illeciti riscontrati, i flussi:

- comunitari, da e per la Spagna, la Germania e la Francia;
- non comunitari, da e per i cosiddetti "paradisi fiscali", la Svizzera, la Russia, il medio Oriente e l'Africa del Nord.

L'attività di prevenzione e controllo è stata inoltre rafforzata sui flussi diretti o provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano. Con il Governatorato di quest'ultimo Stato, l'Agenzia delle dogane ha attivato nel corso del 2010 contatti formali per la definizione delle procedure finalizzate alla ricezione delle dichiarazioni valutarie e all'implementazione dei connessi controlli, unitamente all'avvio della fase di informazione riguardo all'obbligo di dichiarazione e alla disponibilità della relativa modulistica. Sono state così recepite le prime dichiarazioni concernenti movimentazioni di denaro contante tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano. Tuttavia, per quanto di competenza delle istituzioni vaticane, l'emanazione delle specifiche norme di recepimento e la connessa istituzione dell'Autorità di informazione finanziaria, quale organismo competente a trattare ogni questione relativa alla movimentazioni di denaro contante, ancora da attivare, non hanno consentito di definire l'articolazione dei controlli e dell'eventuale scambio di informazioni con l'Agenzia delle dogane.

Tavola 26 – Dichiarazioni valutarie per flussi comunitari


Tipo Dichiarazione	Numero	Valori in milioni di Euro
In entrata	4.575	652,1
In uscita	2.584	513,4
TOTALE	7.159	1.165,5

Grafico 10. Distribuzione dei valori



Tavola 27. Dichiarazioni valutarie per flussi non comunitari

<i>TIPO DICHIARAZIONE</i>	<i>NUMERO</i>	<i>VALORI IN EURO</i>
IN ENTRATA	12.536	1.516.206.742
IN USCITA	4.683	1.748.035.205
TOTALE	17.219	3.264.241.947

Grafico 11. Distribuzione dei valori

6.1 L'attività di controllo e accertamento

Durante il 2010 l'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza ha determinato l'accertamento e la contestazione delle violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione per i trasporti di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro.

L'Agenzia delle dogane, in seguito ai controlli effettuati negli spazi doganali, direttamente da propri funzionari o con l'intervento di militari della Guardia di finanza, ha effettuato 2.218 contestazioni di violazione, delle quali:

- 1959 sono state estinte mediante il pagamento contestuale di una somma di denaro a titolo di oblazione;
- 8 sono state contestate a seguito di controlli tributari, dai quali erano emerse movimentazioni transfrontaliere di denaro contante in assenza della prescritta dichiarazione;
- 79 per le quali, in presenza di cause ostative previste dalla normativa, le parti non hanno potuto avvalersi dell'istituto dell'oblazione o hanno manifestato la volontà di avvalersi del suddetto istituto nei dieci giorni

successivi all'accertamento, o, in via residuale, hanno rinunciato ad avvalersi dell'istituto stesso.

La Guardia di finanza ha effettuato, anche in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, 6.115 controlli valutari ai confini terrestri, marittimi e aerei. I reparti del Corpo hanno contestato, in via autonoma, 173 violazioni. Di queste:

- 109 sono state estinte mediante pagamento immediato di una somma di denaro a titolo di oblazione;
- 53 sono state contestate a seguito di controlli tributari, dai quali sono emerse movimentazioni transfrontaliere di denaro contante in assenza della prescritta dichiarazione;
- 11 hanno dato luogo al sequestro delle somme illecitamente trasportate e al proseguimento dell'iter procedimentale.

L'attività di controllo e contestazione ha determinato il sequestro ai fini amministrativi di valori per circa 91,5 milioni di euro, costituiti da titoli per 85 milioni di euro e da valute nazionali ed estere per 6,5 milioni di euro. Le oblazioni "contestuali" hanno raggiunto nel corso dell'anno il totale complessivo di 2.068, a fronte delle 846 del 2009, per un ammontare di 1.157.595 euro, rispetto a 568.165 euro dell'anno precedente.

Riguardo ai flussi dei capitali intercettati, si evidenzia che:

- in ordine ai Paesi di origine dei soggetti verbalizzati:
 - in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana (349), seguiti da cinesi (141) e da russi (42);
 - in uscita dal territorio dello Stato, il maggior numero delle esportazioni di valori al seguito non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese (244), italiana (153) e egiziana (121).
- in relazione alla direzione dei trasferimenti non dichiarati, le violazioni accertate hanno riguardato:
 - quali principali Paesi di destinazione, la Cina (n. 268), l'Egitto (n. 116) e lo Sri Lanka (n. 81);
 - quali principali Paesi di origine, la Svizzera (372), la Spagna (96) e la Germania (62).

La Cina si conferma al primo posto come Paese di destinazione, mentre Svizzera, Spagna e Germania si confermano, nell'ordine, come Paesi di origine dei flussi non dichiarati.

- in ordine agli importi complessivi intercettati,
 - nella fase di ingresso nel territorio nazionale, circa 94,6 milioni di euro provenivano dalla Svizzera, 1,8 milioni di euro dalla Spagna, 1,4 milioni di euro dalla Francia e circa 1,1 milione di euro dalla Repubblica di San Marino;
 - in uscita dallo Stato, oltre 12,6 milioni di euro erano diretti verso la Repubblica di San Marino, circa 4,6 milioni di euro verso la Germania e 3,5 milioni verso la Cina. Si rileva, a tale ultimo riguardo, che nel corso del 2009 gli importi dei trasferimenti in uscita di denaro contante al seguito non dichiarati avevano riguardato, nell'ordine, la Cina con circa 3 milioni di euro, l'Egitto con circa 2,3 milioni di euro e la Germania con quasi 2 milioni di euro.

Tavola 28. Flussi non dichiarati - Elenco dei principali Paesi di destinazione

Anno 2010	
Cina	268
Egitto	116
Sri Lanka	81
Svizzera	79
Albania	62
Marocco	49
Bangladesh	40
Germania	34
Emirati arabi uniti	32
Pakistan	28



Grafico 12

Tavola 29 Flussi non dichiarati elenco dei principali paesi di origine - Anno 2010

Svizzera	372
Spagna	96
Germania	62
Russia	57
Francia	53
Albania	29
Paesi Bassi	26
Romania	19
Portogallo	18
Grecia	15

Grafico 13

6.2 Movimentazioni di denaro contante nei rapporti con la Repubblica di San Marino.

La disciplina dei trasferimenti di denaro contante tra l'Italia e la Repubblica di San Marino ha seguito, nel tempo, uno sviluppo particolare. Premesso che originariamente l'obbligo di dichiarare i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, regolato fino al 31 dicembre 2008 dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, aveva come obiettivo specifico la tutela del sistema finanziario nazionale, sotto il profilo fiscale e valutario e riguardava sia i trasferimenti extracomunitari sia quelli intracomunitari, da tale obbligo erano sempre stati esclusi i trasferimenti da e verso la Repubblica di San Marino, data l'unione doganale e valutaria esistente fra i due Stati, sancita dalla convenzione ratificata nel maggio 1991.

Dal 15 giugno del 2007 è diventato operativo il regolamento n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 che, al fine di prevenire l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario dell'Unione, stabilisce (art. 3) che "ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale esso entra nella Comunità o ne esce".

Il regolamento comunitario ha cambiato la prospettiva dei rapporti tra Italia e la Repubblica di San Marino: l'Italia, quale Stato membro di confine della Comunità, dovrà monitorare, attraverso lo strumento della dichiarazione, i flussi di denaro in transito, in entrata o in uscita, dalla frontiera comunitaria con la Repubblica di San Marino.

Alla luce di quanto esposto e dei dati sopra illustrati, si rileva che, per quanto riguarda le dichiarazioni acquisite e registrate nel sistema informatico doganale nell'anno 2010, tra le movimentazioni più rilevanti, sia per numero sia per quantità di denaro contante, gli importi più elevati si riferiscono ai flussi da e verso l'Italia concernenti, nell'ordine, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.

Tavola 30. Dichiarazioni valutarie – flussi San Marino

Anno 2010		
<i>Tipo Dichiarazione</i>	<i>numero</i>	<i>valore in euro</i>
In Entrata	300	212.073.134
In Uscita	147	585.979.817
Totale	447	798.052.951

In particolare, in rapporto al complesso dei flussi non comunitari che supera i 3,2 miliardi di euro, quelli da e verso la Repubblica di San Marino, pari a circa 800 milioni di euro, rappresentano circa il 25 per cento del totale.

Grafico 14



Per quanto concerne le violazioni all'obbligo di dichiarazione di trasporto al seguito di valori nei passaggi transfrontalieri da e verso la Repubblica di San Marino, nel corso del 2010 sono pervenuti 7 processi verbali di accertamento elevati da reparti della Guardia di Finanza, in cui sono stati contestati i seguenti importi complessivi:

- in uscita dal territorio nazionale, 12,6 milioni di euro;
- in entrata nel territorio nazionale, 380.000 euro;
- in uscita dall'Italia e, successivamente, reimportati nel territorio nazionale, 931.000 euro.

A conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, sono state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre 2,2 milioni di euro.


6.3 Attività sanzionatoria

I procedimenti sanzionatori non estinti con l'oblazione hanno seguito il previsto iter presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono stati emessi 82 decreti sanzionatori per oltre 7 milioni di euro (nel 2009, le sanzioni inflitte erano state pari a circa 2 milioni di Euro). Mentre il numero delle sanzioni è equamente suddiviso tra flussi in entrata e in uscita, l'ammontare delle sanzioni sui flussi in uscita è oltre quattro volte quello sui flussi in entrata.

Tavola 31. decreti sanzionatori: tipologia di infrazione

Tipologia	Decreti emessi	Importo sanzioni
Flussi in uscita	39	Euro 5.818.364,00
Flussi in entrata	43	Euro 1.321.650,00
TOTALE	82	Euro 7.140.014,00

Grafico 15



6.4 Il tavolo tecnico sul monitoraggio dei trasferimenti di contante al seguito

Il tavolo tecnico è stato istituito nel 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze per coordinare l'attività di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'applicazione delle normative sul monitoraggio dei trasferimenti di contante al seguito. Analizza problematiche di carattere operativo e interpretativo e adotta le opportune iniziative per incrementare l'efficacia del controllo alle frontiere e sul territorio nazionale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora i dati significativi acquisiti dagli organi accertatori per individuare sia i soggetti che sono incorsi in più occasioni nelle medesime violazioni, sia quelle tipologie di violazioni per le quali sono opportuni ulteriori approfondimenti. Le risultanze di tale attività sono trasmesse ai competenti reparti della Guardia di finanza per gli ulteriori accertamenti ai fini fiscali e di contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

7. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

7.1 Le designazioni

7.1.1 La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU n. 1904 (2009)

L'Unione europea prevede la revisione semestrale dei nomi dei soggetti e le entità inseriti nella lista di cui al regolamento (UE) n. 2580/2001⁴⁹ per assicurare che il loro mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano giustificato l'inclusione.

L'esigenza di aggiornare le informazioni sui soggetti listati per verificare l'attualità dei presupposti del loro mantenimento in Lista assume oggi una rilevanza maggiore in considerazione della necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria⁵⁰, che il Consiglio dell'Unione, avvalendosi dei dati forniti dagli Stati membri che originariamente hanno proposto la designazione, comunichi ai soggetti listati le ragioni che sono alla base dell'eventuale rinnovata decisione sfavorevole di mantenerli nelle liste in modo che gli stessi possano difendersi e contestare gli elementi a loro carico.

Tenendo conto dell'esito dei procedimenti penali e dei risultati dell'attività giudiziaria, nel 2010 il Comitato di sicurezza finanziaria ha deliberato di non proporre alcun *delisting* dei 19 nominativi inseriti nelle liste UE.

⁴⁹ Articolo 1, comma 6 della posizione comune 2001/231/PESC.

⁵⁰ Sentenza del tribunale primo grado dell'Unione europea del 4 dicembre 2008 (Case T-284/08) sul caso dell'organizzazione OMPI.

Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto, al paragrafo 25 della risoluzione 1822 (2008), che il Comitato sanzioni provveda, entro il 30 giugno 2010, a una revisione di tutti i soggetti/entità inseriti nella Lista consolidata. La risoluzione 1904 (2009), adottata il 17 dicembre 2009, modifica la procedura per la cancellazione di nominativi dall'elenco degli individui o enti associati ad Al-Qaida, a Osama bin Laden o ai Talebani cui si applicano le misure decise con le risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) e 1390 (2002). Sulla base della risoluzione 1904 (2009), il 17 dicembre 2009 è stato istituito un Mediatore (Ombudsperson), organismo deputato ad esaminare le istanze di cancellazione dalla Lista consolidata e di proporre la conseguente decisione al Comitato, previsto dalla risoluzione 1267 (1999). Possono rivolgersi al Mediatore, che ha avviato le sue attività nel 2010, coloro che sono interessati dalle sanzioni antiterrorismo del Consiglio di sicurezza dell'ONU e figurano sulla lista delle sanzioni contro Al Qaeda e i Talebani. Questi soggetti hanno il diritto di essere informati sui motivi delle sanzioni adottate nei loro confronti e di presentare al Mediatore un'istanza di cancellazione dalla lista. L'Ombudsperson esamina il caso in modo indipendente e imparziale e sottopone al Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza i motivi a favore, ovvero ostativi alla cancellazione dalla lista. Questo meccanismo consente di tenere conto dei diritti dell'individuo a livello internazionale anche al fine di rafforzare la legittimità del sistema delle sanzioni dell'ONU.

La citata risoluzione, che si colloca nel contesto dei più recenti sviluppi della disciplina delle procedure dettate dalle Nazioni unite volte ad attuare “*fair and clear procedures*”, prevede, inoltre, che gli Stati membri indichino in modo dettagliato i motivi della richiesta di *listing* e comunichino gli addebiti ai soggetti listati.

Al fine di consentire la predetta revisione, nel 2010 il Comitato di sicurezza finanziaria ha proseguito e ultimato entro il termine previsto l'esame per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti i soggetti designati dall'Italia alle Nazioni unite e la verifica dei presupposti circa il loro mantenimento nella lista, proponendo il *de-listing* di tre soggetti inclusi nella lista consolidata e l'inserimento di una quarta persona.

Nel giugno 2010 una delegazione del “Monitoring Team” del Comitato Al Qaeda è giunta a Roma per esaminare le procedure interne di attuazione delle misure previste dal regime sanzionatorio ONU da parte dell'Italia (circa il 25 per cento dei soggetti listati è stato designato o codesignato dall'Italia; aspetto che fa del nostro Paese, insieme alla Germania, il principale utilizzatore del Sistema 1267 al di fuori dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU). Nel quadro della collaborazione con i principali *partner* internazionali, nel luglio 2010 il CSF ha incontrato a Roma una delegazione dell'OFAC per rafforzare ulteriormente il coordinamento con gli Stati Uniti in materia di designazioni. Sono state discusse le *best practice* dei rispettivi meccanismi nazionali e scambiate informazioni su casi specifici di particolare interesse per le parti.

7.2 I congelamenti

Il congelamento dei beni, pratica ormai consolidata a livello internazionale, è una misura amministrativa che vieta sia atti dispositivi su tali beni sia di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati. Produce effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento comunitario o dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le liste dei soggetti o entità designati.

L'Unità di informazione finanziaria cura la raccolta di informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi e alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche. Nel corso del 2010 la UIF ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

Le variazioni intervenute nel 2010 sull'ammontare dei beni congelati derivano dallo scongelamento dei fondi autorizzato dal Comitato di sicurezza finanziario.

7.3 Le misure restrittive adottate per il contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stabiliscono che i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori dei vigenti accordi internazionali, costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale potendo favorire l'acquisizione di materiale bellico da parte di terroristi⁵¹. Gli Stati membri devono adottare specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione.

Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione 1929 (2010)⁵² ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran. A tale normativa hanno fatto seguito, in ambito comunitario, la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente "misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC", ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio del 26 luglio 2010, che attua l'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Con quest'ultimo sono stati aggiunti soggetti, persone fisiche, entità ed organismi nelle liste di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 423/2007, ora allegato VIII regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Tra i nuovi soggetti listati figurano numerosi intermediari finanziari iraniani, quali *Bank Saderat*, filiali e controllate comprese, *Bank Refah* e *Post Bank of Iran*.

Infine, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, si è provveduto ad inserire nell'allegato VIII del menzionato regolamento, tra gli altri, la *Europaisch Iranische Handelsbank (EIH)*, presso la quale ha transitato sino ad oggi una parte cospicua delle transazioni finanziarie con l'Iran.

⁵¹ La proliferazione di armi di distruzione di massa riguarda le attività legate all'ideazione e realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.

⁵² Tale Risoluzione ha fatto seguito alla Risoluzioni: 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1835 (2008).

7.3.1. I nuovi obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 961/2010 in relazione alla situazione in Iran. La procedura ex art. 21.

Con la pubblicazione sulla GU dell'Unione europea del regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, che attua la decisione del Consiglio n. 413/2010 ed abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie relative a oil & gas, e si individua un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti iraniani.

L'articolo 21 del regolamento prevede:

- a) l'obbligo di notificare, prima dell'esecuzione della transazione, tutti i trasferimenti di fondi superiori ad euro 10.000 relativi ad operazioni commerciali per *foodstuff*, *healthcare* e *medical equipment*, o per scopi umanitari;
- b) l'obbligo di notificare, prima dell'esecuzione della transazione, tutti i trasferimenti di fondi di importo compreso tra euro 10.000 ed euro 40.000, relativi ad operazioni commerciali diverse rispetto a quelle individuate al punto a);
- c) un regime di autorizzazione preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo superiore ad euro 40.000. Le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere presentate all'autorità nazionale competente (in Italia il Comitato di sicurezza finanziaria) dall'intermediario finanziario dell'ordinante o del beneficiario.

Il regolamento ha introdotto un meccanismo di *silenzio-assenso*: l'istanza si intende accolta se, entro quattro settimane dal suo invio, il Comitato di sicurezza finanziaria non ha richiesto ulteriori elementi di informazione o chiarimenti per il tramite della sua segreteria tecnica ovvero non abbia fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l'autorizzazione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

- attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran;
- esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero attività vietate connesse con la prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e la raffinazione o liquefazione di gas naturale ad opera di una persona, un'entità o un organismo iraniani.

Al fine di attuare le previsioni dell'articolo 21, il Comitato di sicurezza finanziaria ha ideato e posto in essere un procedimento di autorizzazione che vede il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico, Autorità nazionale per i beni *dual-use*, e dell'Agenzia delle dogane, al fine assicurare al settore privato, banche ed imprese, la completezza della valutazione in termini non solo finanziari, integrando nel procedimento competenze specifiche del settore merceologico.

Al 31 dicembre 2010 erano pervenute 242 istanze ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 961/2010, per 16 delle quali si è provveduto a sospendere i termini procedurali al fine di acquisire documentazione integrativa o per effettuare accertamenti. Al 9 giugno 2011 erano pervenute n. 1597 istanze. Dal 1° gennaio 2011 sono stati sospesi i termini procedurali di 34 istanze.

Per far fronte all'elevato numero di istanze pervenute nel corso del 2010, sono stati adottati criteri di semplificazione delle procedure per l'autorizzazione finanziaria, procedendo a una ripartizione delle istanze in gruppi distinti a seconda della rilevanza e criticità, definendo altresì procedure differenziate di autorizzazione. Punto focale di questa procedura è l'individuazione ex ante, sulla base di una serie di criteri analiticamente predisposti, delle istanze autorizzabili in via automatica, senza necessità di una previa delibera del CSF.

7.3.2. Le misure restrittive nei confronti della Libia: sanzioni internazionali e disciplina comunitaria. Il regolamento (UE) n. 204/2011.

Il 3 marzo 2011 è stato pubblicato, divenendo immediatamente efficace, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio che ha recepito le sanzioni adottate nei confronti della Libia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione 1970 (2011). Tale regolamento, come successivamente integrato e modificato, anche a seguito del recepimento delle ulteriori disposizioni adottate dalle Nazioni Unite con la risoluzione 1973 (2011), ha determinato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti o controllati dalle persone fisiche e giuridiche o da altre entità ed organismi elencati nelle liste al medesimo allegate.

Si è posto il problema se il congelamento dovesse o meno estendersi alle entità controllate da parte di un soggetto listato. In ambito interno, la problematica sorgeva soprattutto in relazione alla Banca UBAE e alla Tamoil Italia.

- In relazione alla prima, al fine di scongiurare i problemi di *governance* (il 67,75% del capitale sociale è di proprietà della Libyan Foreign Bank, soggetto listato), il 12 marzo 2011 la Banca d'Italia ha disposto la gestione provvisoria dell'intermediario ai sensi dell'art. 76 TUB. Il successivo 8 aprile, su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze ha decretato l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di Banca UBAE, ai sensi dell'art. 70 TUB.
- Per quanto concerne Tamoil Italia il Comitato di sicurezza finanziaria nella comunicazione agli operatori del 25 marzo 2011 ha affermato che "nessuna misura di congelamento è stata adottata nei confronti della società Tamoil Italia S.p.a. Conseguentemente, non sussistono ostacoli all'usuale operatività di questa impresa con i partner commerciali e finanziari". In tal modo, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Bank Melli vs Consiglio*, il Comitato ha escluso che il congelamento si estenda alle entità controllate in assenza di un'espressa previsione da parte del regolamento. A fugare ogni dubbio, è poi intervenuto il regolamento (UE) n. 296/2011 che ha inserito nel regolamento succitato l'articolo 6 bis, il quale dispone: "*Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implicino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo*".

Un'altra questione che si è posta in sede di applicazione del regolamento riguarda le partecipazioni azionarie, avendo alcuni dei soggetti listati partecipazioni in società italiane, anche quotate, ed essendo ricompresi anche i dividendi azionari nel perimetro

del congelamento. Al fine di consentire alle società emittenti, le cui azioni sono parzialmente detenute da soggetti listati, di rispettare le misure restrittive disposte in sede internazionale senza pregiudicare i diritti degli azionisti estranei alle misure di congelamento, è stata segnalata l'opportunità di avvalersi dell'apposita procedura messa a punto dalla società di gestione accentrata, Monte Titoli SpA.

Gli intermediari devono comunicare alle società in parola:

- i dati identificativi dei soggetti listati che hanno la proprietà, il possesso, la detenzione o il controllo a qualsiasi titolo di azioni soggette alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione (ai sensi degli artt. 83 bis e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti attuativi);
- per ciascuno di detti soggetti, il numero dei titoli in questione, unitamente al conto del partecipante al sistema di gestione accentrata sul quale gli stessi sono depositati.

Seguendo tale procedura il dividendo sarà pagato dal sistema di gestione accentrata solo sulla quota di azioni "regolari" contabilizzate, alla "record date", sui conti dei partecipanti. Le società emittenti disporranno del dividendo non pagato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Essendo pervenute numerose istanze, volte nella maggior parte delle ipotesi ad ottenere lo scongelamento dei fondi delle entità libiche listate necessari per onorare i contratti stipulati ante listing, nelle date del 5 e 6 aprile il Ministero degli affari esteri, attraverso le sue rappresentanze presso l'ONU e l'Unione europea, ha inoltrato la comunicazione con cui si rende nota l'intenzione di rilasciare una serie di autorizzazioni in applicazione delle deroghe al congelamento di cui agli articoli citati. Le richieste sono di carattere generale per rendere più fluida la futura operatività del CSF in materia e riguardano le seguenti entità: *National Commercial Bank, Gumhouria Bank, Sahara Bank, Brega and Azzawia (Azawiya)* (Unione Europea); *Central Bank of Libya, the Libyan Investment Authority, Libyan Foreign Bank, and Libyan National Oil Corporation* (Nazioni unite).

Mentre con riferimento alla comunicazione presentata all'Unione Europea non sono state rilevate criticità, l'ONU ha interrotto il decorso del termine con riferimento alle richieste di esenzione relative a spese di base e spese straordinarie, ritenendo necessario un supplemento informativo. Non è stata, invece, sollevata alcuna obiezione con riferimento alle esenzioni per spese legali e per i pagamenti relativi a contratti di data anteriore all'adozione delle misure sanzionatorie.

Numerose imprese italiane si sono, inoltre, rivolte al Comitato per ottenere un'autorizzazione per esportare beni di prima necessità in Libia. L'art. 8 bis, introdotto dal regolamento n. 296/2011, prevede che "*le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura o l'agevolazione della fornitura di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo*". Sulla base di tale articolo sarà quindi possibile concedere deroghe per motivazioni di carattere umanitario,

consentendo, ai fini del pagamento, di sbloccare i conti congelati delle entità libiche listate dall'Unione europea.

Per quanto concerne, invece, le entità listate ONU, va rilevata l'assenza di un'analogha procedura, posto che nel paragrafo 26 della Risoluzione ONU 1970 (2011), si legge che: *“The Security Council calls upon all Member States, working together and acting in cooperation with the Secretary General, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Security Council regularly informed on the progress of actions undertaken pursuant to this paragraph, and expresses its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, to achieve this”*.

8. L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

8.1 L'attività svolta in ambito comunitario

Nel corso del 2010, il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (CPMLTF), istituito dalla III direttiva e incaricato di assistere la Commissione europea in tali materie, si è riunito periodicamente a Bruxelles e ha continuato a svolgere i propri compiti istituzionali. Il Comitato ha proseguito il lavoro sull'applicazione delle regole internazionali in ambito comunitario e sull'individuazione dei principali problemi che gli Stati membri incontrano nel recepimento e nell'applicazione della normativa comunitaria.

Il Comitato svolge anche una funzione di coordinamento delle diverse posizioni politiche che gli Stati membri scelgono di adottare sugli argomenti in discussione alle riunioni Plenarie del FATF - GAFI, che normalmente seguono le riunioni del Comitato stesso.

Tra gli argomenti di competenza del Comitato discussi nell'anno, si segnala quello relativo ai Paesi terzi equivalenti⁵³. È stato concordemente modificato il testo del *Common Understanding* sul quale la lista dei Paesi terzi si fonda. Il nuovo testo del *CU* specifica che, pur nei rapporti con controparti aventi sede in uno dei Paesi inclusi nella lista, le istituzioni finanziarie, nelle procedure di adeguata verifica della clientela dovranno comunque adottare il c.d. approccio basato sul rischio; del pari, le istituzioni finanziarie sono tenute ad applicare misure rafforzate in tutte quelle situazioni che presentano un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La lista di tali Paesi è stata altresì oggetto di ampia discussione nel senso di una sua revisione volta ad includere nuovi Paesi, ovvero escludere quelle già presenti in forza dei rapporti di valutazione (*Mutal Evaluations Reports* – MERs) che si sono susseguiti fin dalla sua adozione nel 2008.

L'Italia ha fornito un attivo contributo nella ridefinizione del testo del *Common Understanding* e segue attentamente i lavori a esso relativi per gli importanti effetti che

⁵³ Si rammenta che l'inclusione nella lista dei Paesi terzi equivalenti ha due effetti: gli enti creditizi e finanziari situati in tali Paesi sono assoggettati a obblighi semplificati di identificazione, le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio possono avvalersi di intermediari situati in Paesi terzi per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela.

un'eventuale modificazione della lista Paesi terzi potrebbe avere per gli operatori italiani.

A seguito delle riunioni tenutesi nei mesi di febbraio e giugno 2011, il CPMLTF, tenuto conto delle rilevanti lacune nei rispettivi sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha deciso di far uscire dalla lista l'Argentina e la Nuova Zelanda; il Comitato ha deciso, per contro, di far entrare la Corea del Sud e l'India. Tali modifiche saranno formalizzate con un decreto del Ministro dell'economia delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria. In base al *Common Understanding* i paesi membri possono decidere di non includere nella lista paesi concordati a livello comunitario, ma non possono aggiungerne di nuovi.

8.2 Il Comitato di Basilea

È opportuno menzionare i lavori dell'*Anti Money – Laundering Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai quali partecipa la Banca d'Italia.

Nel corso dell'anno, l'AMLEG ha dedicato la propria attenzione alla definizione di contributi al lavoro del GAFI per l'aggiornamento delle 40+IX Raccomandazioni. In particolare, l'AMLEG ha lavorato a due *position papers* riguardanti la promozione della *risk-based supervision* in materia antiriciclaggio e il rafforzamento della cooperazione tra Autorità.

Il primo documento sollecita l'inclusione nelle Raccomandazioni GAFI del principio che i controlli antiriciclaggio vadano effettuati in funzione del rischio di riciclaggio relativo al contesto ambientale di riferimento e alla situazione del singolo intermediario (tipologia e complessità delle attività, assetti organizzativi, etc.).

Il secondo documento sottolinea l'opportunità della collaborazione tra *prudential supervisors* e *non prudential AML supervisors*, soprattutto al fine di facilitare l'attività di vigilanza consolidata sui gruppi *cross-border*. In tale prospettiva, il testo illustra i principi elaborati dal Comitato di Basilea che presiedono alla cooperazione internazionale tra supervisori bancari (principi di riservatezza, reciprocità, proporzionalità, etc) e li propone al GAFI come modello che può essere utilizzato per definire anche i rapporti di collaborazione tra *prudential supervisors* e *non prudential AML supervisors*.

8.3 La *Anti-Money Laundering Task Force* dei comitati di terzo livello

La Banca d'Italia è membro dell'*Anti-Money Laundering Task Force* (AMLTF) costituita nel 2006 dai comitati europei di 3° livello (CEBS, CESR e CEIOPS).

Con l'istituzione – a far data dal 1.1.2011 - delle Autorità di Vigilanza europee (*European Banking Authority, European Securities and Markets Authority* e *European Insurance and Occupational Pensions Authority*), la AMLTF è destinata a trasformarsi in un Sub-Comitato del "Comitato Congiunto" previsto dagli artt. 54 e ss. del regolamento CE n. 1094/2010⁵⁴. La Task Force ha finora prestato assistenza ai disciolti comitati nelle questioni connesse all'implementazione della terza direttiva antiriciclaggio. Il relativo mandato è in via di revisione ed estensione, tenuto conto dei

⁵⁴ Il comitato congiunto funge da *forum* in cui le tre Autorità cooperano regolarmente e strettamente assicurando l'uniformità intersettoriale nelle materie di interesse comune, quali, ad esempio, le misure di contrasto al riciclaggio.

poteri e degli strumenti attribuiti alle tre Autorità europee anche in materia antiriciclaggio⁵⁵.

Nell'ambito delle attività svolte per favorire il processo di convergenza delle prassi nazionali, nel corso del 2010 la Task Force ha condotto due indagini sulla disciplina in vigore in ciascuno Stato europeo in materia di adeguata verifica del titolare effettivo nonché di adeguata verifica semplificata. I risultati di tali indagini, compendati in due diversi documenti, una volta approvati dalle tre Autorità europee, verranno pubblicati in forma di "Compendium Paper", destinati a fornire agli intermediari un utile orientamento in ordine alle modalità con cui, in ciascuno Stato, va effettuato il processo di adeguata verifica della clientela.

8.4 L'attività svolta in ambito internazionale: i rapporti con San Marino.

Per quanto concerne l'anno 2010, le analisi svolte dalle varie autorità italiane competenti per materia, hanno rivelato:

- una sistematica e consistente frode fiscale in occasione degli scambi commerciali tra l'Italia e San Marino evidenziata dall'attività investigativa,
- un radicamento di gruppi criminali italiani e internazionali nel territorio italiano limitrofo a quello sammarinese,
- l'ingresso di intermediari sammarinesi in Italia senza le prescritte autorizzazioni rinvenuto sulla base delle attività investigativa, di vigilanza bancaria e giudiziaria,
- un rallentamento della cooperazione giudiziaria relativa ad importanti indagini in materia di riciclaggio condotte dalle Autorità italiane.

A tali vicende si sono affiancati importanti eventi che hanno riguardato i vertici della Banca centrale di San Marino: un componente del Coordinamento della vigilanza ed il responsabile del Dipartimento vigilanza della Banca centrale sono stati rimossi dall'incarico. A tale rimozione sono seguite, in un breve lasso di tempo, le dimissioni del Presidente e del Direttore generale della Banca.

Tali fenomeni hanno messo inequivocabilmente in luce la mancanza di indipendenza e di autorevolezza della Banca centrale sammarinese nello svolgimento delle proprie funzioni di autorità di vigilanza. Inoltre il testo in vigore nel 2010 della normativa relativa al segreto bancario ha evidenziato un marcato disallineamento rispetto agli standard internazionale risultando ad esempio di ostacolo allo svolgimento della vigilanza su base consolidata ed anche all'individuazione del titolare effettivo.

Queste carenze strutturali del sistema sammarinese hanno ispirato un atteggiamento di grande cautela da parte italiana nella conduzione dei rapporti bilaterali ma hanno anche portato a giudizi non positivi da parte della comunità internazionale, incoraggiando San Marino a intraprendere le necessarie modifiche volte ad un adeguamento agli standard internazionali (v. ad es. *Article IV*, IMF, *Country report n. 10/67*, Marzo 2010).

⁵⁵ La direttiva 2010/78/EU (cd "direttiva omnibus") prevede l'attribuzione di taluni, limitati poteri vincolanti alle Autorità europee in materia antiriciclaggio. In particolare, è stata modificata la direttiva 2005/60 per assegnare alle Autorità europee il potere di emanare linee guida vincolanti in ordine a: 1) misure supplementari che gli intermediari finanziari devono adottare per far fronte al rischio ML/TF nei paesi terzi che non hanno una legislazione equivalente (art. 31(3) dir. 2005/60); 2) contenuto minimo delle comunicazioni riguardanti le policy interne degli intermediari circa le procedure AML/CFT per le succursali e le filiazioni stabilite in paesi terzi (art. 34 dir. 2005/60).

Il Moneyval (*Council of Europe - Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*) adotterà una nuova valutazione del sistema normativo sammarinese nel mese di Settembre 2011.

8.5 Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)

Nel corso dell'anno 2010, la delegazione italiana ha attivamente partecipato ai lavori del GAFI –FATF (Gruppo d'Azione finanziaria internazionale – *Financial Action Task Force*), l'organismo intergovernativo che raggruppa 34 paesi e due organismi regionali (la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo) e a cui compete la definizione degli standard internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e il monitoraggio del loro rispetto.

A partire dal mese di luglio 2011 e fino al mese di giugno 2012, il GAFI sarà presieduto dall'Italia ed il ruolo del Presidente sarà assunto dal dott. Giancarlo Del Bufalo. Si tratta di un'occasione importante per il nostro Paese in quanto nell'anno di Presidenza italiana è attesa la conclusione dei lavori di revisione degli Standard sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, lavori che impegnano l'organismo già da un paio di anni. Le principali aree di cambiamento sono: inclusione dei reati fiscali come reati presupposto del reato di riciclaggio, previsione di misure per contrastare il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, miglioramento della cooperazione internazionale, potenziamento dell'accesso alle informazioni sul titolare effettivo di società e trust, maggiore tracciabilità dei messaggi di pagamento, ampliamento dell'approccio basato sul rischio e individuazione di nuove ipotesi a più alto rischio (ad esempio *domestic PEPs* - persone politicamente esposte nazionali), maggiore rilievo dato all'analisi dell'efficacia con cui i paesi attuano le regole antiriciclaggio. Sulla base dei nuovi standard, il GAFI condurrà il quarto ciclo di valutazione dei paesi membri.

I risultati più innovativi dell'attività condotta nel 2010 sono stati: l'elaborazione di un *Best Practice Paper* contenente quattro principi cardine che i Paesi dovranno rispettare nei casi in cui intendano adottare programmi di "*Tax amnesty/asset repatriation schemes*"; l'avvio di una riflessione sul giusto equilibrio tra inclusione finanziaria e regole antiriciclaggio; un'approfondita analisi sulle misure che intermediari finanziari e professionisti possono adottare per combattere più efficacemente il fenomeno della corruzione; uno studio sui profili finanziari della pirateria marittima.

Nel febbraio 2011 il GAFI ha completato il Terzo Round del processo di valutazione reciproca dei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (adozione di *Mutal Evaluations Reports* – MERs). Si segnala che nel corso della Plenaria di ottobre 2010, il GAFI ha adottato il MER dell'Argentina; il rapporto ha evidenziato così rilevanti criticità da far decidere per l'assoggettamento del paese ad una procedura di *enhanced follow-up*. Qualora l'Argentina non adeguasse il proprio quadro normativo agli standard internazionali, il GAFI potrebbe decidere rilevanti sanzioni nei suoi confronti, inclusa la sospensione della *membership*.

Il GAFI ha continuato, altresì, a individuare pubblicamente i paesi con strategiche difficoltà nei rispettivi sistemi di prevenzione, decidendo anche dell'applicazione di specifiche contromisure (nei confronti di Iran e Corea del Nord). Questa attività è stata decisamente efficace ed ha in genere convinto i paesi individuati o individuabili alla rapida adozione di importanti provvedimenti normativi. Il gruppo di lavoro incaricato di questo ambito di attività ha una co-presidenza italo-statunitense.

8.5.1 *Biennial Italy's up date*

Successivamente alla presentazione nel corso del 2009 del terzo *follow-up* report da parte dell'Italia, il livello di *compliance* del nostro Paese rispetto agli standard internazionali, è stato ritenuto adeguato; l'Italia dovrà ora riferire GAFI sui progressi compiuti nella legislazione AML/CFT su base biennale.

Il *biennial up - date* è stato presentato al GAFI nel mese di febbraio 2011. Il documento ha dato conto delle modifiche normative occorse alla legislazione antiriciclaggio nazionale e dei risultati sul campo delle Autorità competenti.

8.6 I gruppi regionali associati al GAFI

L'Italia è altresì impegnata a seguire i lavori di alcun Gruppi regionali di tipo Gafi; tra questi principalmente Moneyval (*Council of Europe - Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*).

Tale organismo ha effettuato nel corso del mese di settembre 2010, una *on - site visit* presso San Marino, nel corso della quale gli *assessors* hanno esaminato la normativa sammarinese intervenuta nell'intervallo di tempo trascorso dal *Third Compliance* report presentato dal Paese (nel mese di settembre 2009) e l'*on - site visit* stessa. I risultati di tale esame forniranno la base per una nuova valutazione del sistema AML/CFT sammarinese che sarà adottata, come sopra precisato, nel settembre 2011.

Moneyval valuterà anche il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dello Stato della Città del Vaticano/ Santa Sede. La discussione del rapporto è attesa per il mese di settembre 2012. È utile rammentare che il 30 dicembre 2010 lo Stato della Città del Vaticano ha approvato, la “*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*” (Legge 30 dicembre N. CXXVII) . Al contempo, in pari data, il Sommo Pontefice ha adottato la “Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario”. Per mezzo del *Motu Proprio*, il Pontefice stabilisce che la citata legge dello Stato della Città del Vaticano, e le sue future modificazioni, abbiano vigenza anche per i dicasteri della Curia romana e per tutti gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, tra i quali l'Istituto per le opere di religione (IOR).




BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

M (0.049)

Il Direttore
Unità di Informazione finanziaria

Roma, 20 maggio 2011




Signor Ministro,

ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni, Le invio, per il previsto inoltro al Parlamento, il Rapporto annuale sull'attività svolta nel 2010 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF).


Il Rapporto è accompagnato - come prescritto dal citato decreto - da una relazione della Banca d'Italia in merito alle risorse e ai mezzi finanziari attribuiti all'UIF. Sarà mia cura trasmetterLe - appena disponibile - anche il parere del Comitato di esperti di cui al comma 4 del citato articolo 6.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Castelli



On.
Prof. Giulio Tremonti
Ministro dell'Economia e delle finanze



Unità di informazione finanziaria

Rapporto annuale 2010

Roma, maggio 2011

INDICE

PREMESSA

SINTESI

1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

1.1 Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)

1.2 Gruppo Egmont

1.3 Iniziative in Europa

2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

2.1 Normativa primaria

2.2 Normativa secondaria

2.2.1 Circolari ministeriali

2.2.2 Indicatori di anomalia

2.2.3 Schemi e modelli di comportamento anomalo

2.2.4 Altri provvedimenti

2.2.5 Istruzioni della Banca d'Italia

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

3.1 Linee di tendenza

3.2 Analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette

4 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria

4.1.1 Caratterizzazione territoriale

4.1.2 Tipologia delle operazioni segnalate

4.1.3 Casistica delle segnalazioni

4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti

5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

5.1 Segnalazioni di operazioni sospette

5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento

6 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

6.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

6.3 Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro

7 ATTIVITA' DI CONTROLLO

7.1 Attività ispettiva

7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo

8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

8.2 Altre forme di collaborazione

9 COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI

9.1. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali

10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

10.1 Risorse umane e organizzazione

10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica

GLOSSARIO

INDICE DEI RIQUADRI

- Applicazione della normativa antiriciclaggio ai giochi: profili problematici
- “Scudo fiscale” e operazioni sospette
- Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi con controparti iraniane
- Relazioni tra paese dell'intermediario del beneficiario e paese di residenza dello stesso nei bonifici verso paesi e territori a fiscalità privilegiata
- Iniziative in materia di usura
- Lo scambio di informazioni con FIU di altri paesi

PREMESSA

Il presente rapporto illustra l'attività svolta nel 2010 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito dell'apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il rapporto sia trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministro dell'Economia e delle finanze, accompagnato da una relazione della Banca d'Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferiti all'UIF e da un parere sull'azione dell'Unità redatto dal Comitato di esperti costituito ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

SINTESI

Nel 2010, il contesto in cui si svolge l'attività dell'Unità di informazione finanziaria è stato caratterizzato da una crescente complessità, conseguente anche al perdurare della crisi economica e finanziaria. Questa, notoriamente, rende l'economia legale più vulnerabile alle infiltrazioni della criminalità attuate attraverso il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita.

In questo quadro, l'UIF è stata chiamata a rafforzare la propria azione, sia sul versante internazionale, nelle molteplici sedi nelle quali si promuove il continuo affinamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia su quello interno, nell'ambito dell'articolato apparato, introdotto dalla Legge 231/2007, incentrato sull'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

A livello internazionale, l'attività dei vari organismi si è sviluppata perseguendo gli obiettivi ormai consolidati di elaborazione e aggiornamento degli standard, di valutazione del livello di adeguamento ad essi dei singoli stati, di individuazione di paesi che, per la gravità delle carenze dei propri ordinamenti, si pongono al di fuori dei meccanismi di collaborazione in materia.

Condivisi, nella riflessione internazionale, sono gli obiettivi di rafforzare i poteri delle Financial Intelligence Unit, di specificarne meglio le caratteristiche, di qualificarne con più precisione l'attività di analisi, di ampliare l'ambito delle informazioni di cui esse devono disporre e, quindi, la capacità di fornire collaborazione internazionale. Si mira a definire standard sempre più avanzati e a favorire la convergenza delle caratteristiche operative e dei requisiti di indipendenza di tali organismi.

Sul versante interno, il 2010 ha visto, rispetto ai due anni precedenti, un'ulteriore accentuazione del tasso di crescita delle segnalazioni di operazioni sospette: l'UIF ha ricevuto circa 37.300 segnalazioni, con un incremento, rispetto al 2009, di oltre il 77 per cento. A fronte di questa dinamica, che trova conferma anche nei primi mesi del 2011, solo grazie a un continuo affinamento dei processi di analisi l'UIF è stata in grado – a organico invariato – di esaminare e trasmettere agli organi investigativi quasi 28.000 segnalazioni (pari al 43 per cento in più rispetto all'anno precedente).

La Lombardia e il Lazio rimangono al vertice nella ripartizione su base regionale del numero di segnalazioni trasmesse. Aumentano in misura significativa le segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e Piemonte.

Le transazioni in contante continuano a rappresentare la tipologia che desta maggior sospetto nei segnalanti. Registrano un costante incremento le segnalazioni riguardanti operazioni nel settore dei *money transfer*. Numerose (688) sono state le segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale”, in molti casi originate da difficoltà nell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari.

L’ingente numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’UIF, pur indicativo del progressivo consolidarsi della cultura della prevenzione, non è privo di criticità. Nel sistema continuano infatti a risultare coinvolti quasi esclusivamente gli intermediari finanziari (principalmente banche e Poste Italiane S.p.A.), mentre risulta ancora del tutto irrilevante, specie se comparato con il ruolo svolto nella vita economica del paese, l’apporto dei professionisti e degli operatori non finanziari, dai quali nel 2010 sono pervenute poco più di 200 segnalazioni.

In generale, continua a risultare poco soddisfacente la qualità di molte segnalazioni, spesso carenti sia nella descrizione delle condotte, sia nella rappresentazione dei motivi di sospetto. In numerosi casi i filtri valutativi utilizzati dagli intermediari denotano una capacità selettiva del tutto insoddisfacente; inoltre, le segnalazioni appaiono talora indotte dal timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa più che da una convinta volontà di collaborare sulla base di sospetti qualificati.

La lunghezza dei tempi di segnalazione rende spesso difficile intercettare tempestivamente i flussi sospetti, vanificando l’efficacia preventiva del sistema. E’ essenziale tener presente che qualsiasi ingiustificato ritardo nella segnalazione va necessariamente considerato alla stregua di un inadempimento del relativo obbligo e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Proprio il miglioramento della qualità e della tempestività delle segnalazioni costituisce il principale obiettivo del nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette realizzato dall’UIF e operativo dal 16 maggio 2011. In linea con quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera e-bis), del D.Lgs. 231/2007, con provvedimento del 4 maggio 2011 l’UIF ha emanato le istruzioni sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette.

Nel nuovo schema segnaletico - uniforme per tutti i segnalanti e interamente basato sull’utilizzo del canale telematico a supporto degli scambi informativi - aumenta la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata. I segnalanti sono chiamati a fornire una più accurata e completa rappresentazione delle operazioni, dei soggetti nonché dei rapporti e legami fra gli stessi, qualificando in modo accurato, nell’apposita sezione descrittiva, anche i motivi del sospetto. Della maggior ricchezza e strutturazione delle informazioni disponibili nelle segnalazioni potrà avvantaggiarsi l’attività di analisi e approfondimento dell’UIF.

Gli indicatori di anomalia rappresentano uno strumento essenziale a disposizione degli operatori per agevolare la pronta individuazione e la corretta valutazione delle operazioni sospette. Nell'anno, su proposta dell'UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, sono stati emanati gli indicatori per i professionisti (decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010) e per gli intermediari finanziari (provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010). All'inizio dell'anno in corso, anche il Ministero dell'Interno ha diffuso gli indicatori destinati agli operatori non finanziari (decreto del 17 febbraio 2011).

Gli indicatori non sono né tassativi né esaustivi, anche in considerazione della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la loro assenza non esclude, di per sé, che una operazione sia sospetta, così come la loro ricorrenza non è motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Essi, pertanto, non esauriscono lo spettro delle casistiche da ritenere sospette ma vanno considerati uno strumento da leggere ed eventualmente integrare alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.

Nel 2010 è proseguita anche l'attività dell'UIF volta all'emanazione di schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico e finanziario, che obbediscono alla stessa logica degli indicatori. Nell'anno l'Unità ha concentrato la propria attenzione sui casi delle frodi informatiche, delle frodi all'IVA intracomunitaria e nell'attività di leasing, nonché sui fenomeni di abuso nell'utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'UIF annette massima rilevanza al continuo e diretto contatto con i soggetti obbligati, sia in sede di approfondimento finanziario delle segnalazioni, sia nell'ambito delle occasioni formative e di dibattito cui essa partecipa assiduamente. Il confronto, la condivisione di criteri e comportamenti, la divulgazione di orientamenti e indirizzi operativi rivestono un'importanza cruciale ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'apparato di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si giova inoltre delle analisi dei fenomeni di rilevanza sistemica che l'UIF conduce sui flussi mensili di segnalazioni aggregate, al fine di individuare circostanze o eventi riferiti a specifiche aree territoriali, a settori dell'economia a rischio o a particolari categorie di strumenti di pagamento. La rilevazione di anomalie, puntuali o andamentali, può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed eventualmente dar luogo all'attivazione dei poteri ispettivi dell'Unità.

Le ispezioni si confermano, anche nel 2010, un utile strumento di verifica del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione e di stimolo al miglioramento della collaborazione attiva. Nell'anno l'UIF ha effettuato 25 interventi (18 nel 2009): 22 di tipo "mirato" e 3 di carattere generale. Particolare rilievo hanno assunto le iniziative nei confronti delle direzioni campane di banche di rilevanza nazionale, tese ad approfondire operazioni suscettibili di essere ricondotte a fatti di usura, e quelle

nei confronti di alcune società fiduciarie “statiche” risultate particolarmente attive nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione previste dalla normativa sullo “scudo fiscale”.

Nell'anno l'UIF ha trasmesso alle competenti Procure della Repubblica 188 comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (77 nel 2009). Anche sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva, all'Autorità Giudiziaria sono state inviate 22 informative (12 nel 2009) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso. Notevole è stato anche l'incremento delle richieste da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia (ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007): a fronte di 118 atti della specie, l'UIF ha condotto approfondimenti su circa 1.200 nominativi presenti nei propri archivi. Per rispondere in modo più completo ai magistrati richiedenti, sono stati attivati 71 scambi di informazioni con FIU estere (60 nel 2009) che hanno spesso consentito di individuare disponibilità di origine illecita detenute all'estero e orientare le ordinarie procedure rogatorie.

Importante continua a essere il contributo delle segnalazioni di operazioni sospette all'attività investigativa e processuale: in molti casi (alcuni dei quali hanno avuto notevole risonanza mediatica), tali attività si sono giovate delle analisi e degli approfondimenti finanziari condotti dall'UIF nonché degli scambi informativi che essa intrattiene con le omologhe autorità estere. Secondo riferimenti della Guardia di Finanza, circa il 20 per cento delle segnalazioni acquisite dagli organi investigativi è confluito in procedimenti penali già pendenti o ha dato origine a nuovi procedimenti, la maggior parte dei quali volti ad accertare reati di riciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, frode fiscale e truffa, ovvero infrazioni di carattere amministrativo alla normativa antiriciclaggio o valutaria.

Sul versante della collaborazione operativa internazionale, nel 2010 è stato intenso lo scambio di informazioni con le FIU estere finalizzato ad approfondire le segnalazioni ricevute e a consentire l'intervento tempestivo degli organi inquirenti su disponibilità finanziarie detenute all'estero. Molteplici sono state anche le iniziative di assistenza tecnica e la partecipazione a gruppi di lavoro per la risoluzione di tematiche operative.

La struttura organizzativa dell'UIF è stata interessata, nel corso dell'anno in rassegna, da un intervento di redistribuzione di alcune materie tra due unità di base, realizzato in un'ottica di più razionale ripartizione delle competenze. L'Unità ha finora fronteggiato la crescita dei carichi di lavoro grazie a una continua opera di razionalizzazione dei processi e attraverso interventi di microorganizzazione. In un contesto caratterizzato dall'intensificarsi dei fenomeni di criminalità economica e finanziaria, il perdurante trend ascendente delle segnalazioni e le sempre più numerose richieste di collaborazione da parte delle autorità inquirenti rendono necessario e urgente un adeguamento della compagine del personale.

* * *

Il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, introdotto in Italia con il D.Lgs. n. 231/2007, può dirsi ormai consolidato nel nostro ordinamento. Permangono talune criticità sul piano legislativo che, nelle more della realizzazione di una ben più ambiziosa riforma organica della materia, necessiterebbero di interventi mirati, volti a privilegiare, pragmaticamente, la risoluzione delle problematiche più gravi e urgenti. Allo stesso tempo, sullo sfondo, iniziano a delinearsi modifiche del quadro normativo internazionale che, anche attraverso la regolamentazione comunitaria futura, potranno a loro volta determinare cambiamenti significativi nell'ordinamento nazionale.

A distanza di oltre tre anni dall'istituzione, il bilancio dell'attività svolta dall'UIF costituisce senz'altro motivo di soddisfazione per i numerosi obiettivi raggiunti, per il ruolo assunto nel sistema, per la credibilità acquisita anche all'estero. Attraverso l'impegno costante e coerente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'UIF intende continuare a offrire il proprio contributo specializzato all'affinamento delle regole e delle prassi operative, alla ricerca delle più proficue forme di collaborazione con le altre autorità, all'aumento della sensibilità dei soggetti obbligati. La sorregge la convinzione che sempre più solide e proficue relazioni tra le istituzioni deputate alla tutela dell'integrità del sistema finanziario e della correttezza dei comportamenti rappresentino una garanzia di efficienza ed efficacia dell'intero sistema antiriciclaggio.

1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Il perdurare della crisi economica e finanziaria non manca di riflettersi sui fenomeni la cui prevenzione e contrasto costituiscono la *mission* dell'UIF a livello sia internazionale sia domestico.

Nelle fasi contrassegnate da bassi livelli di crescita economica e da difficoltà di accesso delle imprese alle fonti di finanziamento, tende ad aumentare l'esposizione dell'economia legale all'infiltrazione della criminalità organizzata attraverso il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita.

Nella consapevolezza della complessità e della continua evoluzione dello scenario, l'UIF è presente e fornisce il proprio contributo nelle molteplici sedi internazionali nelle quali si mettono a punto le strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e si promuove il continuo affinamento degli strumenti volti a potenziare l'azione delle FIU nei singoli ordinamenti.

Nel corso dell'anno in rassegna l'attività degli organismi sovranazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si è sviluppata perseguendo obiettivi ormai consolidati: elaborazione e aggiornamento degli standard; valutazione del livello di adeguamento ad essi degli stati membri; individuazione di paesi che, per la gravità delle carenze dei propri ordinamenti, si pongono di fatto al di fuori dei meccanismi di collaborazione internazionale in materia.

1.1 Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)

In vista dell'avvio del quarto ciclo di valutazioni dei paesi membri, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha da tempo avviato una revisione dei propri standard (40 Raccomandazioni e IX Raccomandazioni "speciali") alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento e dell'esperienza maturata.

La revisione degli
standard GAFI

Un notevole livello di consenso è stato raggiunto con riferimento a una molteplicità di questioni, tra le quali assume rilievo l'ampliamento dell'ambito armonizzato dei reati presupposto del riciclaggio mirante, in particolare, a includervi gli illeciti fiscali. Tra i principali temi ancora oggetto di elaborazione figurano una maggiore definizione delle modalità di applicazione del cd. approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) e una più precisa indicazione dei requisiti e dei poteri delle varie autorità competenti nonché della reciproca collaborazione.

L'approccio risk-based

Secondo il principio del risk-based approach, alcune Raccomandazioni del GAFI richiedono agli stati di configurare le proprie regole tenendo conto delle specificità nazionali; analogamente, i soggetti obbligati sono chiamati a calibrare le misure preventive sulla base del rischio ravvisabile nelle singole fattispecie. Ne risultano un sistema di regole internazionali di notevole flessibilità (anche al variare del contesto nel tempo) e una significativa diversificazione degli ordinamenti nazionali. Ciò, se da una parte può consentire di realizzare una migliore allocazione delle risorse in relazione alle effettive esigenze, dall'altra può far sorgere difficoltà sia per la compliance degli operatori attivi in più paesi sia per i relativi controlli da parte delle autorità competenti.

La revisione in corso in sede GAFI, pur confermando l'approccio basato sul rischio, tende a precisarne le concrete modalità di applicazione, in particolare per quanto attiene ai criteri di valutazione del rischio, ai casi di esenzione dai diversi tipi di misure preventive, alle ipotesi di customer due diligence in forma rafforzata o semplificata.

Nuovi standard sulle FIU

Tra i temi di fondo della revisione degli standard internazionali figura anche il rafforzamento dei poteri delle FIU e dei meccanismi di collaborazione. Gli obiettivi perseguiti sono una maggiore specificazione delle caratteristiche delle FIU, una più precisa qualificazione dell'attività di analisi rispetto a quella investigativa (riservata ad altri organismi) e una maggiore chiarezza circa le informazioni di cui le FIU devono avere la disponibilità.

A fronte di una dimensione sempre più transnazionale del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il fine ultimo è quello di favorire lo scambio delle informazioni necessarie per l'attività di analisi, rimuovendo gli ostacoli derivanti da eccessive divergenze negli assetti istituzionali e operativi delle FIU. Per ampliare la capacità di fornire collaborazione internazionale, si sta discutendo anche sull'introduzione di un principio secondo cui gli stessi poteri informativi a disposizione delle FIU per l'approfondimento a livello domestico dovrebbero essere utilizzabili quando esse sono chiamate a fornire riscontro a richieste di informazioni provenienti da controparti estere.

Individuazione di paesi con gravi carenze

Prosegue il monitoraggio del GAFI sui paesi caratterizzati da gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio.

Nel febbraio 2011 il GAFI, in linea con il precedente Comunicato dell'ottobre 2010, ha ribadito la necessità di applicare efficaci contromisure per proteggere il sistema finanziario dai rischi connessi con le relazioni con l'Iran e con la Repubblica Democratica di Corea. Sempre nel febbraio 2011, il GAFI ha richiamato l'attenzione della comunità internazionale su 31 paesi (alcuni dei quali europei) nei cui sistemi antiriciclaggio sono state riscontrate gravi carenze, per superare le quali i paesi in questione si sono impegnati ad adottare opportune misure secondo un "piano d'azione" concordato con il GAFI stesso.

Altre attività del GAFI

In costante raccordo con il settore privato, il GAFI prosegue l'impegno per l'individuazione di nuovi trend e tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, sono stati pubblicati rapporti concernenti le vulnerabilità connesse all'impiego di mezzi di pagamento innovativi, all'attività dei professionisti che forniscono consulenza in materia societaria, ai traffici nelle zone di libero scambio.

1.2 Gruppo Egmont

Ai fini dell'aggiornamento delle Raccomandazioni riguardanti le FIU, il principale riferimento per la revisione degli standard del GAFI è rappresentato dai principi e dalle *best practices* elaborati dal Gruppo Egmont circa le caratteristiche delle FIU e le modalità di svolgimento della collaborazione tra le stesse. L'allineamento degli standard del GAFI sulla collaborazione internazionale tra FIU ai principi e alle pratiche del Gruppo Egmont consentirà anche una maggiore omogeneità con la regolamentazione comunitaria in materia, alla quale le FIU europee già si uniformano.

Nel corso del 2010, è proseguita l'attività del Gruppo Egmont di valutazione delle singole FIU al fine di verificarne la rispondenza ai principi da esso elaborati e agli standard internazionali. La valutazione riguarda sia le FIU candidate ad accedere al Gruppo sia quelle già aderenti che siano state interessate da rilevanti modifiche nella regolamentazione nazionale. Le FIU del Gruppo sono aumentate, nel 2010, da 116 a 120.

Il Gruppo ha continuato ad avviare iniziative volte a incentivare la costituzione di FIU in paesi che ne sono privi, a sviluppare interventi di formazione, a raccogliere informazioni su significativi casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché sentenze giudiziarie riguardanti l'attività delle FIU. Il Gruppo è anche impegnato nello svolgimento di specifici progetti volti a favorire l'attività delle FIU (ad esempio, in tema di tutela della sicurezza delle informazioni e di condivisione delle segnalazioni di operazioni sospette all'interno dei gruppi finanziari).

Un funzionario dell'UIF è stato nominato chairman del "Legal Working Group" del Gruppo Egmont.

1.3 Iniziative in Europa

Anche in sede comunitaria si seguono con particolare attenzione la revisione delle Raccomandazioni del GAFI nonché le varie problematiche emerse nella collaborazione tra autorità.

La regolamentazione comunitaria – che continua a essere incentrata sulla Terza Direttiva "antiriciclaggio" 2005/60/CE – recepisce gli standard internazionali, sviluppandoli in funzione della convergenza dei sistemi antiriciclaggio degli stati membri.

La Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni concernenti l'attuazione della normativa comunitaria, presiede il "Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" nonché il gruppo di lavoro informale denominato "Piattaforma delle FIU dell'Unione europea", che costituiscono importanti sedi di coordinamento, rispettivamente, dell'attività degli stati membri e di quella delle FIU.

Commissione
europea

Presso il Comitato per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è in corso l'aggiornamento dell'accordo ("Common Understanding") del 2008 per l'individuazione di paesi terzi con regime antiriciclaggio "equivalente", rilevante ai fini dell'applicazione di alcune misure preventive e, in particolare, per quanto attiene alla customer due diligence. I criteri per la determinazione dell'equivalenza continueranno a essere basati sui risultati delle valutazioni svolte dal GAFI e dagli altri organismi internazionali competenti, pur con margini di discrezionalità che consentiranno agli stati membri di tenere conto di ulteriori informazioni disponibili e dell'esperienza dei rapporti bilaterali.

La Piattaforma delle FIU europee ha concentrato la propria attenzione sull'efficacia della regolamentazione comunitaria che presiede alla collaborazione internazionale. E' avvertita la necessità, da un lato, di formulare linee-guida operative (ad esempio, per la segnalazione di operazioni sospette transnazionali) e, dall'altro, di gettare le basi per un aggiornamento delle regole volto all'ampliamento dell'ambito e delle forme degli scambi informativi (ad esempio, in relazione ad approfondimenti volti all'applicazione di sanzioni economiche internazionali).

L'attuazione della nuova architettura europea per la vigilanza prudenziale nel sistema finanziario potrà avere importanti riflessi anche nella materia dell'antiriciclaggio, in particolare per quanto attiene al coordinamento tra le diverse autorità competenti nei controlli e all'elaborazione di regole comuni per la *compliance* degli intermediari.

Consiglio d'Europa

Nell'ambito delle iniziative europee si inscrivono anche le attività del Consiglio d'Europa volte a individuare e affrontare le problematiche applicative della Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

La Convenzione comprende regole in materia penale, misure di prevenzione, indicazioni sul ruolo delle autorità competenti; essa contribuisce a definire un sistema regolamentare particolarmente avanzato, coerente con quello comunitario e con gli standard del GAFI, esteso ai paesi dell'Europa orientale.

Moneyval

Particolare rilievo assume l'attività di Moneyval, l'organismo regionale creato sul modello GAFI operante nell'ambito del Consiglio d'Europa, al quale aderiscono i paesi europei non appartenenti al GAFI. Esponenti dell'UIF forniscono supporto ai lavori di Moneyval in qualità di esperti. Nell'ambito del quarto ciclo di valutazioni reciproche dei paesi membri condotti da Moneyval, un esponente dell'UIF ha partecipato in qualità di esperto finanziario alla valutazione del Principato di Andorra.

Nel corso del 2010 Moneyval ha avviato il programmato intervento volto a valutare l'adeguatezza e l'efficacia del nuovo quadro normativo in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottato dalla Repubblica di San Marino; il relativo rapporto sarà discusso nel corrente anno.

Nel gennaio 2011 è stato inoltre pubblicato un rapporto predisposto dal Global Forum on Exchange of Information for Tax Purposes dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che ha evidenziato il persistere nel sistema sammarinese di alcune lacune - in

particolare per quanto attiene all'identificazione del titolare effettivo nell'attività delle società fiduciarie – suscettibili di inficiare, tra l'altro, lo scambio di informazioni con autorità estere.

Nel corso del 2010 lo Stato della Città del Vaticano (SCV), in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Monetaria con l'Unione Europea, ha adottato una legge antiriciclaggio ispirata alla normativa comunitaria, che ha, tra l'altro, istituito l'Agenzia di informazione finanziaria, destinata a svolgere le funzioni di FIU.

**Iniziativa nello
Stato della Città
del Vaticano**

L'introduzione della nuova normativa va valutata positivamente ai fini della stabile regolarizzazione dei rapporti e del superamento di alcune criticità connesse, in particolare, con l'adeguata verifica della clientela da parte delle banche italiane operanti con lo IOR.

Il GAFI ha incluso d'iniziativa lo Stato della Città del Vaticano tra i paesi da sottoporre a verifica nell'ambito del gruppo di lavoro sulla Cooperazione Internazionale (ICRG). Da parte sua lo SCV ha ottenuto che il proprio sistema antiriciclaggio sia sottoposto a una valutazione da parte di Moneyval, del quale fa da tempo parte in qualità di osservatore.

2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Nell'ambito dei rapporti con i soggetti pubblici e privati in cui si articola il sistema italiano antiriciclaggio, l'UIF contribuisce, con attività di carattere propositivo e consulenziale, all'evoluzione della legislazione nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché della normativa di attuazione.

2.1 Normativa primaria

Interventi sui
destinatari del
D.Lgs. 231/2007

Diversi interventi normativi hanno interessato, nel 2010, la disciplina del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tali interventi, tra l'altro, hanno inciso - sia pure non sempre in maniera sistematicamente coerente - sull'ambito dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendovi nuovi operatori ovvero imponendo di aggiornare i riferimenti esistenti.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante l'attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. "*Payment Services Directive*"), ha inserito fra i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio gli istituti di pagamento, soggetti non bancari abilitati all'offerta di servizi di pagamento all'interno dell'UE.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha istituito il registro dei revisori legali e delle società di revisione e abrogato, a far tempo dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto stesso, l'albo speciale delle società di revisione e il registro dei revisori contabili. In relazione a tali previsioni, sarà necessario modificare l'attuale formulazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha esteso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il ricorso alla mediazione civile e commerciale costituisce condizione di procedibilità in giudizio per le controversie in materia di: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, ha apportato modifiche all'articolo 14, comma 1, lett. e) ed e-bis), del D.Lgs. n. 231/2007 con riferimento ai soggetti operanti nel settore giochi.

Sono stati, in particolare, esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio - con riferimento sia ai giochi on line, sia ai giochi in sede fissa - il lotto, le lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita istantanea (es. "gratta e vinci") o ad estrazione differita e i concorsi pronostici. Fra i giochi a distanza sono stati inclusi quelli privi delle autorizzazioni ministeriali, mentre per i giochi in sede fissa rilevano esclusivamente i concessionari.

Significative modifiche alla disciplina antiriciclaggio sono state introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122), recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

**Modifiche
introdotte dal D.L.
n. 78/2010**

In particolare, nell'ambito degli obblighi rafforzati di adeguata verifica è previsto che il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, predisponga una *black list* dei paesi caratterizzati da maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e da assenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

I destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 dovranno astenersi dall'instaurare rapporti continuativi, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero dovranno porre fine ai rapporti o alle prestazioni già in essere, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi individuati nella prevista black list. Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, solo previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze, subordinata alla individuazione e comunicazione dei dati identificativi degli effettivi titolari, anche per il tramite di società controllanti e di società fiduciarie, delle partecipazioni societarie.

Il D.L. n. 78/2010 ha modificato i limiti di utilizzo del contante e dei titoli al portatore e di emissione degli assegni, riducendo da 12.500 a 5.000 euro le soglie previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Le sanzioni per le violazioni di tali nuove soglie sono state inasprite.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, il D.L. n. 78/2010 ha stabilito che costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento presso intermediari finanziari di denaro contante pari o superiore a 15.000 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha successivamente emanato una circolare volta, in particolare, a chiarire i profili applicativi della disposizione in questione, al fine di evitare che interpretazioni letterali della stessa, creando acritici automatismi, potessero riflettersi negativamente sulla significatività delle segnalazioni di operazioni sospette (cfr. infra).

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - recante attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è intervenuto anch'esso sull'ambito applicativo della normativa antiriciclaggio.

D.Lgs. n. 141/2010

Il provvedimento ha soppresso il riferimento agli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB e ha inserito le società fiduciarie di cui al novellato art. 199 del TUF tra gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. Tali società pertanto, a fronte dell'assoggettamento a controlli da parte della Banca d'Italia, beneficeranno del regime di adeguata verifica semplificata della clientela nei rapporti con gli altri intermediari, ai quali non dovranno più fornire l'indicazione del beneficiario effettivo. A seguito di tale emendamento, l'efficacia dei presidi antiriciclaggio dipenderà dall'esistenza di una effettiva volontà di collaborazione da parte delle società fiduciarie.

Il D.Lgs. n. 141/2010 ha altresì ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di trasmissione dei dati statistici aggregati. Peraltro, al momento risultano impropriamente incluse tra i soggetti obbligati, per un errore materiale, anche le società di riscossione tributi; in considerazione di ciò, il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (cd. correttivo), ha introdotto una norma volta ad assicurare che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007.

Legge n. 136/2010
recante il piano
nazionale antimafia

La tracciabilità dei flussi finanziari assume un valore centrale nel contrasto del riciclaggio. Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Legge n. 136 del 2010), contiene importanti disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento degli appalti pubblici, prevedendo, tra l'altro, regole per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In particolare, viene generalizzato l'obbligo di utilizzo dello strumento del conto dedicato e viene individuato nel bonifico bancario o postale l'unico strumento di pagamento in grado di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle opere pubbliche.

Il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ha risolto problematiche relative all'entrata in vigore della nuova disciplina, attraverso una chiara individuazione dei contratti ai quali la tracciabilità dovrà essere applicata. In aggiunta al bonifico bancario o postale, i trasferimenti di fondi possono essere effettuati anche "con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito in materia indicazioni applicative con le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.

2.2 Normativa secondaria

2.2.1 Circolari ministeriali

Circolare MEF 11
ottobre 2010 in
materia di
segnalazione di
operazioni sospette

A seguito delle modifiche alla disciplina antiriciclaggio introdotte dal D.L. n. 78/2010 e, in particolare, della riduzione della soglia per l'operatività in contanti da 12.500 a 5.000 euro, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del 5

agosto 2010 ha fornito opportune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione del contante e dei titoli al portatore.

La Circolare dell' 11 ottobre 2010 - emanata d'intesa con la Banca d'Italia, l'UIF e la Guardia di Finanza - ha fornito chiarimenti sulle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in relazione alle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007.

Partendo dalla considerazione che le nuove norme mirano a richiamare l'attenzione sull'uso del contante, che in Italia è superiore alla media europea, la Circolare richiama l'esigenza di una interpretazione sistemica e ribadisce che la segnalazione di operazione sospetta deve essere il frutto di un processo complesso, basato sulla valutazione di elementi soggettivi, oggettivi e di ogni altra circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate. Pertanto, la modifica non altera l'assetto normativo, ma indica ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza per qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione. Rimane quindi esclusa ogni forma di automatismo oggettivo della segnalazione.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 febbraio 2010, intervenuta dopo la proroga dei termini per l'adesione allo "scudo fiscale", ha fornito agli intermediari e ai professionisti indicazioni idonee ad assicurare la regolare applicazione della disciplina antiriciclaggio alle operazioni "scudate".

Provvedimenti in materia di "scudo fiscale"

La Circolare, tra l'altro, invitava a prestare una specifica attenzione alle operazioni che, per la loro natura, presentassero particolari rischi, quali le operazioni effettuate da soggetti che non fossero già clienti della banca, quelle in contante o non provenienti da un intermediario estero. Atteso che le operazioni di rimpatrio dei capitali possono rientrare tra quelle per le quali è necessaria l'identificazione rafforzata, gli intermediari e i professionisti venivano invitati ad acquisire informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla formazione dei capitali oggetto del rientro dall'estero.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 52 dell'8 ottobre 2010 ha fornito agli uffici incaricati dell'accertamento indicazioni volte a verificare la sussistenza dei presupposti per accedere all'emersione. E' previsto fra l'altro che, in presenza di specifici ed elevati profili di rischio, la verifica della effettività del rimpatrio e della regolarizzazione vada svolta acquisendo tutte le informazioni necessarie dal contribuente e, ove non sufficienti, dall'intermediario incaricato del rimpatrio (cfr., anche il riquadro a pag. 39: Segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo "scudo fiscale").

2.2.2 Indicatori di anomalia

Nel corso del 2010 l'UIF ha profuso un notevole impegno, anche in collaborazione con le altre autorità impegnate nella prevenzione del riciclaggio, ai fini dell'emanazione degli indicatori di anomalia volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette (art. 41 D.Lgs. n. 231/2007).

In particolare, su proposta dell'UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, sono stati emanati: ad aprile, il Decreto del Ministero della Giustizia recante gli indicatori di anomalia per talune categorie di professionisti e dei revisori contabili; ad

agosto, il Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari; nel febbraio del 2011, il Decreto del Ministero dell'Interno recante gli indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari.

I tre provvedimenti, pur essendo rivolti a distinte categorie di destinatari, presentano una struttura uniforme, caratterizzata da un articolato di carattere generale e da un allegato contenente i singoli indicatori, calibrati in base alle peculiarità di ciascuna categoria.

Nell'articolato viene chiarito che gli indicatori non sono tassativi né esaustivi, anche in considerazione della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; pertanto, la loro assenza non è sufficiente a escludere che una operazione sia sospetta e, per converso, la loro ricorrenza non è sufficiente per segnalare una operazione come sospetta.

L'obbligo di segnalazione prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda anche le operazioni non concluse nonché quelle regolate tramite altri intermediari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione; l'analisi dell'operatività deve essere effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di chiusura del rapporto.

Apposite procedure di valutazione sono previste da parte degli intermediari; l'attivazione di procedure informatiche per la rilevazione automatica di operazioni anomale è obbligatoria con riguardo all'operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, a quella eseguita nell'ambito dei servizi di tramitazione e a quella che transita sui conti correnti di corrispondenza.

Nei confronti dei professionisti e degli operatori non finanziari vengono fornite, in un ulteriore allegato, talune precisazioni in merito agli obblighi di collaborazione attiva e alla procedura di segnalazione, in considerazione della loro minore dimestichezza con il sistema delle segnalazioni.

Intermediari finanziari

Per quanto attiene, in particolare, agli indicatori per gli intermediari finanziari, il relativo provvedimento razionalizza gli indici contenuti nel "Decalogo" della Banca d'Italia del 2001- che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna e arricchisce il contenuto alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle Financial Intelligence Unit estere.

Gli indicatori di anomalia sono articolati in sub-indici, che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente allo stesso.

Gli indicatori riguardano il profilo soggettivo del cliente e il profilo oggettivo delle operazioni o delle prestazioni professionali.

Per gli intermediari finanziari sono presi in considerazione, oltre all'identità e al comportamento del cliente, le operazioni illogiche, inusuali rispetto alla prassi di mercato, incoerenti rispetto al profilo economico-finanziario del cliente nonché le operazioni effettuate ingiustificatamente in favore di terzi. Rilevano poi i mezzi e le modalità di pagamento utilizzati (uso ripetuto e ingiustificato di contante, ricorso a tecniche di frazionamento, utilizzo di carte di pagamento non coerente con la normale operatività del cliente; ricorso a money transfer). Specifica attenzione è

quindi prestata alle operazioni in strumenti finanziari, a quelle connesse con contratti assicurativi e alle ipotesi di finanziamento del terrorismo.

Con riferimento ai professionisti gli indicatori considerano specificamente la costituzione e l'amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi, le operazioni relative a beni immobili e a beni mobili registrati e le operazioni contabili e finanziarie. **Professionisti**

Relativamente agli operatori non finanziari vengono forniti indicatori ripartiti per le distinte attività prese in considerazione (commercio di oro; fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi; fabbricazione di oggetti preziosi; commercio di cose antiche; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta di giochi e scommesse; agenzia di affari in mediazione immobiliare). **Operatori non finanziari**

2.2.3 Schemi e modelli di comportamento anomalo

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico e finanziario. Finalizzati, al pari degli indicatori, ad agevolare la individuazione di operazioni sospette da segnalare, essi si distinguono dai primi in quanto sono volti a richiamare l'attenzione degli operatori su specifici settori di operatività o su particolari condotte dalle quali possono desumersi anomalie che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. A partire dal settembre 2009, l'UIF ha diffuso numerose comunicazioni della specie.

Nel 2010 sono stati, in particolare, considerati i casi delle frodi informatiche e all'IVA intracomunitaria, dell'abuso di finanziamenti pubblici, delle frodi nell'attività di leasing.

La comunicazione del 5 febbraio 2010 richiama l'attenzione sul moltiplicarsi, in diverse forme e modalità, delle frodi informatiche, tra cui il cd. phishing. Lo schema operativo mira ad incoraggiare l'attivazione, da parte degli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line, di efficaci sistemi di monitoraggio dell'operatività effettuata al fine di prevenire tali attività illecite.

La comunicazione del 15 febbraio 2010 si concentra sul fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria, che consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali.

La comunicazione dell'8 luglio 2010 riguarda l'operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici. Essa richiama gli intermediari bancari e finanziari e i professionisti – quando siano a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con l'erogazione e l'impiego di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali – a prestare particolare attenzione sia alla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa l'istruttoria finalizzata alla erogazione, sia alla fase relativa all'impiego degli stessi. Per agevolare tali valutazioni, la comunicazione fornisce uno schema

operativo che descrive possibili anomalie riscontrabili nell'operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici.

La comunicazione del 17 gennaio 2011, relativa all'operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing, richiama gli intermediari bancari e finanziari, quando coinvolti in operazioni connesse con il leasing, ad approfondire la conoscenza del cliente-utilizzatore e ad acquisire informazioni sul fornitore. Al contempo gli stessi dovranno valutare la congruità del contratto alla luce del profilo del cliente e delle caratteristiche del bene concesso in leasing. Si descrivono pertanto, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate, condotte riconducibili a possibili frodi in questo settore.

Comunicazione
dell'UIF in tema di
"scudo fiscale"

In tema di "scudo fiscale", l'UIF ha emanato una comunicazione, in data 24 febbraio 2010, volta a fornire agli intermediari indicazioni per un corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. Nel provvedimento si precisa che gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del D.L. 78/2009 sono tenuti a effettuare la segnalazione di operazione sospetta (cfr. anche riquadro a pag. 39: Segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo "scudo fiscale").

2.2.4 Altri provvedimenti

Dati statistici
aggregati

L'art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che l'UIF definisca le modalità con le quali gli intermediari sono tenuti ad aggregare e trasmettere mensilmente i dati relativi alle operazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico-AUI ("Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate" - S.A.R.A.). Su tali dati l'UIF effettua analisi volte a individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'ambito di determinate zone territoriali.

Alla luce del provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI, con provvedimento del Direttore dell'UIF del 27 aprile 2010 sono state aggiornate le tabelle di raccordo fra causali analitiche e causali aggregate e modificati i settori sintetici di attività economica per tenere conto dell'imminente adozione della codifica Attività Economica-ATECO.

Anticipazione di
allegati tecnici sulle
innovazioni
informatiche

Il 25 novembre 2010, con un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet, l'UIF ha anticipato gli allegati tecnici relativi alla introduzione del nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, operativo dal maggio 2011. Ciò, allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo i necessari interventi attuativi volti al recepimento del nuovo schema segnaletico.

E' stato adottato uno schema di segnalazione unico per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori). Il contenuto della segnalazione sarà articolato nei relativi dati identificativi, negli elementi informativi in forma strutturata (riguardanti le operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami tra tali entità) e negli elementi descrittivi in forma libera (afferenti l'operatività segnalata e i motivi del sospetto). La trasmissione delle segnalazioni avverrà con modalità telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale della Banca d'Italia, con modalità idonee ad assicurare la massima tutela della riservatezza del segnalante.

Con la medesima finalità, il 23 dicembre 2010 l'UIF ha anticipato gli allegati tecnici relativi al nuovo schema segnaletico previsto per l'inoltro delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate attraverso la rete Internet, che entrerà in vigore nella seconda metà del 2011.

2.2.5 Istruzioni della Banca d'Italia

Il 10 marzo 2011 è stato emanato il provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Organizzazione,
procedure
e controlli interni

Il provvedimento - adottato d'intesa con Consob e Isvap e con il contributo dell'UIF - intende soddisfare l'esigenza di adeguati presidi organizzativi per un efficace governo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le misure previste vanno modulate tenendo conto delle specificità dell'attività svolta dai destinatari e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative, secondo il principio di proporzionalità.

La prima parte del provvedimento richiama le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" assegnate agli organi aziendali o a loro componenti, in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza. La seconda parte assegna un ruolo centrale alla funzione antiriciclaggio, alla quale sono attribuiti compiti progettuali, consulenziali e di controllo di secondo livello; tali compiti possono essere espletati anche dalle strutture incaricate della compliance o del risk management ovvero esternalizzati. La terza parte prevede che nei gruppi le decisioni strategiche spettino agli organi della capogruppo, che potranno individuare un'unica struttura antiriciclaggio. Nella quarta parte, vengono prescritte particolari cautele nell'esercizio delle attività di money transfer e di intestazione fiduciaria di beni, in relazione alla loro particolare esposizione al rischio di riciclaggio.

E' prescritto, tra l'altro, che il responsabile della funzione antiriciclaggio sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Al responsabile antiriciclaggio può essere conferita la delega alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette. La delega non può essere conferita, invece, al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nelle strutture di gruppo essa può essere attribuita al delegato di gruppo. Il nominativo del delegato ovvero del titolare dell'attività/legale rappresentante va comunicato all'UIF.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AI GIOCHI: PROFILI PROBLEMATICI

Le attività del gioco presentano una forte esposizione al rischio di infiltrazione della criminalità economico-finanziaria, a motivo degli ingenti flussi finanziari movimentati, spesso in modo anonimo, dai soggetti operanti a vario titolo nel settore (concessionari, gestori, utenti). La normativa antiriciclaggio, pertanto, ha posto gli obblighi di collaborazione passiva e attiva a carico di numerosi soggetti (case da gioco, giochi a distanza e giochi in sede fissa) e

stabilito che gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione delle operazioni trovino applicazione a operazioni di importo anche molto contenuto (1.000 euro per i giochi a distanza e in sede fissa; 2.000 euro per i casinò).

Le disposizioni legislative in materia di adempimento degli obblighi antiriciclaggio nel settore dei giochi presentano talune incertezze interpretative che, in assenza di deleghe generali per l'emanazione di norme secondarie, sono attualmente oggetto di riflessione nell'ambito di un tavolo tecnico costituito presso il MEF, al quale partecipano tutte le autorità interessate, compresa l'UIF.

Specifica attenzione viene prestata alla determinazione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, stante l'assenza di riferimenti ad albi o elenchi nel D.Lgs. n. 231/2007. Questo, infatti, si limita a richiamare genericamente le attività di gioco on line (anche senza autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-AAMS) e in sede fissa (solo previa concessione dell'AAMS).

Una problematica peculiare concerne la posizione ambivalente dell'AAMS che, da un lato, rientra fra le "amministrazioni interessate" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007 e, in quanto tale, è tenuta alla collaborazione con le altre autorità antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 9 del decreto stesso; dall'altro lato, è annoverabile fra gli uffici della pubblica amministrazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. g) e, quindi, è soggetta agli obblighi di segnalazione all'UIF.

Con specifico riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011, recante gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari, potrà contribuire a chiarire gli aspetti operativi della procedura di segnalazione in materia di giochi. Il decreto in questione, peraltro, necessita di essere aggiornato con indicatori specifici per i cd. giochi in sede fissa, di cui all'art. 14, co.1, lettera e-bis, del D.Lgs. n. 231/2007.

Ai fini della tutela dell'integrità dei soggetti operanti nel settore, un ruolo cruciale rivestono i controlli dell'AAMS sui concessionari, con riguardo ai requisiti di onorabilità, professionalità e solidità patrimoniale. Per alcune categorie di operatori, la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 ("legge di stabilità") ha previsto che determinati requisiti (forma di società di capitali, sede legale in Italia o in Stati UE, rilascio di garanzia bancaria o assicurativa, requisiti di solidità patrimoniale, di affidabilità, onorabilità e professionalità) e obblighi informativi nei confronti dell'AAMS siano determinanti ai fini della selezione dei concessionari. Questi ultimi sono inoltre tenuti a dichiarare i dati identificativi dei soggetti che partecipano al capitale in misura superiore al 2%. La legge stabilisce altresì l'istituzione presso l'AAMS di un elenco dei soggetti proprietari o detentori di apparecchi da gioco, dei concessionari e di ogni altro soggetto che eserciti attività di raccolta non a distanza di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza.

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

3.1 Linee di tendenza

L'UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (SOS), ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi. Il flusso delle segnalazioni

Nel corso del 2010 si è ulteriormente accentuato il trend di crescita delle segnalazioni di operazioni sospette registrato negli anni passati. L'UIF ha ricevuto oltre 37.300 SOS, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di circa 16.250 unità, pari al 77,2 per cento. All'aumento delle segnalazioni pervenute è corrisposto un altrettanto significativo aumento delle segnalazioni analizzate e trasmesse agli organi investigativi. Al NSPV e alla DIA sono state inviate quasi 27.000 segnalazioni, con un incremento del 43,1 per cento rispetto al 2009 (tavola 3.1).

Tavola 3.1

<i>Flussi semestrali di SOS</i>					
		<i>Valori assoluti</i>		<i>Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)</i>	
		<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>	<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>
<i>2008</i>	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	Totale anno	14.602	13.382	16,4%	14,2%
<i>2009</i>	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.066	18.838	44,3%	40,7%
<i>2010</i>	I Semestre	15.097	12.556	51,9%	41,0%
	II Semestre	22.224	14.407	99,6%	45,1%
	Totale anno	37.321	26.963	77,2%	43,1%


La tendenza registrata nel primo trimestre del 2011 evidenzia un ulteriore cospicuo aumento del numero di segnalazioni pervenute (oltre 12.200 segnalazioni, pari a circa il 70 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2010).

Serie storica dei
flussi delle
segnalazioni

3.1) Complessivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 140.000 segnalazioni (grafico

Grafico 3.1

Numero di segnalazioni pervenute
(1997 - 2010)



La collaborazione
attiva

L'ingente numero di segnalazioni di operazioni sospette che ogni anno pervengono all'UIF costituisce in generale un importante fattore di arricchimento della base informativa dell'Unità. Se ne giova l'intero sistema, anche in termini di efficacia della collaborazione con le Autorità di vigilanza di settore e di capacità di pronta ed esauriente risposta alle richieste di informazioni provenienti dalle FIU estere.

La numerosità delle segnalazioni non è peraltro priva di aspetti problematici, connessi, in particolare, con il non sempre soddisfacente livello qualitativo delle segnalazioni stesse: ciò è spesso dovuto alla inadeguata selezione effettuata dai filtri valutativi utilizzati da alcuni intermediari; molte segnalazioni, inoltre, sembrano indotte dal timore di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione del relativo obbligo più che da una convinta volontà di collaborare, sulla base di argomentati sospetti.

L'UIF è impegnata a promuovere il miglioramento della qualità delle segnalazioni. Oltre a elaborare indicatori di anomalia e a diffondere schemi e modelli

di comportamento anomalo, l'Unità, da un lato, intrattiene un continuo e diretto contatto con i soggetti obbligati, a fini di approfondimento finanziario delle segnalazioni, dall'altro, partecipa a convegni e *workshop* tenuti da organismi rappresentativi delle varie categorie di soggetti segnalanti. In tale ambito, la comunicazione di orientamenti e indirizzi operativi nonché il confronto e la condivisione di criteri e comportamenti rappresentano un utile strumento ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Un significativo incremento del livello qualitativo delle segnalazioni dovrebbe conseguire anche dall'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni emanate nel marzo del corrente anno (cfr. *supra*) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 e dall'adozione del nuovo modello segnaletico.

3.2 Analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette

L'attività di analisi e approfondimento finanziario svolta dall'UIF si fonda sulla raccolta e sull'elaborazione di informazioni acquisite da una pluralità di fonti, interne ed esterne all'Unità.

Tutte le segnalazioni acquisite – automaticamente incrociate con le informazioni già presenti nei database interni – vengono rapidamente assoggettate a un primo livello di analisi, che individua le priorità di trattazione secondo criteri basati sul rischio. Le segnalazioni meno complesse (ovvero riconducibili a fattispecie ricorrenti) vengono rapidamente definite e trasmesse agli organi investigativi, accompagnate da una relazione sintetica; quelle più complesse o rilevanti vengono sottoposte a un ulteriore livello di analisi finanziaria, che implica, a seconda delle esigenze, il contatto diretto con il segnalante o altri operatori obbligati, l'approfondimento in loco, la consultazione di altre basi dati, scambi informativi con FIU estere. Questa fase mira a definire il contesto finanziario in cui il segnalato agisce, a individuare l'origine e la destinazione dei fondi movimentati, a formulare, in merito alle finalità perseguite, ipotesi utili per l'individuazione di eventuali reati sottostanti da parte del NSPV e della DIA. L'attività istruttoria così condotta si condensa nella relazione tecnica che accompagna le segnalazioni trasmesse ai predetti organi investigativi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF - anche su richiesta del NSPV della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità Giudiziaria - può sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi.

**L'esercizio del
potere di
sospensione**

Nel corso del 2010 l'UIF, su 180 istanze avanzate dai segnalanti, ha adottato, d'intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, 34 provvedimenti di sospensione, per un valore complessivo pari a circa 65 milioni di euro (tavola 3.2).

Tavola 3.2

Provvedimenti di sospensione adottati e relativo valore delle operazioni sospese (importi in milioni di euro)

Anno	Numero di operazioni sospese	Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	14	29,66
2010	34	64,87
Totale	154	190,60

Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.

Archiviazione

Nel 2010, l'UIF ha archiviato 3.560 segnalazioni, rilevandone la infondatezza sulla scorta degli elementi conoscitivi a propria disposizione.

Peraltro le segnalazioni archiviate, potendo risultare significative alla luce delle informazioni in possesso degli organi investigativi, vengono comunque trasmesse al NSPV e alla DLA. In ogni caso, l'UIF può successivamente riprendere in esame la segnalazione qualora sopravvenga la conoscenza di elementi che rendano plausibile il sospetto di riciclaggio.


Ai sensi di legge, l'avvenuta archiviazione da parte dell'UIF delle segnalazioni ritenute infondate è comunicata al segnalante.

Trasmissione agli organi investigativi

Nel 2010 sono state trasmesse agli organi investigativi 26.963 segnalazioni. Complessivamente, a partire dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre 124.000 segnalazioni (grafico 3.2).

Grafico 3.2

**Numero di segnalazioni trasmesse agli organi investigativi
(1997 - 2010)**



Il notevole e continuo incremento delle segnalazioni analizzate e trasmesse agli organi investigativi – realizzato ad organico invariato – si è reso possibile ricorrendo a continui, meditati interventi sull'organizzazione del lavoro (maggiore strutturazione dei flussi, omologazione e miglioramento delle modalità di approfondimento finanziario, più adeguato sfruttamento del patrimonio informativo disponibile).

Criticità nell'attività di analisi finanziaria

Nonostante l'incremento di produttività, lo stock di segnalazioni in attesa di lavorazione continua ad aumentare: 4.684 a fine 2008, 6.912 a fine 2009, 17.270 a fine 2010.

Per l'analisi finanziaria di alcune segnalazioni particolarmente complesse e per la valutazione di ipotesi di omessa segnalazione, l'UIF ha fatto ricorso anche a ispezioni mirate.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, gli organi investigativi informano l'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette alle quali non è stato dato ulteriore corso investigativo.

Esiti investigativi

La DLA esamina le segnalazioni per gli eventuali profili concernenti i casi attinenti alla criminalità organizzata. Il NSPV effettua un'analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria e comunica all'UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l'inoltro ai reparti territorialmente competenti, che, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere l'attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento. L'esito degli accertamenti

viene comunicato all'UIF nell'ipotesi in cui le segnalazioni di operazioni sospette non abbiano avuto un seguito investigativo o quando i fatti segnalati risultino già all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.

Ancorché l'UIF non disponga di dati completi sugli esiti investigativi delle segnalazioni trasmesse nel corso dell'anno di riferimento, le informazioni a disposizione confermano il contributo significativo che il sistema fondato sulle segnalazioni di operazioni sospette fornisce, non solo alle indagini e ai procedimenti per riciclaggio, ma anche a quelli volti al contrasto e alla repressione di numerosi altri reati. Secondo riferimenti della Guardia di Finanza, a fronte delle circa 26.000 segnalazioni ricevute nel 2010, circa 4.700 (il 20 per cento) sono confluite in procedimenti penali aperti presso Procure della Repubblica ovvero ha dato origine a nuovi procedimenti penali per riciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, frode fiscale, truffa o a procedimenti di natura amministrativa per infrazioni alla normativa antiriciclaggio o valutaria (cfr. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza presso la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati sulle tematiche relative all'operatività del Corpo, 26 gennaio 2011).


4 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria

Nel corso del 2010 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno trasmesso oltre 36.800 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (grafico 3.3). Sono circa 136.000 quelle complessivamente inoltrate dal 1997.

Grafico 3.3

**Numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari
(1997 - 2010)**



In merito alla distribuzione delle segnalazioni per classi di operatori, le banche restano la categoria che invia il maggior numero di segnalazioni.

Nel 2010 si osserva – in controtendenza con quanto registrato nel periodo 2003-2009 - una flessione, sia in quota sul totale che in numero assoluto, delle segnalazioni di Poste Italiane S.p.A. (passate da 3.700 nel 2009 a 3.400); ciò appare riconducibile prevalentemente alla riduzione delle segnalazioni di *phishing*, passate da 2.400 a 1.900, verosimilmente a seguito di un rafforzamento dei presidi sull'operatività on line.

**Ripartizione delle
SOS per classi di
operatori**

E' in costante aumento la percentuale di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB (prevalentemente *money transfer*), attestatasi al 16,6 per cento del totale rispetto al 15,1 per cento del 2009; si è ulteriormente contratta l'incidenza delle segnalazioni trasmesse dalle imprese assicurative, ridottasi dall'1,1 allo 0,4 per cento (tavola 3.3).

Tavola 3.3

<i>Ripartizione del numero di segnalazioni per categorie di intermediari finanziari (valori percentuali)</i>											
<i>Categoria di intermediari</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80,0	82,8	81,5	78,5	65,1	73,1%
Poste Italiane S.p.A.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4	9,3%
Società finanziarie (artt.106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7,0	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1	16,6%
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2,0	1,1	1,1	0,4%
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,6%
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Un indicatore di particolare interesse è rappresentato dal numero di operatori appartenenti a ciascuna categoria che hanno effettuato almeno una segnalazione nell'anno di riferimento (tavola 3.4). Tale indicatore, infatti, ha registrato un aumento significativo per tutte le categorie di intermediari, evidenziando una crescita della sensibilità del sistema finanziario per le tematiche della prevenzione rispetto al rischio di riciclaggio.

Tavola 3.4

<i>Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario (2006 - 2010)</i>							
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>numero di intermediari in attività (31.12. 2010)</i>	
Banche e Poste Italiane S.p.A.	357	381	411	503	553	844	
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	24	25	30	37	56	2.015	
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	37	34	27	23	33	101	
Altri	23	20	21	25	52	806	

Nell'anno in esame, il 70 per cento delle segnalazioni provenienti dal settore finanziario sono state effettuate da 40 banche. Un gruppo di 12 banche ha inviato circa la metà di tali segnalazioni. Scendono a 122 le banche che hanno trasmesso nell'anno non più di due segnalazioni (erano state 149 nel 2009).


Ancora alto permane il numero di operatori finanziari che non hanno effettuato nessuna segnalazione (nel periodo 2009- 2010, circa 220); per la maggior parte si tratta di banche di credito cooperativo (95) e filiali di banche estere (74).

Un efficace funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto richiede tempestività nell'individuazione delle operazioni sospette e nell'invio delle relative segnalazioni. Sotto tale profilo, il quadro complessivo è del tutto insoddisfacente: nel 2010, entro il primo mese dalla data delle operazioni è pervenuto poco più del 21 per cento delle segnalazioni; entro i primi due mesi è stato superato di poco il 40 per cento per arrivare al 53 per cento nei primi tre mesi. Quasi un quarto delle segnalazioni è pervenuto dopo più di sei mesi dall'operatività segnalata. L'UIF è costantemente impegnata a promuovere la riduzione dei tempi di invio da parte dei soggetti obbligati.

Tempistica delle segnalazioni

Grafico 3.4

Tempi di inoltro delle segnalazioni dagli intermediari all'UIF – segnalazioni pervenute nel 2010 (dalla data dell'operazione)



4.1.1 Caratterizzazione territoriale

La Lombardia e il Lazio - confermandosi al vertice nella ripartizione su base regionale del numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari - presentano entrambe una significativa crescita delle segnalazioni (tavola 3.5), pur riducendosi quella della Lombardia in valore percentuale (-5,5%). A fronte di ciò si osserva un aumento - sia in termini percentuali sia in valore assoluto - delle segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e Piemonte.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


In generale, si conferma la minore incidenza percentuale delle segnalazioni provenienti dalle regioni dell'Italia meridionale e insulare rispetto a quella delle segnalazioni provenienti dalle regioni del Nord, anche se in termini assoluti tutte le regioni hanno trasmesso nel 2010 un numero maggiore di segnalazioni rispetto al 2008 e al 2009.

Tavola 3.5

Regioni	2008		2009		2010	
	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)
Lombardia	3.768	26,9	5.656	27,7	7.805	21,2
Lazio	2.000	14,2	3.044	14,8	5.495	14,9
Campania	1.344	9,5	1.801	8,8	4.440	12,1
Toscana	849	6	1.702	8,3	3.291	8,9
Emilia Romagna	986	7	1.422	6,9	3.151	8,6
Piemonte	1.006	7,1	1.448	7,1	3.030	8,2
Veneto	937	6,7	1.244	6,1	1.830	5
Puglia	575	4,1	703	3,4	1.422	3,9
Sicilia	542	3,8	633	3,1	1.435	3,9
Marche	225	1,6	460	2,2	1.049	2,8
Calabria	477	3,4	541	2,6	835	2,3
Liguria	285	2	338	1,6	715	1,9
Friuli Venezia Giulia	277	2	376	1,8	626	1,7
Abruzzo	253	1,8	367	1,8	446	1,2
Sardegna	172	1,2	243	1,2	334	0,9
Trentino Alto Adige	127	0,9	192	0,9	342	0,9
Umbria	117	0,8	164	0,8	270	0,7
Basilicata	78	0,6	84	0,4	131	0,4
Molise	39	0,3	87	0,4	114	0,3
Valle d'Aosta	12	0,1	19	0,1	63	0,2
Totale	14.069	100,0	20.524	100,0	36.824	100,0

Un confronto fra la ripartizione regionale delle segnalazioni e alcuni indicatori economici e finanziari (PIL e numero di rapporti di conto corrente per regione) evidenzia un'elevata correlazione fra tali grandezze, ma anche alcuni disallineamenti, che confermano la complessità del fenomeno in relazione alla molteplicità dei fattori che lo influenzano (es. condizionamenti sociali e psicologici, radicamento della criminalità, capacità attrattiva delle piazze finanziarie) (grafico 3.5).

Grafico 3.5



4.1.2 Tipologia delle operazioni segnalate

Le transazioni in contante continuano ad essere la tipologia di operazioni che maggiormente attrae i sospetti dei segnalanti (tavola 3.6). Il 38,5 per cento delle segnalazioni nel 2010 faceva infatti riferimento a operazioni di prelievo e/o versamento di denaro contante, in linea con quanto osservato nel 2009.

Particolarmente sensibile è l'aumento del numero di segnalazioni riguardanti operazioni con operatori del settore dei *money transfer* (anch'esse peraltro perfezionate in contante). In diminuzione o sostanzialmente stabili appaiono le quote riferibili alle altre tipologie di operazioni.

Tavola 3.6

Tipologia di operazioni segnalate		Quota sul totale delle operazioni segnalate		
		2008	2009	2010
Operazioni in contanti		44,3	38,7	38,5
di cui:	prelevamento	24,6	22,7	21,6
	versamento	19,7	16,0	16,9
Disposizione/ricezione di bonifico:		18,5	22,9	21,5
di cui:	nazionale	12,8	18,4	16,2
	estero	5,7	4,5	5,3
Versamento titoli di credito		13,2	9,3	9,5
Addebito per estinzione assegno		6,3	5,0	4,5
Emissione/negoziazione assegni circolari		5,8	4,5	4,3
Operazioni con <i>money transfer</i>		3,5	11,4	14,6
Operazioni in strumenti finanziari		1,6	1,7	2,2
Deposito/prelevamento su libretto a risparmio		1,3	0,6	0,5
Altro		5,5	5,9	4,4
Totale		100,0	100,0	100,0

4.1.3 Casistica delle segnalazioni

Anche nel corso del 2010 sono state identificate alcune tipologie di segnalazioni di particolare interesse.

**SOS relative al
mercato delle quote
di emissioni
inquinanti**

Diverse segnalazioni hanno riguardato transazioni finanziarie di ingente ammontare riconducibili a soggetti operanti nella compravendita di quote previste dalla normativa volta alla riduzione delle emissioni inquinanti (Kyoto Protocol).

L'operatività segnalata si riferiva, in particolare, alla compravendita di quote di emissione (da impianti che emettono gas a effetto serra) ai sensi delle direttive 2003/87/EC e 2004/101/EC (e delle connesse decisioni e dei regolamenti della Commissione Europea), recepite in Italia con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216. La compravendita è consentita a soggetti assegnatari di quote di emissione nonché ad operatori il cui business è costituito dal trading delle quote stesse.

Gli schemi operativi e le movimentazioni finanziarie - di norma coinvolgenti una pluralità di soggetti, alcuni dei quali residenti in paesi esteri - inducono a sospettare la messa in opera di attività che, seppure compatibili con il funzionamento del mercato di riferimento, potrebbero integrare fattispecie di evasione fiscale (es. "frodi carousel"), false fatturazioni e introduzione di capitali illeciti nel circuito economico e finanziario, secondo modalità già rilevate in altri paesi europei.

Numerose segnalazioni hanno riguardato operazioni ricollegabili a casi di illecito condizionamento degli appalti pubblici, poste in essere da soggetti già indagati nell'ambito di inchieste su reati della specie.

SOS in tema di illeciti condizionamenti degli appalti

Dalle analisi condotte su tali fattispecie è emersa in diversi casi un'operatività caratterizzata da un forte ricorso al contante per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari e da una serie di anomali trasferimenti di fondi tra società che, pur formalmente distinte, apparivano spesso riconducibili ad un unico beneficiario economico.

“SCUDO FISCALE” E OPERAZIONI SOSPETTE

L'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – concernente il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (cd. scudo fiscale) - ha confermato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette circoscrivendolo, tuttavia, alle ipotesi in cui le attività “scudate” fossero frutto di reati diversi da quelli per i quali si prevedeva la non punibilità.

Nel corso del 2010, PUIF ha ricevuto dagli intermediari 688 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale”.

La maggiore difficoltà incontrata dagli intermediari a fronte delle richieste di “scudo fiscale” è stata quella di valutare se accettare o meno il rapporto con il cliente proponente. Dall'analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si constata che i soggetti che si sono avvalsi dello “scudo fiscale” hanno quasi sempre preferito rivolgersi a intermediari dei quali non erano abituali clienti. In molti casi gli intermediari – pur non potendo espletare correttamente la dovuta “adeguata verifica” hanno deciso di instaurare comunque il rapporto con il richiedente, inoltrando la segnalazione all'UIF; tale comportamento, opportuno in un'ottica di contrasto del riciclaggio, non risulta peraltro del tutto in linea con il disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007, che prevede un obbligo di astensione, peraltro non sanzionato. Altri intermediari, essendo venuti a conoscenza di indagini a carico del richiedente, hanno deciso di astenersi e di segnalare all'UIF la richiesta di “scudo fiscale”, considerandola un tentativo di operazione sospetta.

La comunicazione dell'UIF datata 24 febbraio 2010 ha chiarito che, ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d. l. n. 78/2009, sono tenuti a inviare all'UIF la segnalazione. In relazione a ciò, PUIF si attende che anche nel corso del 2011 prosegua il flusso di segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale” emerse a seguito del monitoraggio successivo al rimpatrio delle attività detenute all'estero.

Ancorché contenute nel numero, meritano di essere evidenziate le segnalazioni arrivate da parte di operatori del gioco (n. 34 complessivamente di cui 16 da casinò e 18 da case da gioco *on line*). La tipologia di operatività prevalentemente segnalata consiste nell'acquisto di *fiches* (casinò) ovvero nella ricarica di conti di gioco (operatori *on line*) con successive richieste di rimborso senza aver giocato oppure con giocate nettamente inferiori all'ammontare del credito acquistato. Tale operatività sembra orientata a confondere l'origine dei fondi, simulando vincite realizzate a seguito di giochi o scommesse mai effettuati.


Presso i casinò è poi frequente l'utilizzo di contante per l'acquisto o per il rimborso delle *fiches*. In tali casi, si sono registrati numerosi tentativi di frazionamento delle richieste di rimborso, anche tramite terze persone presenti nella sala senza aver giocato. Spesso i due comportamenti (acquisto/restituzione di *fiches* e utilizzo di contanti) risultano entrambi presenti nella condotta segnalata.

È stata anche rappresentata una presumibile truffa posta in essere da alcuni soggetti tra loro collegati, che riuscivano a effettuare scommesse a evento già verificatosi. La condotta in questione sarebbe stata attuata con strumenti informatici in grado di aggirare il divieto di giocata una volta verificatosi l'evento oggetto di scommessa.

4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti

Il flusso segnaletico proveniente dai soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007 nel corso del 2010, per quanto sempre modesto, è risultato in crescita rispetto al 2009 (223 a fronte di 136) (grafico 3.6).

Grafico 3.6




Rispetto al totale delle segnalazioni di operazioni sospette, l'incidenza delle segnalazioni effettuate da operatori non finanziari e professionisti continua ad attestarsi su livelli del tutto trascurabili (0,59 per cento, contro lo 0,65 per cento del 2009).

Le segnalazioni della specie trasmesse nel 2010 dall'UIF agli organi investigativi sono state 150, comprese 25 archiviate dall'Unità per manifesta infondatezza (grafico 3.7).

Grafico 3.7

Numero di segnalazioni di imprese non finanziarie e professionisti esaminate dall'UIF



I notai si confermano, con 66 segnalazioni, la categoria che ha segnalato di più fra i professionisti (tavola 3.7). Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni sono originate dalla stipula di atti pubblici (es. compravendite immobiliari nonché atti societari quali costituzioni, trasferimenti di partecipazioni e liquidazioni).

Categorie di segnalanti

Qualche segnale di maggiore attenzione verso gli obblighi di collaborazione attiva si registra da parte dei gestori di giochi e scommesse (e, in particolare, di case da gioco *on line*, con 18 segnalazioni), degli esercenti attività di custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate (12 segnalazioni), dei dottori commercialisti (43 segnalazioni) e degli esperti contabili (23 segnalazioni).

Nel complesso si conferma il livello decisamente contenuto (specie se rapportato alla notevole consistenza numerica della platea dei potenziali segnalanti) della collaborazione attiva proveniente dagli operatori non finanziari e dai professionisti. La riluttanza di questi ultimi a effettuare segnalazioni, comune a molti paesi, va presumibilmente ricondotta alla maggiore personalizzazione del rapporto con il cliente e alla lunga tradizione di segreto professionale caratterizzante queste categorie.

Tavola 3.7

Ripartizione per categoria di segnalanti

<i>Tipo di segnalante</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Totale</i>
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	66	535
Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)	15	21	19	10	23	88
Dottore commercialista	24	37	17	28	43	149
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	3	3	35
Avvocato	3	8	6	3	12	32
Gestione di case da gioco	0	0	4	6	34	44
Revisore contabile	2	4	3	7	12	28
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate	0	0	0	6	12	18
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	0	0	3
Società di revisione	9	2	2	2	6	21
Altri	8	5	4	2	12	31
Totale	237	215	173	136	223	984

L'opportunità dell'inclusione dei professionisti tra i destinatari delle norme antiriciclaggio è confermata dalla circostanza che in molti casi i soggetti da essi segnalati figurano anche in segnalazioni effettuate da intermediari finanziari. Emerge, quindi, una evidente e proficua complementarità tra la componente finanziaria - propria di queste ultime segnalazioni - e quella più propriamente "reale", che connota le segnalazioni provenienti dai professionisti; se ne avvantaggiano la qualità e lo spessore dell'analisi finanziaria.

5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

I compiti dell'UIF si estendono anche alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo per effetto del combinato disposto delle norme dettate al riguardo dal D.Lgs. n. 109/2007 e dal D.Lgs. n. 231/2007. La riconduzione in tali compiti anche del contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa è stata prevista dal Regolamento CE 423/2007, come modificato dal Regolamento CE 1110/2008.

Nell'ambito delle competenze proprie dell'UIF rientrano anche la cura della raccolta delle comunicazioni relative alle misure di "congelamento"; l'agevolazione della diffusione, presso i soggetti obbligati alla collaborazione attiva, di liste di soggetti indicati come terroristi; la ricezione e l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.


5.1 Segnalazioni di operazioni sospette

In controtendenza rispetto a quanto osservato negli ultimi due anni, nel 2010 il numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale è diminuito. L'UIF ha, infatti, ricevuto 274 segnalazioni (0,7 delle segnalazioni totali), a fronte delle 408 ricevute nel 2009 (grafico 4.1).

Il flusso delle segnalazioni

Grafico 4.1

Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo



Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo complessivamente inoltrate dal sistema dal 2001 sono state 4.416, pari al 3,4 per cento delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Dopo i massimi raggiunti nel 2002, in conseguenza dei fatti dell'11 settembre 2001, il flusso annuale di segnalazioni in materia ha oscillato attorno alle 350 unità, con un andamento altalenante dovuto all'occasionale diffusione delle liste internazionali del terrorismo, successiva al verificarsi di attentati terroristici. In generale, però, il trend della quota di segnalazioni della specie sul totale delle segnalazioni è stato discendente.

Fino al 2009 le segnalazioni facevano prevalentemente riferimento a nominativi indicati in provvedimenti comunitari (Regolamento CE 881/2002 e successive modificazioni recante misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani; Regolamento CE 2580/2001 e provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a governi di paesi accusati di violazioni dei diritti umani o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale).


Nel 2010 la maggior parte delle segnalazioni originate da liste ha invece riguardato nominativi presenti nella banca dati pubblica dell'Office of Foreign Assets Control-OFAC del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti o in altri elenchi di terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso dell'11 settembre 2001 da istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di categoria. In lieve aumento è il numero di segnalazioni relative a nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai alcuni anni fa, dalle Procure, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti fatti di terrorismo internazionale.

Si riduce, dopo alcuni anni di aumento, il numero di segnalazioni trasmesse d'iniziativa dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni in merito a profili di anomalia individuati nell'operatività posta in essere da propri clienti (grafico 4.2).

Segnalazioni
trasmesse
d'iniziativa

Grafico 4.2

Ripartizione delle segnalazioni in base all'origine



- (1) Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, Regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell'Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi.
- (2) Banca dati dell'Office of Foreign Assets Control, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell'11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria.
- (3) Elenchi ricevuti dalle Procure nell'ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari.

Sostanzialmente invariata, rispetto agli anni precedenti, risulta la distribuzione territoriale delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo. Essa riflette la distribuzione regionale dell'immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (tavola 4.1).

Ripartizione delle
SOS per regione...

Tavola 4.1

<i>Ripartizione delle segnalazioni per regione (1)</i> <i>(numero e quota sul totale 2010)</i>				
REGIONE	2008	2009	2010	Quota
Abruzzo	1	2	2	0,7%
Basilicata	1	1		
Calabria	-	2	2	0,7%
Campania	4	7	2	0,7%
Emilia Romagna	69	79	60	21,9%
Friuli V.G.	6	6	2	0,7%
Lazio	34	37	22	8,0%
Liguria	7	8	13	4,7%
Lombardia	179	168	102	37,2%
Marche	15	11	7	2,6%
Molise	-	-	1	0,4%
Piemonte	11	17	13	4,7%
Puglia	-	6	2	0,7%
Sardegna	-	4		
Sicilia	5	5	3	1,1%
Toscana	7	24	12	4,4%
Trentino A.A.	6	5	3	1,1%
Umbria	-	1	3	1,1%
Valle d'Aosta	-	-		
Veneto	19	23	25	9,1%

(1) Classificazione in base alla regione della dipendenza segnalante.

Oltre il 67 per cento delle segnalazioni proviene da tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in ordine decrescente), anche se, in termini assoluti, le segnalazioni provenienti dalle stesse sono diminuite rispetto al 2009. Si è ridotta la quota di segnalazioni di terrorismo provenienti dalle regioni meridionali (da 6,2 per cento nel 2009 a 3,6 per cento nel 2010).

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (tavola 4.2).

... e per paese
d'origine dei
segnalati

A fronte di una sensibile diminuzione del numero di soggetti segnalati di origine pakistana (erano circa un quinto del totale nel 2009), si è registrato un incremento (seppure solo in termini percentuali e non anche in valore assoluto) della quota di segnalazioni riferibili a soggetti di origine iraniana. Cresce la rilevanza della quota a carico di cittadini italiani (aumentata a oltre il 25 per cento) prevalentemente a causa, per quanto riguarda l'anno di riferimento, di transazioni

commerciali poste in essere da aziende italiane in settori produttivi o con controparti potenzialmente ricollegabili al finanziamento della proliferazione.

Tavola 4.2

<i>Ripartizione dei soggetti segnalati per paese di origine</i> (numero e quota sul totale nel 2010)					
	PAESE	2008	2009	2010	quota
	Pakistan	89	87	34	12,55%
<i>Asia Centra</i>	Bangladesh	26	37	22	8,12%
<i>Meridionale</i>	India	9	5	6	2,21%
	Afghanistan	10	3	7	2,58%
	Iran	16	19	18	6,64%
	Iraq	7	6	2	0,74%
	Giordania	2	4	1	0,37%
<i>Asia Occidentale</i>	Siria	6	5	1	0,37%
	Libano	3	2	1	0,37%
	Israele	3	1	1	0,37%
	Arabia Saudita	3	-	2	0,74%
<i>Asia Orientale</i>	Myanmar/Birmania	8	7	2	0,74%
	Egitto	28	37	2	0,74%
	Marocco	27	30	17	6,27%
<i>Africa</i>	Tunisia	13	23	11	4,06%
<i>Settentrionale</i>	Algeria	8	9	2	0,74%
	Libia	3	5	2	0,74%
	Sudan	9	2	8	2,95%
	Senegal	3	22	7	2,58%
<i>Africa Sub-</i>	Ghana	3	3	4	1,48%
<i>Sabariana</i>	Nigeria	1	-	2	0,74%
	Somalia	1	5	4	1,48%
	ex-Jugoslavia	4	1	2	0,74%
<i>Europa</i>	Italia	22	53	70	25,83%
	Altri paesi	43	54	43	15,87%

Con riferimento ai segnalanti, il contributo ascrivibile agli intermediari bancari è sostanzialmente in linea (circa il 70 per cento) con quanto rilevato in ordine alle segnalazioni in materia di riciclaggio. Rispetto a queste ultime, di contro, risulta quantitativamente più significativo il grado di collaborazione attiva delle società assicurative (3,7 per cento) e finanziarie (oltre il 22 per cento).


Circa un quarto delle segnalazioni inoltrate dalle banche non è collegato a liste di nominativi; per le Poste tale quota arriva a oltre la metà delle segnalazioni.

**L'analisi finanziaria
delle SOS**

Le segnalazioni approfondite e trasmesse agli organi investigativi nel 2010 sono state 205 (grafico 4.3).

Grafico 4.3


Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo esaminate dall'UIF



Nel 2010, come negli anni precedenti, la maggioranza delle segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione è stata trasmessa con riferimento a nominativi presenti in liste OFAC. Non appare trascurabile, tuttavia, il peso relativo delle segnalazioni trasmesse d’iniziativa dagli intermediari, che fanno prevalentemente riferimento a casi di transazioni commerciali connesse a beni cosiddetti ‘*dual use*’, cioè suscettibili di essere utilizzati anche a fini di proliferazione (grafico 4.4).

Grafico 4.4

Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento di programmi di proliferazione



(1) Regolamento CE 423/2007 e successive modificazioni.

5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento

Nel corso del 2010 l'UIF ha ricevuto complessivamente 23 comunicazioni di avvenuto congelamento di fondi nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) inclusi nelle liste dei destinatari di sanzioni internazionali. La maggior parte dei congelamenti si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti da intermediari italiani con intermediari iraniani "listati".

Alla fine del 2010 le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano a circa 3,4 milioni di euro, riconducibili a oltre 50 soggetti. La maggior parte dei fondi congelati (3,2 milioni di euro) si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti con banche iraniane listate nel Regolamento (UE) 961/2010, mentre le risorse congelate appartenenti a membri ed entità riconducibili ad Al-Qaeda riguardavano 39 soggetti (in prevalenza persone fisiche) per un ammontare complessivo pari a circa 173.000 euro.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'UIF ha provveduto a verificare l'osservanza, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle deroghe autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria per le fattispecie tassativamente previste dalla normativa.

In materia di liste pubbliche di terroristi è stato completato, nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria, il processo per la revisione e l'aggiornamento delle liste ONU di soggetti ed entità legati ad Al-Qaeda e designati su proposta italiana. L'UIF ha fornito, al riguardo, il proprio contributo informativo.

Le sanzioni nei confronti dell'Iran sono state inasprite a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1929 (2010), cui ha fatto seguito l'adozione in sede comunitaria della Decisione n. 2010/413/PESC del 26 luglio 2010 e, successivamente, del Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010.

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI CON CONTROPARTI IRANIANE

Il 27 ottobre 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Il nuovo Regolamento, abrogando il precedente (n. 423/2007), ha introdotto misure volte a monitorare i trasferimenti di fondi con controparti iraniane, prevedendo obblighi di notifica e ipotesi di autorizzazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, i trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o scopi umanitari sono soggetti a semplice notifica all'autorità nazionale competente (in Italia, il Comitato di Sicurezza Finanziaria) se di importo pari o superiore a € 10.000. Tutti gli altri trasferimenti di fondi sono soggetti a notifica, se di importo compreso tra € 10.000 ed € 40.000 e ad autorizzazione dell'autorità nazionale competente, se di importo superiore a € 40.000.

Ai sensi del Regolamento, le istanze di autorizzazione e le notifiche devono essere presentate dall'intermediario incaricato del trasferimento; l'autorizzazione si considera concessa se l'autorità competente non solleva obiezioni per iscritto entro quattro settimane dal ricevimento dell'istanza.

L'autorizzazione deve essere negata quando sussistono fondati motivi per ritenere che il trasferimento possa essere connesso con:

- a) arricchimento, ritrattamento o acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
- c) esercizio di attività sulle quali l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha formulato rilievi;
- d) attività vietate di prospezione e produzione di greggio e gas naturale e di raffinazione o liquefazione di gas naturale.

Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Regolamento (27 ottobre 2010) e il 31 dicembre 2010, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha esaminato circa 300 istanze, la maggior parte delle quali sono state accolte. In alcuni casi si è reso necessario chiedere chiarimenti agli intermediari allo scopo di verificare la regolarità delle operazioni commerciali sottostanti e delle merci oggetto di esportazione.

Ulteriori sanzioni internazionali, fra cui il congelamento di fondi e di risorse economiche posseduti da soggetti listati, sono state adottate alla fine del 2010 e nel corso dei primi mesi del 2011 dall'Unione Europea a seguito dell'aggravarsi della situazione in alcuni paesi africani, fra cui la Costa d'Avorio (Decisione 2010/656/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2010 che proroga le misure restrittive già adottate con Regolamento CE 174/2005), la Tunisia (Regolamento UE del Consiglio n. 101/2011 del 4 febbraio 2011), la Libia (Regolamento UE n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011) e l'Egitto (Regolamento UE n. 270/2011 del Consiglio del 21 marzo 2011).

6 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

6.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

Il D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce all'UIF il compito di effettuare analisi sulle segnalazioni aggregate ricevute mensilmente al fine di individuare, attraverso l'analisi dei flussi finanziari, fenomeni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo onde prevenirne la diffusione. Questa attività è rivolta alla identificazione di anomalie riferite a specifiche aree territoriali, a settori dell'economia a rischio e a particolari categorie di strumenti di pagamento.

Dati aggregati: i
"flussi S.A.R.A."

Le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate ("flussi S.A.R.A.") sono inviate con cadenza mensile dagli intermediari di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 141/2010, l'elenco dei soggetti tenuti all'invio dei dati S.A.R.A. è stato ampliato; quando sarà pubblicata la relativa normativa di attuazione, saranno tenuti a inviare dati aggregati anche gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB, le società fiduciarie ex art. 199 TUB e le società di riscossione tributi.

La tavola 5.1 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, il numero di soggetti segnalanti al 31 dicembre 2010.

Tavola 5.1

Numero di intermediari segnalanti i flussi S.A.R.A. al 31 dicembre 2010	
Banche e Poste Italiane S.p.A.	844
Società fiduciarie	336
Società di gestione del risparmio	296
Società di intermediazione mobiliare	168
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	101
Altri intermediari finanziari	4
SICAV	3
Istituti di moneta elettronica	2

I flussi S.A.R.A. derivano da una aggregazione delle informazioni relative a operazioni disposte dalla clientela per importi (anche frazionati) superiori a 15.000 euro. Le aggregazioni sono effettuate da ciascun segnalante, secondo criteri di ripartizione temporale (periodicità mensile) e territoriale (livello comunale). Le tipologie di dati da trasmettere sono individuate dall'UIF, cui spetta anche il compito di verificare il rispetto degli obblighi in materia. In quanto riportanti dati aggregati, i flussi S.A.R.A. non contengono riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni segnalate si riferiscono; pertanto, essi non sono utilizzabili per la ricostruzione di transazioni riferite a singoli soggetti.

Nella tavola 5.2 sono riportati i dati (numero di operazioni e importi complessivi) relativi alle segnalazioni effettuate nel 2010.

Numero e contenuto delle segnalazioni

Tavola 5.2

Tipologia intermediario	Valori medi mensili relativi ai flussi S.A.R.A. (gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)					
	Numero medio mensile di record		Importo totale medio mensile		Numero medio mensile opz. totali	
	gen-mag '10	giu-dic '10	gen-mag '10	giu-dic '10	gen-mag '10	giu-dic '10
Banche e Poste Italiane S.p.A	4.421.781	5.336.773	2.202.096	2.111.091	23.989.969	24.363.526
Altri intermediari finanziari	86	345	519.675	1.092.246	23.378	75.041
SGR	356	43.444	1.509	16.825	30.601	370.390
Imprese ed enti assicurativi	5.680	49.541	924	9.650	23.065	163.429
SIM	322	3.487	1.315	7.728	16.430	218.475
Società fiduciarie	4.493	3.857	5.889	5.257	21.667	15.252
SICAV		267		26		545
Istituti di moneta elettronica	710	1.224	21	19	5.962	9.882

Il particolare incremento riscontrato nei valori relativi alle segnalazioni degli intermediari diversi da banche e società fiduciarie nel periodo giugno-dicembre rispetto al periodo gennaio-maggio è da ricondurre all'entrata in vigore, nel giugno del 2010, del nuovo criterio di registrazione nell'Archivio Unico Informatico introdotto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, in base al quale ogni intermediario è chiamato a registrare le operazioni effettuate con la propria clientela anche se canalizzate presso un altro intermediario.

Lo scopo dell'analisi dei flussi S.A.R.A. è l'individuazione di circostanze ed eventi di rilevanza macroeconomica che appaiano non fisiologici all'interno del sistema finanziario. L'anomalia può essere riferita sia all'andamento temporale dei flussi, sia alla loro distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari segnalanti o ai settori di attività economica della clientela. La rilevazione di anomalie, puntuali o andamentali, può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed eventualmente dar luogo all'attivazione dei poteri ispettivi dell'UIF.

I dati raccolti sono impiegati anche per approfondire alcuni fenomeni di portata generale emersi nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria svolta dall'Unità, talvolta in collaborazione con l'Area Vigilanza e altri settori della Banca d'Italia. Specifica attenzione è rivolta ai flussi finanziari che interessano piazze di peculiare rilevanza a fini antiriciclaggio (regioni a rischio di criminalità, province frontaliere), nonché a quegli strumenti di pagamento (contante, bonifici) che, per caratteristiche intrinseche e frequenza d'impiego, risultano particolarmente suscettibili di utilizzo a fini di immissione e di mimetizzazione di disponibilità illecite all'interno del sistema economico e finanziario legale. In alcuni casi il risultato delle analisi ha fornito supporto all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e alle verifiche ispettive.

L'utilizzo dei dati S.A.R.A ha consentito inoltre di dare riscontro a specifiche sollecitazioni provenienti da altre istituzioni attive nell'ambito della prevenzione e del

contrasto della criminalità finanziaria e del finanziamento del terrorismo (segnatamente, la Guardia di Finanza e l'Autorità Giudiziaria).

Le transazioni in contanti Oggetto di costante monitoraggio è il ricorso al contante come mezzo di pagamento nelle diverse regioni italiane. La tavola 5.3 mostra come l'Italia meridionale e insulare siano caratterizzate da un'incidenza del contante sulla movimentazione totale più significativa rispetto al resto della penisola. Il dato, pur risentendo del diverso livello di evoluzione del tessuto finanziario delle varie aree geografiche, costituisce comunque un elemento meritevole di attenzione.

Tavola 5.3

*Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale
Regioni ordinate per incidenza percentuale decrescente all'interno della macro-area di riferimento
(gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)*

	Movimentazione media mensile in contanti	Movimentazione media mensile complessiva	Peso % contanti rispetto a totale movimentazione
Italia nord-occidentale	8.235	1.228.040	0,67%
Valle d'Aosta	82	2.015	4,05%
Liguria	855	36.959	2,31%
Piemonte	2.119	224.206	0,95%
Lombardia	5.180	964.861	0,54%
Italia nord-orientale	6.318	358.650	1,76%
Veneto	3.025	120.162	2,52%
Friuli Venezia Giulia	562	23.346	2,41%
Trentino Alto Adige	523	21.797	2,40%
Emilia Romagna	2.209	193.346	1,14%
Italia centrale	6.857	1.311.633	0,52%
Umbria	494	12.532	3,94%
Marche	791	23.214	3,41%
Toscana	2.128	79.398	2,68%
Lazio	3.444	1.196.488	0,29%
Italia meridionale	7.343	96.479	7,61%
Calabria	939	8.236	11,40%
Basilicata	282	3.314	8,50%
Molise	189	2.217	8,50%
Puglia	2.010	26.578	7,56%
Campania	3.143	42.647	7,37%
Abruzzo	780	13.486	5,79%
Italia insulare	3.003	34.951	8,59%
Sicilia	2.236	24.981	8,95%
Sardegna	767	9.970	7,70%
Totale Italia	31.757	3.029.754	1,05%

Nel corso del 2010 è proseguito il monitoraggio dei flussi finanziari movimentati attraverso bonifici, in particolare, da e verso l'estero. La tavola 5.4 contiene, con esclusione degli Stati membri dell'Unione europea, l'elenco dei principali paesi esteri di origine e di destinazione dei pagamenti effettuati tramite bonifico. In generale, emerge la tendenza alla concentrazione dei flussi su alcune piazze di specifica rilevanza da un punto di vista commerciale (USA, Cina, Turchia) o finanziario (Svizzera, Hong Kong).

I bonifici da e verso l'estero

Tavola 5.4

*Bonifici verso/da paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea:
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale
(gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)*

Paese	Bonifici in uscita		Paese	Bonifici in entrata	
	Importi	% su totale uscite		Importi	% su totale entrate
USA	5.913	40%	USA	6.330	38%
Svizzera	2.652	18%	Svizzera	3.439	21%
Cina	916	6%	Turchia	516	3%
Libia	583	4%	Principato Di Monaco	438	3%
Hong Kong	441	3%	Giappone	392	2%
Giappone	433	3%	Hong Kong	374	2%
Turchia	301	2%	Russia	348	2%
Canada	263	2%	Cina	346	2%
Singapore	194	1%	Canada	276	2%
San Marino	181	1%	Brasile	240	1%
Taiwan	155	1%	San Marino	232	1%
Altri	2.740	18%	Altri	3.740	22%

La tavola 5.5 riporta i flussi dei bonifici da e verso paesi e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata effettuati nel corso dell'anno. Si tratta di distribuzioni molto concentrate, che vedono primeggiare la Svizzera (oltre il 60 per cento dei flussi). In posizione preminente, oltre a San Marino e al Principato di Monaco, emergono alcune piazze localizzate in estremo oriente e vicine alla Repubblica Popolare Cinese (Hong Kong, Singapore, Taiwan), insieme agli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai).

Paesi e territori a fiscalità privilegiata: flussi per Stato estero...

Rispetto ai corrispondenti dati del 2009, si registra un ridimensionamento dei bonifici in entrata: tale circostanza va ricondotta anche alla minore incidenza dei provvedimenti fiscali volti a far emergere disponibilità irregolarmente detenute all'estero ("scudo fiscale").

Tavola 5.5

*Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata:
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale
(gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)*

Paese	Bonifici in uscita		Paese	Bonifici in entrata	
	Importi	% su totale uscite		Importi	% su totale entrate
Svizzera	2.652	64%	Svizzera	3.439	63%
Hong Kong	441	11%	Principato Di Monaco	438	8%
Singapore	194	5%	Hong Kong	374	7%
San Marino	181	4%	San Marino	232	4%
Taiwan	155	4%	Singapore	230	4%
Abu Dhabi	104	3%	Abu Dhabi	201	4%
Principato Di Monaco	66	2%	Dubai	107	2%
Dubai	61	1%	Libano	86	2%
Bahreïn	44	1%	Taiwan	61	1%
Altri	260	6%	Altri	271	5%

...e per regione italiana

La tavola 5.6 mostra l'importo dei flussi scambiati con paesi e territori a fiscalità privilegiata, ripartiti secondo la regione italiana di origine o di destinazione delle transazioni, con indicazione della rispettiva macro-area.

In generale, si riscontra una concentrazione della movimentazione nelle regioni dell'Italia nord-occidentale (60 per cento circa) e, in misura minore, nell'Italia nord-orientale e centrale (per entrambe oltre il 17 per cento). La regione di maggior peso si conferma la Lombardia, che copre il 49 e il 52 per cento circa della movimentazione rispettivamente in uscita e in entrata. Il contributo delle regioni dell'Italia meridionale e insulare si mantiene su valori poco significativi.

Tavola 5.6

*Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata suddivisi per regione:
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale nazionale
(gennaio - dicembre 2010 – importi in milioni di euro)*

	Bonifici in uscita	Peso % sul totale uscite	Bonifici in entrata	Peso % sul Totale entrate
Italia Nord-Occidentale	2.483	59,72%	3.255	59,86%
Lombardia	2.003	48,16%	2.782	51,16%
Liguria	256	6,16%	190	3,49%
Piemonte	220	5,28%	274	5,04%
Valle d'Aosta	5	0,13%	9	0,17%
Italia Nord-Orientale	750	18,04%	958	17,63%
Emilia Romagna	329	7,90%	467	8,58%
Veneto	302	7,25%	350	6,44%
Friuli Venezia Giulia	83	2,00%	101	1,85%
Trentino Alto Adige	37	0,89%	41	0,76%
Italia Centrale	782	18,81%	944	17,36%
Lazio	526	12,66%	484	8,89%
Toscana	204	4,92%	366	6,73%
Marche	38	0,91%	75	1,37%
Umbria	13	0,32%	20	0,36%
Italia Meridionale	121	2,91%	243	4,46%
Campania	78	1,88%	97	1,78%
Puglia	22	0,53%	23	0,43%
Abruzzo	14	0,34%	111	2,05%
Calabria	4	0,09%	5	0,10%
Basilicata	2	0,04%	3	0,05%
Molise	1	0,03%	3	0,06%
Italia Insulare	21	0,51%	38	0,70%
Sicilia	15	0,37%	22	0,40%
Sardegna	6	0,14%	16	0,30%
Totale Italia	4.158	100,00%	5.437	100,00%

Nel corso del 2010 è stato avviato un processo di razionalizzazione dei flussi aggregati che dovrebbe terminare nel 2011. Con provvedimento dell'UIF del 27 aprile 2010 sono stati aggiornati i criteri di aggregazione dei dati, mentre con un comunicato in data 23 dicembre 2010 sono state annunciate le modifiche al tracciato segnaletico da introdurre entro il 2011 in concomitanza con il passaggio alla rete Internet come mezzo di trasmissione dei flussi S.A.R.A.

Il nuovo impianto segnaletico prevede - in aggiunta alle informazioni riferite all'intermediario segnalante, alla tipologia di operazioni effettuate dalla clientela, al comune e al mese in cui la transazione è avvenuta - la comunicazione di informazioni relative alla residenza del cliente e alla

dipendenza presso la quale egli opera. Le variabili quantitative da segnalare rimangono l'importo complessivo movimentato e il corrispondente numero di operazioni totali, con separata evidenza dei dati relativi alle transazioni effettuate in contanti (importi e numero di operazioni).

6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

Monitoraggio del sistema bancario

Al fine di assicurare un elevato livello di qualità dei dati segnalati, i flussi S.A.R.A. provenienti dal sistema bancario sono oggetto di un monitoraggio, effettuato con tecniche di analisi quantitativa, avente lo scopo di individuare, mediante un confronto fra l'operatività delle varie banche, eventuali elementi di anomalia che richiedano ulteriori approfondimenti da parte del segnalante.

L'esperienza finora maturata ha consentito di affinare progressivamente questo tipo di monitoraggio, selezionando le metodologie utilizzate per l'individuazione dei rilievi da sottoporre alle banche segnalanti. I rilievi sono formulati in maniera da agevolare la verifica della natura e del contenuto dei dati inviati da ciascuna banca, alla quale è chiesto di verificare se l'irregolarità rilevata a livello quantitativo e statistico sia da ricondurre a errori di segnalazione ovvero a effettive anomalie delle singole transazioni o a peculiari caratteristiche dell'operatività dell'intermediario o della sua clientela. Nell'ipotesi di dati non correttamente segnalati, gli intermediari bancari sono tenuti all'invio di una nuova segnalazione opportunamente corretta.

In 241 casi, i rilievi inviati in esito alle verifiche hanno determinato l'invio di segnalazioni di operazioni sospette; si tratta, nella quasi totalità, di situazioni di anomala movimentazione del contante. In 112 occasioni, l'attività di monitoraggio ha indotto le banche interessate a riconsiderare, ai fini dell'eventuale inoltro di segnalazioni di operazioni sospette, operatività il cui profilo di rischio era stato precedentemente sottovalutato.

RELAZIONI TRA PAESE DELL' INTERMEDIARIO DEL BENEFICIARIO E PAESE DI RESIDENZA DELLO STESSO NEI BONIFICI VERSO PAESI E TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Le registrazioni dei bonifici nell'AUI hanno un contenuto più ricco rispetto alle altre operazioni, in quanto contengono anche informazioni relative al paese da o verso il quale i fondi si muovono (paese dell'intermediario della controparte) e alla residenza dell'ordinante o del beneficiario (paese della controparte).

Nel corso del 2010, l'UIF ha iniziato uno studio volto ad approfondire le relazioni tra paese/territorio dell'intermediario del beneficiario e paese/territorio di residenza del beneficiario stesso, nel caso in cui almeno uno di essi sia un paese/territorio a fiscalità privilegiata.

La tavola 5.7, relativa ai soli bonifici in uscita dall'Italia, riporta sulle colonne i paesi di residenza dei beneficiari dei fondi e sulle righe i paesi in cui si localizzano gli intermediari verso i quali i fondi si muovono. La parte ombreggiata della tavola si riferisce a flussi in cui sia il paese di residenza del beneficiario sia quello di localizzazione dell'intermediario possono essere considerati non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Gli importi nelle celle non ombreggiate non sono rappresentativi di tutti i bonifici scambiati in quelle aree, ma solo di quei flussi in cui uno dei due paesi/territori coinvolti è considerato a fiscalità privilegiata.

Tabella 5.7

Bonifici in uscita verso paesi e territori a fiscalità privilegiata: incrocio tra paese di localizzazione dell'intermediario e paese di residenza del beneficiario (gennaio-dicembre 2010 – importi in migliaia di euro)

		Paese di residenza del beneficiario							
		<i>Africa paesi fp</i>	<i>America paesi fp</i>	<i>Asia paesi fp</i>	<i>Europa paesi fp</i>	<i>Oceania paesi fp</i>	<i>Italia</i>	<i>Europa</i>	<i>Altri</i>
Paese di localizzazione dell'intermediario	<i>Africa paesi fp</i>	93.167		299	6		534	545	1.236
	<i>America paesi fp</i>		658.448	975	179		1.818	52.687	23.411
	<i>Asia paesi fp</i>	2.661	6.486	12.563.646	26.386	1.333	129.390	218.449	499.113
	<i>Europa paesi fp</i>	1.248	267.424	106.458	32.228.623	4.291	766.936	1.067.143	110.331
	<i>Oceania paesi fp</i>		8			12.934		8.781	290
	<i>Italia</i>	13.725	618.496	2.598.350	31.356.527	42.110			
	<i>Europa</i>	29.315	170.812	1.719.653	5.851.289	4.814			
	<i>Altri</i>	5.613	239.844	268.320	1.538.472	2.746			

L'abbreviazione *paesi fp* sta per paesi a fiscalità privilegiata.

L'analisi della distribuzione dei flussi per colonna evidenzia che i trasferimenti verso beneficiari residenti in paesi a fiscalità privilegiata vengono accreditati per oltre la metà degli importi presso intermediari localizzati in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata, prevalentemente in Italia. Pertanto, la quota di fondi che, pur rimanendo entro i confini nazionali, entra nelle disponibilità di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata è molto alta. Tali flussi possono essere spiegati dagli interessi economici che detti soggetti esteri hanno in Italia; in un'ottica anticiclaggio, tuttavia, potrebbero essere rivelatori di passaggi di disponibilità a favore di società di comodo estere controllate da soggetti residenti in Italia.

Di particolare rilievo appare il caso di bonifici a favore di controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata europei, dove circa il 46% dei flussi è canalizzato su intermediari italiani. Analoga situazione si riscontra nel caso di beneficiari residenti in stati americani a fiscalità privilegiata, in cui circa il 33% dei fondi si muove verso intermediari residenti in Italia.

Una diversa localizzazione dell'intermediario della controparte rispetto al paese di residenza di quest'ultima può risultare potenzialmente rilevante ai fini dell'analisi anticiclaggio anche nei casi in cui bonifici da e verso soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata lontani dall'Italia sono canalizzati su intermediari localizzati in paesi limitrofi al territorio nazionale. L'analisi condotta con un maggior livello di dettaglio mostra, ad esempio, come nella maggioranza dei casi i bonifici da e verso soggetti residenti in paesi caraibici siano diretti su intermediari insediati in paesi limitrofi all'Italia. Anche in questo caso la prossimità ai confini nazionali delle disponibilità trasferite potrebbe indicare la presenza di controparti solo nominalmente estere.

Esponenti dell'UIF hanno partecipato al XXVIII International Symposium on Economic Crime tenutosi a Cambridge (UK), fornendo contributi in tema di

XXVIII
International
Symposium on
Economic Crime

metodologie e obiettivi di analisi dei fenomeni di criminalità economico-finanziaria e problematiche in materia di persone politicamente esposte.

L'annuale International Symposium on Economic Crime presso l'Università di Cambridge riunisce esperti in materia di contrasto alla criminalità economica provenienti da numerosi paesi. In questa occasione sono state affrontate numerose tematiche, generali e operative, con particolare riferimento alla Corporate Social Responsibility, alle condizioni di successo dell'approccio basato sul rischio, al miglioramento della legislazione di Corporate Governance, all'evoluzione delle tecnologie di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla modellizzazione di fenomeni di criminalità economica.

**Trade Based
Money
Laundering**

L'UIF ha preso parte in qualità di External Observer e Advisor al Progetto "Trade Based Money Laundering", del Joint Research Centre (JRC), Directorate-General della Commissione Europea. Il Progetto è rivolto all'analisi delle relazioni commerciali tra gli stati membri, alla ricerca di metodologie per individuare, a partire dai dati sul commercio internazionale, transazioni anomale dovute a casi di sovrapproduzione o sottoproduzione, eventualmente riconducibili anche a fenomeni di riciclaggio.

Al Progetto - i cui lavori sono stati avviati nel 2008 - hanno aderito le Dogane di alcuni paesi UE, che si sono rese disponibili a fornire i dati. Nel corso di una recente sessione allargata di valutazione dei risultati raggiunti i rappresentanti delle istituzioni europee presenti hanno auspicato l'estensione delle metodologie e degli strumenti sviluppati nel corso del Progetto all'analisi di dati di altre amministrazioni (doganali e non) che intendano renderli disponibili. Sono stati altresì rappresentati la possibilità e l'intendimento di ulteriore utilizzo dei risultati fin qui ottenuti attraverso l'attivazione di nuovi progetti. È stato inoltre ipotizzato l'ulteriore sviluppo di prodotti di consultazione, già parzialmente implementati, utilizzabili on-line da parte di istituzioni europee o paesi membri eventualmente interessati.

6.3 Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro

L'UIF riceve le dichiarazioni relative alle operazioni di trasferimento e commercio di oro da investimento e di materiali d'oro (diversi dall'oro da gioielleria) di importo pari o superiore a 12.500 euro.

L'art. 1, comma 5, della l. n. 7/2000, stabilisce che i dati contenuti nelle dichiarazioni sull'oro inviate all'UIF siano messi a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con le rispettive amministrazioni. In ossequio a questo principio, l'UIF ha effettuato specifiche elaborazioni, in risposta a richieste di informazioni provenienti dalla Guardia di Finanza.

La tavola 5.8 contiene informazioni di sintesi circa le operazioni in oro che risultano acquisite nella base dati dell'UIF: per ciascuna tipologia di transazione viene indicato, per il biennio 2009-2010, il numero di operazioni segnalate e il relativo valore dichiarato.

Tavola 5.8

*Dichiarazioni relative alle operazioni in oro acquisite nella base dati UIF
(importi in milioni di euro)*

Tipologia di operazione	Anno 2009			Anno 2010*		
	Numero di dichiarazioni	Numero di operazioni	Valore dichiarato	Numero di dichiarazioni	Numero di operazioni	Valore dichiarato
Compravendita	19.483	47.247	5.142	25.759	72.411	7.977
Prestito d'uso (accensione)	2.771	4.136	960	2.074	2.074	868
Prestito d'uso (restituzione)	2.375	4.058	632	2.138	2.138	761
Altra operazione non finanziaria	189	514	511	282	282	619
Trasferimento al seguito verso estero	154	160	372	536	536	816
Trasferimento al seguito da estero	13	17	8	36	36	24
Conferimento in garanzia	12	20	2	12	12	1
Totale	24.997	56.152	7.627	30.837	80.445	11.066

* Nota: In considerazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni, il dato relativo al 2010 è da ritenersi provvisorio.

Rispetto al 2009 vi è stato un incremento del 23 per cento del numero di dichiarazioni e del 45 per cento degli importi dichiarati. L'aumento del valore delle operazioni è dovuto all'andamento crescente delle quotazioni dell'oro e ad una maggiore presenza sul mercato degli operatori professionali in oro, che nel 2010 coprono una quota del 58 per cento degli importi segnalati rispetto al 49 per cento del 2009. La tavola 5.9 riporta la sintesi del numero di dichiarazioni ricevute e degli importi delle operazioni per tipologia di dichiarante: banche, operatori professionali e privati.

Tavola 5.9

*Tipologia dei dichiaranti
(importi in milioni di euro)*

Tipologia di dichiarante	Numero dichiaraz.	2009		2010				
		%	Importo	%	Importo			
Operatori professionali	14.164	57%	3.699,40	49%	21.025	68%	6.389,90	58%
Banche	10.588	42%	3.886	51%	9.354	30%	4.585	41%
Privati	245	1%	41,80	1%	458	2%	91,6	1%
Totale	24.997	100%	7.627	100%	30.837	100%	11.066	100%

Nelle operazioni dichiarate nel 2010 quelle con controparti estere rappresentano circa il 30 per cento del valore totale delle transazioni in oro. La tavola 5.10 riporta i volumi degli scambi con i principali paesi e il corrispondente peso percentuale rispetto alla totalità delle segnalazioni con controparte estera, nel periodo 2009-2010. La distribuzione appare molto concentrata: nel 2010 i primi cinque paesi (Svizzera, Dubai, Francia, Spagna e USA) coprono oltre il 70 per cento del totale.

**Distribuzione
delle controparti
per paese...**

Tavola 5.10

Paese	Distribuzione delle segnalazioni con controparti estere (importi in milioni di euro)					
	Anno 2009			Anno 2010		
	Numero controparti	Importo	% su totale Importo	Numero controparti	Importo	% su totale Importo
Svizzera	78	721,6	26,40%	67	1.003,20	30,60%
Dubai	47	568,1	20,80%	40	588,1	17,90%
Francia	77	178,6	6,50%	78	304,6	9,30%
Spagna	47	40,2	1,50%	62	257,6	7,90%
USA	57	225,7	8,30%	55	222,5	6,80%
Regno Unito	64	288,2	10,50%	63	162,2	4,90%
Germania	62	21,1	0,80%	50	44,5	1,40%
Tunisia	16	37,9	1,40%	5	34,9	1,10%
Austria	17	31,1	1,10%	12	22,7	0,70%
Malta	11	7	0,30%	7	22,7	0,70%
Hong Kong	18	16,5	0,60%	17	21,8	0,70%
Repubblica Slovacca	9	7,1	0,30%	16	18,7	0,60%
Singapore	5	102	3,70%	7	13	0,40%
Romania	8	5,1	0,20%	6	11,3	0,30%
Belgio	9	5,8	0,20%	14	9,6	0,30%
San Marino	5	0,5	0,00%	12	1,3	0,00%
Altri	268	476,7	17,40%	303	538,6	16,40%
Totale	798	2733,1	100,00%	814	3277,3	100,00%

...e per provincia

Relativamente alla distribuzione delle controparti residenti, riportata nella tavola 5.11, ai primi posti si collocano le province tradizionalmente specializzate nella lavorazione dell'oro (Vicenza, Arezzo, Alessandria) che da sole coprono il 64 per cento del mercato, oltre ai principali capoluoghi di provincia (Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli).

Tavola 5.11

Provincia	Distribuzione delle segnalazioni con controparti italiane (importi in milioni di euro)					
	Anno 2009			Anno 2010		
	Numero controparti	Importo	% su totale Importo	Numero controparti	Importo	% su totale Importo
Arezzo	1.032	1.608,10	35,40%	983	2.709,10	38,00%
Vicenza	924	874,6	19,30%	851	1.074,90	15,10%
Alessandria	567	523	11,50%	558	767,5	10,80%
Milano	583	463,6	10,20%	818	691,4	9,70%
Firenze	215	202,4	4,50%	262	278	3,90%
Napoli	166	112,9	2,50%	225	204	2,90%
Roma	294	73,2	1,60%	403	122,3	1,70%
Torino	225	47,2	1,00%	307	88,7	1,20%
Altre	2.302	634,6	14,00%	3.184	1.200,20	16,80%
Totale	6.308	4.539,70	100,00%	7.591	7.136,30	100,00%

7 ATTIVITA' DI CONTROLLO

7.1 Attività ispettiva

L'attività ispettiva dell'UIF condotta ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007 è volta ad approfondire sotto il profilo finanziario segnalazioni di operazioni sospette ricevute nonché operazioni sospette non segnalate, di cui l'Unità venga comunque a conoscenza. Si tratta, quindi, di verifiche essenzialmente mirate a sopperire a un'attività segnaletica difettosa, reticente o omissiva. Un più generale potere ispettivo è radicato nell'art. 53, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 231/2007, in forza del quale l'UIF verifica il rispetto della normativa in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sempre con specifico riguardo alle segnalazioni effettuate ovvero omesse. Tale potere, comunque, non è finalizzato all'effettuazione di ispezioni di carattere periodico o routinario – oltretutto di fatto non programmabili data l'indisponibilità di risorse sufficienti a coprire l'universo dei soggetti obbligati – bensì è preordinato alla conduzione di verifiche che traggono spunto dalla conoscenza di posizioni, fenomeni o comportamenti connotati da profili di anomalia.

In questo contesto, l'attività ispettiva può comunque individuare disfunzioni operative e anomalie procedurali da portare a conoscenza dell'Organo di vigilanza ai fini delle valutazioni di competenza sul grado di *compliance* aziendale in materia di antiriciclaggio.

Nel 2010 l'UIF ha effettuato 25 interventi ispettivi (18 nel 2009): 22 di tipo "mirato" (16 presso banche e 6 presso società fiduciarie); 3 di carattere più ampio (2 banche e una società di leasing).

A livello territoriale, gli interventi hanno riguardato banche con direzioni generali ovvero filiali in Campania (10), Lombardia (3), Sicilia (2), Lazio (2), Piemonte (1); società fiduciarie in Piemonte (3), Emilia Romagna (2), Lombardia (1); società di leasing in Emilia Romagna (1).

In linea con gli indirizzi seguiti negli anni precedenti, gli interventi hanno avuto anche lo scopo di incentivare la collaborazione attiva. Particolare rilievo hanno assunto le iniziative nei confronti delle direzioni campane di banche di rilevanti dimensioni, tese ad approfondire operazioni suscettibili di essere ricondotte a fatti di usura (cfr. riquadro *infra*), e quelle nei confronti di alcune società fiduciarie cd. "statiche" risultate particolarmente attive nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione previste dalla recente normativa sullo "scudo fiscale".

Il ciclo di ispezioni presso le società fiduciarie per la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio in tema di "scudo fiscale" è ancora in corso. Per l'individuazione delle società da sottoporre ad accertamenti sono stati presi in considerazione diversi indicatori di rischio, tra cui l'esistenza di segnalazioni di

Fiduciarie e "scudo fiscale"

operazioni sospette e di informative provenienti da organi investigativi e da Financial Intelligence Unit estere, la spiccata eterogeneità dei paesi di provenienza dei fondi “scudati”, la rilevanza delle operazioni di emersione di attività qualificate come “denaro”, specie se depositate in paesi a legislazione non equivalente. Dai primi riscontri emergono carenze nell’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione suscettibili di incidere sul corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Sono state rilevate, in particolare, posizioni anomale in relazione a operazioni di “scudo fiscale” aventi a oggetto finanziamenti o crediti verso soggetti esteri, per i quali non sono stati forniti dal soggetto ispezionato i riscontri documentali necessari per l’individuazione dell’origine dei fondi.

Le restanti ispezioni sono state condotte presso intermediari individuati, come di consueto, sulla base di criteri compositi: indici quantitativi e qualitativi concernenti la collaborazione attiva; specifiche segnalazioni di operazioni sospette meritevoli di ulteriore approfondimento; anomalie emerse nell’analisi dei dati aggregati trasmessi all’UIF; informative inviate da omologhe autorità estere; comunicazioni effettuate da altre istituzioni. In due casi l’intervento ispettivo è stato condotto – previo coordinamento - contemporaneamente agli accertamenti ispettivi di vigilanza della Banca d’Italia.

Tra le carenze rilevate in sede ispettiva continua a figurare uno scarso adeguamento, ai fini della corretta rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, agli obblighi di adeguata verifica del cliente e, in particolare, all’obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nonché di svolgere un controllo costante sull’operatività della clientela. Continuano altresì a emergere ritardi nell’adeguamento degli assetti organizzativi e procedurali nonché incertezze interpretative sulla normativa in ordine all’acquisizione di informazioni sul titolare effettivo.

INIZIATIVE IN MATERIA DI USURA

Nel corso del 2010 l’Unità di informazione finanziaria ha concordato con la Procura della Repubblica di Napoli un’azione comune, volta a contrastare il fenomeno dell’usura attraverso la prevenzione dell’utilizzo del sistema bancario a fini di riciclaggio dei proventi di tale reato.

Nell’ambito dell’iniziativa l’UIF ha svolto approfondimenti sull’operatività bancaria di alcuni soggetti, utilizzando le informazioni in proprio possesso e quelle desunte dall’Anagrafe dei conti e dei depositi. Presso le direzioni locali delle banche che risultavano intrattenere rapporti con il maggior numero di nominativi, l’UIF ha condotto, nel periodo aprile – ottobre 2010, accertamenti ispettivi i cui esiti sono stati trasmessi alla Procura.

Gli interventi hanno indotto in diversi casi gli intermediari ispezionati a effettuare segnalazioni di operazioni sospette. Talvolta, alla luce delle criticità riscontrate, l’UIF ha ravvisato le condizioni per avviare la procedura sanzionatoria per omesse segnalazioni.

Dagli accertamenti sono emerse carenze negli assetti organizzativi e di controllo che hanno ostacolato la corretta definizione del profilo economico-finanziario del cliente, necessaria per un efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva. Sotto questo profilo è stata rilevata, in particolare, l’incongrua attribuzione nelle anagrafi del codice di censimento “famiglie consumatrici” a persone fisiche con cariche societarie ovvero titolari di

aziende, il cui conto era caratterizzato da movimentazioni di natura manifestamente non personale ovvero sovradimensionate o incoerenti rispetto all'attività dichiarata dal cliente.

Talora, gli strumenti di selezione delle operazioni anomale non sono risultati idonei a cogliere i profili di criticità insiti in operatività caratterizzate da molteplici transazioni di importo unitario contenuto, in genere inferiore alle soglie stabilite per la registrazione nell'Archivio Unico Informatico e per l'uso del contante e dei titoli di credito trasferibili.

A livello aziendale e di gruppo sono emerse, in taluni casi, un'insufficiente circolazione interna delle informazioni pregiudizievoli sulla clientela e prassi improntate a eccessiva correttezza operativa, testimoniate da versamenti di assegni con contestuale prelievo in contanti di parte dell'importo e da rapporti di conto attivi intestati a società da tempo cessate.

Anomale operatività in contanti sono risultate effettuate da collaboratori esterni (promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria) che dovrebbero limitarsi a mettere la clientela in relazione con gli intermediari; ciò ha indotto a presumere l'erogazione di finanziamenti da parte di tali soggetti, in violazione della riserva di attività penalmente tutelata dall'art. 132 del TUB.

Significative anomalie nell'utilizzo degli assegni sono risultate indicative di un possibile impiego di tali strumenti a garanzia di prestiti, come si evince dalla richiesta di numerosi carnet di assegni da parte di soggetti con modesto profilo economico-finanziario e dai numerosi assegni non utilizzati in quanto annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso. Inoltre, è emerso un notevole ricorso ad assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, con girate plurime e poco leggibili, che rendono possibile utilizzare il titolo come surrogato del contante. Nell'analisi dei flussi finanziari, infine, sono spesso emerse significative coincidenze tra nominativi presenti in qualità sia di beneficiari sia di traenti.

Nel complesso, l'iniziativa ha consentito di arricchire il quadro informativo sul fenomeno dell'usura, confermando la validità dello schema operativo emanato dall'UIF il 24 settembre 2009 e fornendo utili spunti per un aggiornamento dello stesso.

7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo

L'attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere non solo fatti di possibile rilievo penale, denunciati all'Autorità Giudiziaria (cfr. *infra*), ma anche infrazioni di natura amministrativa, per le quali l'UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori di propria competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento dell'istruttoria in contraddittorio con gli interessati e per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Nel 2010 sono stati avviati 29 procedimenti (16 nel 2009) - di cui 27 a seguito di accertamenti ispettivi e 2 in esito ad approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette - volti all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa segnalazione.

L'importo complessivamente contestato è stato pari a circa 200 milioni di euro (circa 74 milioni nel 2009); tenendo conto dei diversi criteri di quantificazione previsti dalle norme sanzionatorie succedutesi nel tempo, le sanzioni pecuniarie irrogabili dal Ministero - nel caso in cui tutte le contestazioni siano accolte - potranno variare da un minimo di circa 3 milioni a un massimo di circa 100 milioni di euro.

Riferimenti per la
Banca d'Italia

Sono state trasmesse alla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza di settore, informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività ispettiva e ritenute utili per l'espletamento delle relative funzioni. In particolare, sono state inoltrate alla Vigilanza 27 comunicazioni contenenti una descrizione di disfunzioni rilevate nell'assetto organizzativo di alcuni intermediari, nell'adempimento dell'adeguata verifica della clientela o nell'applicazione degli obblighi di conservazione e registrazione dei dati.

Per converso, la Banca d'Italia, soprattutto a seguito di proprie ispezioni, ha portato all'attenzione dell'UIF diverse operazioni con connotati di anomalia, non segnalate dagli intermediari. Con riferimento a tali segnalazioni l'UIF ha spesso avviato verifiche di natura cartolare (e talora ispettive) nei confronti degli intermediari ovvero ha utilizzato l'informativa per arricchire le segnalazioni ricevute. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunicazioni inerenti intermediari sottoposti ad amministrazione straordinaria.

Per consentire un immediato utilizzo delle informative anche a fini sanzionatori, le forme e i contenuti delle comunicazioni rese dalla Vigilanza sono stati definiti in modo più puntuale.

Attività sanzionatoria
in materia
di mercato dell'oro

Con riferimento alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, "Nuova disciplina del mercato dell'oro", l'UIF ha curato nel 2010, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 148/1988, l'istruttoria di nove procedimenti sanzionatori per violazione dell'obbligo di dichiarazione inerente operazioni per trasferimento o commercio di oro di valore pari o superiore a € 12.500.

In tale quadro, l'UIF ha provveduto all'audizione degli interessati e ha trasmesso le previste relazioni illustrative al Ministero dell'Economia e delle finanze, competente per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

Anche nel corso del 2010 è stato intenso lo scambio di informazioni con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere finalizzato sia ad approfondire le segnalazioni ricevute sia a consentire, favorendo l'attivazione dei canali rogatoriali, l'intervento tempestivo degli organi inquirenti su disponibilità finanziarie detenute all'estero.

Gli scambi informativi tra le FIU si avvalgono delle infrastrutture del Gruppo Egmont e, in Europa, del Progetto FIU.NET. La rete Egmont, basata su una piattaforma di posta elettronica protetta, consente scambi bilaterali; FIU.NET offre alle FIU partecipanti funzionalità più evolute e la possibilità di scambi multilaterali.

Nel 2010 l'UIF ha ricevuto 625 richieste di informazioni da FIU estere (482 attraverso il canale Egmont e 143 attraverso quello FIU.NET). Le risposte fornite a FIU estere sono state 640 (516 tramite Egmont e 124 tramite FIU.NET).

Nello stesso periodo, l'UIF ha indirizzato 126 richieste di informazione a controparti estere. Di queste, 89 attenevano ad attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria italiana, 37 si riferivano all'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette (tavola 7.1).

Tavola 7.1

<i>Scambi informativi con Financial Intelligence Unit estere</i>			
	2008	2009	2010
Richieste inoltrate	97	79	126
<i>di cui:</i>			
• per corrispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziaria		60	89
• per esigenze di analisi interna		19	37
Richieste ricevute	544	697	625
<i>di cui:</i>			
• Canale "Egmont"		561	482
• Canale "Fin.Net"		136	143

Lo scambio informativo con le FIU estere costituisce un'importante fonte di arricchimento del patrimonio a disposizione dell'UIF per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le richieste di informazioni da parte delle omologhe autorità degli altri paesi fanno sovente riferimento ad attività illecite che presentano elementi di collegamento con l'Italia; l'istruttoria, quindi, consente talora di individuare fenomeni criminali di diretto interesse per il nostro paese.

In diversi casi, le informazioni raccolte nell'interscambio hanno trovato riscontro in indagini in corso ovvero in precedenti segnalazioni di operazioni sospette, fornendo elementi aggiuntivi utili anche agli organi inquirenti. La collaborazione si è talora spinta fino alla richiesta alla FIU estera del blocco preventivo dei fondi per consentire successivi interventi delle competenti autorità nazionali.

Tra le fattispecie più ricorrenti emerse dalle informazioni provenienti da FIU di altri paesi continua a figurare la costituzione all'estero di disponibilità di pertinenza di soggetti indagati per truffa ai danni dello Stato. In numerosi casi FIU estere hanno fornito informazioni su operazioni sospette concernenti disponibilità oggetto di regolarizzazione o rimpatrio nell'ambito dello "scudo fiscale".

I canali di scambio
informativo

Ai fini di una sempre maggiore fluidificazione dei canali e delle procedure di interlocuzione nella collaborazione internazionale, particolare attenzione viene riservata al continuo miglioramento dei sistemi e delle tecnologie adottati per lo scambio informativo. In tale ambito, prosegue l'impegno per rendere i processi di lavoro connessi allo scambio di informazioni con FIU estere sempre più efficienti ed efficaci. Il costante sfruttamento del canale estero per gli approfondimenti, il maggiore impiego delle procedure informatiche per la comunicazione con le altre FIU, la loro integrazione nelle procedure interne figurano tra gli obiettivi principali.

Nell'ambito del Progetto FIU.NET, è stata avviata un'iniziativa volta a realizzare l'incrocio delle informazioni disponibili alle FIU partecipanti per individuare i nominativi comuni. Tale incrocio è realizzato con metodologie che, senza mettere in chiaro informazioni nominative, consentono di individuare presso quali controparti estere sono presenti informazioni sui medesimi soggetti e, quindi, possono risultare utili per gli approfondimenti. Sulla base di tali elementi è possibile avviare attività mirate di collaborazione e di scambio di informazioni.

Nel processo di progressiva "multilateralizzazione" degli scambi che caratterizza la collaborazione tra le FIU, la tradizionale interazione bilaterale viene sempre più spesso affiancata da schemi di cooperazione che vedono una molteplicità di FIU coinvolte nel medesimo caso, realizzando una proficua condivisione di informazioni e analisi e sviluppando forme di più avanzata cooperazione.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON FIU DI ALTRI PAESI

La collaborazione tra FIU di diversi paesi contribuisce alla trasparenza delle transazioni internazionali e si rivela spesso essenziale per l'accertamento di casi di riciclaggio. Le FIU danno vita a una rete capillare, estesa a livello globale, disponibile per lo scambio di informazioni per l'approfondimento di casi di sospetto riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le 120 FIU aderenti al Gruppo Egmont sono connesse a una stessa rete protetta, che consente di realizzare, in piena sicurezza, efficaci scambi di informazioni.

Nonostante la molteplicità dei modelli organizzativi adottati nei diversi paesi, le FIU condividono alcune caratteristiche comuni, che consentono di assicurare quasi sempre un soddisfacente livello di collaborazione. Grazie alla loro indipendenza, le FIU riescono a collaborare utilmente anche in presenza di condizionamenti dipendenti, ad esempio, da sistemi nazionali che non favoriscono la trasparenza.

Nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e dalle regole internazionali per garantire l'impiego appropriato delle informazioni e la loro riservatezza, lo scambio di informazioni con FIU di altri paesi è particolarmente funzionale alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, tanto più che la rete delle FIU copre anche paesi con i quali non sussistono accordi governativi per la cooperazione giudiziaria.

Permangono naturalmente alcuni ostacoli che impediscono allo scambio di informazioni tra FIU di raggiungere la massima efficacia. Proprio per ovviare a tali inconvenienti, il Gruppo Egmont ha avviato una ricognizione dei principali problemi. Le maggiori difficoltà attengono alla diversa capacità di accesso alle informazioni nei diversi paesi, all'esistenza di ambiti di riservatezza tutelati dal segreto bancario, alla difficoltà ad acquisire le informazioni investigative, all'eccessivo ritardo nel soddisfare le richieste rispetto all'urgenza delle esigenze che le motivano. L'utilizzo delle informazioni scambiate è inoltre spesso limitato dall'impossibilità per le FIU di fornire il consenso per l'inoltro delle stesse alle autorità investigative e ancor più all'Autorità Giudiziaria.

I rapporti bilaterali con le FIU di altri paesi possono essere regolati mediante specifici protocolli d'intesa (*Memoranda of Understanding*), volti ad adeguare le modalità concrete della collaborazione alle procedure e alle disposizioni rispettivamente applicabili. Oltre a scambiarsi informazioni su casi specifici, le FIU si confrontano anche su temi di interesse comune, condividono pratiche operative e si forniscono reciproca assistenza tecnica.

**Memoranda of
Understanding**

8.2 Altre forme di collaborazione

Nel corso dell'anno è stato chiesto il contributo dell'Unità nell'ambito di alcune iniziative promosse da organizzazioni internazionali e volte a valutare alcuni aspetti della normativa italiana in materia di contrasto al riciclaggio, con particolare riferimento all'ausilio che la segnalazione di operazioni sospette può fornire nella lotta agli illeciti di natura fiscale, alla corruzione e, in generale, ai reati finanziari.

In particolare, l'UIF è stata coinvolta:

- *nella peer review dell'Italia svolta dal Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali, istituito in sede OCSE con la finalità di valutare la conformità degli ordinamenti dei diversi paesi agli standard internazionali in materia fiscale;*
- *nella definizione delle risposte alle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione-GRECO nel rapporto del luglio 2009, redatto a seguito della valutazione sull'efficacia delle politiche italiane in materia di lotta alla corruzione;*
- *nei lavori per l'effettuazione, da parte degli esperti del Consiglio dell'Unione europea, del quinto ciclo di valutazioni in materia di strategie nazionali nella lotta alla criminalità nonché di recepimento delle direttive UE in materia di contrasto al crimine.*

Nel mese di novembre esponenti dell'UIF hanno fatto parte di una delegazione rappresentativa di diverse autorità nazionali, governative e non, che ha incontrato in Algeria le omologhe autorità di quel paese per l'avvio dei lavori del Gruppo di Contatto italo-algerino per la lotta al terrorismo.

9 COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI

9.1. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

Anche nel 2010 si è registrato un significativo incremento della collaborazione prestata dall'UIF all'Autorità Giudiziaria.

In particolare, sono state trasmesse alle competenti Procure e agli organi investigativi 188 denunce inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (77 nel 2009).

Le segnalazioni di operazioni sospette contenenti riferimenti a fattispecie di possibile rilevanza penale talora vengono trasmesse – oltre che agli organi investigativi - anche alla competente Autorità Giudiziaria, evidenziando specificamente i profili di rilievo ai fini di quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. Queste modalità operative consentono di coniugare le esigenze di adeguato approfondimento finanziario da parte dell'UIF con il principio di speditezza della segnalazione della notizia criminis. Gli approfondimenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia integrano il quadro informativo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Nell'anno, anche sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva, sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria 22 informative (12 nel 2009) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso.

L'UIF ha ricevuto 118 richieste da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia, delle quali 87 ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e 31 ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 (nel 2009 erano state, rispettivamente, 68 e 26). A fronte di tali richieste, sono stati condotti approfondimenti su circa 1.200 soggetti e sono state consegnate le segnalazioni di operazioni sospette e le relative relazioni tecniche già presenti negli archivi dell'Unità. Al fine di una più completa risposta ai magistrati richiedenti, sono stati attivati 71 scambi di informazioni con FIU estere (60 nel 2009) che, in alcuni casi, hanno consentito di orientare al meglio le ordinarie procedure rogatorie.

In risposta a richieste delle Procure formalizzate con appositi decreti di acquisizione, l'UIF comunica le informazioni disponibili nei propri archivi riferite ai soggetti e alle vicende di interesse. Nei casi previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF attiva i propri poteri di approfondimento, anche ispettivo, per fornire all'A.G. ulteriori elementi informativi.

Intensa è stata la collaborazione con la Procura di Milano, in particolare, nell'ambito di un'indagine relativa al fenomeno delle frodi che si verificano nel mercato delle quote di emissione di gas ad effetto serra, delle quote di efficienza energetica e di quelle relative alle fonti rinnovabili nei settori dell'energia, della produzione e trasformazione di metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di carta e cartone.

Nell'ambito dell'iniziativa concordata con la Procura di Napoli per contrastare pratiche usurarie, l'UIF ha trasmesso all'A.G. le informazioni acquisite in merito ai rapporti intrattenuti con il sistema bancario dai nominativi comunicati dalla Procura e dai soggetti collegati.

Particolarmente significativa è stata la collaborazione prestata alle Procure di Perugia e di Firenze, nell'ambito di indagini sugli appalti pubblici. Essa si è esplicata attraverso la trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette con le relative analisi su numerosi soggetti indagati e collegati, nonché attraverso l'attivazione, da parte dell'UIF, dei propri canali di collaborazione internazionale.

Ulteriori rapporti di collaborazione sono proseguiti o sono stati instaurati con le Procure di Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Forlì, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Terni. In tale contesto sono stati condotti accertamenti ispettivi e cartolari finalizzati a corrispondere a specifiche richieste. La collaborazione con la Procura di Roma ha richiesto, per diverse indagini, la ricostruzione di flussi finanziari transitati per paesi esteri. Nell'ambito della collaborazione con la Procura di Forlì sono stati avviati approfondimenti in materia di "scudo fiscale", con particolare riguardo a rimpatri giuridici dalla Repubblica di San Marino attuati tramite società fiduciarie.

9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali

L'UIF ha ulteriormente consolidato, a livello nazionale, la rete di relazioni con le altre istituzioni, nella consapevolezza del ruolo determinante che la collaborazione tra le autorità riveste ai fini del corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio.

Nel luglio 2010, in attuazione dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF ha sottoscritto con la Guardia di Finanza e con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) un protocollo d'intesa che disciplina lo scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

L'accordo con GdF e DIA per la tutela della riservatezza nello scambio di informazioni

Il Protocollo stabilisce che la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti nonché gli scambi di informazioni tra UIF, Guardia di Finanza e DIA avvengano con messaggi di posta elettronica cifrati, firmati digitalmente. Le tre autorità adottano, anche sul piano organizzativo interno, tutte le cautele idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti. Assicurano, inoltre, l'adeguatezza dei flussi informativi interni ai fini della protezione dei dati e della compiuta identificazione dei soggetti coinvolti nonché la tracciabilità degli accessi ai propri archivi informativi. Oltre a sancire il rilievo determinante della tutela della riservatezza dei segnalanti per l'efficienza e l'efficacia del sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, il protocollo costituisce un importante riconoscimento formale della proficua collaborazione instauratasi, negli ultimi anni, tra le tre autorità.

Nei primi mesi del 2011 l'UIF ha definito con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un protocollo d'intesa con lo scopo di fissare criteri e modalità di collaborazione volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Il protocollo d'intesa con l'ISVAP

10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

10.1 Risorse umane e organizzazione

Risorse umane Nel 2010 la compagine dell'UIF è passata da 97 a 104 addetti, a seguito dell'ingresso di 17 nuovi elementi (dei quali 6 di nuova assunzione) e alla fuoriuscita di 10 unità.

Rimane peraltro ancora notevole la distanza tra la dotazione effettiva e quella che la Banca d'Italia, nell'ambito della programmazione delle proprie risorse, ha ritenuto di attribuire all'UIF per lo svolgimento delle proprie funzioni.

La carenza di risorse, a fronte del *trend* di crescita dei carichi di lavoro in precedenza descritto, si è inevitabilmente riflessa in un considerevole aumento delle segnalazioni da analizzare; ciò nonostante i continui incrementi di produttività – testimoniati dall'aumento del 43%, rispetto all'anno precedente, del numero delle segnalazioni trasmesse agli organi investigativi – che sono stati conseguiti attraverso la costante ricerca di spazi di razionalizzazione dei processi di lavoro e di snellimento delle attività di amministrazione, con il conseguente rafforzamento della compagine direttamente impegnata sul versante istituzionale, passata, in corso d'anno, dal 75% all'82% del totale.

La tavola 8.1 mostra le consistenze dell'organico, suddivise per genere, nel corso del triennio 2008 - 2010.

Tavola 8.1.

	Composizione del personale dell'UIF								
	Consistenze al 31.12.2008			Consistenze al 31.12.2009			Consistenze al 31.12.2010		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Dirigenti	16	2	18	14	2	16	11	2	13
Funzionari	25	11	36	23	14	37	25	16	41
Coadiutori	10	11	21	9	11	20	14	10	24
Altro personale	11	13	24	11	13	24	11	15	26
Totale	62	37	99	57	40	97	61	43	104

**Struttura
organizzativa**

La struttura organizzativa dell'Unità, composta da 6 Divisioni, è stata interessata nel maggio 2010 da un intervento di redistribuzione di alcune materie tra due unità di base: alla Divisione Normativa e Metodi (ridenominata Divisione Normativa e

Rapporti Istituzionali) sono state trasferite le competenze in materia di procedure sanzionatorie e amministrative e di rapporti con la magistratura, in precedenza assegnate alla Divisione Rapporti e Cooperazione con l'Esterno (ridenominata Divisione Cooperazione Internazionale). A quest'ultima si è in tal modo consentito di concentrarsi sullo sviluppo delle attività in ambito internazionale e sullo scambio informativo con le omologhe autorità degli altri paesi.

Completano la struttura organizzativa dell'UIF gli organi collegiali, composti da dirigenti dell'Unità: la Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità emerse nell'ambito degli accertamenti ispettivi o di altre attività svolte dall'UIF; il Nucleo Attività Ispettiva, con competenze in materia di ispezioni, consulenze e perizie in favore dell'Autorità Giudiziaria nonché per le altre forme di collaborazione istituzionale; il Nucleo di Coordinamento delle attività delle due Divisioni dedite all'analisi delle operazioni sospette.

Il "Comitato di esperti" dell'UIF, composto dal Direttore e da quattro membri nominati alla fine del 2009 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, si è insediato all'inizio del 2010.

Comitato di esperti

Al Comitato il D.Lgs. n. 231/2007 affida funzioni consultive in materia di criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette e di protocolli d'intesa tra l'UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché per ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore dell'UIF. Al Comitato è inoltre rimessa la redazione di un parere sull'attività dell'UIF, che diviene parte integrante della Relazione da inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Nell'anno in rassegna, si sono svolte due riunioni del Comitato, nel corso delle quali sono stati approfonditi taluni aspetti dell'organizzazione e dell'operatività dell'UIF. Il Direttore ha inoltre illustrato ai membri del Comitato le principali problematiche affrontate dall'Unità e ha preso nota dei suggerimenti e degli spunti emersi dalle discussioni. Al Comitato sono stati sottoposti, ai fini del prescritto parere, i protocolli d'intesa definiti con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con la Direzione Investigativa Antimafia e con l'ISVAP.

Nel 2010, è stata fortemente intensificata la formazione di base degli addetti all'Unità sulle materie istituzionali. Si sono, infatti, tenute 16 riunioni rivolte all'intera compagine del personale, per un totale di circa 25 ore; ad alcuni incontri hanno partecipato anche relatori della Banca d'Italia.

Formazione e addestramento

La formazione esterna di tipo specialistico ha assorbito, nel 2010, 26 giorni/uomo; in questo ambito, significativa è stata la partecipazione di elementi dell'Unità ai corsi di formazione previsti dal piano di addestramento della Vigilanza della Banca d'Italia. Nell'aprile 2010 si è tenuto presso l'UIF un seminario della durata di due giorni in materia di segnalazioni di operazioni sospette, che ha registrato la partecipazione di numerosi addetti all'area Vigilanza.

Talune esperienze formative si sono svolte all'estero: nell'ottobre del 2010, un funzionario dell'Unità ha trascorso un periodo di formazione presso la FIU degli Stati Uniti d'America; nel luglio 2010 due funzionari hanno partecipato, in qualità di

esperti finanziari, al seminario di formazione per valutatori del GAFI, organizzato dal Consiglio d'Europa - Moneyval.

Scopo di quest'ultima iniziativa era quello di preparare i partecipanti alle mutual evaluation sugli ordinamenti nazionali eseguite dal GAFI e dai relativi organismi regionali.

10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica

Evoluzione del
sistema delle
SOS

Nel 2010 l'opera di adeguamento e consolidamento degli strumenti tecnologici a sostegno dell'azione istituzionale, avviata all'atto della costituzione dell'UIF, è proseguita lungo due direttrici: da un lato, è stato completato il processo di rafforzamento delle infrastrutture a supporto delle applicazioni e degli ambienti di sfruttamento del patrimonio informativo, con significativi innalzamenti dei livelli di servizio; dall'altro, sul fronte delle attività progettuali, è proseguita l'evoluzione del sistema informatico dell'UIF secondo un processo di sviluppo incrementale basato sulla graduale sostituzione dell'intero patrimonio applicativo. Questo processo prevede, per quanto possibile, l'utilizzo delle infrastrutture applicative già esistenti in Banca d'Italia, in modo da massimizzare i benefici in termini di ritorno economico degli investimenti, riduzione dei tempi di sviluppo e garanzia della qualità del software.

L'attività svolta è stata programmata per completare, nel corso del 2011, due progetti di ampia portata. Il primo, recentemente portato a termine, è consistito nella realizzazione di una nuova applicazione integrata, volta a innalzare il livello di automazione dei processi operativi preposti alla gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette; il secondo è finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema per la raccolta dei dati aggregati segnalati mensilmente dagli intermediari.

Revisione del
sistema di
segnalazione
delle operazioni
sospette

Il nuovo sistema informatico di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - entrato in vigore il 16 maggio 2011 - è basato su un'applicazione integrata volta a migliorare il livello di automazione dei processi e adotta Internet quale unico canale di scambio fra l'UIF, la platea dei segnalanti e gli organi investigativi. La natura dei dati trattati e le caratteristiche funzionali del sistema hanno consentito un ampio riutilizzo delle funzionalità della piattaforma applicativa "INFOSTAT", già utilizzata dalla Banca d'Italia per i servizi erogati attraverso Internet. La nuova applicazione non solo mette a disposizione dei segnalanti un vettore di trasporto dei dati più rapido ed economico, ma offre anche una serie di servizi applicativi che migliorano l'efficienza dei processi di scambio informativo e la qualità del servizio fornito. La nuova piattaforma tecnologica, inoltre, consente di razionalizzare il processo di lavorazione delle segnalazioni da parte dell'Unità.

E' stato definito anche un nuovo schema per la segnalazione di operazioni sospette, che adotta un tracciato uniforme per tutte le categorie di segnalanti e realizza un consistente aumento della quantità di informazioni disponibili in forma strutturata, trattabili mediante strumenti informatici. La maggiore strutturazione delle informazioni consentirà, inoltre, di attribuire a ciascuna segnalazione un rating basato sulla presenza o meno di determinati elementi di sospetto, con positivi riflessi in termini di individuazione delle priorità di trattamento delle segnalazioni. Sarà, inoltre, potenziata la possibilità di integrazione automatica dei dati con altri archivi gestiti da UIF e Banca

d'Italia ed eventualmente con archivi esterni. In generale, la qualità delle analisi potrà giovare della maggior ricchezza e strutturazione della base dati, dei più avanzati strumenti di raccordo delle informazioni, della disponibilità di un ambiente integrato per la redazione dei riferimenti agli organi investigativi.

Nel corso del 2011 sarà completato anche il progetto per la realizzazione di una piattaforma telematica per lo scambio dei dati aggregati, unica per tutte le categorie di segnalanti, mirante al superamento dell'attuale situazione di frammentazione dei processi.

L'attuale sistema di raccolta delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - S.A.R.A., prevede l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria bancaria parte delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., mentre si basa sull'acquisizione di supporti informatici per gli altri intermediari finanziari tenuti alle segnalazioni. In quest'ultimo caso, il controllo sulla qualità dei dati e l'interlocuzione con i segnalanti risulta particolarmente onerosa.

Revisione del sistema di raccolta dei dati aggregati

La nuova piattaforma informatica adotterà uno schema segnaletico arricchito da ulteriori dettagli informativi, sulla localizzazione dell'intermediario segnalante e sulla residenza della clientela interessata dalle operazioni oggetto di segnalazione.

Dalla realizzazione del progetto - che si basa anch'esso sull'utilizzo della piattaforma "INFOSTAT" della Banca d'Italia - deriveranno molteplici vantaggi, in termini di maggiore efficienza dei processi di scambio e più elevata qualità dei dati, grazie alla messa a disposizione dei segnalanti di servizi on-line preposti alla diagnostica preventiva delle segnalazioni, alla ricezione e consultazione degli esiti dei controlli e alla predisposizione/invio dei flussi informativi.

Nel prossimo futuro, la revisione del sistema informatico dell'Unità troverà completamento con: la realizzazione di un ambiente informatico (data warehouse) di supporto alle attività di analisi dell'UIF, in grado di gestire e integrare informazioni e dati statistici provenienti da fonti diverse, sia interne sia esterne; lo sviluppo di nuove funzionalità per la predisposizione, raccolta e conservazione dei flussi informativi relativi alla gestione delle segnalazioni delle transazioni in oro; la messa a punto di un sistema automatizzato per la gestione degli scambi informativi con l'Autorità Giudiziaria e con le altre FIU.

GLOSSARIO

Archivio unico informatico (AUI)

Archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel D.Lgs. n. 231/2007.

Ateco

Versione nazionale, sviluppata dall'Istat, della classificazione delle attività economiche definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario.

Autorità di vigilanza di settore

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, sono le Autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) (cioè delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), all'articolo 11 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) e all'articolo 13, comma 1, lettera a) (società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF e soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili).

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

È stato istituito in base alle previsioni del D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla l. 14 dicembre 2001, n. 431. Esso è presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, ed è composto da undici membri, nominati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Unità di informazione finanziaria. I restanti componenti sono un dirigente in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario o ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alla materia di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'Autorità Giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha esteso le competenze iniziali, limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, anche alla lotta al riciclaggio.

Congelamento

Sanzione economica consistente nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno -

con l. 30 dicembre 1991 n. 410 - ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all'associazione medesima.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e trasmettere alle competenti autorità le segnalazioni di informazioni finanziarie, previste da leggi o regolamenti nazionali, relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo.

In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia ovvero può essere incardinata nell'ambito dell'Autorità Giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

Finanziamento del terrorismo

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007, per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

FIU.NET

Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le *Financial Intelligence Unit* (FIU) dell'Unione europea che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)

Organismo intergovernativo a carattere temporaneo, creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. Nel corso del mandato iniziale, affidato nel 1989, ha emanato 40 Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. Promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*).

Gruppo Egmont

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. In seguito al progressivo aumento del numero delle FIU aderenti (120 a dicembre 2010) il Gruppo Egmont si è trasformato in una organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in Canada.

Istituti di moneta elettronica (Imel)

Imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica (vedi voce). Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l'attività di concessione di crediti in qualunque forma.

Lista dei paesi equivalenti

Elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Tale elenco, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 agosto 2008 (G.U. 29 agosto 2008, n. 202), include i seguenti Stati: Argentina; Australia; Brasile; Canada; Giappone; Hong Kong; Messico; Nuova Zelanda; Federazione Russa; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera.

La lista include, ai medesimi fini, anche i seguenti territori: Antille Olandesi (territorio d'Oltremare olandese); Aruba (territorio d'Oltremare olandese); Mayotte (collettività d'Oltremare francese); Nuova Caledonia (collettività d'Oltremare francese a statuto speciale); Polinesia francese (collettività d'Oltremare francese); Saint-Pierre e Miquelon (collettività d'Oltremare francese); Wallis e Futuna (collettività d'Oltremare francese).

Mezzi di pagamento

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

Moneta elettronica

Strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Viene emessa da banche e Istituti di moneta elettronica (vedi voce).

Moneyval (*Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures*)

Sottocomitato dell'*European Committee on Crime Problems* del Consiglio d'Europa (CDPC) costituito nel settembre del 1997, opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio - tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI - rivolgendosi ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia e sottoponendo al cenno CDPC un rapporto annuale sull'attività svolta. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ma non membri del GAFI. Possiede lo *status* di *Associate Member* del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)

Costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, opera in prima linea sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA. Nell'espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia fiscale.

OFAC (*Office of Foreign Assets Control*)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

Paesi della Unione europea

Comprendono i 15 paesi che erano membri dell'Unione europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 12 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

Paesi e territori a fiscalità privilegiata

Paesi e territori elencati (cosiddetta "black list") nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999), nei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) e del 23 gennaio 2002 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2002), da ultimo modificati dal decreto ministeriale del 27 luglio 2010 (G.U. n.180 del 4 agosto 2010). L'elenco comprende i seguenti paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Sint Maarten - parte Olandese, Bonaire Saint Eustatius e Saba, Curacao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fujayrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar E Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isole di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Ras El Khaimah, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.

Riciclaggio

L'articolo 648 *bis* del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

SGR (Società di gestione del risparmio)

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di SICAV, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

SICAV (Società di investimento a capitale variabile)

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria.

SIM (Società di intermediazione mobiliare)

Società - diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati - autorizzate alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria. Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto terzi; il collocamento; la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione.

Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Sistema pubblico di connettività (SPC)

Il sistema rappresenta l'evoluzione della preesistente Rete unitaria della pubblica amministrazione ed è volto ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali. Esso consiste in una struttura tecnologica per il collegamento telematico tra le pubbliche amministrazioni, che consente il dialogo e lo scambio di informazioni in condizioni di sicurezza, mediante accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi automatizzati di ciascun ente.

Società fiduciaria

Società che esercita in forma di impresa l'amministrazione di beni per conto di terzi. Rientrano nel novero delle società fiduciarie due distinte categorie: le cosiddette fiduciarie "statiche", disciplinate dalla l. n. 1966 del 1939, che svolgono attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in modo conservativo, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico; le cd. fiduciarie "dinamiche", abilitate alla gestione di portafogli di investimento su base individuale congiunta al servizio di intestazione fiduciaria, iscritte nella sezione speciale dell'albo tenuto dalla Consob.

Titolare effettivo

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. I criteri per l'individuazione del titolare effettivo sono riportati in un allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007.

Ufficio italiano dei cambi (UIC)

Ente strumentale della Banca d'Italia, con funzioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera e attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha disposto, a far tempo dal 1° gennaio 2008, il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'UIC, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, e la contestuale soppressione dell'Ufficio stesso. Il decreto ha inoltre previsto l'istituzione presso la Banca dell'UIF.

**Relazione concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti
all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)**

Il presente documento rappresenta la relazione della Banca d'Italia per il 2010 concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti all'Unità di Informazione Finanziaria (art. 11, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria, emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). La relazione è allegata al Rapporto annuale sull'attività svolta che il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'Economia e delle finanze per il successivo inoltro al Parlamento entro il 30 maggio di ogni anno.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale è stata istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), prevede che la Banca d'Italia attribuisca alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria, adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, stabilisce che l'Unità si avvalga di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca, nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione.

L'**assetto organizzativo** della UIF si articola in sei divisioni: *Normativa e rapporti istituzionali; Cooperazione internazionale; Analisi e gestione dati; Operazioni sospette I e II; Segreteria*. Nel maggio 2010 è stato realizzato un intervento organizzativo che, senza incidere sul numero delle unità organizzative, ha ridistribuito le competenze in materia di cooperazione internazionale e di interlocuzione con le autorità nazionali su due unità distinte.

Con riferimento alle **risorse umane**, alla data del 31 dicembre 2010 risultano addetti all'Unità 105 elementi (nel 2009 la compagine contava 97 addetti), di cui 54 appartenenti alla carriera direttiva. L'età media della compagine si ragguaglia a 46,6 anni; il 73,1 per cento degli addetti è in possesso di diploma di laurea; il personale femminile è pari al 41,3 per cento.

Con l'obiettivo di supportare le attività di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette da parte del sistema finanziario e il disimpegno dei controlli ispettivi di antiriciclaggio, la compagine dell'Unità è stata rafforzata anche attraverso l'integrazione di esperienze e professionalità di diversa provenienza. Nel 2010, infatti, vi sono stati:

- l'ingresso di 17 risorse di cui 11 provenienti da altre Strutture della Banca e 6 neoassunti con elevati requisiti professionali in ambito economico-aziendale e con conoscenza di livello avanzato della lingua inglese;
- l'uscita di 9 risorse, di cui 6 per cessazione e 3 per utilizzo presso altre Strutture della Banca.

L'attività formativa ha riguardato il 50 per cento della compagine per complessive 830 ore di formazione in materia specialistica, informatica e manageriale.

E' proseguito il potenziamento delle **risorse informatiche** messe a disposizione

dell'Unità; sono stati migliorati, in particolare, i servizi a supporto del personale che opera in regime di mobilità e i canali telematici utilizzati per lo scambio e la condivisione di informazioni con i soggetti esterni. Sono in corso di realizzazione i sistemi per la rilevazione delle segnalazioni statistiche a fini di analisi quantitativa dei fenomeni di antiriciclaggio e la procedura integrata di gestione delle operazioni sospette. Quest'ultima consentirà di accrescere il livello di automazione dei processi di trattamento delle segnalazioni e di produzione dei flussi informativi destinati agli Organi Investigativi (Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza) e, in prospettiva, sarà integrata al sistema di gestione documentale e al nuovo *data warehouse* dell'Unità. E' in fase di avvio un progetto per lo sviluppo dei sistemi di gestione delle segnalazioni sulle transazioni in oro.

La Banca provvede all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti all'UIF e fornisce all'Unità il necessario supporto logistico mettendo a disposizione lo **stabile sito in Roma, Largo Bastia 35/37**. Per assicurare la massima efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, l'edificio è regolarmente soggetto a interventi di manutenzione delle componenti edili e impiantistiche. Nel 2010, le principali lavorazioni sono state finalizzate al miglioramento del sistema di controllo dell'impianto di condizionamento, dei dispositivi di trattamento dell'aria e dell'impianto idrico.

Sono **integralmente** a carico della Banca le spese per il personale e le missioni di servizio, nonché i costi connessi con le risorse logistiche e tecnologiche messe a disposizione della UIF. Inoltre, per le spese di autoamministrazione e le prestazioni di servizi e consulenze, nel 2010 è stato riconosciuto all'Unità uno stanziamento di risorse finanziarie di 227.000 euro (utilizzato per il 73,3%). Per il 2011 lo stanziamento si ragguaglia a 183.800 euro.

PARERE DEL COMITATO DI ESPERTI SULL'AZIONE SVOLTA
DALL'UIF NEL 2010 AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 4 DEL D. LGS. 231/2007

Il Comitato di Esperti dell'UIF è composto dal Direttore dell'Unità, avv. Giovanni Castaldi, che ne è anche il presidente, e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia: la dr.ssa Stefania Chiaruttini, l'avv. Roberto Ciciani, il cons. Adelchi D'Ippolito e il cons. Gianfranco Donadio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, il Comitato svolge funzioni consultive in materia di criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette e di protocolli d'intesa tra l'UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché per ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore dell'UIF. Al Comitato è inoltre rimessa la redazione di un parere sull'attività dell'UIF, che diviene parte integrante della Relazione da inviare annualmente al Ministero dell'Economia.

Nel 2010, primo anno di effettivo funzionamento, il Comitato ha tenuto due riunioni, nel corso delle quali è stata dedicata specifica attenzione a talune problematiche organizzative dell'UIF, con particolare riferimento al fabbisogno di risorse umane e tecniche necessario per fronteggiare adeguatamente i crescenti carichi di lavoro dell'Unità. Il Comitato ha altresì proceduto alla nomina di un Segretario e alla definizione di "regole" per il proprio funzionamento.

Al Comitato sono stati sottoposti, ai fini del prescritto parere, i protocolli d'intesa che l'UIF ha definito, rispettivamente, con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia e con l'ISVAP.

Nelle riunioni sono stati discussi vari aspetti dell'attività dell'UIF ed è stato dato specifico risalto ai risultati dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e alle caratteristiche e agli esiti della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza di settore.

Il Rapporto sull'attività svolta dall'UIF nel 2010 evidenzia l'ulteriore sensibile aumento dei flussi di segnalazioni di operazioni sospette: nell'anno l'UIF ha ricevuto più di 37.300 segnalazioni, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di oltre il 77 per cento. Una dinamica di tale intensità ha messo a dura prova i processi interni di analisi e approfondimento, il cui continuo affinamento, essenziale per accrescerne l'efficienza e la capacità di selezionare con priorità le segnalazioni più rischiose, ha consentito all'Unità – ad organico invariato – di esaminare e trasmettere agli organi investigativi quasi 28.000 segnalazioni (pari al 43 per cento in più rispetto all'anno precedente).

All'ingente numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'UIF corrispondono rilevanti aspetti di criticità: il sistema coinvolge solo gli intermediari finanziari (e, principalmente, le maggiori banche), mentre risulta del tutto irrilevante l'apporto dei professionisti e degli operatori non finanziari; inoltre, continua a essere

insoddisfacente la qualità delle segnalazioni, per quanto riguarda la descrizione delle condotte e la rappresentazione dei motivi di sospetto; infine, i tempi di segnalazione particolarmente lunghi rischiano di vanificare l'efficacia preventiva del sistema.

Per fare fronte a tali criticità, l'UIF ha avviato, nell'anno, con l'ausilio dei competenti Servizi della Banca d'Italia, una complessa e impegnativa riforma del sistema informatico di trasmissione e gestione delle segnalazioni, che supporterà l'intero ciclo di acquisizione, analisi e trasmissione delle segnalazioni, assicurando il miglioramento della qualità e la maggiore tempestività dei flussi informativi.

Il nuovo schema di segnalazione – che è omogeneo per tutti i soggetti obbligati e utilizza il canale telematico per gli scambi informativi – amplia la quantità di informazioni da fornire in forma strutturata. A ciascun segnalante si richiede, pertanto, una più accurata e completa rappresentazione delle operazioni, dei clienti, degli elementi di anomalia e dei motivi del sospetto. Da tali caratteristiche può derivare un effettivo miglioramento della qualità delle segnalazioni, con positivi riflessi anche sull'attività di analisi e approfondimento dell'UIF, in termini di individuazione delle priorità di trattamento delle segnalazioni, di integrazione automatica delle basi dati disponibili, di riduzione dei costi di gestione delle segnalazioni, di sicurezza in ordine all'integrità e alla riservatezza dei dati.


E' auspicabile, inoltre, che il miglioramento complessivo del sistema di gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette consenta all'UIF non solo di dare riscontro tempestivo - ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 231/2007 - al soggetto che ha effettuato la segnalazione nel caso di avvenuta archiviazione ma anche di fornire indicazioni in ordine alle tipologie di segnalazioni più utili. Ciò può avvenire anche mediante la redazione di modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario ritenuti più significativi per l'individuazione di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'apparato di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale disegnato dal D. Lgs. n. 231/2007, nel valorizzare al massimo la collaborazione tra i diversi attori - pubblici e privati – in esso coinvolti, ha chiamato l'UIF ad un impegno di notevole entità. Il bilancio del cammino percorso è, a giudizio di questo Comitato, pienamente soddisfacente, considerata la rilevanza degli obiettivi raggiunti dall'UIF nella ricerca di proficue forme di cooperazione con le altre autorità, nei rapporti con i destinatari degli obblighi di segnalazione, nella predisposizione degli strumenti volti a migliorare le modalità di espletamento della collaborazione attiva.

Il ruolo centrale dell'UIF nel sistema continuerà sicuramente a consolidarsi nel prossimo futuro; è inoltre presumibile che il *trend* di crescita delle segnalazioni di operazioni sospette si accentui ulteriormente. In tale situazione, è necessario che l'Unità possa contare su risorse adeguate e che, nell'espletamento delle funzioni assegnate dall'ordinamento, la compagine del personale si rafforzi sensibilmente. E', questa, una condizione essenziale per fronteggiare con serenità l'intensa e progressiva crescita dei carichi di lavoro, per accrescere concretamente l'efficacia e l'efficienza dell'apparato antiriciclaggio nel suo complesso.

NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE														
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Numero di segnalazioni														
	Finanziamento Terrorismo				545	912	321	294	478	480	342	365	408	274
	840	3798	3720	3813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.842	12.202	14.237	20.658	37.047
Antiriciclaggio														

(fonte UIF)




NUMERO DI SEGNALAZIONI ARCHIVIAE										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Numero di segnalazioni archiviate</i>	45	18	32	108	154	1.667	996	1.002	4.024	3.560

(fonte UIF)

ESITI DELLE SOS COMUNICATI ALLA UIF DAGLI OO.II.*			
	2007	2008	2009
SOS per le quali gli OO.II. hanno comunicato l'esito di cui:	5.884	6.174	
trasmesse all'autorità giudiziaria	347	126	
relative a casi già all'att.ne dell' A.G	234	161	
prese in carico dalla DIA	124	63	
inoltrate dal NSPV ai reparti locali	3.566	4.753	
archivate dagli OO.II.	1.613	1.071	

(fonte UIF)


***concordato con la GdF che i dati relativi al 2009 e 2010 saranno desunti dalla successiva tabella "Sviluppo delle SOS" a cura della GdF**



NUMERO SOS TRASMESSE DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI														
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Numero SOS	840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.069	20.524	36.824

(fonte UIF)


Numero SOS



SEGNALAZIONI TRASMESSE AGLI ORGANI INVESTIGATIVI														
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Numero di segnalazioni														
	Finanziamento Terrorismo				241	1193	254	333	460	473	213	397	501	205
Antiriciclaggio	101	2667	4505	2383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	18.337	26.758

(fonte C/IF)

Segnalazioni trasmesse agli organi investigativi



Provvedimenti di sospensione adottati e relativi fondi bloccati		
<i>Anno</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Valore totale operazioni oggetto di sospensione (milioni di euro)</i>
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61
2003	5	6,55
2004	17	6,29
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	16	29,66
2010	34	64,87
TOTALE	154	190,60

Ripartizione regionale delle SOS di sospetto riciclaggio trasmesse dagli intermediari finanziari

REGIONI	2006		2007		2008		2009		2010	
	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)
Lombardia	29,4	3.768	27,8	3.768	26,8	3.768	27,6	5.656	21,2	7.805
Lazio	16,9	2.000	15,6	2.000	14,2	2.000	14,8	3.044	14,9	5.495
Campania	9,6	1.344	9,5	1.344	9,6	1.344	8,8	1.801	12,1	4.440
Toscana	5,4	849	6,2	849	6,0	849	8,3	1.702	8,9	3.291
Emilia Romagna	6,3	986	6,4	986	7,0	986	6,9	1.422	8,6	3.151
Piemonte	7,1	1.006	6,4	1.006	7,2	1.006	7,1	1.448	8,2	3.030
Veneto	6,6	937	6,9	937	6,7	937	6,1	1.244	5,0	1.830
Sicilia	3,8	542	4,1	542	3,9	542	3,1	633	3,9	1.435
Puglia	3,9	575	3,9	575	4,1	575	3,4	703	3,9	1.422
Marche	1,1	225	1,8	225	1,6	225	2,2	460	2,8	1.049
Calabria	2,5	477	2	477	3,4	477	2,6	541	2,3	835
Liguria	2	285	2,1	285	2,0	285	1,6	338	1,9	715
Friuli Venezia Giulia	1,3	277	1,9	277	2,0	277	1,8	376	1,7	626
Abruzzo	1,3	253	1,7	253	1,8	253	1,8	367	1,2	446
Trentino Alto Adige	0,9	127	0,8	127	0,9	127	0,9	192	0,9	342
Sardegna	0,6	172	1	172	1,2	172	1,2	243	0,9	334
Umbria	0,5	117	0,9	117	0,8	117	0,8	164	0,7	270
Basilicata	0,4	78	0,4	78	0,6	78	0,4	84	0,4	131
Molise	0,4	39	0,5	39	0,3	39	0,4	87	0,3	114
Valle d'Aosta	0	12	0,1	12	0,1	12	0,1	19	0,2	63
TOTALE	100	14.069	100	14.069	100	14.069	100	20.524	100	36.824

OPERAZIONI SEGNALATE (importi espressi in milioni di euro)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
VALORE TOTALE	471,34	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14	2.514,16	7.718,10	5.863,91
NUM. OPERAZIONI	6.307	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942	24.967	36.856	61.374
VALORE MEDIO	0,07	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11	0,10	0,21	0,10

(fonte UIF)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI SEGNALATE


TIPOLOGIA OPERAZIONE	2007			2008			2009			2010		
	Num. Op. (%)	Val. op. (%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op. (%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op. (%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op. (%)	Val. medio (migliaia euro)
Contanti - prelevamento	23,3	11,8	60	24,6	13,0	50	22,7	5,6	51	23,3	7,2	30
Contanti - versamento	19,4	8,2	50	19,7	9,5	50	16,0	3,4	44	18,6	5,6	30
Bonifico nazionale	11,7	29,5	280	12,8	24,5	190	18,4	13,8	158	13,8	26,7	190
Bonifico estero	5,0	13,1	250	5,7	15,6	280	4,5	7,0	328	5,7	23,7	400
Versamento titoli di credito	12,0	11,0	80	13,2	11,4	90	9,3	5,1	114	10,3	8,5	80
Addebito per estinzione assegno	7,0	3,5	60	6,3	4,5	70	5,0	1,0	43	5,0	2,9	60
Emissione/negoziazione assegni circolari	6,4	7,3	120	5,8	7,0	120	4,5	8,7	398	4,7	4,6	90
Operazioni con money transfer	6,1	0,3	10	3,5	0,1	0	11,4	0,2	3,4	12,5	0,3	0,0
Operazioni in strumenti finanziari	2,5	12,3	590	1,6	5,3	340	1,7	30,7	3767	1,4	12,5	860
Deposito/prelevamento su libretto a risparmio	1,4	0,6	50	1,3	0,6	50	0,6	0,1	49	0,4	0,4	90

Ripartizione delle segnalazioni per categoria di segnalante						
	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE
<i>Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato</i>	170	127	103	69	66	535
<i>Ragioniere o perito commerciale</i>	15	21	19	10	23	88
<i>Dottore commercialista</i>	24	37	17	28	43	149
<i>Agenzia di affari in mediazione immobiliare</i>	6	10	13	3	3	35
<i>Avvocato</i>	3	8	6	3	12	32
<i>Gestione di case da gioco</i>	0	0	4	6	34	44
<i>Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate</i>	0	0	0	6	12	18
<i>Revisore contabile</i>	2	4	3	7	12	28
<i>Società di revisione</i>	9	2	2	2	6	21
<i>Agenzia in attività finanziaria</i>	0	1	2	0	0	3
<i>Altri</i>	8	5	4	2	12	31
TOTALE	237	215	173	136	223	984

Flussi di segnalazioni riferibili a casi di sospetto finanziamento del terrorismo


	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>SOS Ricevute</i>	545	912	321	294	478	480	342	365	408	274
<i>SOS Esaminate</i>	241	1.193	254	333	460	473	213	397	501	205
<i>SOS Archivate</i>	0	0	0	0	27	113	34	33	228	60

(fonte UIF)



Numero soggetti segnalati con riferimento a casi di sospetto finanziamento del terrorismo										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Persone fisiche	654	1094	247	239	453	434	257	322	345	195
Persone giuridiche	7	13	11	14	45	37	62	25	75	76


(fonte UIF)




SEGNALAZIONI SU INTERMEDIARI BANCARI INSERITI NELLE LISTE DELL'OFAC										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Numero di segnalazioni</i>	3	14	30	14	73	78	120	38	16	18

Numero di segnalazioni

■ 2001 ■ 2002 ■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010



SEGNALAZIONI RICONDU CIBILI AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE				
	2007	2008	2009	2010
Reg. CE	5	8	4	10
Database OFAC	73	33	26	22
Operatività sospetta	0	8	12	17
Autorità giudiziaria	2	.	.	.



Nota: si propone di inserire la tabella e il grafico contenuti nel presente foglio in aggiunta (ovvero in sostituzione) delle informazioni sulle segnalazioni su intermediari bancari presenti nelle liste OFAC (v. scheda precedente)

Valori medi mensili relativi ai flussi S.A.R.A. (2010)

(Importi espressi in milioni di euro)

Tipologia Intermediario	Numero medio mensile di mensile di record	Importo totale medio mensile	Importo contante medio mensile	Numero medio mensile operazioni totali	Numero medio mensile operazioni in contanti
Banche e Poste Italiane S.p.A.	5.373.127	2.149.010	31.708	24.207.863	4.036.285
Altri intermediari finanziari	304	853.675	7	53.515	8.905
SGR	28.691	10.226	36	228.802	1.582
Imprese ed enti assicurativi	30.781	5.759	-	99.100	1
Società fiduciarie	4.330	5.520	2	17.923	195
SIM	2.429	5.056	4	134.290	224
Istituti di moneta elettronica	1.134	40	-	8.249	1.025
SICAV	185	15	-	318	-

(fonte UIF)

Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti			
<i>Anno</i>	<i>Soggetti con conti congelati</i>	<i>Conti congelati</i>	<i>Valore dei conti congelati (Euro)</i>
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000
2009	31	43	685.602
2010	32	39	173.576

(Fonte UIF)

Unità di Informazione Finanziaria

Bollettino semestrale

Luglio- Dicembre 2010

INDICE**PRESENTAZIONE****PARTE I****SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE****1. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE INVIATE ALLA UIF DAGLI OPERATORI ECONOMICI****1.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - DATI COMPLESSIVI**

- 1.1.1. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Serie storica (1997 – 2010)
- 1.1.2. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Flussi semestrali

1.2. SOS DI RICICLAGGIO

- 1.2.1. SOS di riciclaggio - Serie storica (1997 – 2010)
- 1.2.2. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari (totale nazionale) -- Serie storica (1997-2010)
- 1.2.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti
- 1.2.4. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori percentuali
- 1.2.5. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia
- 1.2.6. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia (cartogramma)
- 1.2.7. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari (totale nazionale)
- 1.2.8. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti
- 1.2.9. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante - Valori percentuali
- 1.2.10. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari – Ripartizione per provincia
- 1.2.11. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari - Ripartizione per regione (cartogramma)
- 1.2.12. SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d.l. 78/2009 (cd. Scudo) - Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione
- 1.2.13. SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d.l. 78/2009 (cd. Scudo) - Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione

1.3. SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- 1.3.1. SOS di finanziamento del terrorismo - Serie storica (2001 – 2010)
- 1.3.2. SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia
- 1.3.3. SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia (cartogramma)
- 1.3.4. Soggetti segnalati per finanziamento del terrorismo ripartiti per nazionalità
- 1.3.5. SOS di finanziamento del terrorismo per lista di riferimento
- 1.3.6. SOS relative a intermediari bancari inseriti nelle liste dell'OFAC

2. SEGNALAZIONI ANALIZZATE DALL'UIF**2.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANALIZZATE – DATI COMPLESSIVI**

- 2.1.1. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Serie storica (1997-2010)
- 2.1.2. SOS di riciclaggio - Esiti delle analisi
- 2.1.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Esiti delle analisi
- 2.1.4. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari – Esiti delle analisi
- 2.1.5. SOS di finanziamento del terrorismo – Esiti delle analisi

PARTE II**CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI****1. CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ**

- 1.1 Ispezioni
- 1.2 Fattispecie di possibile rilevanza penale
- 1.3 Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

2 SCAMBI INFORMATIVI

- 2.1 Scambi informativi con FIU estere
- 2.2 Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

PARTE III

RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

1 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DEL SEMESTRE

- 1.1 Normativa primaria
- 1.2 Normativa secondaria
- 1.3 Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria

PRESENTAZIONE

L'attività centrale e tipica della UIF consiste nella ricezione e nell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. In questa materia, il d.lgs. 231/2007 ha introdotto rilevanti innovazioni, ampliando la platea dei soggetti obbligati alla segnalazione ed estendendo le nozioni di "riciclaggio" oggetto di segnalazione (che include anche il cd. "autoriciclaggio") e di "operazione sospetta" (la cui individuazione presuppone, ora, un'attenta, discrezionale e tempestiva valutazione del rischio effettivo di riciclaggio).

La risposta del sistema finanziario alla nuova disciplina antiriciclaggio è stata, sotto il profilo quantitativo, imponente: le 12.500 segnalazioni del 2007 si sono triplicate, superando nel 2010 le 37.000. Il trend di crescita è in continua accelerazione: +16% nel 2008, +44% nel 2009, +77% nel 2010.

In particolare, nel secondo semestre del 2010 l'incremento del flusso di segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati è proseguito in misura ancor più intensa rispetto al primo semestre: sono infatti pervenute circa 22.200 segnalazioni, con un aumento di quasi il 100 per cento rispetto al secondo semestre del 2009.

La crescita del numero di segnalazioni - conferma il progressivo affermarsi di una cultura della prevenzione e richiede un costante adeguamento dei processi di analisi e approfondimento della UIF.

Sul fronte dei controlli e delle altre attività tese allo scambio di informazioni, nel semestre la UIF ha condotto 13 ispezioni (25 nel corso dell'intero anno) e ha segnalato all'Autorità Giudiziaria 107 fattispecie di possibile rilevanza penale, di cui 96 denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e 11 informative utili a fini di indagine.

Si consolida la consapevolezza del contributo fondamentale delle segnalazioni di operazioni sospette alla individuazione di reati di riciclaggio o di reati che dello stesso costituiscono il presupposto. Intensa e crescente è la collaborazione che la UIF presta alle Procure, fornendo spesso un qualificato ausilio tecnico e un valido contributo d'analisi a rilevanti e delicate indagini.

Se i risultati di questi primi anni di attività sono motivo di soddisfazione, ciò non deve indurre a trascurare i profili di criticità.

E' anzitutto evidente che al funzionamento del sistema partecipano fattivamente solo gli intermediari finanziari e, tra questi, soprattutto le banche. Anche tra queste, peraltro, oltre 200 - più di un quarto del sistema - nel 2010 non hanno trasmesso alcuna segnalazione. Tra gli altri intermediari finanziari la percentuale di soggetti non segnalanti è molto più elevata.

Nell'intero 2010, professionisti e operatori non finanziari hanno trasmesso complessivamente poco più di 200 segnalazioni; davvero poche rispetto al numero dei potenziali segnalanti e al ruolo che essi svolgono nella vita economica del Paese.

Numerose segnalazioni vengono effettuate a fini cautelativi più che collaborativi, adottando criteri di valutazione poco selettivi. Le segnalazioni, inoltre, sono spesso carenti nella descrizione dei fatti e pervengono con eccessivo ritardo. E' quindi necessario un

miglioramento dell'organizzazione interna degli intermediari, che li ponga in grado di intercettare prima e meglio le operazioni sospette.

La qualità e la tempestività delle segnalazioni costituiscono l'obiettivo principale del nuovo sistema segnaletico, che sarà operativo entro il primo semestre di quest'anno. L'utilizzo del canale telematico favorirà la tempestività, la completezza e la riservatezza dei flussi informativi. Il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), sia pure con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata.

Con questa iniziativa e attraverso l'impegno costante e coerente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, sia sul versante interno che su quello internazionale, la UIF intende continuare a offrire il proprio contributo all'affinamento delle regole e delle prassi operative e a stimolare sempre più proficue relazioni tra le istituzioni preordinate a tutelare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza dei comportamenti degli operatori, la sana e ordinata crescita dell'economia del Paese.

PARTE I

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE *

SEZIONE 1:

**SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
INVIATE ALLA UIF DAGLI OPERATORI ECONOMICI**

* I dati riportati hanno carattere provvisorio e sono suscettibili di modifiche a seguito della definitiva classificazione.
I dati definitivi sono riportati nei rapporti annualmente redatti dall'UIF.

Eventuali differenze rispetto a dati precedentemente diffusi sono da attribuire alla definitiva classificazione dei dati censiti.

SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DATI COMPLESSIVI

SOS DI RICICLAGGIO

L'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, impone agli intermediari finanziari, agli operatori non finanziari e ai professionisti di inviare alla UIF una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione. La UIF può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

L'art. 36, comma 1, lettera b) del d. l. 78/2010 ha integrato l'art. 41 del d. lgs. 231/2007 prevedendo che "è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro". La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2010 n. 297944, è intervenuta in materia per chiarire la portata dell'innovazione alla luce del complessivo quadro normativo (cfr. Parte III, sezione I, 1.2).

SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo del dicembre 1999 ha esteso gli strumenti utilizzati nella lotta al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.

Nell'ottobre 2001 il GAFI, ampliando il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali (a cui in seguito è stata aggiunta la Raccomandazione Speciale 9).

Le norme e indicazioni internazionali hanno formato oggetto di diversi provvedimenti nazionali, le cui previsioni sono state raccolte e sistematizzate nel D.Lgs. n. 109/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2005/60/CE.


In particolare, il d.lgs. n. 109/2007 impone ai soggetti obbligati di:

- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

1.1.1

SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Serie Storica (1997 – 2010)¹

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
													1° sem	2° sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	21.066	15.097	22.224	37.321



¹ Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, attuativo della Direttiva 2001/97/CE, ha esteso anche ai professionisti e ad alcune categorie di operatori non finanziari l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

1.1.2

SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Flussi semestrali


		<i>Valori assoluti</i>		<i>Variatione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)</i>	
		<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>	<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>
2008	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	Totale anno	14.602	13.382	16,4%	14,2%
2009	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,8%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.066	18.838	44,3%	40,7%
2010	I Semestre	15.097	12.556	51,9%	41,0%
	<i>II Semestre</i>	<i>22.224</i>	<i>14.407</i>	<i>99,6%</i>	<i>45,1%</i>
	Totale anno	37.321	26.963	77,2%	43,1%

SOS DI RICICLAGGIO

1.2.1

SOS di riciclaggio
Serie Storica (1997 - 2010)


1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
													1° sem	2° sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.838	12.202	14.242	20.660	14.959	22.088	37.047



1.2.2

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Totale nazionale*Serie Storica (1997 – 2010)*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
													1° sem	2° sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.069	20.524	14.877	21.947	36.824




1.2.3

*SOS di riciclaggio da intermediari finanziari
ripartite per tipologia di segnalante*

<i>Tipo Segnalante</i>	<i>2° sem. 2010</i>
ENTI CREDITIZI	16.498
INTERMEDIARI FINANZIARI	3.504
POSTE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.693
SOCIETA' FIDUCIARIE	98
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	97
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	29
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	15
SOC. DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	13
Totale complessivo	21.947

1.2.4

*SOS di riciclaggio da intermediari finanziari
ripartite per tipologia di segnalante – Valori percentuali*




1.2.5

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia

Regione	Provincia	1° sem	2° sem	Regione	Provincia	1° sem	2° sem
ABRUZZO	CHIETI	38	55	MOLISE	CAMPOBASSO	35	54
	L'AQUILA	30	42		ISERNIA	5	20
	PESCARA	58	69	MOLISE Totale		40	74
	TERAMO	53	101	PIEMONTE	ALESSANDRIA	139	174
ABRUZZO Totale	179	267	ASTI		26	71	
BASILICATA	MATERA	23	23		BIELLA	97	229
	POTENZA	24	61		CUNEO	91	168
BASILICATA Totale		47	84		NOVARA	72	69
CALABRIA	CATANZARO	43	79		TORINO	529	1.228
	COSENZA	148	165		VERBANIA	18	25
	CROTONE	52	62	VERCELLI	29	65	
	REGGIO CALABRIA	85	146	PIEMONTE Totale		1001	2.029
	VIBO VALENTIA	18	37	PUGLIA	BARI	324	433
CALABRIA Totale		346	489		BRINDISI	32	37
CAMPANIA	AVELLINO	47	48		FOGGIA	104	135
	BENEVENTO	32	28		LECCE	73	118
	CASERTA	188	302		TARANTO	90	76
	NAPOLI	1.202	2.112	PUGLIA Totale		623	799
	SALERNO	219	262	SARDEGNA	CAGLIARI	76	102
CAMPANIA Totale		1.688	2.752		NUORO	12	18
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	265	384		ORISTANO	3	10
	FERRARA	68	111		SASSARI	41	72
	FORLI	92	173	SARDEGNA Totale		132	202
	MODENA	180	308	SICILIA	AGRIGENTO	28	61
	PARMA	118	183		CALTANISSETTA	21	38
	PIACENZA	54	86		CATANIA	131	250
	RAVENNA	54	103		ENNA	11	5
	REGGIO EMILIA	190	244		MESSINA	60	84
RIMINI	224	314	PALERMO		193	278	
EMILIA ROMAGNA Totale		1.245	1.906		RAGUSA	32	62
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	41	45	SIRACUSA	37	46	
	PORDENONE	26	73	TRAPANI	37	61	
	TRIESTE	43	68	SICILIA Totale		550	885
	UDINE	175	155	TOSCANA	AREZZO	70	168
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		285	341		FIRENZE	451	509
LAZIO	FROSINONE	77	64		GROSSETO	26	79
	LATINA	109	133		LIVORNO	76	154
	RIETI	8	14		LUCCA	48	143
	ROMA	2.394	2.590		MASSA	19	63
	VITERBO	42	64		PISA	106	274
LAZIO Totale		2.630	2.865		PISTOIA	64	115
LIGURIA	GENOVA	134	227		PRATO	276	463
	IMPERIA	35	93		SIENA	52	135
	LA SPEZIA	34	103	TOSCANA Totale		1188	2.103
	SAVONA	37	52	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	45	107
	LIGURIA Totale		240	475	TRENTO	76	114
LOMBARDIA	BERGAMO	244	290	TRENTINO ALTO ADIGE Totale		121	221
	BRESCIA	396	486	UMBRIA	PERUGIA	76	128
	COMO	93	117		TERNI	21	45
	CREMONA	52	71	UMBRIA Totale		97	173
	LECCO	52	80	VALLE D' AOSTA	AOSTA	17	46
	LODI	51	53	VALLE D' AOSTA Totale		17	46
	MANTOVA	100	202	VENETO	BELLUNO	23	32
	MILANO	2.205	2.798		PADOVA	139	188
	PAVIA	74	135		ROVIGO	33	46
	SONDRIO	13	13		TREVISO	138	178
VARESE	134	146	VENEZIA		125	182	
LOMBARDIA Totale		3.414	4.391		VERONA	183	254
MARCHE	ANCONA	88	199		VICENZA	111	198
	ASCOLI PICENO	59	169	VENETO Totale		752	1.078
	MACERATA	83	231	TOTALE NAZIONALE		14.877	21.947
	PESARO	52	168				
MARCHE Totale		282	767				

1.2.6


SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia



1.2.7

SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari¹ - Totale nazionale

2008	2009	2010		
		1° sem	2° sem	Anno
173	136	82	141	223



¹ Sono tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette:

- a) i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro;
- b) i periti, i consulenti e gli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri in materia di:
 - trasferimenti di diritti reali, gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - apertura o la gestione di rapporti bancari;
- costituzione, gestione amministrazione di società enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) altri prestatori di servizi relativi a società e trust;
- e) revisori contabili (società di revisione e iscritti nel registro dei revisori contabili);
- f) operatori che svolgono attività di:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
 - agenzia di affari in mediazione immobiliare.


1.2.8

**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti**

<i>Tipo Segnalante</i>	<i>2° scm. 2010</i>
DOTTORE COMMERCIALISTA	30
NOTAIO	27
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	16
CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO	13
GESTIORE CASE DA GIOCO	11
REVISORE CONTABILE	10
CASA DA GIOCO ON LINE	10
AVVOCATO	8
CUSTODIA E TRASPORTO VALORI	5
TRASPORTO DENARO CONTANTE TITOLI E VALORI	4
SOCIETÀ DI REVISIONE	2
COMMERCIO, COMPRESO EXPORT E IMPORT, DI ORO	2
CONSULENTE LAVORO	1
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE	1
RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI	1
Totale	141

1.2.9

**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
ripartite per tipologia di segnalante – Valori percentuali**



1.2.10


SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
Ripartizione per provincia

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
ABRUZZO	CHIETI		1
	L'AQUILA	1	
	TERAMO		4
ABRUZZO Totale		1	5
CALABRIA	VIBO VALENTIA		1
CALABRIA Totale			1
CAMPANIA	CASERTA		1
	SALERNO	1	
CAMPANIA Totale		1	1
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA		2
	FERRARA		1
	FORLI'- CESENA		1
	MODENA	1	1
	REGGIO EMILIA	2	10
EMILIA ROMAGNA Totale		3	15
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	1
	TRIESTE		1
	UDINE	1	3
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		2	3
LAZIO	ROMA	21	34
LAZIO Totale		21	34
LIGURIA	GENOVA		3
	IMPERIA	4	6
LIGURIA Totale		4	9
LOMBARDIA	BERGAMO	7	9
	BRESCIA	5	4
	COMO	1	2
	LECCO		2
	MANTOVA	3	
	MILANO	12	10
	PAVIA	1	1
VARESE	2	1	
LOMBARDIA Totale		31	29
MARCHE	MACERATA	1	1
MARCHE Totale		1	1

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
PIEMONTE	ALESSANDRIA		1
	ASTI	1	1
	CUNEO		1
	NOVARA		1
	TORINO	2	3
PIEMONTE Totale		3	7
PUGLIA	BARI	3	2
	LECCE		1
	TARANTO		2
PUGLIA Totale		3	5
SICILIA	CATANIA	1	
	PALERMO	1	
	SIRACUSA		1
SICILIA Totale		2	1
TOSCANA	AREZZO		1
	FIRENZE	2	5
	LIVORNO		1
	PISTOIA	1	2
	PRATO	3	1
TOSCANA Totale		6	10
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	1	
TRENTINO ALTO ADIGE Totale		1	
UMBRIA	PERUGIA		3
	TERNI	1	
UMBRIA Totale		1	3
VALLE D'AOSTA	AOSTA	1	3
VALLE D'AOSTA Totale		1	3
VENETO	PADOVA		5
	TREVISO		1
	VENEZIA		3
	VERONA		5
	VICENZA	1	
VENETO Totale		1	14
TOTALE NAZIONALE		82	141

1.2.11

***SOS di riciclaggio da professionisti
e operatori non finanziari - Ripartizione per provincia***




1.2.12

**SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d. l. 78/2009 (cd. Scudo)-
Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione**

Regione	Provincia	2010			Regione	Provincia	2010		
		1°sem	2°sem	Anno			1°sem	2°sem	Anno
ABRUZZO	L'AQUILA	1		1	MARCHE	ANCONA	13	1	14
ABRUZZO		1		1	MARCHE	MACERATA	3	1	4
CALABRIA	CATANZARO		1	1	MARCHE	PESARO	1	10	11
CALABRIA	COSENZA		1	1	MARCHE		17	12	29
CALABRIA			2	2	PIEMONTE	ALESSANDRIA		1	1
CAMPANIA	AVELLINO	1		1	PIEMONTE	ASTI		2	2
CAMPANIA	CASERTA	1	2	3	PIEMONTE	BIELLA	12	2	14
CAMPANIA	NAPOLI	12	20	32	PIEMONTE	CUNEO	1		1
CAMPANIA	SALERNO	2	1	3	PIEMONTE	TORINO	11	16	27
CAMPANIA		16	23	39	PIEMONTE		24	21	45
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	11	8	19	PUGLIA	BARI	2	6	8
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	5		5	PUGLIA	FOGGIA	1	2	3
EMILIA ROMAGNA	FORLI	1	2	3	PUGLIA	LECCE	5		5
EMILIA ROMAGNA	MODENA	1	4	5	PUGLIA	TARANTO	1		1
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA		1	1	PUGLIA		9	8	17
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	1	2	3	SARDEGNA	CAGLIARI	2		2
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	2	2	4	SARDEGNA	SASSARI		1	1
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	10	4	14	SARDEGNA		2	1	3
EMILIA ROMAGNA		31	23	54	SICILIA	CALTANISSETTA		2	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	1	2	SICILIA	MESSINA		1	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		2	2	SICILIA	RAGUSA		3	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	2	2	4	SICILIA			6	6
FRIULI VENEZIA GIULIA		3	5	8	TOSCANA	FIRENZE	6	16	22
LAZIO	FROSINONE		1	1	TOSCANA	LUCCA	1	1	2
LAZIO	LATINA		1	1	TOSCANA	PISA		2	2
LAZIO	ROMA	59	50	109	TOSCANA	PRATO	1	7	8
LAZIO	VITERBO	1		1	TOSCANA	SIENA		8	8
LAZIO		60	52	112	TOSCANA		8	34	42
LIGURIA	GENOVA	4	5	9	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	1		1
LIGURIA	IMPERIA		3	3	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	1	1	2
LIGURIA	LA SPEZIA		1	1	TRENTINO ALTO ADIGE		2	1	3
LIGURIA		4	9	13	UMBRIA	PERUGIA	2	1	3
LOMBARDIA	BERGAMO	1	3	4	UMBRIA	TERNI	1	2	3
LOMBARDIA	BRESCIA	10	1	11	UMBRIA		3	3	6
LOMBARDIA	CREMONA	1		1	VENETO	BELLUNO		2	2
LOMBARDIA	LECCO	1		1	VENETO	PADOVA	2		2
LOMBARDIA	LODI	2		2	VENETO	ROVIGO	1		1
LOMBARDIA	MANTOVA		1	1	VENETO	TREVISO	3	1	4
LOMBARDIA	MILANO	119	159	278	VENETO	VERONA	3	2	5
LOMBARDIA	VARESE	5	1	6	VENETO	VICENZA	2	1	3
LOMBARDIA		139	165	304	VENETO		11	6	17

1.2.13

***SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d. l. 78/2009 -
Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione***




SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO



1.3.1

SOS di finanziamento del terrorismo*Serie Storica (2001 - 2010)*

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
									1° sem	2° sem	Anno
545	912	321	294	478	484	342	360	406	138	136	274



1.3.2


**SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari -
Ripartizione per provincia**

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
ABRUZZO	L'AQUILA	1	
	PESCARA	1	
ABRUZZO Totale		2	
CALABRIA	CATANZARO	1	
	REGGIO CALABRIA	1	
CALABRIA Totale		2	
CAMPANIA	CASERTA		1
	NAPOLI	1	
CAMPANIA Totale		1	1
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	14	6
	FERRARA		1
	FORLI	1	3
	MODENA	8	3
	PARMA	3	
	PIACENZA	2	1
	RAVENNA	1	3
	REGGIO EMILIA	5	6
	RIMINI	2	1
EMILIA ROMAGNA Totale		36	24
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE		1
	UDINE	1	
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		1	1
LAZIO	ROMA	9	13
LAZIO Totale		9	13
LIGURIA	GENOVA	5	4
	LA SPEZIA		2
	SAVONA		2
LIGURIA Totale		5	8
LOMBARDIA	BERGAMO	3	3
	BRESCIA	5	7
	COMO	1	
	CREMONA	6	2
	LECCO	2	
	MANTOVA		2
	MILANO	28	35
	PAVIA	1	1
	VARESE	2	4
LOMBARDIA Totale		48	54

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
MARCHE	ANCONA		2
	ASCOLI PICENO		2
	MACERATA		1
	PESARO	2	
MARCHE Totale		2	5
MOLISE	CAMPOBASSO	1	
MOLISE Totale		1	
PIEMONTE	ALESSANDRIA		1
	ASTI		2
	BIELLA		1
	CUNEO	3	1
	NOVARA	1	
	TORINO	2	1
	VERCELLI		1
PIEMONTE Totale		6	7
PUGLIA	BARI		1
	LECCE		1
PUGLIA Totale			2
SICILIA	CATANIA		1
	PALERMO	1	
	RAGUSA	1	
SICILIA Totale		2	1
TOSCANA	FIRENZE	3	4
	GROSSETO		1
	PRATO	1	
	SIENA		3
TOSCANA Totale		4	8
TRENTO ALTO ADIGE	BOLZANO	2	
	TRENTO		1
TRENTO ALTO ADIGE Totale		2	1
UMBRIA	PERUGIA	2	1
UMBRIA Totale		2	1
VENETO	PADOVA	2	1
	ROVIGO	1	
	TREVISO	5	
	VENEZIA	2	2
	VERONA	3	5
		VICENZA	2
VENETO Totale		15	10
TOTALE NAZIONALE		138	136

1.3.3

*SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari
Ripartizione per provincia*



1.3.4

**Soggetti segnalati per finanziamento del terrorismo²-
Ripartizione per nazionalità**


Paese	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
										1 sem	2 sem	Anno
Italia	23	66	23	28	47	35	43	22	53	38	32	70
Pakistan	172	237	40	57	93	191	61	89	87	25	9	34
Bangladesh	94	104	31	21	33	34	14	26	37	13	9	22
Sudan	6	2			4	5	16	9	2		8	8
Iran	5	22	4	4	27	17	43	16	19	11	7	18
Afghanistan	4	3	1		2	3	3	10	3	1	6	7
Tunisia	60	75	44	32	30	22	24	13	23	6	5	11
Ghana	10	11	6	3	8	4	4	3	3	1	3	4
India	12	9	1	5	2	1	4	9	5	4	2	6
ex-Jugoslavia		2		7	5	6	1	4	1		2	2
Etiopia	2	9	1		8	2	1			1	1	2
Senegal		24	4	6	1			3	22	6	1	7
Somalia	49	92	9	3	9	6	1	1	5	3	1	4
Nigeria	2	5	1	2	18	7	2	1		1	1	2
Algeria	9	10	6	12	19	7	4	8	9	1	1	2
Marocco	43	78	29	35	72	22	22	27	30	17	0	17
Egitto	67	168	34	18	41	35	21	28	37	2	0	2
Giordania	14	48	5		3	4	7	2	4	1	0	1
Arabia Saudita	11	1			5	11	2	3		2	0	2
Iraq	6	23	1	2	10	2	6	7	6	2	0	2
Libia	28	19	3	2	5	8	1	3	5	2	0	2
Israele	5	9	1		2		2	3	1	1	0	1
Myanmar			2		4	2	6	8	7	2	0	2
Siria	8	11	5	4	7	3	6	6	5	1	0	1
Libano	5	9			3	2		3	2	1	0	1
Altri	26	70	7	12	40	42	25	43	54	23	20	43
Totale	661	1.107	258	253	498	471	319	347	420	165	108	273

² Si intendono sia persone fisiche che persone giuridiche

1.3.5

SOS di finanziamento del terrorismo – Ripartizione per lista di riferimento

Terrorismo	2009	2010		Anno
		1° semestre	2° semestre	
Liste da Autorità Giudiziarie	31	23	15	38
Liste Office of Foreign Assets Control (Ofac)	175	47	60	107
Iniziativa Intermediario	78	27	32	59
Liste U.E.	254	41	29	70



1.3.6

SOS relative a intermediari bancari inseriti nelle liste dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
									1° semestre	2° semestre	Anno
3	14	30	14	73	78	120	38	18	11	7	18

PARTE I

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

SEZIONE II:

SEGNALAZIONI ANALIZZATE DALL'UIF


**SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
ANALIZZATE DALL'UIF**

DATI COMPLESSIVI

2.1.1

SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo analizzate
Serie Storica (1997 – 2010)


1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
													1° sem	2° sem	Anno
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	18.838	12.556	14.407	26.963



2.1.2

SOS di riciclaggio – Esiti delle analisi


	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
														1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	101	2.667	4505	2.383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	18.337	12.467	14.291	26.758
di cui Archivate					45	18	32	108	127	1.554	962	969	3.796	2.603	897	3.500



2.1.3

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari – Esiti delle analisi


	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
														1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	101	2.667	4.505	2383	5543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.261	12.856	18.177	12.371	14.237	26.608
di cui Archivate					45	18	32	108	127	1.554	831	905	3.749	2.582	893	3.475



2.1.4

SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
Esiti delle analisi


	2007	2008	2009	2010		
				1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O.I.	246	129	160	96	54	150
di cui Archivate	131	64	47	21	4	25



2.1.5

SOS di finanziamento del terrorismo – Esiti delle analisi

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
										1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	241	1.193	254	333	460	473	213	397	501	89	116	205
di cui Archivate	27	113	34	33	228	13	47	60



PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

SEZIONE I

CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ

1.1

Ispezioni

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Accertamenti ispettivi effettuati ¹	24	18	12	13	25

1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità Giudiziaria

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Denunce ex art. 331 c. p. p.	21	77	92	96	188
Informative utili a fini di indagine	10	12	11	11	22

1.3

Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Processi verbali	28	16	11	18	29

¹ Gli accertamenti ispettivi possono essere effettuati ai sensi degli artt. 47, comma 1, e 53, comma 1 e 4, del D.Lgs. 231/2007.

Art. 47, comma 1, del D. Lgs 231/2007: "La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute: a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere.

Art. 53, comma 1 del D. Lgs 231/2007: "Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)."

Art. 53, comma 4, del D. Lgs 231/2007: "La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza."

PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

SEZIONE II

SCAMBI INFORMATIVI

2.1

Scambi informativi con FIU estere³

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Richieste inoltrate	97	79	46	80	126
<i>di cui:</i>					
• <i>Per rispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziaria</i>		60	32	57	89
• <i>Per esigenze di analisi interna</i>		19	14	23	37
Richieste ricevute	544	697	341	284	625
<i>di cui:</i>					
Canale Egmont ⁴	544	561	245	237	482
Canale "Fiu.Net" ⁵		136	96	47	143

2.2

Collaborazione con Autorità Giudiziaria

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Richieste di informazioni dall'Autorità Giudiziaria	53	94	76	42	118

	<i>I semestre 2010</i>	<i>II semestre 2010</i>	<i>Anno</i>
Risposte fornite all'Autorità Giudiziaria	103	137	240

³ Una singola richiesta può essere riferita a più nominativi.

⁴ La rete Egmont è predisposta per gli scambi di informazioni fra tutte le Fiu appartenenti al gruppo Egmont.

⁵ Nell'ambito dell'Unione europea, dal 2002 è stata realizzata un'infrastruttura di comunicazione decentrata, denominata FIUNET, che consente scambi informativi in modalità strutturata.

PARTE III

RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

SEZIONE I

**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
DEL SEMESTRE**

Normativa primaria

Legge 30 luglio 2010, n. 122, “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

(in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010)

Il Provvedimento ha convertito il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che apporta modifiche al D.Lgs. n. 231 del 2007 (Cfr. *Bollettino Semestrale* 1/2010).

In particolare, esso riduce da 12.500 a 5.000 euro la soglia prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, che limita l'utilizzo del contante e titoli al portatore, nonché l'emissione di assegni trasferibili. In questo ambito sono previste sanzioni amministrative pecuniarie più severe per le relative violazioni. In sede di conversione è stata esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010.

Inoltre, nell'ambito della *due diligence* rafforzata, il Ministero dell'economia è chiamato a emanare, con decreto, un elenco (*black list*) di Paesi caratterizzati da maggiore rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, in base alle decisioni assunte dal GAFI o dall'OCSE. I destinatari devono astenersi dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto o alla prestazione già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati in tale *black list*. L'obbligo si applica altresì nei confronti di ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, laddove non sia possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette alla UIF è stato introdotto, quale specifico criterio per la rilevazione del sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o versamento di contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Sono previste, infine, ulteriori e rilevanti disposizioni volte a contrastare l'evasione e la frode fiscale, i cui proventi sono suscettibili di riciclaggio.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

(in G. U. n. 207 del 4 settembre 2010)

Il Provvedimento ridisegna la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Per quanto attiene, in particolare, le disposizioni d'interesse per la UIF: 1) è ridisegnato l'assetto dei destinatari della normativa antiriciclaggio con riferimento agli intermediari finanziari, ai confidi e ai cambiavalute; 2) sono escluse dal novero delle società fiduciarie statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, quelle che confluiranno nell'ambito delle società fiduciarie disciplinate dal novellato art. 199 del TUF. Queste ultime beneficeranno di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela; 3) sono inclusi tra i destinatari della normativa gli operatori di microcredito; 4) sono emendati, in linea con l'inserimento del Titolo

VI *bis* del TUB, i riferimenti inerenti ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria; 5) viene conseguentemente ridefinito l'ambito d'applicazione dell'obbligo di trasmissione dei dati statistici aggregati. Al momento risultano incluse tra i soggetti obbligati, per un errore materiale, anche le società di riscossione tributi.

In considerazione delle criticità emerse, il D. Lgs. 141/2010 è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (G.U. del 18 dicembre 2010, n. 295). Per i profili antiriciclaggio quest'ultimo decreto (cd correttivo) introduce una norma volta ad assicurare che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 2007, con riferimento ai soggetti destinatari dello stesso.

Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 187 del 18 novembre 2010

(in G.U. n. 186 del 23 agosto 2010)

Il Provvedimento contiene importanti disposizioni volte a prevenire infiltrazioni criminali nell'affidamento di appalti pubblici prevedendo, tra l'altro, regole per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In particolare, si generalizza l'obbligo di utilizzo dello strumento del conto dedicato e si individua nel bonifico bancario o postale l'unico strumento di pagamento in grado di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle opere pubbliche.

Il successivo D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, apporta alcune modifiche alla legge n. 136 del 2010. Sono, tra l'altro, risolte le problematiche sui profili relativi all'entrata in vigore della nuova disciplina, attraverso una chiara individuazione dei contratti ai quali la tracciabilità dovrà essere applicata. Il decreto dispone inoltre che, in aggiunta al bonifico bancario o postale, i trasferimenti di fondi possono essere effettuati anche “con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni applicative con le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 (rispettivamente in G.U. del 7 gennaio 2011 e in G.U. del 4 dicembre 2010), disponibili sul sito dell'Autorità (<http://www.avcp.it>).

1.2

Normativa secondaria

Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari del 24 agosto 2010.

(in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2010)

Il testo del Provvedimento è consultabile sul sito Internet della Banca d'Italia, nella sezione “Unità di Informazione Finanziaria > Prevenzione del riciclaggio > Segnalazioni di Operazioni Sospette > Normativa > Circolari e provvedimenti”

Il Provvedimento è stato adottato dal Governatore della Banca d'Italia su proposta della UIF e tiene conto del contributo offerto, per le parti di rispettiva competenza, dall'ISVAP e dalla CONSOB e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'economia.

L'elenco razionalizza gli indici contenuti nel “Decalogo” della Banca d'Italia del 2001- che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna il contenuto alla luce dell'esperienza maturata

nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle *Financial Intelligence Unit* estere.

Il provvedimento è composto da sette articoli volti a chiarire l'ambito applicativo degli indicatori, a ribadirne le caratteristiche essenziali e a meglio definire alcuni obblighi di collaborazione applicabili agli intermediari.

Gli indicatori di anomalia, riportati in allegato al Provvedimento, sono declinati in *sub*-indici, che costituiscono un'esemplificazione operativa dell'indicatore di riferimento. Sono presi in considerazione l'identità e il comportamento del cliente, le modalità di esecuzione delle operazioni, i mezzi e le modalità di pagamento, le operazioni in strumenti finanziari e quelle connesse con contratti assicurativi, nonché specifici elementi idonei ad agevolare l'individuazione di ipotesi di finanziamento del terrorismo.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010

Il testo della Circolare è consultabile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 5 agosto 2010 il Ministero dell'Economia ha emanato una circolare che fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa in materia di circolazione del contante e titoli al portatore, alla luce della riduzione della soglia di circolazione da 12.500 a 5.000 euro, introdotta dall' articolo in epigrafe.

In questo ambito si precisa in particolare che sono vietati anche i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi per importi inferiori ai 5.000 euro, quando siano artificiosamente frazionati al fine di eludere la normativa in materia. Per quanto riguarda gli assegni, si chiarisce che la soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.

Si specifica altresì che i libretti di deposito al portatore ancora in circolazione con saldo pari o superiore a 5000 euro potranno essere trasferiti prima del 30 giugno 2011, a condizione che siano riportati a un saldo inferiore a 5000 euro.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze interpretativa in tema di segnalazione delle operazioni in contante

Il testo della Circolare è consultabile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 11 ottobre 2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – d'intesa con la Banca d'Italia, la UIF e la Guardia di Finanza - ha fornito chiarimenti sulle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla luce delle modifiche apportate all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dall'articolo 36, comma 1, lett. b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Partendo dalla considerazione che le nuove norme mirano a richiamare l'attenzione sull'uso del contante, che in Italia ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, si conferma che la modifica introdotta non altera l'assetto vigente e, pertanto, deve essere interpretata alla luce del quadro normativo complessivo che disciplina la materia.

In tale ambito si ribadisce che la segnalazione di operazione sospetta deve essere il frutto di un processo complesso, basato sulla valutazione di elementi soggettivi, oggettivi e di ogni altra circostanza conosciuta dal segnalante, in ragione delle funzioni esercitate. Pertanto la modifica normativa offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza per qualificare al meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione. Rimane quindi esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta.

1.3

Comunicazioni dell'Unità' di Informazione Finanziaria

I testi delle Comunicazioni sono consultabili sul sito Internet della Banca d'Italia, nella sezione "Unità di Informazione Finanziaria >Prevenzione del riciclaggio>Segnalazioni di Operazioni Sospette>Normativa>Circolari e provvedimenti."

Comunicazione dell'8 luglio 2010. Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007. Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici.

Vengono descritte possibili anomalie riscontrabili nell'operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici, richiamando l'attenzione degli intermediari e dei professionisti sulla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa l'istruttoria finalizzata alla erogazione, e sulla fase relativa all'impiego degli stessi (Cfr. *Bollettino semestrale* 1/2010).

Comunicazione del 17 gennaio 2011. Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007. Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing

Si richiamano gli intermediari bancari e finanziari, a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con il leasing, a prestare attenzione alla approfondita conoscenza del cliente-utilizzatore e ad acquisire informazioni sul fornitore. Al contempo, gli stessi dovranno valutare la congruità del contratto alla luce del profilo del cliente e delle caratteristiche del bene concesso in leasing.

Si individuano pertanto, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate, condotte riconducibili a possibili frodi in questo settore.

Comunicato del 25 novembre 2010 inerente le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette

Il comunicato ha anticipato i principali aspetti tecnici relativi alla prossima revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, che entrerà in vigore il prossimo mese di maggio. Ciò allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo i necessari interventi attuativi volti al recepimento del nuovo schema segnaletico.

Lo schema di segnalazione sarà il medesimo per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), ma il livello di dettaglio informativo sarà correlato alle peculiarità dei soggetti medesimi e all'operatività oggetto di segnalazione.

Il contenuto della segnalazione sarà articolato nei relativi dati identificativi, negli elementi informativi in forma strutturata (riguardanti le operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami tra tali entità) e negli elementi descrittivi in forma libera (afferenti l'operatività segnalata e i motivi del sospetto).

La trasmissione delle segnalazioni avverrà con modalità telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale della Banca d'Italia, con modalità idonee ad assicurare la massima tutela della riservatezza del segnalante. Il nuovo sistema informativo sarà operativo da maggio 2011.

Comunicato del 23 dicembre 2010 inerente la revisione del sistema di invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Il comunicato ha anticipato gli aspetti tecnici relativi al nuovo schema segnaletico previsto per l'inoltro delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.) mediante la rete Internet, che entrerà in vigore a partire da giugno 2011. Ciò allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo i necessari interventi attuativi volti al recepimento del nuovo schema segnaletico. La trasmissione attraverso la rete Internet consentirà di acquisire le segnalazioni con maggiore tempestività e permetterà l'adozione di funzionalità in grado di assicurare un miglioramento qualitativo dei flussi informativi. Il nuovo schema segnaletico sarà uguale per tutte le categorie dei segnalanti, salvo alcuni dettagli informativi richiesti alle banche.

N° 0288767/11 del 01/04/2011

Prot. N° 0288767/11 del 01/04/2011


BANCA D'ITALIA
 EUROSISTEMA

 AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 SERVIZIO RAPPORTI ESTERNI E AFFARI GENERALI (904)
 DIVISIONE RAPPORTI CON LE AUTORITA' (007)

<i>Rifer. a nota n.</i>	<i>del</i>	Comitato di Sicurezza Finanziaria Ministero Economia Dip. Tesoro - Dir. V Via XX Settembre, 97 00187 ROMA RM
<i>Classificazione</i>	VII 4 1	
<i>Oggetto</i>	CSF. Relazione ex art. 5, co. 3, lett. b), d.lgs. 231/2007 sull'attività antiriciclaggio della Banca d'Italia nel 2010.	


Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si trasmette l'acclusa relazione, contenente i dati e le informazioni sull'attività antiriciclaggio svolta dalla Banca d'Italia, nel corso del 2010, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

 Firmato digitalmente da
 LUIGI DONATO

 Firmato digitalmente da
 STEFANO MIELI

N.pr. 38582 MEF 
 Data 04.05.2011 DT
 #AJC. BS. 005. 001/224568 00140806

elicedo

**Relazione della Banca d'Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria
sull'attività di vigilanza e controllo antiriciclaggio ai sensi dell'art. 5,
comma 3, lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

Anno 2010

INDICE**PREMESSA****1. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE**

- 1.1 IL GAFI
- 1.2 IL COMITATO DI BASILEA
- 1.3 LA ANTI-MONEY LAUNDERING TASK FORCE DEI COMITATI DI TERZO LIVELLO
- 1.4 L'ASSISTENZA TECNICA IN AMBITO COMUNITARIO

2. L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2007

- 2.1 IL PROVVEDIMENTO SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI/CONTROLLI INTERNI
- 2.2 IL PROVVEDIMENTO SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 2.3 LA BOZZA DI PROVVEDIMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 1781/2006
- 2.3 I LAVORI SULL'ADEGUATA VERIFICA
- 2.4 IL TAVOLO TECNICO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE

- 3.1 LE ISPEZIONI DI VIGILANZA
 - 3.1.1 *Le ispezioni generali e settoriali*
 - 3.1.2 *Le verifiche presso le dipendenze delle banche*
- 3.2 I CONTROLLI DI VIGILANZA CARTOLARE
- 3.3 IL PROFILO "ANTIRICICLAGGIO" NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VIGILANZA
- 3.4 LE PROCEDURE SANZIONATORIE

4. LA COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ

- 4.1 LA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- 4.2 LA COLLABORAZIONE CON LA UIF

5. LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON INTERMEDIARI DELLA CITTÀ DEL VATICANO**6. L'ATTIVITÀ DELLA BANCA D'ITALIA NELLA LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E NEL CONTRASTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA**

- 6.1 LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

7. L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE**8. SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI**

Premessa

Con il presente documento la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia adempie agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nei confronti del Comitato di Sicurezza Finanziaria, illustrando l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell'anno 2010 sulle banche e sugli intermediari finanziari non bancari nell'ambito dell'attività di vigilanza prudenziale disciplinata dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza). Il presente documento dà anche conto del contributo all'attività di contrasto dei reati in questione che la Banca d'Italia presta nell'esercizio della funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico bancario.

Il 2010 ha visto un ampio coinvolgimento della Banca d'Italia nelle attività svolte nei principali fori di cooperazione internazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; l'Istituto ha messo le proprie competenze tecniche a servizio delle iniziative volte a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario internazionale.

Il medesimo impegno ha connotato, sul fronte nazionale, la collaborazione istituzionale con l'Autorità giudiziaria, le Amministrazioni pubbliche, gli organi investigativi e la UIF, con i quali lo scambio d'informazioni nel corso del 2010 si è confermata intensa e proficua.

Di rilievo è stata l'attività regolamentare: è stato emanato il provvedimento sugli indicatori di anomalia, sono state messe a punto delle norme sull'organizzazione e i controlli interni, si è svolta la fase di consultazione sulle regole per l'attuazione del regolamento comunitario n. 1781/2006. Inoltre, sono proseguiti i lavori per le istruzioni sull'adeguata verifica su cui a breve sarà avviata la consultazione pubblica.

L'attività di controllo, cartolare e ispettiva, sul rispetto delle regole antiriciclaggio da parte degli intermediari vigilati è ormai divenuta parte integrante dell'azione di vigilanza a tutela della sana e prudente gestione dei singoli e dell'integrità del sistema nel suo complesso. La Banca d'Italia attribuisce a tali verifiche un particolare rilievo in un contesto nel quale l'ordinamento riconosce l'autonomia degli intermediari nella scelta delle metodologie e delle tecniche di gestione del rischio.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. E' dunque proseguita in tal senso l'attività di sensibilizzazione e formazione attraverso incontri e seminari per stimolare gli operatori a mantenere alta la vigilanza sul tema.

Stante l'interesse della Banca d'Italia per il regolare funzionamento dei circuiti e degli strumenti di pagamento, particolare attenzione viene posta nell'assicurare che le regole che ne disciplinano l'operatività siano in linea con la normativa antiriciclaggio.

1. L'attività internazionale

1.1 II GAFI

La Banca d'Italia ha partecipato, quale componente della delegazione italiana, ai lavori del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), fornendo il proprio contributo all'attività svolta nel corso del 2010. In particolare, rappresentanti dell'Istituto, appartenenti alla funzione di Vigilanza e alla funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, hanno preso parte stabilmente alle Assemblee Plenarie tenute nell'anno nonché agli incontri dei gruppi di lavoro sulla cooperazione internazionale, sul terrorismo, sulle valutazioni, sulle tipologie.

Di particolare rilievo è stata la messa a punto e l'avvio della procedura di individuazione e valutazione delle giurisdizioni non cooperative nei settori dell'antiriciclaggio e del contrasto del terrorismo, nel quadro delle iniziative promosse dal G20 per la tutela dell'integrità dei mercati finanziari internazionali. La lista delle giurisdizioni predisposta nel febbraio 2010 è stata successivamente rivista e aggiornata nel corso delle Plenarie di giugno e ottobre 2010 in base alle dichiarazioni di disponibilità avanzate da diversi Paesi originariamente inseriti nella lista, a collaborare attivamente con il GAFI per rimediare alle manchevolezze rilevate. Attualmente, sono presenti su tale lista solo la Corea del Nord e l'Iran.

La Vigilanza ha partecipato attivamente anche al processo di valutazione dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dei paesi sottoposti a esame dal GAFI nel corso del 2010 (Arabia Saudita, Brasile, Germania, India e Lussemburgo).

Nell'ambito dei lavori di preparazione del 4° ciclo di valutazioni sull'adeguatezza dei sistemi antiriciclaggio dei paesi membri, sono proseguiti i lavori dei gruppi di studio, istituiti in seno al *Working Group on Evaluation and Implementation*, per aggiornare le 40+IX Raccomandazioni alla luce delle questioni interpretative emerse nel corso delle valutazioni sinora condotte sulle situazioni nazionali. In particolare, le principali novità attualmente in discussione riguardano: a) l'ampliamento delle tipologie di reati presupposto del riciclaggio, includendo tra essi i reati fiscali; b) la revisione degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso un riferimento all'opportunità di modulare gli adempimenti sulla base del *risk-based approach*; c) l'obbligatorietà dell'identificazione del titolare effettivo; d) l'estensione della vigilanza consolidata da parte della capogruppo anche alla materia antiriciclaggio; e) il rafforzamento della cooperazione internazionale tra le Autorità competenti.

A seguito del dibattito suscitato dal documento sui *cover payments*¹, pubblicato nel 2009 dal Comitato di Basilea, il GAFI ha deciso di rivedere la Raccomandazione Speciale VII relativa alle informazioni dell'ordinante di un pagamento da inserire nel relativo messaggio, per rendere obbligatorio anche l'inclusione dei dati relativi ai beneficiari dei pagamenti internazionali. Stante l'impatto che tale decisione è suscettibile di produrre sul mercato dei pagamenti, alla questione è stato dato specifico rilievo nell'ambito del Consultation Forum, sede in cui il GAFI si confronta con rappresentanti del settore privato. In tale sede sono emersi anche altri aspetti della raccomandazione

¹ I *cover payments*, o pagamenti di copertura, sono operazioni di pagamento tra banche che, non avendo un diretto rapporto di corrispondenza, si avvalgono di banche intermediarie per il trasferimento di fondi; per velocizzare i tempi del pagamento, le informazioni relative all'operazione viaggiano separatamente rispetto al flusso di pagamento e vengono scambiate direttamente tra la banca dell'ordinante e quella del beneficiario del pagamento tramite il cd. messaggio di copertura.

che meriterebbero di essere riconsiderati, tra cui la revisione dell'esenzione all'invio dei dati sull'ordinante, attualmente consentita per i pagamenti di importo inferiore ai 1.000 \$/€. La revisione della raccomandazione speciale VII confluirà nel processo di revisione delle altre raccomandazioni per il 4° ciclo di valutazioni.

Nell'ambito del *Working Group on Typologies* nel corso del 2010 si sono conclusi i lavori in materia di utilizzo dei *money service business* (cambiavalute e *money transfer*) per finalità di riciclaggio e di nuovi metodi di pagamento. Il rapporto sui *money service business* ha confermato l'alta rischiosità di questi circuiti di pagamento, specie nelle giurisdizioni in cui manca un adeguato regime di controlli da parte delle autorità.

Il rapporto sui pagamenti innovativi (con carte, con telefono cellulare e via internet) ha evidenziato alcuni aspetti propri delle modalità di funzionamento degli strumenti di pagamento più avanzati, suscettibili di costituire fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, sui quali intervenire. Si tratta in particolare dell'instaurazione di rapporti a distanza, delle possibili debolezze nei presidi della rete distributiva di questi prodotti, della loro facilità di utilizzo su scala globale. Il rapporto riconosce altresì l'efficienza dei pagamenti innovativi e la loro importanza per un'efficace contrasto all'utilizzo del contante e quale veicolo di inclusione finanziaria per la diffusione dei prodotti in questione tra gli strati sociali più marginalizzati.

Sulla scorta dell'invito rivolto dal G20 agli organismi internazionali incaricati di definire gli standard di riferimento nelle materie finanziarie, il GAFI ha avviato i lavori – che si svolgono nell'ambito di una Task Force cui partecipa un rappresentante della Sorveglianza – per la definizione di una guida sull'inclusione finanziaria per un'applicazione delle raccomandazioni compatibile con tale obiettivo; ciò nel presupposto della complementarità tra l'inclusione finanziaria e un'efficace contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'emanazione della guida dovrebbe avvenire nel corso del 2011.

1.2 Il Comitato di Basilea

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'*Anti Money – Laundering Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno, l'AMLEG ha dedicato la propria attenzione alla definizione di contributi al lavoro del GAFI per l'aggiornamento delle 40+IX Raccomandazioni. In particolare, l'AMLEG ha lavorato a due *position papers* riguardanti la promozione della *risk-based supervision* in materia antiriciclaggio e il rafforzamento della cooperazione tra Autorità. Il primo documento sollecita l'inclusione nelle Raccomandazioni GAFI del principio che i controlli antiriciclaggio vadano effettuati in funzione del rischio di riciclaggio relativo al contesto ambientale di riferimento e alla situazione del singolo intermediario (tipologia e complessità delle attività, assetti organizzativi, etc.).

Il secondo documento sottolinea l'opportunità della collaborazione tra *prudential supervisors* e *non prudential AML supervisors*, soprattutto al fine di facilitare l'attività di vigilanza consolidata sui gruppi *cross-border*. In tale prospettiva, il testo illustra i principi elaborati dal Comitato di Basilea che presiedono alla cooperazione internazionale tra supervisori bancari (principi di riservatezza, reciprocità, proporzionalità, etc) e li propone al GAFI come modello che può essere

utilizzato per definire anche i rapporti di collaborazione tra *prudential supervisors* e *non prudential AML supervisors*.

Ulteriori ambiti di attività hanno riguardato lo sviluppo della collaborazione in materia antiriciclaggio con gli altri standard setter settoriali (IOSCO e IAIS) nonché con il gruppo Egmont, l'organismo che coordina a livello globale la cooperazione tra FIU. A tale ultimo proposito, l'AMLEG ha presentato osservazioni al libro bianco elaborato dal gruppo Egmont in ordine alla condivisione delle segnalazioni di operazioni sospette tra Autorità operanti nel settore dell'antiriciclaggio.

1.3 La Anti-Money Laundering Task Force dei comitati di terzo livello

La Banca d'Italia è membro dell'*Anti-Money Laundering Task Force* (AMLTF) costituita nel 2006 dai comitati europei di 3° livello (CEBS, CESR e CEIOPS). Con l'istituzione – a far data dal 1.1.2011 - delle Autorità di Vigilanza europee (*European Banking Authority, European Securities and Markets Authority e European Insurance and Occupational Pensions Authority*), la AMLTF è destinata a trasformarsi in un Sub-Comitato del "Comitato Congiunto" previsto dagli artt. 54 e ss. del Regolamento CE n. 1094/2010². La Task Force ha finora prestato assistenza ai disciolti comitati nelle questioni connesse all'implementazione della terza direttiva antiriciclaggio. Il relativo mandato è in via di revisione ed estensione, tenuto conto dei poteri e degli strumenti attribuiti alle tre Autorità europee anche in materia antiriciclaggio³.

Nell'ambito delle attività svolte per favorire il processo di convergenza delle prassi nazionali, nel corso del 2010 la Task Force ha condotto due indagini sulla disciplina in vigore in ciascuno Stato europeo in materia di adeguata verifica del titolare effettivo nonché di adeguata verifica semplificata. I risultati di tali indagini, compendati in due diversi documenti, una volta approvati dalle tre Autorità europee, verranno pubblicati in forma di "Compendium Paper", destinati a fornire agli intermediari un utile orientamento in ordine alle modalità con cui, in ciascuno Stato, va effettuato il processo di adeguata verifica della clientela.

La AMLTF ha inoltre elaborato un questionario sulla problematica del regime antiriciclaggio applicabile agli agenti di pagamento che sono iscritti in uno Stato comunitario e operano in altri Paesi dell'Unione europea. Le risposte hanno confermato l'incertezza del quadro normativo⁴ in

² Il comitato congiunto funge da *forum* in cui le tre Autorità cooperano regolarmente e strettamente assicurando l'uniformità intersettoriale nelle materie di interesse comune, quali, ad esempio, le misure di contrasto al riciclaggio.

³ La direttiva 2010/78/EU (cd "direttiva omnibus") prevede l'attribuzione di taluni, limitati poteri vincolanti alle Autorità europee in materia antiriciclaggio. In particolare, è stata modificata la direttiva 2005/60 per assegnare alle Autorità europee il potere di emanare linee guida vincolanti in ordine a: 1) misure supplementari che gli intermediari finanziari devono adottare per far fronte al rischio ML/TF nei paesi terzi che non hanno una legislazione equivalente (art. 31(3) dir. 2005/60); 2) contenuto minimo delle comunicazioni riguardanti le policy interne degli intermediari circa le procedure AML/CFT per le succursali e le filiazioni stabilite in paesi terzi (art. 34 dir. 2005/60).

⁴ La direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (in breve, "direttiva PSD") ha riconosciuto agli Istituti di pagamento il diritto di operare in un diverso Stato della Comunità anche attraverso agenti di pagamento. La PSD, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione sul regime antiriciclaggio applicabile agli istituti di pagamento e alla rete di agenti. La sottoposizione alle norme del paese ospitante si desume in base al principio di applicazione territoriale della normativa antiriciclaggio; tuttavia, non è agevole individuare le specifiche modalità applicative, soprattutto con riferimento alla segnalazione di operazioni sospette. In coerenza con il menzionato principio di territorialità, il d.lgs. 231/2007 sottopone al rispetto della normativa antiriciclaggio italiana gli istituti di pagamento comunitari quando operano in Italia con succursali o tramite rete di agenti (art. 11, commi 1 e 3). Per quanto riguarda questi ultimi, i controlli antiriciclaggio sono svolti, ai sensi del d.lgs. 231/2007, dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

materia. In attesa di un chiarimento sul punto da realizzare attraverso una modifica della normativa comunitaria, la Task Force ha predisposto uno schema di protocollo (da sottoporre all'approvazione delle tre Autorità) da utilizzare come punto di riferimento per il coordinamento tra le Autorità del Paese "home" e quelle del Paese "host".

1.4 L'assistenza tecnica in ambito comunitario

Nel quadro di un gemellaggio finanziato dal programma comunitario PHARE a favore della *Financial Service Commission* (FSC) bulgara, la Vigilanza e la UIF si sono impegnate a fornire assistenza tecnica alla FSC in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il gemellaggio ha l'obiettivo di supportare le iniziative dell'Autorità bulgara nel recepimento della disciplina comunitaria di settore.

In tale contesto, nel corso del 2010 la Vigilanza e la UIF hanno condotto seminari addestrativi dedicati alla redazione di una guida ispettiva dedicata ai controlli antiriciclaggio sui soggetti vigilati, all'elaborazione di linee guida sugli adempimenti relativi alla segnalazione di operazioni sospette, al rafforzamento della collaborazione tra Autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nell'ambito delle iniziative di contributo alla politica europea di vicinato, la Banca d'Italia ha organizzato nel giugno 2010 un seminario in materia di antiriciclaggio rivolto a rappresentanti delle banche centrali dei nuovi Stati membri, di quelli candidati e potenzialmente candidati ad accedere all'Unione europea. La Vigilanza, la funzione di Sorveglianza sui sistemi di pagamento e la UIF hanno svolto interventi nelle aree di rispettiva competenza, illustrando le principali problematiche dibattute a livello internazionale e comunitario nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

2. L'attività regolamentare in attuazione del d.lgs. 231/2007

2.1 Il provvedimento sugli assetti organizzativi/controlli interni

L'11 marzo 2011 è stato pubblicato il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il regolamento – adottato d'intesa con Consob e Isvap - tiene conto dei commenti e richieste di chiarimenti formulati nella fase di consultazione pubblica da parte delle principali Associazioni di categoria, dei singoli intermediari e dei professionisti.

La normativa si rivolge ad un'ampia platea di destinatari con assetti di governo e organizzativi assai differenziati (banche, intermediari finanziari, mediatori, agenti, società fiduciarie). Le previsioni tengono conto della recente riforma legislativa in materia di intermediari finanziari (D. Lgs 141/2010) che ha modificato anche l'elenco dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 11 del D. Lgs. 231/2007).

Le disposizioni vanno applicate secondo il principio di proporzionalità, avendo riguardo alle caratteristiche dimensionali e operative dei destinatari. Esse non richiedono l'adozione di assetti organizzativi più complessi o articolati di quelli definiti dai diversi destinatari, ma indicano compiti e responsabilità in base alle strutture esistenti.

La prima parte del provvedimento – relativa al ruolo degli organi aziendali e dell'organismo di vigilanza per gli illeciti derivanti da reato - assegna compiti e responsabilità facendo riferimento alle funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo", in coerenza con l'impostazione adottata dalla normativa civilistica e di vigilanza.

La seconda parte definisce l'assetto dei presidi interni volti a prevenire il rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il ruolo chiave è assegnato alla funzione interna antiriciclaggio, destinata a diventare polo specialistico, accentrando compiti progettuali, consulenziali e di controllo di secondo livello. Il responsabile antiriciclaggio potrà effettuare l'attività di rafforzata verifica della clientela più rischiosa; ciò anche al fine di attenuare la probabilità di condizionamenti ambientali per le decisioni su rapporti/operazioni a più elevato rischio.

Per ridurre gli oneri e in applicazione del principio di proporzionalità, viene previsto che i compiti antiriciclaggio possono essere espletati dalle funzioni di *compliance* o di *risk management* ovvero esternalizzati. Viene però sancita l'incompatibilità tra responsabile antiriciclaggio e ruoli operativi, in linea con l'autonomia e l'indipendenza delle funzioni di controllo, anche di secondo livello.

E' stata poi definita la ripartizione di compiti tra funzione antiriciclaggio e responsabile dell'Internal Audit, prevedendo che la prima possa effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare le procedure, mentre spettano all'Audit i controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, sulla corretta applicazione della normativa. La delega a segnalare le operazioni sospette può essere conferita al responsabile antiriciclaggio ma non al responsabile dell'Internal Audit.

Con le dovute cautele di riservatezza sul soggetto segnalante, i responsabili delle diverse strutture operative potranno conoscere i nominativi segnalati alla UIF, in modo da disporre di tale informazione nell'effettuazione delle verifiche sulla clientela.

Specifiche raccomandazioni vengono dettate agli intermediari finanziari che si avvalgono di reti di agenti o mediatori nell'offerta fuori sede dei propri prodotti.

La terza parte prevede che nei gruppi bancari e di SIM le decisioni strategiche spettino agli organi della capogruppo, che potranno adottare un modello accentrato, con individuazione di un'unica struttura antiriciclaggio.

Nella parte quarta, vengono prescritte cautele particolari nell'esercizio delle attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio (quali il money transfer e il servizio di intestazione fiduciaria di beni).

Le norme entreranno in vigore il 1° settembre 2011.

2.2 Il Provvedimento sugli indicatori di anomalia per il settore finanziario

In attuazione dell'art. 41, comma 2 del d.lgs. 231/2007, la Banca d'Italia, su proposta della UIF, ha emanato nell'agosto 2010 un provvedimento contenente indicatori di anomalia volti ad agevolare l'individuazione e la valutazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con la pubblicazione di tali indicatori si intende ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Il provvedimento è composto da sette articoli, volti a chiarire l'ambito applicativo, a ribadire le caratteristiche essenziali degli indicatori e a meglio definire alcuni obblighi di collaborazione applicabili agli intermediari, nonché da un allegato contenente l'elenco degli indicatori di anomalia.

L'elenco razionalizza gli indici contenuti del "Decalogo" del 2001, che è stato contestualmente abrogato, ne aggiorna il contenuto alla luce dell'esperienza maturata in quest'ultimo decennio nell'analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette e tiene conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle Financial Intelligence Units estere.

Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. A tal riguardo, gli intermediari devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.

Il provvedimento inoltre sottolinea che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione alla UIF va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

2.3 La bozza di provvedimento sull'attuazione del regolamento UE n. 1781/2006

Al fine di completare il quadro normativo contenuto nel Regolamento CE n. 1781/2006⁵, nel 2010 la Banca d'Italia ha sottoposto a procedura di consultazione pubblica una bozza di istruzioni applicative del suddetto Regolamento.

Tali istruzioni - che saranno emanate ai sensi dell'art. 61 del d.lgs 231/2007 - sono volte a disciplinare nel dettaglio taluni aspetti della normativa e a chiarire il contenuto di previsioni contenute nel Regolamento che possono essere suscettibili di ambigua interpretazione. Le istruzioni sono state redatte tenendo conto degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale⁶

⁵ Allo scopo di rafforzare la tracciabilità delle operazioni finanziarie per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo il Regolamento - che recepisce nella UE la Raccomandazione Speciale VII del GAFI - dispone che vengano inserite informazioni sull'ordinante nei messaggi di pagamento.

⁶ In particolare sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel "Common understanding of the obligations imposed by the European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds

nonché di riflessioni effettuate in sede di elaborazione della più generale disciplina secondaria in materia di antiriciclaggio.

Il provvedimento ricalca la struttura del Regolamento e contiene quattro capitoli relativi a: 1) definizioni e ambito di applicazione; 2) obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante; 3) obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario; 4) obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario.

Sebbene il Regolamento 1781 non contenga previsioni in materia di “pagamenti di copertura” (cd *cover payments*), è comunque emersa l'opportunità – stante l'attinenza di argomento e l'interesse maturato a livello internazionale - di fornire talune indicazioni anche in relazione a tale tipologia di pagamenti. A tal fine le istruzioni contengono un quinto capitolo predisposto sulla base delle linee guida emanate nel mese di maggio 2009 dal Comitato di Basilea specificatamente dedicate ai *cover payments*.

2.3 I lavori sull'adeguata verifica

Sono proseguiti i lavori per la definizione della disciplina in materia di adeguata verifica della clientela su cui la Banca d'Italia si appresta ad avviare la fase di consultazione pubblica. L'obiettivo è di definire una regolamentazione ispirata a chiarezza e organicità, che possa costituire una guida utile per le diverse categorie di operatori, contribuendo a non appesantire i costi applicativi della normativa.

Il documento affronterà i principali aspetti dell'attività di adeguata verifica (applicazione dell'approccio in base al rischio, fasi dell'adeguata verifica, misure semplificate e rafforzate, esecuzioni per conto di terzi).

2.4 Il tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze

La Vigilanza contribuisce all'attività del tavolo tecnico, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al quale partecipa unitamente ai rappresentanti della Guardia di Finanza, dell'Unità di Informazione Finanziaria e, in relazione alle problematiche in discussione, a esponenti del Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti.

Il tavolo assolve ad una funzione di coordinamento nell'interpretazione della normativa antiriciclaggio.

Nel corso del 2010 sono state approfondite questioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela, la tenuta dell'archivio unico informatico, le restrizioni imposte dal d. lgs. 231/2007 ai trasferimenti del contante e dei titoli al portatore.

Al tavolo sono state condivise le linee interpretative che hanno portato all'emanazione della Comunicazione MEF del febbraio 2010 sull'applicazione degli obblighi antiriciclaggio alle operazioni di scudo fiscale. Parimenti, sono state concordate al tavolo tecnico le indicazioni

operative fornite dal MEF agli operatori sulle comunicazioni da fornire alla UIF in ordine alle movimentazioni anomale di contante, introdotte dal d.l. 78/2010.

Sono state oggetto di esame anche le richieste volte ad ottenere l'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela per soggetti o prodotti con un basso rischio di riciclaggio, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 231/2007.

3. L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale

E' proseguita l'attività di controllo antiriciclaggio nei confronti degli intermediari. Sotto il profilo metodologico, si è consolidata l'applicazione dei principi di *risk-based supervision* e d'integrazione con l'attività di vigilanza prudenziale.

Per quanto concerne il primo aspetto, i controlli antiriciclaggio sono definiti in funzione della prevedibile intensità del rischio potenziale cui si trova esposto ciascun intermediario in relazione alle attività svolte, alle dimensioni e alla complessità della struttura aziendale, al contesto ambientale di riferimento (*risk based supervision*). In tale ambito, assumono rilievo anche le segnalazioni ricevute dagli stessi intermediari nonché le comunicazioni della UIF e dell'Autorità giudiziaria.

Inoltre, la pianificazione delle verifiche risponde ad una logica "integrata" con la più generale azione di vigilanza prudenziale al fine di realizzare un più efficace coordinamento delle attività e una maggiore sostenibilità degli oneri: controlli antiriciclaggio sono effettuati sistematicamente nel corso degli accertamenti ad ampio spettro; controlli mirati e campagne di verifiche su dipendenze sono pianificate sulla base di specifiche esigenze di approfondimento connesse a valutazioni di rischio. Viene valorizzato l'apporto del personale addetto alle filiali della Banca d'Italia sul territorio in relazione alla maggiore conoscenza delle specificità delle singole realtà locali.

Coerentemente con i principi dell'approccio basato sul rischio e della proporzionalità dell'azione di vigilanza, i provvedimenti adottati a seguito delle verifiche sono modulati in base alla severità delle criticità rilevate in sede di accertamento. L'emersione di violazioni in materia antiriciclaggio è stata valutata ai fini dell'adozione di misure di particolare incisività, quali la chiusura di sportelli e l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria (cfr. par. 3.1.1).

3.1 Le ispezioni di vigilanza

3.1.1 Le ispezioni generali e settoriali

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2010, sono stati condotti accertamenti ispettivi di carattere generale presso 175 intermediari, così ripartiti per tipologia:

- 118 banche;
- 17 società di intermediazione mobiliare;
- 14 società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art. 106 TUB;
- 14 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 TUB;
- 10 società di gestione del risparmio;
- un Istituto di Moneta Elettronica (IMEL);
- un gruppo bancario.

Gli accertamenti condotti hanno fatto emergere disfunzioni in materia di antiriciclaggio. In particolare (Grafico 1):

- a) 96 rilievi hanno avuto a oggetto ritardi o carenze nella predisposizione degli strumenti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- b) in 66 casi i rilievi hanno riguardato la mancata osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni ex art. 36 d.lgs. 231/2007, quali omesse o tardive registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, ovvero mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici; nella maggior parte dei casi le disfunzioni sono risultate riconducibili a problematiche di natura tecnico-procedurale;
- c) in 49 casi sono state riscontrate criticità inerenti le segnalazioni di operazioni sospette;
- d) in 6 casi sono emerse anomalie concernenti la limitazione all'uso del contante e titoli al portatore.




Grafico 1

In esito agli accertamenti, sono stati disposti riferimenti all'Autorità giudiziaria e alla UIF. Sul piano amministrativo, sono state avviate procedure sanzionatorie per violazioni della normativa antiriciclaggio nonché per carenze in materia di organizzazione e controlli interni.

Nell'ambito delle verifiche, particolare attenzione è stata posta sugli intermediari aventi rapporti con controparti sammarinesi. In tale ambito, è stato condotto un sopralluogo ispettivo presso una banca con una filiazione nella Repubblica di San Marino, in esito al quale l'intermediario è stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell'amministrazione, violazioni normative anche in materia antiriciclaggio e gravi perdite del patrimonio. L'attività di vigilanza condotta sulla banca ha evidenziato, tra l'altro, il permanere di ostacoli nella trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della vigilanza consolidata. La filiazione sammarinese – nonostante la richiesta della casa madre e le diverse indicazioni fornite dalla Banca Centrale di San Marino – ha eccepito che la trasmissione dei dati richiesti sarebbe stata in contrasto con le disposizioni di legge vigenti nella Repubblica.

Ulteriori accertamenti sono stati condotti presso un intermediario iscritto all'elenco generale ex art. 106 TUB e facente capo alla Banca di San Marino, nel corso del quale sono state riscontrate numerose irregolarità, specie in materia antiriciclaggio, portate all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. In esito agli accertamenti condotti, è stato avviato il relativo procedimento amministrativo sanzionatorio.

Gli accertamenti mirati al rispetto della normativa antiriciclaggio hanno riguardato una banca di medie dimensioni, 5 Banche di Credito Cooperativo (BCC) e 3 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, di cui uno avente natura di accertamento di follow-up, finalizzato a verificare la rimozione delle carenze riscontrate nel precedente sopralluogo.

La verifica ispettiva di vigilanza condotta presso l'intermediario bancario di medie dimensioni – svolti in collaborazione con la UIF – ha posto in luce diffuse criticità nei sistemi di governo e di gestione del rischio di riciclaggio. In particolare, il sistema dei controlli interni è risultato non idoneo a individuare tempestivamente le condotte irregolari di alcune dipendenze. Sono altresì emerse anomalie nella gestione dei rapporti con un intermediario sammarinese, già all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. Con riguardo a operazioni di prelievo di contanti per importi eccedenti i limiti previsti, è stata avviata la procedura sanzionatoria, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 231/2007.

Con riferimento all'attività di vigilanza ispettiva condotta presso le BCC, profili di particolare gravità hanno interessato un intermediario. Al riguardo, le risultanze hanno posto in luce marcate inadeguatezze dei processi operativi e del sistema dei controlli interni predisposti per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio, che hanno avuto negative refluenze sull'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e la rilevazione e valutazione delle operazioni sospette. In relazione agli esiti degli accertamenti è stata avviata la procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni ed è stata inoltrata una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Inoltre, è stata disposta, quale misura di carattere straordinario, la chiusura di una dipendenza della BCC in relazione alle gravi violazioni normative riscontrate.

3.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche

Nel marzo del 2010 si è concluso il ciclo di verifiche, avviate sul finire del 2009, su 113 sportelli ubicati nelle province di Milano, Como, Napoli, Salerno, Caserta, Palermo e Caltanissetta, appartenenti a 39 banche (Grafico 2). La scelta delle predette aree è da ricondurre alle indagini dell'Autorità giudiziaria, che hanno posto in luce infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario delle riferite zone.




Grafico 2

Nel complesso, i livelli di conformità agli obblighi antiriciclaggio si sono dimostrati più elevati rispetto a quelli riscontrati nel precedente ciclo di accertamenti mirati, avviato nel corso del 2008 presso dipendenze ubicate presso la riviera romagnola. Le carenze rilevate incidono essenzialmente nell'area dell'adeguata verifica della clientela, dove permangono alcune criticità soprattutto con riferimento all'identificazione del titolare effettivo (violazioni riscontrate nel 23,9% delle dipendenze ispezionate) e all'indisponibilità di strumenti che consentano di accertare la natura di persona politicamente esposta del cliente (41,6% delle dipendenze ispezionate). Profili di attenzione sono stati individuati anche sulle procedure di valutazione delle operazioni sospette e sulle politiche di formazione del personale dipendente.

In relazione alle disfunzioni emerse, 25 intermediari sono stati invitati a far conoscere le iniziative intraprese per rimuovere le criticità riscontrate e a fornire riferimenti sulle operazioni anomale per le quali i preposti non sono stati in grado di fornire esaustive giustificazioni tali da escludere motivi di sospetto. In diversi casi, attesa la sussistenza di profili di possibile rilievo penale, è stata trasmessa una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria; sono state altresì inoltrate segnalazioni alla UIF per i profili di competenza.

3.2 I controlli di vigilanza cartolare

Nel quadro dell'attività di vigilanza cartolare, sono pervenute 112 comunicazioni ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 231/2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari vigilati in merito a irregolarità riscontrate. Le violazioni segnalate con maggior frequenza hanno riguardato anomalie attinenti la corretta alimentazione dell'archivio unico informatico e anomale movimentazioni di conti.

La Banca d'Italia ha segnalato alla competente Autorità giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale. Per gli aspetti attinenti l'assetto organizzativo e dei controlli interni, gli intermediari sono stati invitati a fornire chiarimenti e a rimuovere le cause delle disfunzioni.

L'attività di controllo si è avvalsa anche delle segnalazioni inoltrate dall'Autorità giudiziaria e dall'Unità di Informazione Finanziaria in relazione alle quali la Vigilanza ha adottato i provvedimenti di competenza.

Nel settore delle carte di credito, è stato effettuato un attento monitoraggio nei confronti degli intermediari sottoposti al divieto di intraprendere nuove operazioni (cfr. Relazione sul 2009) al fine di verificare il completamento degli interventi correttivi necessari per il superamento delle anomalie riscontrate.

3.3 Il profilo “antiriciclaggio” nei procedimenti amministrativi di vigilanza

Nel quadro dell'attività istruttoria dei procedimenti amministrativi di vigilanza, un importante elemento di analisi è costituito dall'osservanza della disciplina antiriciclaggio da parte dell'intermediario. I risultati dell'attività di controllo ispettivo e cartolare formano pertanto oggetto di un'apposita valutazione per determinare l'eventuale esistenza di disfunzioni e il possibile impatto sull'accoglimento dell'istanza.

Ai fini della suddetta valutazione, viene analizzata la significatività delle eventuali carenze sussistenti, l'incidenza delle stesse sulla complessiva affidabilità dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli dell'intermediario nonché la rilevanza delle disfunzioni in relazione allo specifico procedimento amministrativo.

Nel corso del 2010 si è provveduto a valutare il profilo antiriciclaggio in relazione a 197 procedimenti amministrativi.

3.4 Le procedure sanzionatorie

Nel corso del 2010 le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Direttorio della Banca d'Italia per violazioni della normativa antiriciclaggio hanno interessato 43 intermediari (26 banche, 3 SIM, 5 SGR, 2 società iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e 7 intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB). Le inosservanze, riconducibili a disfunzioni nella struttura organizzativa e dei controlli interni, sono state contestate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale nonché ai capi dell'Esecutivo. Il complessivo ammontare delle sanzioni irrogate è stato pari a 4,1 milioni di euro.

4. La collaborazione con altre autorità

4.1 La collaborazione con l'Autorità giudiziaria

Nel 2010 è proseguita la collaborazione prestata dalla Vigilanza all'Autorità giudiziaria in procedimenti penali relativi ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in tale quadro, sono state inoltrate 63 segnalazioni riferite a violazioni di disposizioni del d. lgs. 231 del 2007 di potenziale rilievo penale riscontrate nell'attività di vigilanza, segnando un notevole incremento rispetto alle 26 segnalazioni inviate nel corso dell'anno precedente.

Lo scambio di informazioni con l'Autorità giudiziaria e gli organi inquirenti per la prevenzione di tali reati consente l'acquisizione di notizie utili al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Si è consolidata la collaborazione con la Procura della Repubblica di Milano presso la quale opera dal 2009 un nucleo di dipendenti della Banca d'Italia che presta assistenza, in via continuativa, alle indagini in materia di reati economici e finanziari. Parimenti, è proseguita la cooperazione con la Procura della Repubblica di Forlì per la segnalazione delle irregolarità emerse nel corso dell'attività di vigilanza cartolare e ispettiva condotta nel 2010 sugli intermediari aventi rapporti con controparti sammarinesi (cfr. par. 3.2.1).

4.2 La collaborazione con la UIF

Al fine di rafforzare la collaborazione tra la Vigilanza e la UIF, disciplinata dal regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 21 dicembre 2007, nel corso del 2010 è stato sottoscritto un addendum al citato regolamento, con cui sono state puntualizzate le modalità operative per coordinare le rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva.

In particolare sono state meglio definite le procedure attraverso cui le due autorità procedono alla reciproca segnalazione delle anomalie riscontrate nell'ambito delle proprie attività istituzionali e sono stati individuati i casi in cui è necessaria la valutazione congiunta delle iniziative da assumere.

Gli accordi formalizzati tra la UIF e la Banca d'Italia valorizzano le sinergie tra le due istituzioni, dando specifico rilievo alle relazioni di complementarità e di integrazione esistenti tra la Vigilanza bancaria e i controlli antiriciclaggio.

Nel 2010 la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 78 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le attribuzioni dell'Unità, riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa sugli intermediari. Parimenti, la UIF ha fatto tenere alla Banca d'Italia 26 segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell'ambito dei controlli condotti nel corso del 2010.

4.3 La collaborazione con gli organi investigativi

Nel 2010 è proseguito l'intenso scambio di informazioni con gli organi investigativi competenti a effettuare i controlli in materia antiriciclaggio, confermando la proficua collaborazione instaurata nel quadro delle previsioni del d.lgs. 231/2007.

In particolare, i rapporti tra la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza sono disciplinati da un protocollo d'intesa stipulato nel 2007 diretto a stabilire i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. In base all'accordo, è previsto che la Banca d'Italia possa avvalersi della Guardia di Finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili per la vigilanza. Viene inoltre stabilito che la Guardia di Finanza possa svolgere accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d'Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.

Nel 2010 la Guardia di Finanza, previo accordo con la Vigilanza, ha effettuato 41 accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 del Testo unico

bancario, con un sensibile incremento rispetto all'anno passato. In 18 casi sono state rilevate anomalie in materia di antiriciclaggio.

Inoltre, la Guardia di Finanza ha inviato alla Vigilanza 758 comunicazioni relative a verifiche antiriciclaggio effettuate nei confronti di soggetti esercenti l'attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi. In esito ai sopralluoghi, sono talvolta trasmessi alla Banca d'Italia - per le valutazioni di competenza - anche i verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza.

5. La disciplina dei rapporti con intermediari della Città del Vaticano

Nel gennaio 2010, la Banca d'Italia ha inviato ai principali gruppi bancari italiani una nota nella quale si richiamano le cautele da adottare nei rapporti con soggetti insediati a Città del Vaticano - tra cui, in particolare, l'Istituto Opere di Religione (IOR) - a motivo del fatto che questa giurisdizione non è inclusa nella lista dei paesi extra comunitari con regime antiriciclaggio equivalente, individuati con D.M. 12 agosto 2008 emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 231/2007. Tale circostanza determina che nei rapporti con lo IOR non possano essere applicate le misure semplificate di adeguata verifica previsti dal medesimo art. 25; per contro, stante la qualificazione dello IOR come banca insediata in un paese extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente, gli intermediari italiani sono tenuti ad applicare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs. 231/2007 - tra cui, in particolare, l'art. 28 in materia di misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza con intermediari extracomunitari - e alla conseguente registrazione dei relativi dati nell'archivio unico informatico.

In tale contesto, è stato richiesto agli intermediari di acquisire il formale impegno dello IOR a comunicare, su richiesta, i dati e le informazioni sulla propria clientela, secondo quanto previsto dal citato art. 28 del d.lgs. 231/2007.

Nel settembre 2010, la Banca d'Italia ha ulteriormente chiarito all'intero sistema bancario e finanziario che, qualora lo IOR non si conformi ai citati standard normativi quale banca extracomunitaria, gli intermediari italiani devono considerare, a fini antiriciclaggio, l'istituto vaticano come soggetto rientrante nell'ambito della clientela ordinaria, calibrando opportunamente l'intensità delle verifiche da svolgere.

Laddove poi non sia possibile rispettare le condizioni base di osservanza della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alla trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, le banche italiane devono far riferimento a quanto previsto dagli artt. 23 e 41 del d.lgs. 231/2007 in materia di obblighi di astensione e segnalazione di operazioni sospette.

6. L'attività della Banca d'Italia nella lotta al finanziamento del terrorismo e nel contrasto dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

6.1 La partecipazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria

La Banca d'Italia fornisce al CSF il proprio contributo tecnico all'attività di analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo. L'Istituto partecipa inoltre allo scambio di informazioni

tra le istituzioni rappresentate nel Comitato, svolgendo anche un ruolo di interlocutore con il sistema bancario e finanziario.

Nel corso del 2010, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha seguito con attenzione gli sviluppi delle iniziative intraprese a livello internazionale per contrastare il finanziamento del terrorismo e i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Particolare rilievo hanno assunto le decisioni adottate dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea nei confronti dell'Iran.

A seguito dell'adozione della Risoluzione ONU 1929(2010) sull'Iran, il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010 ha ulteriormente rafforzato le misure restrittive nei confronti del paese mediorientale prevedendo che le operazioni finanziarie da e per l'Iran devono essere regolate in base a un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti iraniani che prevede:

- l'autorizzazione preventiva di trasferimenti di fondi da/verso soggetti iraniani d'importo superiore a 40.000 euro;
- le notifiche preventive di trasferimenti di fondi con controparti iraniane superiori a 10.000 euro (connessi a prodotti medicinali, alimentari, assistenza sanitaria, scopi umanitari), nonché di trasferimenti d'importo compreso tra 10.000 e 40.000 euro ovvero in valuta equivalente per le altre operazioni commerciali o le transazioni finanziarie.

L'implementazione in Italia del nuovo quadro normativo ha richiesto da parte del CSF la definizione di un'apposita procedura autorizzativa. La Banca d'Italia ha contribuito alla definizione del nuovo regime autorizzativo e partecipa attivamente ai processi di valutazione delle istanze di pagamento.

Il Comitato ha inoltre discusso le iniziative da intraprendere con riguardo alle riserve formulate dal GAFI in merito all'adeguatezza dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di alcuni paesi.

7. L'attività di formazione e di sensibilizzazione

La formazione e la sensibilizzazione degli operatori sull'importanza dei presidi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo contribuisce in modo determinante alla condivisione degli obiettivi perseguiti dalla vigente normativa, garantendone una più efficace applicazione. Inoltre mantiene desta l'attenzione su un fenomeno che per definizione evolve rapidamente al passo delle innovazioni tecnologiche e delle mutazioni delle tecniche criminali.

In tale prospettiva, la Banca d'Italia ha provveduto a svolgere un'intensa attività di formativa sui contenuti della nuova disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia all'interno dell'Istituto sia verso l'esterno. Sono stati organizzati diversi incontri addestrativi volti a illustrare al personale della Banca d'Italia addetto alle funzioni di vigilanza i nuovi compiti attribuiti dal d.lgs. 231/2007; in tale quadro, particolare rilevanza hanno rivestito le sessioni, svolte nel luglio 2010, riservate al personale incaricato dei controlli ispettivi sulle dipendenze.

Rappresentanti della Banca d'Italia hanno partecipato a incontri e convegni dedicati alla materia dell'antiriciclaggio. In particolare, sono state presentate relazioni sul nuovo quadro istituzionale e

sui nuovi obblighi definiti dal d.lgs. 231/2007 nel corso di seminari organizzati in collaborazione con intermediari e alcune associazioni di categoria (gennaio, marzo e giugno 2010).

8. Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

L'utilizzo per finalità illecite dei sistemi e degli strumenti di pagamento compromette l'integrità dei circuiti di trasferimento monetario minando la sicurezza delle transazioni e la fiducia degli utenti. Per tale motivo la Banca d'Italia è direttamente impegnata, sia in ambito nazionale sia a livello europeo, a promuovere il rafforzamento dei presidi volti ad evitare il coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di trasferimenti monetari per il finanziamento del terrorismo.

In tale contesto rilevano le attività svolte con riferimento ai cd. *cover payments* (cfr. para. 1.1) e al Regolamento CE 1781/2006 (cfr. para. 2.3) finalizzate, tra l'altro, a bilanciare l'esigenza di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo con quella di garantire - attraverso un trattamento quanto più possibile automatizzato delle operazioni - il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento.

Un ulteriore impegno è rappresentato dal supporto offerto alle altre Autorità e alle sedi di cooperazione per definire comuni linee di contrasto ai richiamati utilizzi dei sistemi di pagamento per finalità criminose. In tale ambito particolare rilievo assume la collaborazione alle iniziative promosse da parte del GAFI in materia di pagamenti innovativi (cfr. para. 1.1) le cui prospettive di sviluppo risultano funzionali a favorire l'espansione dei più sicuri ed efficienti strumenti di pagamento elettronici, riducendo il ricorso al contante e agli strumenti cartacei e l'esclusione finanziaria.



MARESCA

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 15 APR. 2011

Prot. n. 21 - 11 - 000670

All.ti n.

Al Comitato di Sicurezza Finanziaria
c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
c.a. Prof. Vittorio Grilli
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RMe.p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo
del Sistema Finanziario per fini Illegali
c.a. dott. Federico Luchetti
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

N.pr

33840

Data

15,04,2011

MEF
DT

00125882

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2010.
Relazione ex art. 5, d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 231/2007, si fornisce un resoconto sull'attività svolta da questa Autorità, nell'anno 2010, in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nel settore assicurativo.

Nel corso del 2010, sono stati effettuati 20 accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento. Detti accertamenti hanno riguardato sia le direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi delle sottoindicate società:

Direzioni generali

- Crédit Agricole Vita s.p.a.;
- Bancassurance Popolari s.p.a.;
- RB Vita s.p.a.;
- Fata Vita s.p.a.;
- Cardif Assicurazioni s.p.a..

Intermediari assicurativi

- 2 agenzie di Allianz s.p.a.:
 - o Assitrastevere s.n.c. di Santorelli Ada, Roma;
 - o Euroinsurance s.r.l., Roma.
- 1 agenzia della ITAS:

- Unitas s.r.l., Roma.
- 1 agenzia della Vittoria Assicurazioni s.p.a.:
 - Elisabetta Rocchetti, Bologna.
- 3 agenzie della AXA Assicurazioni s.p.a.:
 - D'Anna Assicurazioni di D'Anna Antonio & C. s.n.c., Palermo;
 - Marcheschi Assicurazioni di Marcheschi Paolo & C. s.a.s., Firenze;
 - ASSI.GE.CO di Luciano e Paolo Geraci & C. s.n.c., Torino.
- 1 agenzia della Alleanza Toro s.p.a.:
 - Raparelli e Franco s.r.l., Grottaferrata (Rm).
- 1 agenzia del Gruppo Helvetia:
 - Cremascoli Tatiana, Milano.
- 1 agenzia della Assimoco Vita s.p.a.:
 - SCA s.r.l. – Studio Consulenza Assicurativa, Roma.
- 1 agenzia della Ergo Previdenza s.p.a.:
 - AZ Assicurazioni s.a.s. di Alberto Zaffarani & C., Roma.
- 1 agenzia della Augusta Vita s.p.a.:
 - Ianniello Assicurazioni s.r.l., Milano.
- 1 agenzia della Italiana Assicurazioni s.p.a.:
 - Aessedì s.n.c., Catania.
- 1 agenzia del Gruppo Zurich:
 - Serafin Luigi & Raffo Maurizio Assicurazioni s.n.c., Roma.
- 1 agenzia della UGF Assicurazioni s.p.a.:
 - Assifenice s.n.c., Roma.

Le verifiche presso le cinque direzioni generali hanno posto in evidenza, in 3 casi, lievi carenze del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione dei dati ed alimentazione degli archivi informatici. In particolare, tali carenze hanno comportato – seppur nell'ambito di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio – l'inserimento, nell'Archivio Unico Informatico, d'informazioni non sempre complete o corrette.


Negli altri due casi non sono state riscontrate carenze o irregolarità procedurali nell'alimentazione dell'AUI. Uno di questi, in particolare, ha riguardato una verifica di *follow-up* in merito all'idoneità delle iniziative poste in essere al fine di rimuovere le carenze procedurali ed informatiche rilevate all'esito di accertamenti ispettivi svolti nell'anno precedente.

Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso le reti distributive, in particolar modo per le compagnie che si avvalgono della rete agenziale, è emersa una maggiore attenzione sul rispetto delle disposizioni della normativa antiriciclaggio. Infatti, soltanto in due casi sono state riscontrate criticità nella compilazione della scheda antiriciclaggio, con particolare riferimento alla data dell'operazione ed all'indicazione del materiale esecutore della stessa.

Nel corso del 2010 gran parte delle Compagnie ha formalizzato l'attività di adeguata verifica della clientela svolta presso la rete agenziale e ha introdotto la compilazione e trasmissione informatica ed automatica della scheda antiriciclaggio.

L'Autorità, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, ha provveduto a formulare puntuali rilievi alle imprese, sollecitando l'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità il loro operato, nonché quello dei loro intermediari assicurativi.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)


44404 MEF DT 00140865
Data 24/05/2011
FACC. 135-005-001/224568

**CONSOB**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSAIL PRESIDENTE
Parl. Segr. 4108/11

Roma, 16 maggio 2011

Gent.mo
Dott. Giuseppe Maresca
Responsabile Segretariato
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97
ROMA

Oggetto: Art. 5, comma 3, Decreto Legislativo 21 settembre 2007 n. 231.

Trasmette in allegato, ai sensi della disposizione legislativa indicata in oggetto, la relazione concernente i dati e le informazioni sulle attività svolte dalla Consob nell'anno 2010 nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Con i migliori saluti

(Giuseppe Vegas)

All.c.s.

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Oggetto: Trasmissione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007, di dati e informazioni sulle attività svolte dalla Consob nel 2010, nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

1 – Le attività ispettive sulle società di intermediazione mobiliare (SIM) in materia di antiriciclaggio e la collaborazione con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Nel corso del 2010, la Consob ha concluso ispezioni nei confronti di 2 SIM che, iniziate nel mese di dicembre 2009, hanno interessato specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio. In proposito è stato accertato che una delle SIM ispezionate ha omesso di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il trasferimento di denaro contante disposto da un cliente della SIM stessa, per cifre superiori alla soglia legale. Le previsioni normative relative alla contestazione di violazioni della disciplina antiriciclaggio da parte della Consob hanno trovato, in tale sede, la prima effettiva applicazione ed hanno dato luogo alla contestazione della violazione riscontrata al "Responsabile Antiriciclaggio" della SIM e a titolo di responsabilità solidale alla SIM stessa nonché alla successiva trasmissione di una segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel 2010 sono state inoltre avviate verifiche ispettive nei confronti di 3 SIM, che hanno riguardato, tra l'altro, specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio.

Dette verifiche hanno avuto l'obiettivo di accertare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007. In particolare, l'analisi ha riguardato il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento ai processi di:

- identificazione e valutazione del profilo di rischio antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo e alle operazioni di importi superiori ai limiti previsti dalle disposizioni in vigore;
- conoscenza e controllo costante, nel corso del rapporto contrattuale, della coerenza delle operazioni con il profilo di rischio connesso al cliente.

Gli accertamenti hanno inoltre interessato le procedure relative alla verifica degli obblighi di registrazione della clientela con riferimento ai seguenti aspetti:

- corretto censimento anagrafico dei clienti e conservazione dei documenti acquisiti per verificare l'identità degli stessi;
- istituzione e modalità di alimentazione e aggiornamento dell'archivio unico informatico; assolvimento dell'obbligo di registrazione della data di instaurazione del rapporto, degli estremi della clientela e dei delegati per i rapporti continuativi nonché della data, causale, tipologia, mezzi di pagamento e dati del cliente, relativamente alle operazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- conservazione delle scritture e registrazione relative ai rapporti continuativi;
- comunicazione dei dati aggregati all'UIF.

Con riguardo alle tre ispezioni avviate nel 2010, due sono state concluse ad inizio 2011 ed una è in corso di definizione. All'esito della conclusione delle due ispezioni, sono stati rilevati profili di criticità in tema di presidi antiriciclaggio, che hanno dato luogo alla trasmissione delle pertinenti parti delle relazioni ispettive alla Banca d'Italia. In una di tali ispezioni, inoltre sono emersi profili di attenzione che sono stati segnalati all'UIF per quanto di interesse di tale Ufficio

Infine, nell'ambito delle attività di vigilanza poste in essere nel corso del 2010 nei confronti degli intermediari finanziari, sono emerse due fattispecie in materia di antiriciclaggio segnalate all'UIF.

In particolare, all'esito della complessiva attività di vigilanza condotta nei confronti della succursale italiana di una società di gestione del risparmio di diritto francese, è stata inviata, nel gennaio 2011, una segnalazione all'UIF per la valutazione degli eventuali profili di competenza. Quanto segnalato all'UIF è stato inoltre comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito della proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa della società di gestione del risparmio in argomento. In ultimo la Consob ha provveduto a segnalare i fatti emersi alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di competenza.

Inoltre nel novembre 2010 la Consob ha trasmesso all'UIF una segnalazione relativa ad una operazione eseguita per il tramite di una SIM, in relazione alla quale sono emerse possibili anomalie nella corretta alimentazione dell'archivio unico informatico. Dette circostanze sono state segnalate anche alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

2- Le attività di vigilanza sui promotori finanziari ai fini dell'antiriciclaggio

Un settore particolarmente sensibile, per i rapporti diretti che vengono instaurati con la clientela e per la capillarità nella distribuzione territoriale è rappresentato dagli oltre 36.000 promotori finanziari che operano per le banche e per le imprese di investimento.

I promotori finanziari, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, rientrano tra gli "*altri soggetti esercenti l'attività finanziaria*", tenuti al rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, di identificazione e registrazione della clientela e di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Tali obblighi, salvo il caso della segnalazione di operazioni sospette, si sovrappongono sostanzialmente, seppure con altre finalità, alla regole di comportamento poste dalla Consob in capo ai promotori finanziari. In particolare, le disposizioni vigenti vietano al promotore di ricevere dalla clientela denaro contante o strumenti finanziari a lui intestati ovvero acquisire, a qualsiasi titolo, somme e valori di pertinenza della clientela stessa.

In proposito, nel corso del 2010, la Consob ha avviato 30 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari, con la contestazione, tra l'altro, di irregolarità relative all'accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli normativamente previsti. In relazione a tale fattispecie sempre nel 2010 sono stati definiti 36 procedimenti con sanzioni che vanno dalla radiazione (27 casi) alla sospensione dall'Albo (9 casi). In altri casi, il fenomeno del riciclaggio potrebbe celarsi dietro fattispecie di appropriazione indebita. Anche

a tali fini la Consob nel 2010 ha avviato 51 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari per illecita acquisizione di disponibilità della clientela. In proposito nel 2010 sono stati conclusi 84 procedimenti con sanzioni che vanno dalla radiazione (65 casi) alla sospensione dall'Albo (18 casi) e alla irrogazione del richiamo scritto (1 caso). Per lo svolgimento delle citate attività di vigilanza, sono state effettuate 310 richieste di dati e notizie, finalizzate alla verifica dell'utilizzo dei mezzi di pagamento ricevuti dalla clientela stessa.

Per le evidenti sinergie riscontrabili nell'attività di vigilanza Consob sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e sull'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei promotori finanziari, anche questo anno la Consob ha inserito in via sistematica, nei piani di vigilanza strategica di tale settore, i controlli antiriciclaggio.

3 - L'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio alle società di revisione iscritte nell'Albo Consob.

La disciplina antiriciclaggio prevede, anche nei confronti delle società di revisione, specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette all'UIF. Alla Consob, quale Autorità di vigilanza di tale categoria di soggetti, sono attribuiti i poteri regolamentari previsti dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007.

La Consob, ai sensi di tale ultima norma, ha pubblicato nell'ottobre 2010 un documento di consultazione finalizzato all'emanazione di un provvedimento attuativo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volto a prevenire l'utilizzo, a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale Consob e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili. A conclusione del processo di consultazione, è stato approvato il testo finale del provvedimento, in relazione al quale si è in attesa di ricevere intesa formale della Banca d'Italia e dell'Isvap.

Sono state avviate consultazioni con la Banca d'Italia e l'UIF in relazione alle ulteriori disposizioni attuative da emanare in tale materia, con riferimento:

- alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte delle società di revisione iscritte all'Albo speciale; disposizioni che devono essere emanate dalla Consob, d'intesa con le Autorità di settore.

- agli indicatori di anomalia per le stesse società di revisione, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette; disposizioni da emanarsi con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'UIF.

Nel corso di tali lavori, si è tenuto conto dei caratteri tipici dell'attività delle società di revisione, caratterizzata da procedure di verifica svolte nel rispetto dei principi tecnici di riferimento che, per loro natura, sono realizzate *a posteriori* rispetto al momento in cui le imprese oggetto di revisione assumono le proprie decisioni e determinano i relativi atti di gestione.

Il confronto con Banca d'Italia ed UIF ha rappresentato anche l'occasione per avviare iniziative volte a promuovere opportuni interventi di coordinamento tra il D.lgs. n. 231/2007 ed il D.Lgs. n. 39/2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei

conti annuali, che prevede *a regime* un nuovo assetto delle competenze di vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale (ripartite tra Consob e Ministero dell'Economia e delle Finanze)

4 – Le attività di vigilanza sui mercati finanziari e la collaborazione con l'UIF.

Con riferimento alla vigilanza sui mercati finanziari, la Consob, agli inizi dell'anno in corso, ha trasmesso all'UIF, nell'ambito della collaborazione prevista dal D. Lgs. 231/2007, 23 segnalazioni di operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio, per un controvalore complessivo di oltre 500.000 euro. Di queste, 12 sono relative a operazioni compiute nel corso del 2010 su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Si tratta di operazioni compiute in prevalenza da persone fisiche e riconducibili a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, in materia di indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi, alla cui definizione ha partecipato la Consob.

Premesso che attualmente la collaborazione tra Consob e UIF in tema di antiriciclaggio avviene con le modalità previste dalle intese sottoscritte nel 1993 con l'allora UIC, sono in una fase avanzata le consultazioni per la stesura di un protocollo di intesa tra la Consob e l'UIF, che sarà presumibilmente definito entro il primo semestre dell'anno in corso.

L'accordo disciplinerà la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette dalla Consob all'UIF, lo scambio di informazioni, la collaborazione reciproca nelle attività ispettive e di vigilanza nelle aree mercati, intermediari e società di revisione e l'accesso alle rispettive basi dati.

.....32576..... MEF
.....13.104.1.2011..... DT
00141623



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
II REPARTO

Prot. 125/II/IV/47/AP/1 _____

15296

Roma - 8 APR. 2011

OGGETTO: Relazione annuale al Parlamento. Contributo DIA ex artt. 5 e 48 D.Lgs nr,231 del 21 novembre 2007.

AL SEGRETARIATO DEL

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

ROMA

In relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 48 D.Lgs 231/2007, trasmetto la relazione contenente i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte da questa Direzione nel corso del 2010, nell'ambito delle funzioni antiriciclaggio di competenza.

IL CAPO DEL REPARTO
INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE
Guido MARINO



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



*Dati statistici ed informazioni sulle attività svolte dalla
Direzione Investigativa Antimafia nel 2010, forniti al
Comitato di Sicurezza Finanziaria
ai sensi degli articoli 5 e 48 Decreto Legislativo 231/2007*

**RELAZIONE ANNUALE AL CSF EX ART.5 D. LGS 231/07
ANNO 2010 - CONTRIBUTO DIA**

1. PREMESSA

Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo costituisce ormai una imprescindibile necessità per la salvaguardia dell'integrità del sistema economico-finanziario.

Il reimpiego di denaro di provenienza illecita nell'economia legale altera il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato e mette in pericolo la stabilità e la solidità dei soggetti che vi operano. Con l'emanazione dei decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109, e 21 novembre 2007, n.231, novellato nel corso del 2010 dall'art. 20 D. L. 31/05/2010 nr. 78, l'Italia ha recepito la direttiva 2005/60/CE (c.d. III Direttiva) tesa a proteggere l'integrità del sistema finanziario dal rischio di infiltrazioni criminose o il suo utilizzo per finanziare il terrorismo.

La previsione dell'obbligo di segnalare le transazioni finanziarie sospette disciplinato dalla normativa, rappresenta uno dei cardini del sistema preventivo di contrasto a tale fenomeno e permette alle forze di polizia ed alla magistratura di disporre, attraverso l'analisi e l'approfondimento delle stesse, di uno degli strumenti investigativi più preziosi per l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.

Il dispositivo di contrasto è stato reso ancor più incisivo dalla facoltà, per gli organi di controllo, di *accesso ai dati dell'anagrafe dei conti e dei depositi* contenuti nella Sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223¹, introdotto dagli articoli 6 ed 8 del d. lgs 231/07 e ha dotato la DIA la G.di F. e la UIF di un nuovo ed efficace strumento di indagine.

Il *protocollo d'intesa tra UIF, G. di F. e DIA*, sottoscritto nel mese di luglio del 2010 ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 231/07, per l'adozione di adeguate misure per

¹ convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

lo scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti che le effettuano, oltre a disciplinare le modalità della tutela della riservatezza dei segnalanti e ad assicurare l'adeguatezza dei flussi informativi ai fini della protezione dei dati e dell'identificazione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nonché la tracciabilità degli accessi ai rispettivi archivi informativi, ha implementato, anche sul piano formale, la proficua collaborazione instauratasi, negli ultimi anni, tra gli stessi organi di controllo.

La presente relazione riflette il lavoro *svolto nel 2010* dalla Direzione investigativa antimafia nel quadro normativo suddetto.

Le disposizioni introdotte col **decreto legislativo 231/2007**, che ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni finanziarie sospette, hanno determinato un consistente incremento delle stesse, contribuendo in maniera proficua a fornire elementi utili all'avvio di investigazioni giudiziarie e di procedimenti di prevenzione mirati a contrastare l'infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso nel sistema finanziario.

L'attuale assetto normativo pone al centro del flusso informativo proveniente dai soggetti obbligati, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, deputata ad effettuare l'analisi tecnico-finanziaria delle operazioni segnalate ed a trasmetterle, così corredate, alla Direzione Investigativa Antimafia ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, i quali ne informano il Procuratore Nazionale Antimafia, ove tali segnalazioni rivelino profili di attinenza alla criminalità organizzata.

Questa Direzione ha condotto tale attività attraverso :

- l'analisi condotta a livello centrale, di tutte le segnalazioni pervenute dalla UIF, incrociando i dati con le risultanze egli archivi e delle banche dati disponibili sino all'individuazione di quelle ritenute, sotto il profilo

- soggetto od oggettivo, riconducibili ad attività della criminalità organizzata. In caso di positiva individuazione è stata data apposita notizia all'U.I.F. ed alla D.N.A. ed, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- l'ulteriore approfondimento investigativo delle segnalazioni così individuate da parte dei Centri e delle Sezioni Operative, per l'eventuale avvio di attività a carattere preventivo e/o giudiziario.

I successivi paragrafi illustrano nel dettaglio il lavoro svolto nel corso del **2010**; l'esposizione è stata suddivisa in due parti: la prima dedicata all'analisi dei dati statistici e la seconda agli esiti dell'attività operativa.


2. ANALISI DEI DATI STATISTICI

Nell'anno **2010** sono pervenute alla DIA dalla *U.I.F. nr. 26.963* segnalazioni di operazioni finanziarie sospette che sono state acquisite, processate ed elaborate attraverso un software interno, denominato (GE.S.O.S.), sia a livello statistico sia sotto il profilo analitico - operativo.

I dati di specie hanno confermato una crescita costante del numero delle segnalazioni, secondo un trend ormai consolidato negli anni, con un incremento del 43% rispetto all'anno precedente: nr. **26.963** segnalazioni nel 2010 a fronte di nr. **18.812** segnalazioni pervenute nel 2009.

Esaminando l'andamento del flusso informativo sotto il profilo dei soggetti obbligati a segnalare le operazioni finanziarie sospette con riguardo alle tre macro aree in cui è possibile suddividere l'Italia emerge, come rilevabile dalla tabella sottostante, che la macro area costituita dalle regioni settentrionali è quella in cui tali soggetti producono il maggior numero di segnalazioni (**13.136 segnalazioni pari circa al 48,00 %**), seguito dalla macro area delle regioni dell'Italia centrale (**8006 segnalazioni pari circa al 30,00 %**) e da quella composta dal Sud e dalle Isole (**5821 segnalazioni, pari circa al 22,00 %**).

Segnalazioni pervenute - ripartite per macro aree geografiche		
Italia Settentrionale	13.136	48,00 %
Italia Centrale	8.006	30,00 %
Italia Sud e Isole	5.821	22,00 %
Totale	26.963	



Il dato conferma un andamento ormai consolidato nel tempo che, esaminato su base regionale, evidenzia come la Lombardia sia la regione ove è stato prodotto il maggior numero di segnalazioni, seguita a notevole distanza da Lazio e Campania.

REGIONE	Segnalazioni. Pervenute	Incid.percentuale
ABRUZZO	342	1,27%
BASILICATA	64	0,25%
CALABRIA	585	2,17%
CAMPANIA	3112	11,54%
EMILIA ROMAGNA	2204	8,16%
FRIULI VENEZIA GIULIA	422	1,57%
LAZIO	4270	15,81%
LIGURIA	460	1,71%
LOMBARDIA	6301	23,36%
MARCHE	624	2,32%
MOLISE	70	0,26%
PIEMONTE	2072	7,68%
PUGLIA	970	3,59%
SARDEGNA	249	0,93%
SICILIA	851	3,15%
TOSCANA	2542	9,44%
TRENTINO ALTO ADIGE	243	0,90%
UMBRIA	158	0,59%
VALLE D' AOSTA	43	0,17%
VENETO	1381	5,13%
Totale	26.963	100%

Anche per quanto concerne il grado di *collaborazione attiva* dei soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni, non sono emerse sostanziali differenze rispetto al passato, come evidenziato nella successiva tabella: sono sempre gli enti creditizi ad alimentare in maniera elevata e costante l'intero sistema, con una percentuale del **63,42%**, seguiti, a debita distanza, dagli intermediari finanziari con **21,26%** e dagli enti della POSTE ITALIANE SPA con il **13,59%**.

TIPO INTERMEDIARIO	Segnal.	Incidenza
ENTI CREDITIZI	17101	63,42%
INTERMEDIARI FINANZIARI	5705	21,26%
POSTE ITALIANE SPA.	3651	13,59%
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	142	0,53%
SOCIETA' FIDUCIARIE	98	0,37%
NOTAIO E CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO	66	0,22%
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	45	0,17%
DOTTORE COMMERCIALISTA	29	0,08%
GESTIONE DI CASE DA GIOCO	33	0,09%
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	20	0,06%
AVVOCATO	12	0,04%
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	22	0,03%
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	9	0,03%
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE	3	0,01%
REVISORE CONTABILE	6	0,02%
TRASPORTO DENARO CONTANTE	5	0,02%
SOCIETA DI REVISIONE	4	0,01%
COMM. COMPRESO ESPORT E IMPORT DI ORO	1	0,00%
CONSULENTE DEL LAVORO	1	0,00%
FABBR. MEDIAZIONE E COMM. DI OGGETTI PREZIOSI	1	0,00%
MEDIAZIONE CREDITIZIA	1	0,00%
SOCIETA' MONTE TITOLI S.P.A.	1	0,00%
TOTALE	26.963	100%


L'attività di analisi delle segnalazioni sospette condotta dalla Direzione ha comportato, nell'anno 2010, l'esame delle posizioni di **43.471** persone fisiche,

delle quali **31.777** segnalate e **11.694** collegate, nonché di **9.762** persone giuridiche, di cui **4.196** segnalate e **5.566** ad esse collegate.

Siffatta disamina ha consentito di focalizzare l'attenzione su **372 segnalazioni**, che sono state trasmesse ai dipendenti Centri Operativi per l'avvio delle ulteriori indagini o a carattere giudiziario o mirate all'applicazione di misure di prevenzione.

In merito a tali segnalazioni, come si evince dalle tabelle sottostanti, **142** di esse, pari al 38,00 %, hanno riguardato le regioni settentrionali, **48**, pari al 13,00 % le regioni centrali e **182**, pari al 49,00 % le regioni meridionali e la Sicilia.

Segnalazioni investigate nel 2010 – ripartite per macro area geografica		
Italia Settentrionale	142	38,00 %
Italia Centrale	48	13,00 %
Italia Sud e Isole	182	49,00 %
TOTALE	372	



La tipologia delle causali delle operazioni finanziarie sospette analizzate è estremamente variegata; tuttavia quelle che maggiormente hanno dato origine ad investigazioni nel 2010 sono state del tipo “ **bonifici a favore di ordine e conto**” (35 segnalazioni investigate); “**prelevamento con moduli di sportello**” (37 segnalazioni); “**versamento di contante**” (54 segnalazioni investigate) e “**versamento di titoli di credito**” (55 segnalazioni investigate), come evidenziato nella tabella sottostante.

Descrizione causale	Pervenute	Trattenute
Versamento di titoli di credito	1921	55
Versamento di contante	4085	54
Prelevamento con moduli di sportello	3179	37
Bonifico a favore di ordine e conto	1725	35
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	768	18
Bonifico estero	1271	18
Addebito per estinzione assegno	653	17
Versamento assegno circolare	571	17
Incasso proprio assegno	474	14
Cambio assegni di terzi	232	13
Disposizione a favore di ...	2535	12
Versamento contante <=20 milioni	641	8
Prelevamento contante <=20 milioni	807	7
Liberi Professionisti	152	8
Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	59	6
Incasso assegno circolare	191	4
Versamento titoli di credito e contante	56	4
Imposte e tasse	13	4
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1	4141	4
Versamento di contante o valori assimilati	2	3
Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)	23	2
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	56	2
Effetti ritirati	61	2
Accensione riporto titoli	210	2
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	89	2
Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	52	2
Trasferimento titoli da altro Istituto	20	2

Descrizione causale	Pervenute	Trattenute
Trasferimento titoli a altro Istituto	15	2
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	75	2
Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	30	1
Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	22	1
Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	17	1
Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	10	1
Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	4	1
Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni.	23	1
Consegna titoli allo sportello	23	1
Rimborso su Libretti di risparmio	62	1
Deposito su Libretti di risparmio	64	1
Versamento titoli di credito con resto	72	1
Assegni bancari insoluti o protestati	38	1
Aumento di capitale e/o operazioni societarie	8	1
Incasso tramite POS	327	1
Pagamento per utilizzo carte di credito	148	1
Valori bollati	6	1
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	680	1
Altre causali	1352	
TOTALE	26.963	372

La Lombardia, come detto, è la regione che ha fornito il maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette, **6301**, ad esso è corrisposto, parallelamente, anche il numero più elevato di segnalazioni investigate pari a **97**. Il rapporto su base regionale tra quelle investigate e quelle pervenute, riportato nella sotto indicata tabella, evidenzia peraltro che le segnalazioni fornite da Calabria e Sicilia, pur essendo in numero assoluto inferiori rispetto a Lombardia e Lazio, si sono rivelate di valenza più significativa sotto il profilo operativo di competenza ed hanno dato origine ad un numero percentualmente più elevato di investigazioni.

REGIONE	Segnalazioni Pervenute	Segnalazioni Investigate	Incid. percentuale
ABRUZZO	342	3	0,87%
BASILICATA	64	0	/
CALABRIA	585	64	10,92%
CAMPANIA	3112	63	2,02%
EMILIA ROMAGNA	2204	16	0,72%
FRIULI VENEZIA GIULIA	422	1	0,23%
LAZIO	4270	26	0,61%
LIGURIA	460	1	0,21%
LOMBARDIA	6301	97	1,53%
MARCHE	624	11	1,75%
MOLISE	70	0	/
PIEMONTE	2072	9	0,43%
PUGLIA	970	13	1,34%
SARDEGNA	249	2	0,8%
SICILIA	851	40	4,69%
TOSCANA	2542	8	0,31%
TRENTINO ALTO ADIGE	243	6	2,46%
UMBRIA	158	0	/
VALLE D' AOSTA	43	0	/
VENETO	1381	12	0,86%
Totale	26.963	372	

Il dato è da considerarsi compatibile col fatto che si tratta di regioni tradizionalmente soggette al rischio di infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto economico sociale, caratterizzate da una crescita economica minore rispetto a quella di Lombardia e Lazio, ove le transazioni finanziarie spesso sottendono attività criminali presupposto del riciclaggio quali estorsione, usura, contrabbando di merci contraffatte e traffico di stupefacenti più che attività riconducibili ad evasione fiscale caratteristiche di regioni a maggiore sviluppo economico.



Ne consegue, per i profili di specifico interesse istituzionale, che soprattutto in queste regioni a rischio di infiltrazione criminale mafiosa, il numero delle segnalazioni inferiore a quello di altre Regioni viene in qualche modo compensato dalla qualità oggettiva delle segnalazioni.

Le segnalazioni investigate nel 2010 hanno riguardato i seguenti intermediari:

INTERMEDIARIO	
AG. DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMM.	4
AVVOCATO	1
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	3
COMMERCIALISTA	1
BANCHE	331
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	2
INTERMEDIARI FINANZIARI	11
NOTAIO	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	5
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	1
GESTIONE FONDI COMUNI	2
SOCIETA' FIDUCIARIE	10
TOTALE	372

Per quanto concerne le **372 segnalazioni** oggetto di investigazioni, come riportato in sintesi nella tabella successiva, **91** hanno riguardato soggetti riconducibili all'area di matrice criminale mafiosa siciliana, "*cosa nostra*"; **103** segnalazioni hanno riguardato soggetti riconducibili alla *camorra*; **138** segnalazioni hanno riguardato soggetti riconducibili alla *'ndrangheta*; **16** segnalazioni soggetti riconducibili alla *criminalità organizzata pugliese*; **20** segnalazioni hanno riguardato soggetti riconducibili ad *altre organizzazioni criminali italiane* di matrice diversa dalle precedenti e 4 segnalazioni, infine, hanno riguardato soggetti riconducibili ad *organizzazioni criminali estere* attive in Italia.

cosa nostra:	91
camorra:	103
'ndrangheta:	138
criminalità organizzata pugliese:	16
altre organizzazioni criminali italiane:	20
organizzazioni criminali straniere:	4
TOTALE	372



Avuto riguardo alle regioni in cui sono state poste in essere le suddette segnalazioni oggetto di investigazione, è possibile rilevare come ormai la criminalità organizzata sia diffusa in tutto il territorio nazionale e come l'allarme relativo alla sua infiltrazione in territorio lombardo trovi nelle segnalazioni sospette un'ulteriore conferma. In particolare, infatti:

- a) **91 segnalazioni concernenti “cosa nostra”**: **37 interessano la Sicilia** e le restanti 54 sono ripartite tra **Lombardia (25)**, Lazio (8), Marche (10), Toscana (2), Piemonte (2), Emilia Romagna (2) e Campania (5);
- b) **103 segnalazioni concernenti la “camorra”**: **57 interessano la Campania** e le restanti 46 sono ripartite tra **Lombardia (23)**, Lazio (8), Veneto (3), Liguria (1), Marche (1), Sicilia (1), Toscana (1), Calabria (1), Abruzzo (1), Emilia Romagna (6);
- c) **138 segnalazioni concernenti la “ndrangheta”**: **63 interessano la Calabria**; le altre 75 interessano: Lazio (8), **Lombardia (33)**, Piemonte (7), Toscana (3), Veneto (9), Trentino-Alto Adige (5), Emilia Romagna (5), Sardegna (2), Sicilia (2) e Campania (1);
- d) **16 segnalazioni concernenti la “criminalità organizzata pugliese”**: **13 interessano la Puglia**, 2 l’Abruzzo ed **1 la Lombardia**;
- e) **20 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali italiane”**: **15 interessano la Lombardia**; le restanti 5 interessano: Emilia Romagna (3), Friuli-Venezia Giulia (1), Trentino-Alto Adige (1);
- f) **4 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali straniere”**: **2** interessano la Toscana, 2 il Lazio.

L’esito delle investigazioni ha avuto il seguente sviluppo:

- **Investigate con esito negativo**: **35** di cui 17 relative a cosa nostra, 17 alla ‘ndrangheta ed una relativa alle altre organizzazioni criminali italiane.
- **Segnate all’A. G. perche correlate a procedimenti penali in corso**: **129** di cui 28 relative a cosa nostra, 26 alla ndrangheta e 66 alla camorra, 5 relative alla criminalità organizzata pugliese, 2 relative alle altre organizzazioni criminali italiane e 2 relative alle organizzazioni criminali straniere attive in Italia.
- **In corso di investigazione**: **191** di cui 36 relative a cosa nostra, 91 relative alla ‘ndrangheta, 34 relative alla camorra, 18 relative alla criminalità

organizzata pugliese, **8** relative alle altre organizzazioni criminali italiane e **4** relative alle organizzazioni criminali straniere attive in Italia

- **Investigate con esito positivo 17** di cui 10 relative a cosa nostra, 6 relative alla ‘ndrangheta ed una relativa alla camorra .

Con riferimento alla suddetta ripartizione si precisa che:

- per “segnalazioni investigate con esito negativo” si intendono quelle che non sono sfociate in attività di natura giudiziaria, o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti istituzionali della D.I.A., e sono state, pertanto, rimesse alla competenza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- le segnalazioni inoltrate all’A.G. perché correlate a procedimenti penali già in corso” non sono state oggetto di ulteriori investigazioni da parte della D.I.A. in quanto attinenti a procedimenti penali già instaurati;
- per “segnalazioni investigate con esito positivo” si intendono quelle che hanno dato origine a procedimenti penali nel 2010.

Avuto riguardo agli intermediari finanziari segnalanti, le risultanze dell’attività investigativa hanno avuti la seguente ripartizione:

INTERMEDIARIO		in corso di investigazione	correlate a p.p. in corso	Investigate con esito negativo	Investigate con esito positivo
AG. DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMM.	4	4			
AVVOCATO	1	1			
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	3	3			
COMMERCIALISTA	1	1			
BANCHE	331	120	129	35	17
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	2	2			
INTERMEDIARI FINANZIARI	11	11			
NOTAIO	1	1			

POSTE ITALIANE SPA.	5	5			
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	1	1			
GESTIONE FONDI COMUNI	2	2			
SOCIETA' FIDUCIARIE	10	10			
TOTALE	372	191	129	35	17

Nel corso dell'anno sono pervenute 468 segnalazioni concernenti operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all'articolo 13- bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (cd. "scudo fiscale"). Delle 372 segnalazioni oggetto di investigazione 9 attengono a tali operazioni di rimpatrio. Gli accertamenti in merito sono ancora in corso.

3. ESITI DELL'ATTIVITA' ANTIRICICLAGGIO

Nel corso del 2010 sono state investigate 372 segnalazioni sospette; le investigazioni, come detto, sono per la gran parte ancora in corso ed i risultati operativi conseguiti nell'anno in questione si riferiscono, sostanzialmente, ad indagini concluse nel 2010 ma sviluppate in relazione a segnalazioni sospette pervenute, analizzate e approfondite negli anni precedenti. Tale attività ha prodotto i seguenti risultati:

a.) Risultati scaturiti o scaturiti o correlati all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

Casi investigati riconducibili a procedimenti penali	146
Soggetti condannati ex art. 648 bis C.P.	1

Soggetti condannati ex art. 648 ter C.P.	10
Soggetti condannati ex art. 416 bis C.P.	5
Confische	Euro 79.550.000
Sequestri preventivi	Euro 33.000.000
sequestro preventivo, ex art. 321 cpp,	Euro 6.000.000
Procedimenti penali avviati ex art. 648 bis	7
Soggetti indagati	15
Soggetti arrestati	8

Si riporta qui di seguito una sintesi delle principali attività concluse :

- **OPERAZIONE "MARCOS-DIA" PROC. PEN. N. 1259/08 R.G.N.R., DDA TORINO.**

A seguito di complesse indagini di PG e accertamenti di natura economico – finanziaria delegati dalla DDA di Torino, a carico della 'ndrina dei MARANDO è stata eseguita un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di n. **8 soggetti responsabili** dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 648 bis e 648 ter (riciclaggio), art. 7 D.l. 152/91 e art. 12 quinquies D.l. 306/92. Contestualmente si è proceduto ad effettuare **n. 6 sequestri preventivi** di quote societarie, patrimoni immobiliari ed automezzi in Piemonte, Lombardia, Lazio e Calabria, per un valore complessivo pari a **20 milioni di euro**.

L'operazione *de qua* è scaturita dall'approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, concernenti anomali versamenti di denaro contante per importi rilevanti, seguiti dall'emissione di assegni fuori piazza.

- **OPERAZIONE "PIONEER" PROC. PEN. N. 10774/08 R.G.N.R., DDA TORINO.**

Nell'ambito dell'attività istituzionale volta alla prevenzione e repressione dei fenomeni legati all'infiltrazione, nel tessuto sociale ed economico piemontese, di organizzazioni criminali di tipo mafioso, è stato identificato un sodalizio di soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità, contigui ad ambienti della *'ndrangheta* calabrese. In tale contesto, in data 20.10.2009, si è proceduto all'esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere ed al sequestro preventivo, ex art. 321 cpp, di beni mobili ed immobili del valore stimato pari a 6 milioni di euro. Nel maggio 2010, il Tribunale di Torino a seguito di proposta a firma del Direttore della DIA, ha disposto il sequestro anticipato di beni mobili ed immobili, compendi aziendali, quote societarie e rapporti bancari riconducibili ai soggetti in questione, indagati nell'ambito dell'operazione **PIONEER**, per un valore stimato pari a **10 milioni di euro**.

Le indagini di P.G. e le misure di prevenzione si sono avvalse del contributo delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, riguardanti anomali prelevamenti di somme in contanti ed esecuzione di bonifici a cifra tonda per importi rilevanti.

- **OPERAZIONE "EPIZEFIRI DIA 3" PROCURA GENERALE DI CATANZARO.**

Sono stati condotti mirati accertamenti patrimoniali e finanziari ed articolate indagini ex art. 12 *quinquies* e *sexies* L. 356/92 a carico di soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 *bis* c.p., sotto l'egida della Procura Generale di Catanzaro.

Nell'anno 2010 sono stati eseguiti n. 7 provvedimenti di confisca di patrimoni illeciti per un valore di **73 milioni di euro** circa.

- Nel corso dell'anno a seguito dell'approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, sono stati individuati alcuni soggetti legati alla *'ndrangheta* calabrese, dediti al riciclaggio di proventi di natura illecita.

In tale ottica, accertamenti di carattere economico-patrimoniale hanno permesso l'esecuzione di sequestri preventivi per un valore pari a **2 milioni di euro**. Le predette segnalazioni hanno riguardato anomali versamenti di assegni con prelievo contestuale di denaro contante.

- A seguito di approfondimento di una segnalazione sospetta effettuata in Puglia nei confronti di un soggetto legato alla camorra sono stati condotti accertamenti patrimoniali tesi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 12 sexies DL 306/92, pervenendo al sequestro di beni per un ammontare complessivo di € 1.000.000. In particolare, il figlio della persona colpita dal sequestro era coinvolto a vario titolo nelle attività criminali perpetrate in Roma dal clan camorristico facente capo al boss Salvatore Giuliano ed era stato arrestato nel 2009, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa all'operazione di p.g. denominata Grande Muraglia.
- **Operazione "METALLICA- Proc. pen. N. 35026/2006 R.G.N.R. – D.D.A. MILANO.**

A conclusione di una complessa indagine avviata nel settembre del 2006 nei confronti di un'organizzazione criminale operante in Milano legata alla 'ndrangheta, dedita al riciclaggio di proventi illeciti, ad attività estorsiva e ad atti intimidatori nei confronti di alcuni imprenditori, il Tribunale di Milano - VI Sezione Penale - ha condannato con sentenza del 26.11.2010, 30 degli imputati già rinviati a giudizio, a pesanti pene detentive per complessivi 220 anni di carcere. L'indagine ha utilizzato anche di informazioni derivanti da segnalazioni di operazioni sospette pervenute sul conto degli indagati nel corso della stessa. I reati contestati sono stati di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, usura, riciclaggio, reimpiego, estorsione aggravata, traffico di sostanze stupefacenti ed incendio doloso. Contestualmente, è stata disposta anche la confisca di beni immobili e mobili, rapporti bancari e finanziari, somme

di denaro contante, nonché di 14 quadri antichi, già sottoposti a sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari, perché ritenuti provento o reinvestimento dei profitti derivanti dai predetti reati, il tutto per un controvalore di **6.045.000,00** euro. In particolare, sono stati condannati cinque soggetti per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 C.P., un soggetto per il reato di cui all'articolo 648 bis C.P. e sette soggetti per il reato di cui all'art. 648 ter C.P..

A seguito dalle indagini nell'ambito dell'operazione è stata irrogata anche la misura di prevenzione nei confronti di un imputato per plurimi episodi di estorsione e di usura, che ha determinato la confisca di immobili per un valore di 500.000,00 euro.

L'indagine è stata condotta dal Centro operativo di Milano in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri (Nucleo Tutela Patrimonio Artistico di Milano) e con la Guardia di Finanza (Nucleo P.T. di Bergamo) cui è stata trasmessa copiosa documentazione per gli accertamenti di competenza anche a fini fiscali.

b. Altre attività

Oltre alle investigazioni scaturite dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, questa Direzione, nel 2010, ha concluso numerose indagini, nell'ambito della propria attività istituzionale, che si sono concretizzate essenzialmente nell'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti, come si desume dalla seguente tabella (i valori espressi sono in euro):

Misure di prevenzione patrimoniali L. 575/65	Sequestri: Euro 3.266.702.000 Confische: Euro 115.660.000
Sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p.	Euro 180.179.000
Confische ex art. 12 sexies L. 356/92	Euro 92.663.000

Le investigazioni giudiziarie eseguite nel decorso anno non hanno evidenziato nuove metodologie di riciclaggio di proventi illeciti; è emerso sostanzialmente che la criminalità organizzata abbia continuato ad utilizzare metodologie tradizionalmente note e ricorrenti, quali:


- reimpiego di capitali effettuato attraverso l'interposizione di soggetti estranei all'organizzazione;
- intestazione fittizia di beni mobili ed immobili;
- reinvestimento, a mezzo di prestanomi, in attività economiche;
- acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni.

N. pr. 44427..... MEF
Data 24/05/2011..... DT 00140864



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza - Sezione "Mercato dei Capitali"



Roma.

OGGETTO: Relazione annuale della Guardia di Finanza per l'anno 2010.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Comitato di Sicurezza Finanziaria -


ROMA

S'invia la relazione predisposta ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 231 in data 21 novembre 2007, e dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 19 novembre 2008, concernente l'attività svolta dalla Guardia di Finanza nel 2010 nell'ambito del sistema di prevenzione antiriciclaggio, antiterrorismo e valutario.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Michele Adinolfi)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela Economia e Sicurezza



RELAZIONE AL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
PER L'ANNO 2010





COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza - Sezione "Mercato dei Capitali"

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio**
 - a. Dati statistici relativi allo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette**
 - b. Risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza**
 - c. Principali fenomeni e tecniche di riciclaggio**
 - d. Vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari e degli altri operatori**
- 3. Attività prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo**
 - a. Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette e indagini di polizia giudiziaria**
 - b. Misure di congelamento delle risorse economiche**
- 4. Attività di polizia valutaria**
- 5. Considerazioni**
- 6. Proposte legislative**



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza - Sezione Mercato dei Capitali

OGGETTO: Relazione sull'attività svolta dalla Guardia di Finanza ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'anno 2010.

1. Premessa

La presente relazione viene redatta in ottemperanza agli artt. 5, comma 3, lett. b), e 48, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007 nonché all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 195/2008, per cui contiene i dati statistici e le informazioni sull'attività svolta dai Reparti della Guardia di Finanza nell'anno 2010 ai fini della:

- prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante, per contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario.

Nel prosieguo, pertanto, vengono trattati gli aspetti di specifico interesse della Guardia di Finanza, ripartendo il documento nei seguenti capitoli, concernenti:

- lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, con i dati sul flusso in arrivo dall'U.I.F. ed i risultati conseguiti negli approfondimenti investigativi;
- le risultanze delle ispezioni antiriciclaggio svolte nei confronti degli intermediari finanziari, dei professionisti e degli operatori non finanziari sottoposti alla vigilanza della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 231/2007;
- l'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, in attuazione dei compiti di vigilanza affidati al Corpo dal decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007;
- gli esiti dell'attività svolta nel settore della circolazione transfrontaliera di capitali;
- le considerazioni finali e le proposte legislative di rafforzamento della disciplina di settore.

2. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio

a. Dati statistici relativi allo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette

Nel 2010, sono pervenute **26.961** segnalazioni di operazioni sospette, con una crescita del **43% rispetto al 2009**.

L'incidenza delle segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del terrorismo è stata pari al **0,7%** del totale (ossia, n. 196 contesti).

Tabella 1

Flusso delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'UIF	
Anno	Numero Segnalazioni
2006	11.451
2007	11.725
2008	13.367
2009	18.822
2010	26.961
TOTALE	82.326

Con riferimento all'area geografica di provenienza ed alla tipologia di ente segnalante, nella tabella 2 si osserva che:

- la maggioranza delle segnalazioni sospette sono state originate da intermediari finanziari e non finanziari del Nord (**49,3%**), mentre nelle regioni centrali la quota di segnalazioni si attesta sul **28,2%** circa del totale, al Sud sul **18,3%** e nelle Isole il restante **4,2%**;
- l'apporto di segnalazioni più consistente è stato fornito dagli istituti di credito (**65,4%**), mentre il contributo degli **intermediari finanziari** e dei **professionisti** è stato pari rispettivamente al **20,4%** e all'**0,4%** del totale. Rispetto al 2009 è quindi aumentata l'incidenza delle segnalazioni provenienti dagli intermediari finanziari¹, mentre sono diminuite ancora le segnalazioni originate dai professionisti, sia in termini di incidenza sul totale, che in valore assoluto².

Tabella 2

Segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'U.I.F. nel 2010 distinte per area geografica ed ente segnalante							
Area \ Segnalante	Banche	Poste italiane	Intermediari Finanziari	Professionisti	Altri	Totale	Δ
	NORD	9.095	1.794	2.129	69	209	13.296
CENTRO	4.460	937	2.094	29	60	7.580	28,2%
SUD	3.275	457	1.192	8	12	4.944	18,3%
ISOLE	815	203	97	6	20	1.141	4,2%
TOTALE	17.645	3.391	5.512	112	301	26.961	100%

¹ Nel 2009 l'incidenza è stata del 13,21%.

² Nel 2009 erano pervenute dall'UIF 145 segnalazioni di operazioni sospette generate dai professionisti, con un'incidenza del 0,4% rispetto al totale.

Δ	65,4%	12,6%	20,4%	0,4%	1,2%	100%	
----------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Come tipologie di operazioni oggetto delle segnalazioni, emerge, analogamente agli scorsi anni, la prevalenza di quelle effettuate in denaro contante o titoli assimilati.

Tabella 3

Tipologie di operazioni sospette pervenute dall'UIF - anno 2010	
CAUSALE	PERCENTUALE
Versamento di contante	16,65%
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.49 del D.Lgs. n. 231/2007	14,94%
Prelevamento con moduli di sportello	14,46%
Versamento di titoli di credito	6,57%
Disposizione a favore di ...	6,35%
Bonifico a favore di ordine e conto	6,15%
Bonifico estero	4,77%
Addebito per estinzione assegno	4,34%
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	3,95%
Prelevamento contante inferiore alla soglia	2,92%
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	2,41%
Incasso proprio assegno	2,22%
Versamento assegno circolare	1,82%
Incasso tramite POS	1,67%
Pagamenti diversi	0,80%
Cambio assegni di terzi	0,80%
Incasso assegno circolare	0,76%
Accensione riporto titoli	0,43%
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	0,42%
Pagamento per utilizzo carte di credito	0,38%
Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	0,34%
Emissione carte prepagate	0,32%
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	0,29%
Versamento titoli di credito con resto	0,29%
Acquisto d'oro e metalli preziosi	0,25%
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	0,25%

CAUSALE	PERCENTUALE
Conversione banconote in euro	0,24%
Effetti ritirati	0,23%
Disposizione di giro conto(intermediari diversi)	0,23%
Rimborso su Libretti di risparmio	0,21%
Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario	0,21%
Altre operazioni	4,33%
Totale	100.00%

A fronte di questo afflusso di segnalazioni sospette, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha proceduto nel 2010 all'**analisi preinvestigativa di 22.728 trattazioni**, attraverso un lavoro di **screening** finalizzato ad esaminare ciascuna delle segnalazioni sospette pervenute dall'Unità di Informazione Finanziaria, mediante una metodologia standardizzata di analisi di rischio basata sull'utilizzo delle banche dati delle Forze di polizia, ancorata a parametri obiettivi sperimentati nel tempo.

All'esito del monitoraggio preventivo:

- per **9.074** segnalazioni sospette **non sono emersi elementi di interesse investigativo ai fini del contrasto del riciclaggio (+22% rispetto al 2009)**; di queste, **4.015** segnalazioni erano già state classificate dall'UIF tra quelle archiviate ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 231/2007, per cui le risultanze dell'analisi "di polizia" hanno confermato gli esiti dell'analisi "finanziaria" svolta a monte;
- **13.654** trattazioni sono risultate, invece, interessanti per gli ulteriori approfondimenti investigativi e, pertanto, sono state delegate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai Reparti del Corpo competenti per territorio.

Tabella 4

SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE		
	2009	2010
Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.	18.822	26.961
Segnalazioni analizzate	18.714	22.728
di cui:		
- non di interesse investigativo	7.433	9.074
- delegate per sviluppi investigativi	11.281	13.654
Approfondimenti investigativi conclusi	8.468	9.752
di cui:		
- con esito positivo	3.393	4.654

Totale segnalazioni "evase"³	15.901	18.830
--	---------------	---------------

Gli accertamenti portati a termine nel 2010 dai Reparti del Corpo al fine di ricostruire l'origine e la destinazione finale dei capitali hanno riguardato **9.752 segnalazioni sospette (+15,1% rispetto al 2009)**.

Il 48% circa degli approfondimenti investigativi (pari a 4.654 contesti) ha avuto esito positivo, nel senso che sono emersi **indizi o tracce di collegamenti con reati a scopo di lucro, nonché violazioni amministrative alla disciplina antiriciclaggio e valutaria**.

Più in dettaglio, come si evince dalla **tabella 5**:

- **3.406** segnalazioni riguardavano soggetti già indagati nell'ambito di specifici procedimenti penali in corso presso le Procure della Repubblica, per cui 922 di esse sono confluite nei fascicoli processuali di pertinenza acquisite dall'Autorità Giudiziaria procedente, mentre i fatti relativi alle altre 2.484 segnalazioni sono state oggetto di comunicazione alla magistratura inquirente;
- **666 segnalazioni sospette sono servite ad attivare nuovi procedimenti penali, di cui 119 connesse a trasferimenti di denaro per riciclaggio e/o reimpiego di proventi criminali**, 99 per casi di abusivismo finanziario, 20 per fattispecie di usura, 31 per truffe e 50 per reati tributari;
- **le altre 582** hanno rilevato l'esistenza di violazioni amministrative alla disciplina antiriciclaggio, nonché casi di trasferimento di denaro al seguito senza la presentazione della prevista dichiarazione valutaria (art. 3 del decreto legislativo n. 195/2008).

Tabella 5

Esiti investigativi antiriciclaggio Guardia di Finanza su segnalazioni di operazioni sospette	
	2010 segnalazioni (n.)
Segnalazioni riconducibili a procedimenti penali preesistenti⁴	2.484
Segnalazioni acquisite dall'Autorità Giudiziaria⁵	922
Segnalazioni che hanno dato luogo a nuovi contesti investigativi di natura penale	666
di cui per:	
- riciclaggio e/o reimpiego di capitali illeciti	119

³ Dato dalla sommatoria delle segnalazioni archiviate in fase di analisi (9.074) e da quelle oggetto di approfondimenti investigativi (9.752).

⁴ Si tratta delle segnalazioni che vanno a cadere su soggetti e/o fatti già sottoposti ad indagini nel quadro di procedimenti penali aperti dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali, per cui i fatti ivi rappresentati costituiscono già oggetto di approfondimento da parte degli organi investigativi con i poteri e gli strumenti tipici di polizia giudiziaria.

⁵ Il contenuto di queste segnalazioni è stato ritenuto così importante dall'Autorità giudiziaria inquirente, che è stato integralmente (compresa l'identità del segnalante) acquisito a procedimento penale con decreto motivato ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del d.lgs. 231/07.

- usura	20
- abusivismo finanziario	99
- truffa	31
- reati fiscali	50
- violazioni penali al D.Lgs. n. 231/2007	136
- altri reati	211
Segnalazioni che hanno dato luogo a violazioni amministrative	582
di cui per	
- violazioni al D.Lgs. n. 231/2007	536
- violazioni alla disciplina valutaria	46

Ulteriori dati più analitici sugli esiti delle investigazioni a seconda della categoria di segnalanti e delle tipologie di operazioni riscontrate sono riportati nella **scheda in allegato**.

b. Risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza

Più in generale, **le indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, e le investigazioni antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231/2007** svolte dalla Guardia di Finanza nel 2010 **hanno portato alla scoperta ed alla denuncia di 1.131 persone** per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., di cui 145 tratte in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 367 milioni di euro (+21,5% sul 2009).

Tabella 6

CONTRASTO AL RICICLAGGIO RISULTATI		
		2010
Indagini con esito positivo	n.	477
Persone denunciate per art. 648 bis e/o 648 ter c.p.	n.	1.131
- di cui tratte in arresto	n.	145
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	€	367
Violazioni alla normativa antiriciclaggio	n.	2.211
di cui:		
- trasferimenti di denaro contante non canalizzati	n.	1.599
- omesse identificazioni dei clienti/registrazioni dei dati	n.	233
- trasferimenti irregolari di denaro contante da parte di agenzie di <i>money transfer</i>	n.	147

- omesse segnalazioni di operazioni sospette	n.	89
- omessa istituzione archivio unico informatico/registro della clientela	n.	89

Più in particolare, ammonta a 3,2 miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro "sporco" ricostruite dai Reparti nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non hanno commesso o non hanno partecipato alla commissione di reati - presupposto a monte.

Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di frode fiscale (2.513 milioni), truffa ed appropriazione indebita (420 milioni di euro), traffici di sostanze stupefacenti (35 milioni), ed altri gravi reati a sfondo patrimoniale.

Analizzando l'incidenza regionale, si evidenzia che nel Lazio sono stati accertati flussi di capitali oggetto di riciclaggio per oltre 226 milioni di euro, in Campania 200 milioni e in Lombardia 138,4 milioni di euro.

c. Principali fenomeni e tecniche di riciclaggio

Oltre ai dati statistici di consuntivo, si forniscono al Comitato di Sicurezza Finanziaria informazioni più dettagliate sui casi di *money laundering* più significativi emersi dalle indagini sviluppate dai Reparti della Guardia di Finanza nel 2010, distintamente per **tipologia di fenomeni e tecniche di riciclaggio accertate**.

(1) "Frazionamento delle operazioni"

Tra le tecniche di riciclaggio più ricorrenti riscontrate in servizio si segnala il ricorso al frazionamento delle operazioni tramite operatori di *money transfer*.

Significativa, in questo senso, è l'indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze (Operazione "Cian Liu") che ha individuato un'associazione per delinquere di stampo mafioso, di prevalente etnia cinese, dedita, su tutto il territorio nazionale, al riciclaggio di proventi illeciti relativi, al trasferimento fraudolento di valori, alla contraffazione di capi ed accessori di abbigliamento e pelletteria, evasione fiscale, gioco d'azzardo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

Il Reparto ha accertato come gli indagati avessero assunto il controllo e la gestione operativa di un intermediario finanziario operante nel settore di *money transfer*, attraverso un circuito di *sub*-agenzie dislocate sull'intero territorio nazionale, che in quattro anni hanno trasferito in Cina circa 5 miliardi di euro, solo in minima parte oggetto di regolari rimesse all'estero.

I soggetti indagati, grazie all'utilizzo di nominativi di cittadini cinesi ignari o inesistenti, effettuavano i trasferimenti di ingenti somme di denaro in Cina mediante il frazionamento delle stesse in più operazioni "to send" di importo non superiore a 1.999 euro, al fine di rimanere al di sotto del limite di 2.000 euro, fissato dall'art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007 come soglia massima oltre la quale scatta l'onere per il cliente, per importi fino a 5.000 euro, di presentare documentazione attestante la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante.

Sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare, segnalati all'Autorità Giudiziaria 92 soggetti, procedendo al sequestro di beni immobili, terreni, imprese e conti bancari per 150 milioni di euro.

(2) “Prestanomi”

Il riciclaggio mediante l'apertura di conti sotto falso nome è una tecnica consolidata ancora molto diffusa, che si appoggia molte volte su una vasta rete di prestanomi, spesso utilizzati per la creazione di depositi o per l'effettuazione di prelevamenti, con l'obiettivo di “spezzare” i legami con l'organizzazione criminale e rendere più difficoltosa l'attività delle Forze di polizia.

In tal senso, meritevole di attenzione è:

- l'indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia, che ha tratto origine da una segnalazione di operazione sospetta su possibili fenomeni di truffe *on line* e da un successivo provvedimento di sospensione disposto dall'Unità di Informazione Finanziaria per bloccare una serie di operatività anomale su un conto corrente. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un'associazione a delinquere di quattro persone finalizzata alla truffa e alla frode informatica, nonché di sequestrare somme e rapporti continuativi intestati a terzi soggetti su cui venivano riciclati gli importi delle frodi per un valore di oltre 5 milioni di euro;
- l'inchiesta della Guardia di Finanza di Catanzaro che ha denunciato 3 soggetti per riciclaggio in quanto intestatari di conti correnti sui quali venivano sistematicamente versati i proventi derivanti dalla commissione di casi di usura per un importo pari a 200 mila euro.

(3) “Corrieri di valuta”

Anche se rientra tra i sistemi di riciclaggio più noti e antichi, si tratta di una tecnica di *money laundering* ancora particolarmente utilizzata dalle organizzazioni criminali, come ha appurato l'indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma che ha segnalato all'Autorità Giudiziaria 18 persone fisiche che, tra il 2001 ed il 2010, hanno costituito una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di bancarotte patrimoniali e documentali, in danno di società di capitali operanti nel campo delle pulizie.

Le condotte distrattive venivano attuate mediante l'aggiudicazione di importanti contratti di appalto da parte di un consorzio che incassava direttamente dalle stazioni appaltanti i corrispettivi pattuiti ed interponeva società consorziate, subappaltando le medesime opere. Quest'ultime omettevano sistematicamente il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle imposte e delle ritenute, determinando un depauperamento patrimoniale delle società sino alla loro dichiarazione di fallimento.

I proventi accumulati illecitamente venivano, quindi, trasferiti in Svizzera mediante un sistematico ricorso a corrieri di valuta e successivamente reinvestiti in beni mobili ed immobili in Italia e all'estero (Nizza, Principato di Monaco, New York).

(4) “San Marino”

Tra i filoni investigativi più importanti su casi di riciclaggio tra l'Italia e San Marino si annovera nel 2010 l'inchiesta condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria che ha individuato un sodalizio criminale che, attraverso l'interposizione di numerose società fiduciarie, ha organizzato su larga scala il trasferimento di ingenti somme di denaro, sottratte fraudolentemente dai bilanci di società italiane a seguito di evasione fiscale ed appropriazione indebita, presso un istituto finanziario di San Marino.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma ed originata da alcune segnalazioni di operazioni sospette, ha fatto luce su un sistema di riciclaggio internazionale strutturato su tre fasi, di cui:

- la prima vedeva l'accumulazione di denaro e/o la distrazione di fondi dalle casse di società italiane grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero alla destinazione su conti personali di somme incassate per ricavi "in nero";
- la seconda consisteva nel trasferimento dei capitali illeciti a San Marino mediante insospettabili corrieri ("spalloni") e successive negoziazioni degli assegni da parte di vari giratari non identificabili, per poi finire all'istituto finanziario sammarinese che li poneva all'incasso;
- la terza, infine, consisteva nel far passare le somme su conti-veicolo di altre società ubicate in paradisi e centri finanziari (Madeira, Svizzera Lussemburgo, Panama, e Delaware), per poi reintrodurre in Italia attraverso il canale bancario; gli aventi diritto economico utilizzavano a questo punto conti correnti accesi in Italia da società fiduciarie estere oppure fondi d'investimento e strumenti finanziari di fiduciarie straniere a garanzia del rilascio di mutui e fidi concessi dalle banche alle imprese degli aventi diritto economico e così via.

(5) "Frode fiscale e riciclaggio"

Sono due le attività investigative di maggior spessore che hanno permesso di appurare, anche nel 2010, le profonde connessioni esistenti tra fenomeni di frode fiscale e casi di riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

La prima è quella condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, in collaborazione con il ROS dei Carabinieri, che ha portato alla luce una ramificata organizzazione criminale dedita alla commissione di frodi fiscali nel settore delle telecomunicazioni, al riciclaggio ed alla fittizia intestazione di beni a prestanome.

Nella circostanza, sono state individuate due distinte frodi fiscali in cui sono risultate coinvolte due primarie società di telecomunicazioni, di cui una quotata in borsa ed una controllata da una società a sua volta quotata in mercati regolamentati. Più in dettaglio, le frodi:

- hanno avuto ad oggetto la commercializzazione di servizi telefonici "a valore aggiunto", ossia servizi che consentono ad un utente - attraverso l'acquisto di specifiche schede telefoniche o la chiamata effettuata ad un numero internazionale - di accedere alla visione di un video o ad immagini digitali, normalmente riservate a persone adulte (pornografia, cartomanzia, ed altro);
- si sono concretizzate, tra il 2003 ed il 2007, nell'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di società italiane ed estere, per un importo di due miliardi di euro ed il conseguente riciclaggio delle stesse somme, che venivano sistematicamente reintrodotte nel circuito illecito attraverso altre fatture false.

Sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati beni per circa 370 milioni di euro.

La seconda operazione è quella sviluppata dalla Guardia di Finanza di Cassino con l'operazione "Goldfinger" che ha accertato l'operatività illecita di un gruppo societario, con basi a Roma, Napoli e Frosinone, che avvalendosi di imprese italiane con ampie proiezioni internazionali, supportate da consulenze di professionisti affermati - anche attraverso la costituzione *ad hoc* di società di diritto estero strumentali alla frode e localizzate in paesi dell'Unione Europea (Gran Bretagna, Portogallo), ovvero in Stati o zone a fiscalità privilegiata (Panama, Isole di Madeira) - permetteva ingenti evasioni fiscali con relative attività di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti, creando enorme danno all'erario sia nelle fase di imposizione che in quella di riscossione.

Sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro nei confronti di commercialisti, ed effettuato sequestri, anche nella forma per equivalente, per un valore di oltre 7 milioni di euro.

(6) “Intermediazione finanziaria e riciclaggio”

In questo campo, si segnala:

- l'operazione “*Broadway*” del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che ha concentrato l'attenzione nei confronti di un'organizzazione criminale con ramificazioni negli Stati Uniti d'America (Florida) dove sono stati individuati i beni e le attività economiche in cui venivano reimpiegati gli illeciti profitti raccolti attraverso l'abusivo esercizio di attività finanziarie. Due cittadini italiani, residenti a Miami, avevano il compito di gestire, per conto dell'associazione criminale, i proventi illeciti raccolti in Italia. Più in dettaglio, le indagini hanno consentito di accertare come i membri dell'organizzazione, capeggiata da un cinquantenne imprenditore romano, abbiano utilizzato - al fine dell'illecita raccolta di capitali - società finanziarie e confidi, privi dei requisiti economico-patrimoniali previsti dalla legge, per l'abusivo rilascio di polizze fideiussorie sia nei confronti di privati contraenti, che di enti pubblici (tra cui vari Comuni e alcuni uffici dell'Agenzia dell'Entrate), così apportando pericolosi elementi di squilibrio alla solidità e alla stabilità del mercato.

In questo modo, il sodalizio, attraverso l'emissione di più di 5.000 polizze fideiussorie, ha raccolto premi per oltre 11 milioni di euro, a fronte di un capitale garantito di oltre 750 milioni di euro. Grazie agli elementi probatori raccolti la competente Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti degli indagati cinque ordinanze di custodia cautelari in carcere ed ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro;

- l'indagine “*Money broker*” dello stesso Nucleo Valutario, originata da un provvedimento di sospensione disposto dall'Unità di Informazione Finanziaria ex art. 6 del D.Lgs n. 231/2007, che ha ricostruito il meccanismo fraudolento posto in essere da un intermediario finanziario abusivo che, avvalendosi di una capillare rete di promotori finanziari, ha raccolto fondi tra il pubblico per circa 30 milioni di euro in meno di cinque anni. I soldi, versati sul conto corrente di una società di Macerata, venivano successivamente distratti e bonificati in favore di una società araba, fittiziamente operante nel settore dei gioielli di lusso, ma in realtà vera “cassaforte” dei responsabili del sistema illecito. Sono stati sequestri disponibilità finanziarie per oltre 1,5 milioni di euro e denunciati 11 soggetti per riciclaggio e abusivismo finanziario.

(7) “Polizze vita”

Da diversi anni, anche il settore dell'intermediazione assicurativa è diventato oggetto di attenzione in quanto utilizzato per finalità di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali “sporchi”.

A testimonianza di ciò, è il servizio del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino, originato dall'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta generate da un intermediario finanziario nei confronti di un parroco del capoluogo piemontese che, tra il 2003 ed 2004, ha riscattato 19 polizze vita a lui intestate per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro.

Si trattava di denaro, elargito dai fedeli, distratto da conti correnti intestati alla parrocchia, e successivamente utilizzato per investimenti in attività di natura commerciali gestite da un soggetto legato al sacerdote da un rapporto di stretta amicizia. Sono stati sequestrati immobili per circa 500 mila euro.

(8) "Infiltrazioni criminali nel tessuto economico"

Tra le indagini che hanno evidenziato forti collegamenti tra organizzazioni criminali anche di stampo mafioso e fenomeni di riciclaggio e di reimpiego di denaro nel circuito economico legale, si segnala:

- l'inchiesta del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro, condotta in collaborazione con i Carabinieri e coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all'arresto di 67 persone presunte affiliati ad una delle cosche più famose della Calabria, ed al sequestro di beni per 250 milioni di euro, tra cui 48 società, 69 appartamenti e ville, 68 terreni e 55 veicoli. Nel corso degli accertamenti è emerso il coinvolgimento di una società di calcio delle serie minori che veniva utilizzata per ripulire il denaro provento delle estorsioni con il sistema delle sponsorizzazioni, nonché di un'azienda di tinteggiature di edifici commerciali che era specializzata nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- l'indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Caltanissetta che ha permesso di trarre in arresto 24 soggetti dimoranti nelle regioni Sicilia e Lombardia, facenti parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante su scala nazionale e con collegamento in territorio belga, dedita all'estorsione, all'usura ed al riciclaggio di ingenti somme di denaro. L'attività ha:
 - preso spunto da una segnalazione di operazione sospetta che aveva evidenziato l'introduzione nel territorio nazionale di oltre 1,2 milioni di euro nell'arco di due anni, investiti in titoli, polizze assicurative ed immobili;
 - consentito di ricostruire l'organigramma dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione mafiosa, nonché di individuare le attività e le cointeressenze economiche in territorio lombardo, sequestrando 11 società, un'autorimessa ed un centro sportivo con annesso maneggio, per un valore di 10 milioni di euro;
- l'inchiesta del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona che ha segnalato all'Autorità Giudiziaria 19 responsabili per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, truffa e riciclaggio, eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare. Il sistema fraudolento, poggiandosi su società costituite *ad hoc* e la compiacenza di istituti di credito locali, è stato utilizzato per eseguire compravendite fittizie e truffare l'erario mediante indebiti rimborsi di IVA. Il denaro accumulato è servito ad acquisire, a fronte di esigue capacità reddituali, un rilevante patrimonio immobiliare sul territorio nazionale (villini e appartamenti) intestato a società "cassaforte" gestite da prestanomi.

d. Vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari e degli altri operatori

Nel 2010, a livello nazionale sono state concluse **504** ispezioni antiriciclaggio, a seguito delle quali sono state accertate **227 violazioni penali** e **189 infrazioni amministrative**.

Tabella 7

RISULTATI⁶		
		2010
Ispezioni antiriciclaggio	n.	504
- Violazioni penali	n.	227
- Violazioni amministrative	n.	189
Persone denunciate	n.	627
Persone verbalizzate per violazioni amministrative	n.	522

Tra le violazioni amministrative sono preponderanti quelle inerenti all'uso irregolare del contante, mentre tra quelle penali si evidenziano quelle relative all'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e registrazione nonché l'abusivo esercizio dell'agenzia in attività finanziaria.

Tabella 8

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RISCONTRATE			
		2010	
		Numero violazioni	Soggetti denunciati/verbalizzati
Violazioni amministrative	Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 D.lgs. 231/2007.	99	384
	Altre violazioni alla normativa antiriciclaggio	50	53
	Altre tipologie di violazioni	40	85
	Totale	189	522
	Abusiva attività finanziaria	16	64

⁶ Si precisa che nell'ambito di una ispezione antiriciclaggio possono essere state riscontrate anche più violazioni penali e/o amministrative.

Violazioni penali	Abusiva attività di mediazione creditizia	6	35
	Inosservanza obblighi di identificazione dei clienti	58	143
	Inosservanza obblighi di registrazione dei dati	48	96
	Esercizio abusivo di agenzia in attività finanziaria	38	116
	Usura	3	15
	Riciclaggio	1	3
	Altre violazioni penali	57	155
	Totale	227	627

La maggior parte degli interventi ispettivi ha riguardato le categorie degli agenti in attività finanziaria e degli intermediari finanziari, che risultano connotate dal più alto indice d'irregolarità, come si evince dalla seguente tabella.

Tabella 9

CATEGORIE DI OPERATORI ISPEZIONATI			
Categorie	n. ispezioni concluse	n. violazioni	n. soggetti verbalizzati e/o denunciati
Operatori finanziari di cui:	433	402	1.117
- Agenzia in attività finanziaria	370	276	627
- Intermediario ex art. 106 TULB	41	94	387
- Mediatore creditizio	16	19	41
- Intermediario ex art. 155 c.4 (Confidi)	4	10	56
- Società fiduciaria	2	3	6
Professionisti giuridico-contabili di cui:	35	33	38
- Notaio	18	7	7
- Servizi contabili e fiscali	9	22	28
- Avvocato	6	4	3
- Consulente del lavoro	1	0	0
- Dottori commercialisti	1	0	0
Operatori non finanziari di cui:	36	37	41

- Agenzia Immobiliare	16	16	15
- Antiquario	5	2	2
- Gallerie d'arte	4	4	4
- Commercio oggetti preziosi	3	0	0
- Recupero crediti	2	1	1
- Operatore professionale in oro	2	5	5
- Trasporto valori	1	5	10
- Case da gioco	1	1	1
- Lotterie e scommesse	1	0	0
- Offerte scommesse (attraverso internet)	1	3	3
Totale	504	472	1.196

Particolarmente significativo è stato il piano operativo predisposto nei confronti degli intermediari finanziari ex art. 106 del TULB, la cui predisposizione è stata motivata da una duplice considerazione, ossia:

- dalla recrudescenza del fenomeno dell'abusivismo finanziario sul territorio nazionale emerso dall'esame dei risultati conseguiti dai Reparti del Corpo nel corso del 2009;
- dalla persistenza della fase congiunturale legata alla crisi finanziaria internazionale che hanno indotto a mantenere alta la tensione operativa nei confronti di quei fenomeni che si ritengono maggiormente pericolosi per la solidità e la trasparenza dei movimenti finanziari nel circuito legale dell'economia.

In ragione di ciò è stata pianificata una serie di controlli mirati su tutto il territorio nazionale attraverso l'esecuzione di 26 interventi ispettivi nei confronti di altrettanti intermediari finanziari finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- riscontrare l'osservanza della disciplina antiriciclaggio, al fine di accertare l'eventuale utilizzo del sistema a scopo di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o per altre finalità illecite;
- controllare le disposizioni concernenti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e la trasparenza delle condizioni contrattuali;
- individuare eventuali profili di abusivismo finanziario ed illeciti connessi alle erogazioni di prestiti a tassi usurari.

Significativi sono stati i risultati conseguiti, con l'accertamento di irregolarità per **18 soggetti ispezionati pari al 69,2% del totale** (26 ispezioni).

In sintesi, sono state riscontrate n. **39 violazioni penali**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria n. 267 soggetti e n. 24 violazioni amministrative.

3. Attività di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo

a. Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette e indagini di polizia giudiziaria

Complessivamente, tra il 2006 ed il 2010 sono giunte al Nucleo Speciale Polizia Valutaria **1.470 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finanziamento del terrorismo**, che rappresentano l'1,78% del totale delle segnalazioni inviate dall'U.I.F. nel medesimo arco temporale, pari a **82.326**.

Di queste, **196** sono pervenute nel 2010, in diminuzione rispetto all'anno precedente quando si attestarono a 470 segnalazioni.

Da parte sua, lo scorso anno il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha:

- considerato non di interesse investigativamente a fini antiterrorismo il **43%** dei contesti;
- delegato il restante **57%** ai propri Gruppi investigativi ed ai Nuclei di Polizia Tributaria per lo sviluppo di approfondimenti investigativi.

Tabella 10

SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE		
	2009	2010
Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.	470	196
Segnalazioni analizzate di cui:	462	125
- non di interesse investigativamente	339	54
- delegate per sviluppi investigativi	123	71
Approfondimenti investigativi conclusi	143	107

Si precisa subito che dall'approfondimento delle 107 segnalazioni di maggior interesse investigativo:

- **non sono emerse tracce di finanziamenti al terrorismo o elementi attinenti ai reati specifici** previsti dagli artt. 270 - bis (*"Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"*), 270 - ter (*"Assistenza agli associati"*), 270 quater (*"Assistenza agli associati"*) e 270 quinquies (*"Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale"*) del codice penale;
- **sono stati rilevati esclusivamente due casi di abusivismo finanziario e tre fattispecie di violazioni penali/amministrative alla normativa antiriciclaggio.**

Parallelamente allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, la Guardia di Finanza ha:

- continuato a sviluppare specifici controlli nei confronti delle agenzie di *money transfer* su richiesta del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'Interno. In particolare, sono stati eseguite 368 ispezioni⁷ con

⁷ Tali ispezioni rientrano, ad ogni modo, nel totale complessivo delle 370 ispezioni antiriciclaggio svolte nei confronti delle agenzie in attività finanziaria, come indicato nella precedente tabella 9.

l'accertamento di 244 violazioni penali e/o amministrative, per lo più riconducibili a infrazioni alla normativa antiriciclaggio ed all'abusiva attività finanziaria;

- condotto specifiche indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, per finanziamento del terrorismo. In particolare, al 31 dicembre 2012, erano in corso **6 attività d'indagine**, in cui emergeva il coinvolgimento di 57 soggetti per violazione degli artt. 270 bis e/o art. 416 c.p. con l'aggravante della finalità di terrorismo ex art. 1 della legge n. 15/80.

b. Misure di congelamento delle risorse economiche

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 109/2007, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria svolge un'attività propedeutica alla custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche congelate per finanziamento del terrorismo, affidate all'Agenzia del Demanio.

Infatti, il Nucleo Speciale ha il compito di:

- redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle risorse economiche oggetto di congelamento, una dettagliata relazione sulla situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni evidenziando l'eventuale esistenza di contratti in corso;
- trasmettere gli esiti al Comitato di Sicurezza Finanziaria, all'Agenzia del Demanio ed all'Unità d'informazione Finanziaria;
- elaborare un estratto della relazione ed inviarla ai competenti uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di congelamento.

Nello specifico ambito operativo, nell'anno 2010, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha effettuato accertamenti sul conto di 9 soggetti⁸, a seguito dei quali sono stati sottoposti a congelamento un'impresa individuale operante nel settore dell'edilizia, una società di capitali, un immobile sito in Milano e due autovetture.

Infine, il Nucleo Valutario partecipa ai lavori della Rete degli esperti del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che da ultimo è stato chiamato ad esprimersi anche in ordine alle richieste di autorizzazione delle transazioni finanziarie ex art. 21 del Regolamento 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'IRAN. In particolare, questo Reparto ha esaminato le citate richieste di autorizzazione, non evidenziando, nell'anno 2010, collegamenti soggettivi od oggettivi con alcuno dei quattro "fondati motivi di sospetto" indicati nel citato Regolamento comunitario e riconducibili al fenomeno della proliferazione di armi di distruzione di massa.

4. Attività di polizia valutaria

Lo scorso anno i Reparti del Corpo hanno effettuato **6.115 controlli** valutari ai confini terrestri e marittimi nonché presso gli scali aeroportuali, accertando, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, **1.945 violazioni**⁹ all'obbligo di presentazione della dichiarazione per i trasporti di denaro contante superiore a 10.000 euro, per cui

⁸ Dei 9 soggetti, 6 persone fisiche emergono nell'ambito dell'attività di monitoraggio eseguita dall'Automobile Club Italia, ai sensi del protocollo d'intesa stipulato con il Comitato di Sicurezza Finanziaria, quali intestatarie di autoveicoli la cui misura di congelamento è stata autonomamente annotata nel Pubblico Registro Automobilistico dall'ACI.

⁹ In questo dato rientrano anche le violazioni valutarie accertate a posteriori nel corso di verifiche fiscali, indagini di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria, allorquando emergono tracce di trasferimenti non dichiarati di capitali da e per l'estero al di fuori dei canali degli intermediari.

hanno verbalizzato **1.959 soggetti** e sequestrato banconote e strumenti finanziari nazionali ed esteri per **91 milioni di euro**¹⁰.

Tabella 11

Omesse dichiarazioni di trasferimenti di valuta al seguito		
		2010
Controlli eseguiti		6.115
Violazioni	n.	1.945
di cui in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane	n.	1.753
di cui svolti in via autonoma dai Reparti del Corpo	n.	173
Persone verbalizzate	n.	1.959
di cui:		
- per passaggi extracomunitari	n.	1.176
- per passaggi intracomunitari	n.	783
Valuta intercettata al seguito per importi superiore alla soglia di legge (10 mila euro)	€(mln)	148,9
Sequestri di disponibilità finanziarie	€(mln)	91
di cui:		
- titoli	€(mln)	85
- valute nazionali ed estere	€(mln)	6,57
Ammontare delle oblazioni ricevute	€(mln)	1,157

Come si evince dalla tabella 12, la maggior parte delle infrazioni sono state riscontrate in **Lombardia, Toscana, Lazio e Veneto**.

¹⁰ Per completezza, si segnala che, oltre alle violazioni attinenti alle ipotesi di omessa dichiarazione di trasferimenti di valuta al seguito, la Guardia di Finanza effettua ulteriori controlli valutari finalizzati a verificare il rispetto di altri obblighi previsti dalla legge, in particolare:

- dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167/1990, relativamente alle violazioni degli obblighi dei trasferimenti attraverso gli intermediari ed i non residenti di cui agli articolo 1 e 2 del medesimo decreto legge. In particolare, quest'ultimo articolo prevede che "le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti ad indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5".
- dall'art. 5, commi 4, 5 e 6, del decreto legge n. 167/1990, in relazione alle violazioni degli obblighi di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prevista dall'art. 4 del medesimo provvedimento di legge.

In questi settori, nel 2010 sono state accertate 1248 violazioni, con la verbalizzazione di 1.541 soggetti.

Tabella 12

Aree territoriali di accertamento delle violazioni		
		2010
Lombardia	n.	1.085
Toscana	n.	277
Lazio	n.	155
Veneto	n.	130
Emilia Romagna	n.	88
Campania	n.	45
Piemonte	n.	36
Sicilia	n.	31
Puglia	n.	29
Altre	n.	69

Più in dettaglio, i Reparti della Lombardia (si tratta principalmente dei Gruppi di Ponte Chiasso e Malpensa e della Compagnia di Linate) hanno accertato **1.085 violazioni valutarie**. Si tratta di un dato nettamente superiore rispetto al numero di infrazioni rilevate nel 2009 (**669**), accertate essenzialmente dai Comandi Provinciali di Como e Varese al confine con la Svizzera.

Riguardo all'analisi dei flussi dei capitali intercettati, si evidenzia che:

- **in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana** (n. 349), seguiti da cinesi (n. 141), albanesi (n. 42) e russi (n. 32);
- **allo stesso modo, in uscita il maggior numero di esportazioni non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese** (n. 244), italiana (n. 153) ed egiziana (n. 121).

Tabella 13

PAESI D'ORIGINE DEI SOGGETTI VERBALIZZATI - ANNO 2010

ENTRATA ¹¹ TERRITORIO NAZIONALE		USCITA ¹² TERRITORIO NAZIONALE	
Paese	n.	Paese	n.
<i>Italia</i>	349	<i>Cina</i>	244
<i>Cina</i>	141	<i>Italia</i>	153
<i>Russia</i>	42	<i>Egitto</i>	121
<i>Albania</i>	42	<i>Sri Lanka</i>	82
<i>Libano</i>	26	<i>Albania</i>	48
<i>Romania</i>	22	<i>Bangladesh</i>	42
<i>Egitto</i>	14	<i>India</i>	41
<i>Altri</i>	27	<i>Altri</i>	82

Con riferimento ai flussi di valuta trasportati, si evidenzia che:

- la maggior parte del denaro è stato intercettato nella fase d'ingresso nel territorio nazionale (circa 109 milioni di euro); di questi, circa 94,6 milioni di euro provenivano dalla Svizzera e 1,8 milioni dalla Spagna;
- nell'ambito dei flussi in uscita, circa 12,6 milioni di euro erano diretti verso la Repubblica di San Marino, 4,6 milioni di euro verso la Germania e 3,5 milioni verso la Cina.

Tabella 14

IMPORTI DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO NON DICHIARATI

ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE		USCITA TERRITORIO NAZIONALE	
Paese provenienza	euro	Paese destinazione	euro
<i>Svizzera</i>	94.605.564	<i>San Marino</i>	12.615.954
<i>Spagna</i>	1.873.937	<i>Germania</i>	4.633.234
<i>Francia</i>	1.483.210	<i>Cina</i>	3.504.128
<i>Germania</i>	1.287.756	<i>Egitto</i>	2.757.410
<i>San Marino</i>	1.133.475	<i>Svizzera</i>	2.138.633
<i>Altri Paesi extracomunitari</i>	5.352.000	<i>Panama</i>	2.000.000

¹¹ Ossia, sia per i passaggi extracomunitari (da Paesi non appartenenti all'Unione Europea) che intracomunitari (da Paesi appartenenti all'Unione Europea)

¹² Ossia, sia per i passaggi extracomunitari (verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea) che intracomunitari (verso Paesi appartenenti all'Unione Europea)

<i>Altri Paesi comunitari</i>	3.346.801	<i>Altri Paesi extracomunitari</i>	10.772.218
		<i>Altri Paesi comunitari</i>	1.410.649

Con riferimento alle esperienze operative più significative sviluppate nello specifico settore, anche in collaborazione con i funzionari delle locali Agenzie delle Dogane, si segnala:

- il servizio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria che, nel corso dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, ha appurato il trasporto - da parte di un cittadino romano - verso lo Stato della Città del Vaticano di 40 assegni circolari liberi da 10 mila euro cadauno, senza aver presentato la prevista dichiarazione valutaria;
- l'attività effettuata dai militari del Gruppo di Fiumicino nei confronti di un cittadino iraniano, rappresentante legale di un'agenzia di viaggio con sede in Milano, che portava occultato nel bagaglio a seguito denaro per un valore di 224,4 mila euro;
- il servizio della Guardia di Finanza di Bari che ha rinvenuto oltre 100 mila euro nell'abitacolo di un'autovettura di un cittadino albanese in partenza per il proprio Paese d'origine;
- l'attività della Guardia di Finanza di Firenze che presso la sala partenze dell'aeroporto del capoluogo toscano ha sottoposto a sequestro un libretto bancario di risparmio contenente un controvalore in euro di 114,7 mila euro, rinvenuto nel bagaglio a mano di un cittadino cinese diretto a Shanghai;
- l'attività svolta dal Gruppo di Ponte Chiasso, che ha portato al sequestro, nell'esecuzione dei numerosi servizi di vigilanza doganale terrestre, di:
 - . un assegno bancario statunitense, recante un importo di USD 97.250.000, pari a € 80.008.227, effettuato in data 1 giugno 2010 nei confronti di un cittadino italiano;
 - . dollari dello Zimbabwe (ZWD) per un controvalore pari a 4,5 milioni di euro, effettuato in data 28 maggio 2010 nei confronti di un cittadino italiano.
 - . 50 titoli dal valore nominale di 10 mila dollari cadauno nei riguardi di un cittadino georgiano in entrata nel territorio dello Stato in data 11 novembre 2010;
 - . due certificati azionari al portatore per 100 mila franchi svizzeri (pari a 77 mila euro), rivenuti in uscita dal territorio dello Stato su un'autovettura di un cittadino italiano originario di Trieste.

5. Considerazioni

I risultati conseguiti nell'attività di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed ai traffici transfrontalieri di valuta testimoniano anche nel 2010 l'impegno costantemente profuso dai Reparti della Guardia di Finanza a tutela del sistema economico e legale del nostro Paese.

Tuttavia, in chiave prospettica, il crescente afflusso di segnalazioni di operazioni sospette impone a tutti gli operatori economici, gli intermediari finanziari ed agli Organismi di vigilanza e controllo - tra cui la Guardia di Finanza - un rafforzamento ulteriore del livello di cooperazione per la ricerca, la selezione e l'approfondimento dei movimenti di capitali ritenuti sospetti.

Tale rafforzamento dipenderà innanzitutto dalla collaborazione "attiva" assicurata dagli intermediari finanziari, dai professionisti e dagli altri operatori, chiamati ad individuare e a segnalare operazioni sospette sempre più mirate ed obiettive, parametrare sui profili di rischio dei clienti e dei titolari effettivi delle transazioni.

Infatti, se da un lato le banche e gli intermediari finanziari hanno acquisito una crescente sensibilità sulla tematica ed una forte disponibilità a segnalare operazioni sospette, nel

contempo dall'altro lato si registra ancora un basso livello di collaborazione da parte dei professionisti, categoria di operatori che, entrando a contatto con i clienti, sono in grado - meglio di ogni altro - di individuare quelle operazioni non aventi valide ragioni economiche ed intestate a schermi societari o soggetti interposti, al solo fine di ripulire denaro sporco per conto di organizzazioni criminali.

A fattor comune per tutti i soggetti segnalanti va inoltre evidenziata l'esigenza di un approccio più mirato e selettivo alla individuazione delle anomalie da segnalare agli organismi investigativi, quale presupposto indispensabile per l'innalzamento del livello di qualità ed efficacia del sistema di prevenzione.

L'elevato numero di segnalazioni ritenute non investigativamente rilevanti a fini antiriciclaggio da parte di U.I.F. e Guardia di Finanza, pari a 9.074 nell'anno 2010, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, testimonia la necessità di procedere in questa direzione.

In questo scenario, a supporto dell'attività dei segnalanti, risulteranno particolarmente utili:

- i nuovi indicatori di anomalia emanati tra il 2010 ed il 2011¹³, cui la Guardia di Finanza ha prestato la propria collaborazione, affinché gli intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari siano aiutati ad orientare meglio l'attenzione sulle operazioni che, per natura e caratteristiche oggettive e soggettive, siano effettivamente meritevoli di sviluppi investigativi a fini antiriciclaggio ed antiterrorismo;
- gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF tra il 2009 ed il mese di gennaio 2011, con l'obiettivo di attirare l'attenzione di intermediari ed altri operatori su specifici fenomeni criminali più ricorrenti ed insidiosi¹⁴;
- il nuovo modello segnaletico e di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette che dal 16 maggio 2011 consentirà - rispetto al passato - all'Unità di Informazione Finanziaria ed agli Organi investigativi di acquisire, attraverso il canale esclusivamente telematico, elementi informativi di dettaglio, anche in forma strutturata, necessari per una chiara ed immediata comprensione dei comportamenti segnalati.

Relativamente all'attività svolta dalla Guardia di Finanza, a livello centrale, oltre al contributo che il Corpo ha continuato ad offrire nel corso del tavolo tecnico istituito presso la Direzione V "Prevenzione dei reati finanziari" del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹⁵, sono state avviate numerose iniziative tese al rafforzamento delle sinergie con l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia: in questo contesto, il 23 luglio 2010 è stato siglato un protocollo d'intesa per assicurare sempre di più la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Inoltre, per rendere più efficaci e concreti gli sviluppi investigativi delle segnalazioni, è stato avviato uno studio congiunto con l'U.I.F. per mettere a punto un nuovo percorso di

¹³ In particolare, i nuovi indicatori di anomalia sono previsti:

- dal decreto del Ministro della Giustizia in data 16 aprile 2010 per i professionisti giuridico-contabili
- dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 24 agosto 2010 per gli intermediari finanziari e bancari;
- dal decreto del Ministro dell'Interno in data 17 febbraio 2011 per gli operatori non finanziari.

¹⁴ Si rammenta che finora sono stati emanati cinque schemi rappresentativi di comportamenti anomali:

- in data 24 settembre 2009, in materia di imprese in crisi e usura;
- in data 13 ottobre 2009, in tema di conti dedicati;
- in data 5 febbraio 2010, in materia di truffe informatiche;
- in data 15 febbraio 2010, in tema di frodi intracomunitarie;
- in data 8 luglio 2010, in materia di abuso di finanziamenti pubblici;
- in data 17 gennaio 2011, in materia di frodi nell'attività di *leasing*

¹⁵ Finalizzato ad esaminare le istanze e le criticità segnalate da associazioni di categoria in materia di disciplina antiriciclaggio.

analisi ed approfondimento investigativo delle segnalazioni sospette e migliorare le procedure di riscontro, in termini di rapidità e di risultati finali attesi.

E' proseguito, inoltre, l'attività di supporto alla delegazione italiana presso il Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI), con la partecipazione a specifici *working group*.

6. Prospettive legislative

Sul fronte della disciplina antiriciclaggio, dopo il recepimento della terza direttiva comunitaria, avvenuto con il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, rimangono aperti alcuni spazi normativi per completare il processo di evoluzione normativa nello specifico settore operativo.

Si fa riferimento a:

- l'introduzione nel nostro ordinamento penale della fattispecie di "autorriciclaggio" ed "autoreimpiego" negli artt. 648 bis e 648 ter c.p.¹⁶, che renderebbe punibili le condotte di *money laundering* poste in essere dalle stesse persone che abbiano commesso o abbiano concorso a commettere i reati-presupposto¹⁷. Si tratta di fattispecie penali che rafforzerebbero sensibilmente l'intero dispositivo di contrasto al fenomeno di riciclaggio dei proventi illeciti, evitando di dover necessariamente dimostrare, spesso con pesanti ricadute in termini di oneri probatori, la terzietà del soggetto riciclatore rispetto all'autore di tali reati¹⁸;
- la rivisitazione dell'intero sistema sanzionatorio antiriciclaggio, sia penale che amministrativo, di cui agli artt. 55-58 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Si tratta, infatti, di un sistema che presenta, in particolare sotto il profilo penale, numerose fattispecie di modesta potenzialità lesiva e ridotta pena edittale, con formulazioni fonte di incertezza applicativa. In questo senso, si potrebbe procedere alla definizione di poche fattispecie dotate di tassatività e determinatezza, assistite da sanzioni adeguate volte a punire condotte realmente rilevanti dal punto di vista oggettivo e soggettivo; dall'altro lato, potrebbe essere valutata la possibilità di depenalizzare le fattispecie riconducibili a meri ritardi, o disfunzioni organizzative, da colpire eventualmente con più adeguate sanzioni amministrative pecuniarie;
- la necessità di rafforzare il *feed back* verso i segnalanti, precisando normativamente che agli stessi vanno comunicate non solo le segnalazioni sospette archiviate dall'UIF in fase di analisi finanziaria, ma anche quelle di cui gli organi investigativi (Guardia di

¹⁶ La questione è stata portata, da ultimo, all'attenzione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati dal Comandante Generale della Guardia di Finanza nell'audizione del 26 gennaio 2011 concernente "L'operatività della Guardia di Finanza".

¹⁷ Sul punto, occorre ricordare che il Fondo Monetario Internazionale, all'esito della valutazione condotta, congiuntamente al GAFI, nel 2005 sul sistema di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo del nostro Paese, ha espressamente inserito tra le misure raccomandate all'Italia di prevedere la punibilità dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. anche quando commessi dall'autore del reato presupposto, nella considerazione che il riciclaggio dei capitali illeciti, essendo un fenomeno grave ed insidioso, non deve essere considerato come un mero accessorio del reato presupposto. A sostegno della sua raccomandazione, il Fondo Monetario aveva sottolineato che anche altri Paesi, con un sistema giuridico simile a quello italiano, stavano progressivamente introducendo tale fattispecie. Per quanto noto, al momento la punibilità dell'autoriciclaggio è prevista, tra gli altri Paesi, in particolare, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera.

¹⁸ Sul tema, sono stati presentati quattro disegni di legge, ossia:

- A.S. n. 733 bis recante "Modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale", risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo, 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il disegno di legge n. 773, d'iniziativa governativa;
- A.S. n. 1455 Li Gotti ed altri recante "Modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto riciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari";
- A.S. n. 1454 Della Monica ed altri recante "Modifiche agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto riciclaggio";
- A.S. Vizzini recante "Modifiche agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto riciclaggio".

Finanza e DIA), decidono di non sviluppare ulteriormente sotto il profilo investigativo. In questo senso, potrebbe essere opportuno intervenire sull'articolo 48 del decreto legislativo n. 231/2007, coordinando in particolare i commi 1 e 2¹⁹;

- l'esigenza di emanare i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 231/2007, in particolare per la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione, in sostituzione dei Provvedimenti dell'allora UIC in data 24 febbraio 2006. In tale contesto, appare importante e urgente definire in concreto anche gli obblighi antiriciclaggio per le case da gioco, le case da *gioco on line* e gli operatori di gioco della cosiddetta "rete fisica" che, per l'entità degli importi movimentati e la tipologia di attività svolta, richiede la previsione di una normativa secondaria specifica;
- la necessità di incidere con maggiore efficacia nei confronti degli operatori di *money transfer* che in molti casi continuano ad operare in modo sistematico ed irregolare come veicolo per agevolare la gestione dei flussi di denaro correlati ai traffici illeciti. In particolare, si potrebbe²⁰:
 - delimitare più chiaramente la portata dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, laddove è previsto che l'Autorità di vigilanza di settore provveda alla cancellazione dall'elenco dell'agente per gravi violazioni alla disciplina antiriciclaggio. A tal proposito, per non attendere l'esito dei procedimenti amministrativi, ma soprattutto di quelli di natura penale, si potrebbe tener conto - ai fini della cancellazione - delle concrete risultanze probatorie acquisite in modo inequivoco dalla Guardia di Finanza in sede di controllo²¹;
 - inserire nell'ordinamento, in analogia alla disposizione esistente in materia di contraffazione ex art. 474 bis del c.p., un'ipotesi di confisca obbligatoria degli strumenti utilizzati per svolgere l'attività di *money transfer*, in caso di gravi irregolarità relative agli obblighi di identificazione dei clienti e registrazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio.

¹⁹ Ad esempio, a titolo di contributo, il comma 2 potrebbe essere riformulato aggiungendo al termine della frase che "Anche l'esito di tali segnalazioni è comunicato dall'UIF direttamente al segnalante".

²⁰ Tali proposte di rafforzamento della disciplina di settore sono state partecipate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con la nota del 9 marzo scorso all'On. Giovanni Fava, Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in Campo Commerciale.

²¹ Sul punto è stato avviato un tavolo di confronto con la Banca d'Italia.

Approfondimenti conclusi nel 2010**Esito delle segnalazioni di operazioni sospette in relazione al segnalante**

Categoria segnalante	Tipo esito ⁽¹⁾	N. s.o.s.	%
ENTI CREDITIZI	ENTI CREDITIZI	6.940	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	575	8,29%
	Negativo	4.260	61,38%
	Positivo	793	11,43%
	Proc. Penale esistente	1.312	18,90%
INTERMEDIARI FINANZIARI	INTERMEDIARI FINANZIARI	1.732	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	265	15,30%
	Negativo	333	19,23%
	Positivo	124	7,16%
	Proc. Penale esistente	1.010	58,31%
POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE	821	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	56	6,82%
	Negativo	577	70,28%
	Positivo	92	11,21%
	Proc. Penale esistente	96	11,69%
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	75	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	1	1,33%
	Negativo	66	88,00%
	Positivo	5	6,67%
	Proc. Penale esistente	3	4,00%
SOCIETA' FIDUCIARIE	SOCIETA' FIDUCIARIE	44	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	4	9,09%
	Negativo	15	34,09%
	Proc. Penale esistente	25	56,82%
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	AZIENDE DI CREDITO ESTERE	37	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	6	16,22%
	Negativo	14	37,84%
	Positivo	2	5,41%
	Proc. Penale esistente	15	40,54%
NOTAI	NOTAI	32	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	1	3,13%
	Negativo	25	78,13%
	Positivo	2	6,25%
	Proc. Penale esistente	4	12,50%
COMMERCIALISTI	COMMERCIALISTI	20	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	3	15,00%
	Negativo	7	35,00%
	Proc. Penale esistente	10	50,00%
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	19	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	6	31,58%
	Negativo	13	68,42%
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	8	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	1	12,50%
	Negativo	5	62,50%

⁽¹⁾ In questo prospetto, per "positivo" s'intendono tutte quelle segnalazioni sospette che hanno consentito di rilevare violazioni penali e/o amministrative, ivi comprese eventuali casi di riciclaggio e/o reimpiego di capitali illeciti.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Positivo	1	12,50%
	Proc. Penale esistente	1	12,50%
REVISORI CONTABILI	REVISORI CONTABILI	8	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	3	37,50%
	Positivo	1	12,50%
	Proc. Penale esistente	4	50,00%
AG. AFFARI. MEDIAZ. IMMOBIL.RE	AG. AFFARI. MEDIAZ. IMMOBIL.RE	5	100,00%
	Negativo	5	100,00%
AVVOCATI	AVVOCATI	3	100,00%
	Negativo	2	66,67%
	Proc. Penale esistente	1	33,33%
RAGIONIERI	RAGIONIERI	3	100,00%
	Negativo	3	100,00%
SOC. DI REVISIONE	SOC. DI REVISIONE	2	100,00%
	Acquisita dall'A.G.	1	50,00%
	Proc. Penale esistente	1	50,00%
PERITI COMMERCIALI	PERITI COMMERCIALI	1	100,00%
	Proc. Penale esistente	1	100,00%
CASE DA GIOCO	CASE DA GIOCO	1	100,00%
	Proc. Penale esistente	1	100,00%
AZIENDE DI TRASPORTO VALORI	AZIENDE DI TRASPORTO VALORI	1	100,00%
	Negativo	1	100,00%

⁽¹⁾ In questo prospetto, per "positivo" s'intendono tutte quelle segnalazioni sospette che hanno consentito di rilevare violazioni penali e/o amministrative, ivi comprese eventuali casi di riciclaggio e/o reimpiego di capitali illeciti.

Proseguimento allegato

Esito delle segnalazioni di operazioni sospette in relazione alla tipologia di operazioni

CAUSALE	TIPO ESITO ¹	N.SEGN.
Versamento di contante	Negativo	1.400
	Proc. Penale esistente	322
	Positivo	275
	Acquisita dall'A.G.	134
Prelevamento con moduli di sportello	Negativo	1.058
	Proc. Penale esistente	257
	Positivo	169
	Acquisita dall'A.G.	122
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art. 49	Proc. Penale esistente	967
	Negativo	251
	Acquisita dall'A.G.	143
	Positivo	118
Versamento di titoli di credito	Negativo	687
	Proc. Penale esistente	271
	Acquisita dall'A.G.	121
	Positivo	96
Bonifico a favore di ordine e conto	Negativo	582
	Proc. Penale esistente	230
	Acquisita dall'A.G.	97
	Positivo	68
Addebito per estinzione assegno	Negativo	443
	Proc. Penale esistente	225
	Acquisita dall'A.G.	88
	Positivo	70
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	Negativo	426
	Proc. Penale esistente	149
	Positivo	97
	Acquisita dall'A.G.	76
Bonifico estero	Negativo	443
	Proc. Penale esistente	135
	Positivo	58
	Acquisita dall'A.G.	52
Disposizione a favore di ...	Negativo	302
	Proc. Penale esistente	131
	Positivo	79
	Acquisita dall'A.G.	63
Versamento assegno circolare	Negativo	200
	Proc. Penale esistente	83
	Positivo	46
	Acquisita dall'A.G.	30
Prelevamento contante inferiore alla soglia	Negativo	201
	Proc. Penale esistente	56
	Positivo	32
	Acquisita dall'A.G.	23
Incasso proprio assegno	Negativo	207
	Proc. Penale esistente	38
	Positivo	29
	Acquisita dall'A.G.	16
Pagamenti diversi	Acquisita dall'A.G.	118
	Negativo	31
	Proc. Penale esistente	15

¹ In questo prospetto, per "positivo" s'intendono tutte quelle segnalazioni sospette che hanno consentito di rilevare violazioni penali e/o amministrative, ivi comprese eventuali casi di riciclaggio e/o reimpiego di capitali illeciti.

Prosecuzione allegato

CAUSALE	TIPO ESITO ¹	N.SEGN.
	Positivo	1
Cambio assegni di terzi	Negativo	94
	Positivo	24
	Proc. Penale esistente	17
	Acquisita dall'A.G.	13
Incasso assegno circolare	Negativo	83
	Proc. Penale esistente	30
	Positivo	12
	Acquisita dall'A.G.	7
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	Negativo	42
	Proc. Penale esistente	19
	Positivo	8
	Acquisita dall'A.G.	6
Versamento titoli di credito e contante	Negativo	42
	Proc. Penale esistente	15
	Positivo	10
	Acquisita dall'A.G.	1
Versamento titoli di credito con resto	Negativo	28
	Positivo	12
	Proc. Penale esistente	11
	Acquisita dall'A.G.	7
Rimborso su Libretti di risparmio	Negativo	36
	Positivo	11
	Acquisita dall'A.G.	4
	Proc. Penale esistente	3
Esecuzione reversali di incasso	Positivo	44
	Negativo	8
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	Negativo	41
	Positivo	6
	Acquisita dall'A.G.	3
	Proc. Penale esistente	1
Deposito su Libretti di risparmio	Negativo	33
	Positivo	9
	Proc. Penale esistente	5
	Acquisita dall'A.G.	3
Effetti ritirati	Negativo	32
	Proc. Penale esistente	6
	Positivo	6
	Acquisita dall'A.G.	4
Conversione banconote in euro	Negativo	39
	Positivo	6
	Proc. Penale esistente	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Disposizione di giro conto(intermediari diversi)	Negativo	23
	Proc. Penale esistente	11
	Acquisita dall'A.G.	9
	Positivo	3
Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	Proc. Penale esistente	20
	Negativo	18
	Positivo	3
	Acquisita dall'A.G.	1
Incasso tramite POS	Negativo	17
	Positivo	16
	Proc. Penale esistente	6
	Acquisita dall'A.G.	1

Proseguimento allegato

CAUSALE	TIPO ESITO ¹	N.SEGN.
Commissioni	Negativo	27
	Proc. Penale esistente	6
	Positivo	5
	Acquisita dall'A.G.	2
Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - beneficiario	Negativo	24
	Proc. Penale esistente	10
	Positivo	3
	Acquisita dall'A.G.	2
Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni.	Negativo	26
	Proc. Penale esistente	7
	Acquisita dall'A.G.	2
Accensione riporto titoli	Negativo	13
	Proc. Penale esistente	11
	Acquisita dall'A.G.	8
	Positivo	2
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	Negativo	25
	Proc. Penale esistente	4
	Positivo	3
	Acquisita dall'A.G.	2
Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - ordinante	Negativo	18
	Proc. Penale esistente	6
	Positivo	6
	Acquisita dall'A.G.	3
Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	Negativo	14
	Proc. Penale esistente	12
	Acquisita dall'A.G.	6
	Positivo	1
Assegni bancari insoluti o protestati	Negativo	14
	Proc. Penale esistente	9
	Positivo	5
	Acquisita dall'A.G.	4
Altre operazioni	Negativo	14
	Proc. Penale esistente	13
	Acquisita dall'A.G.	3
	Positivo	1
Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	Negativo	15
	Proc. Penale esistente	9
	Positivo	4
	Acquisita dall'A.G.	2
Pagamento per utilizzo carte di credito	Negativo	20
	Proc. Penale esistente	5
	Acquisita dall'A.G.	2
	Positivo	1
Acquisto d'oro e metalli preziosi	Negativo	26
Vendita banconote estere contro lire (euro)	Negativo	22
	Proc. Penale esistente	2
	Positivo	2
Cambio taglio biglietti	Negativo	19
	Positivo	3
	Proc. Penale esistente	2
	Acquisita dall'A.G.	1
Esecuzione mandati di pagamento	Positivo	17
	Negativo	7
	Proc. Penale esistente	1
Estinzione polizze assicurative ramo vita	Negativo	20
	Proc. Penale esistente	2

Prosecurazione allegato

CAUSALE	TIPO ESITO ¹	N.SEGN.
	Positivo	2
Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	Proc. Penale esistente	12
	Negativo	6
	Acquisita dall'A.G.	2
	Positivo	1
Consegna titoli allo sportello	Proc. Penale esistente	14
	Negativo	4
	Acquisita dall'A.G.	2
Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	Proc. Penale esistente	9
	Negativo	9
	Acquisita dall'A.G.	2
Emissione carte prepagate	Negativo	11
	Positivo	4
	Acquisita dall'A.G.	4
Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)	Negativo	7
	Proc. Penale esistente	7
	Positivo	5
Emissione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	Negativo	12
	Proc. Penale esistente	4
	Acquisita dall'A.G.	1
Aumento di capitale e/o operazioni societarie	Negativo	8
	Proc. Penale esistente	5
	Acquisita dall'A.G.	2
	Positivo	1
Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario	Negativo	14
	Proc. Penale esistente	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Effetti insoluti o protestati	Negativo	8
	Proc. Penale esistente	6
	Acquisita dall'A.G.	1
Trasferimento titoli da altro Istituto	Proc. Penale esistente	9
	Acquisita dall'A.G.	3
	Negativo	1
Trasferimento titoli a altro Istituto	Proc. Penale esistente	6
	Acquisita dall'A.G.	4
	Negativo	2
Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	Negativo	6
	Positivo	3
	Acquisita dall'A.G.	2
	Proc. Penale esistente	1
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	Negativo	7
	Proc. Penale esistente	5
Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	Negativo	6
	Acquisita dall'A.G.	2
	Proc. Penale esistente	2
	Positivo	1
Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	Negativo	4
	Proc. Penale esistente	3
	Acquisita dall'A.G.	2
	Positivo	1
Versamento di contante o valori assimilati	Negativo	8
	Positivo	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Acquisto banconote estere contro lire (euro)	Negativo	8
	Proc. Penale esistente	1

Prosecuzione allegato

CAUSALE	TIPO ESITO'	N.SEGN.
Altra non meglio identificabile	Negativo	4
	Acquisita dall'A.G.	3
	Proc. Penale esistente	2
Prelevamento a mezzo sport. autom. stesso intermediario	Negativo	5
	Acquisita dall'A.G.	1
	Proc. Penale esistente	1
	Positivo	1
Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	Acquisita dall'A.G.	4
	Proc. Penale esistente	2
	Negativo	1
Operazioni residuali	Positivo	5
	Acquisita dall'A.G.	1
	Negativo	1
Emissione Assegni bancari	Negativo	4
	Proc. Penale esistente	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Compravendita di beni immobili	Negativo	4
	Positivo	2
Cessione di capitale sociale di società estera	Negativo	6
Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	Negativo	4
	Positivo	1
Versamento di contante a mezzo sport. autom. altro istituto	Negativo	4
	Positivo	1
Accrediti o incasso RI.BA	Negativo	4
	Acquisita dall'A.G.	1
Pagamento tramite POS	Negativo	5
Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	Proc. Penale esistente	2
	Negativo	2
	Acquisita dall'A.G.	1
Cessione di capitale sociale di società nazionale	Negativo	4
	Acquisita dall'A.G.	1
Spese	Negativo	2
	Acquisita dall'A.G.	1
	Proc. Penale esistente	1
	Positivo	1
Canone cassette sic. e custodia valori	Negativo	4
Incasso di documenti su Italia	Negativo	3
	Proc. Penale esistente	1
Pagamento di documenti su Italia	Negativo	2
	Positivo	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	Negativo	3
	Acquisita dall'A.G.	1
Ritiro titoli allo sportello	Proc. Penale esistente	2
	Negativo	2
Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza	Negativo	2
	Proc. Penale esistente	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	Negativo	3
Versamento Conto corrente	Negativo	3
Restituzione di assegni o vaglia irregolari	Negativo	1
	Proc. Penale esistente	1
	Positivo	1
Incasso rimesse documentate da o per l'estero	Negativo	2

Prosecazione allegato

CAUSALE	TIPO ESITO'	N.SEGN.
	Acquisita dall'A.G.	1
Pagamento Contanti	Negativo	2
	Proc. Penale esistente	1
Insoluti RI.BA.	Negativo	3
Pagamento utenze	Positivo	1
	Negativo	1
Trasferimento titoli tra dossier (uscita)	Negativo	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Bonifico	Negativo	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Interessi e competenze (a debito)	Negativo	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Valori bollati	Proc. Penale esistente	1
	Negativo	1
CAUSALE IRRISOLTA	Negativo	2
Addebito per utilizzo credito doc. su Italia	Proc. Penale esistente	1
	Negativo	1
Titoli scaduti o estratti	Proc. Penale esistente	1
	Negativo	1
Immissione dossier titoli a fronte conto divers. intestato	Positivo	1
	Acquisita dall'A.G.	1
Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	Negativo	1
Effetti richiamati	Negativo	1
Versamento di titoli di credito esigibili su piazza	Negativo	1
Erogazione finanziamento export	Negativo	1
Competenze di sconto	Negativo	1
Trasferimento titoli tra dossier (immissione)	Negativo	1
Accrediti o incasso per sconto effetti diretti	Negativo	1
Erogazione finanziamento import	Negativo	1
Versamento titoli di credito	Negativo	1
Uscita dossier titoli a fronte conto divers. intestato	Proc. Penale esistente	1
Acquisto/Vendita divise e/o banconote estere contro lire (Euro)	Positivo	1
Disposizione per emolumenti	Negativo	1
Interessi e competenze (a credito)	Negativo	1
Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa	Negativo	1
Compravendita di società estera	Negativo	1
Assegno copertura garantita	Proc. Penale esistente	1
Prelievi a valere su crediti semplici	Negativo	1
Vendita divise e/o banconote estere contro lire	Negativo	1
Erogazione di mutuo fondiario superiore al valore della compravendita	Negativo	1
Vendita d'oro e metalli preziosi	Negativo	1
Estinzione riporto titoli	Negativo	1
Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato	Negativo	1
Acquisto quote di capitale di società nazionale	Negativo	1
Imposte e tasse	Negativo	1

**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 30.03.2011

Protocollo: 38989 /RU

Rif.:

Allegati: 1

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX settembre, n. 97
00187 ROMA

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Valutario antiriciclaggio ed antiusura
Via XX settembre, n. 97
00187 ROMA
dt.valutario@tesoro.it

OGGETTO: D.lgs. n. 195/2008, art. 10. Le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni svolte nel 2010.
Relazione annuale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, D.lgs. n. 195/2008, si trasmette la Relazione analitica sulle attività svolte nell'anno 2010 dall'Agenzia delle Dogane, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni al sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia BRICCA
C. Bricca

N.pr

30426

MEF



Data

06 / 04 / 2011

DT

00123106

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo degli scambi

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 6 50246613 Fax +39 6 50243116 - e-mail: dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it

RELAZIONE ANNUALE


2010

DIREZIONE CENTRALE
ACCERTAMENTI E CONTROLLI



**LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AL D. LGS. N. 195/2008 (Art. 10)**

ANNO 2010



DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo degli scambi
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116
e-mail: dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it

INDICE

PREMESSA

INTRODUZIONE

PARTE PRIMA

SCENARIO INTERNAZIONALE

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE IT

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

DICHIARAZIONI PRESENTATE

- Variazioni rispetto al 2009

ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Variazioni rispetto al 2009

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il presente documento rappresenta il secondo “Rapporto” che l’Agenzia delle Dogane (di seguito Agenzia) trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria, in ottemperanza all’art. 10, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005.

La presente Relazione illustra con modalità analitica l’attività svolta dall’Agenzia nell’anno 2010 in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni al predetto decreto legislativo nel settore del trasporto del denaro contante in entrata nello Stato e in uscita dallo stesso, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, allo sviluppo delle applicazioni IT per la gestione dei flussi generati dall’attività di controllo, nonché alle attività di analisi e di monitoraggio poste in essere a seguito delle analisi dei dati trattati nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale.

L’attività di settore svolta nell’anno 2010 ha risentito, in via generale, gli effetti della crisi finanziaria sistemica e della correlata contrazione della liquidità sui mercati internazionali, che hanno determinato una sostanziale diminuzione del volume dei flussi di denaro contante, rimanendo tuttavia stabile il numero dei flussi dichiarati.

A fronte di tale scenario, il crescente rafforzamento dei controlli, anche sulla base dell’esperienza maturata “sul campo”, dell’attività di formazione erogata al personale assegnato ai controlli della specie, hanno condotto ad un rilevante innalzamento del numero delle violazioni registrate, quale elemento di conferma dell’elevata rischiosità di taluni flussi di passeggeri e del livello di efficienza dei controlli svolti, a seguito di una costante attività di studio a livello centrale dei flussi di passeggeri registrati soprattutto nell’ambito degli aeroporti e dei porti.

Con il presente atto, infine, l’Agenzia, quale Amministrazione che concorre all’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, intende adempiere anche agli obblighi informativi nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria, previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007.

INTRODUZIONE

La continuità in termini di sviluppo, estensione e diffusione dei mercati finanziari internazionali che dovrebbero relegare al di fuori dei flussi canalizzati solo un volume esiguo di movimentazioni di denaro contante¹, in coerenza con il ciclo economico, non appare idonea ad attrarre ed inglobare dette movimentazioni, atteso l'elevato contenuto informativo che le norme internazionali antiriciclaggio richiedono.

Pertanto, i flussi di denaro contante continuano a presentare un'elevata ed intrinseca pericolosità, in quanto sfuggono ai movimenti canalizzati, sottraendosi agli obblighi informativi che consentono analisi e controlli sia di natura preventiva che di natura repressiva.

A ciò aggiungasi la particolarità della situazione nazionale, che vede insistere all'interno del proprio territorio geografico due Paesi terzi, quali la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano, in assenza di barriere fisiche ed Uffici doganali lungo la formale linea di confine, i cui rapporti con l'Italia sono regolati da convenzioni internazionali, con le problematiche connesse all'effettuazione dei controlli ed alla attività informativa nei confronti delle utenze.

Ulteriore elemento di attenzione afferente i movimenti di denaro contante in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso è costituito dai trasferimenti della specie veicolati dai servizi postali, la cui rilevazione, mediante l'adempimento della dichiarazione, è demandata (all'atto della spedizione) a chiunque spedisca o chiunque riceva (entro le 48 ore successive) denaro contante inviato mediante plico postale o equivalente, che, attesa l'inviolabilità della corrispondenza (art. 15 della Costituzione) non può essere sottoposto a controllo da parte dell'Autorità doganale, contrariamente a quanto avviene per i flussi dei passeggeri.

Con il presente documento, quindi, si illustra nel dettaglio l'attività svolta dall'Agenzia, non mancando di segnalare necessità di modifiche e/o integrazioni al d.lgs. n. 195/2008 ed al modello di dichiarazione ivi allegato, dettate dall'esperienza operativa e da intervenuti fabbisogni di natura informativa.

L'analisi di dettaglio, infine, è resa possibile da alcune tabelle corredate di rappresentazioni grafiche, focalizzate in relazione a particolari flussi di denaro contante trasportato al seguito, ritenuti rilevanti in ottica antiriciclaggio, in ragione della provenienza/origine e dell'entità degli importi movimentati.

¹ Banconote, monete metalliche e strumenti negoziabili

PARTE PRIMA

SCENARIO INTERNAZIONALE

L'innalzamento delle criticità connesse alle transazioni economiche con Paesi dotati di bassa o assente *compliance* ai requisiti internazionali in termini di lotta al riciclaggio ed al terrorismo internazionale, nonché l'emanazione di specifiche restrizioni di natura finanziaria (cosiddetti "*embarghi finanziari*"), prevedendo un regime di controllo delle transazioni finanziarie nei confronti di taluni Paesi (es: Iran) in possesso o alla ricerca di tecnologie sensibili all'utilizzo di armi massive di distruzione, hanno reso ancor più rilevante l'attività di controllo dei flussi non canalizzati di denaro.

Alle esigenze di natura fiscale e di integrità dei mercati finanziari nazionali e internazionali si sommano, quindi, quelle legate alla stabilità internazionale e tale connessione tra le finalità comporta la necessità di un'adeguata collaborazione tra le Autorità nazionali, comunitarie e internazionali che, in ragione dei rispettivi ambiti di azione, sovrintendono a controlli specifici i cui esiti e "*best practices*" non possono che essere condivisi.

Il vigente obbligo di dichiarazione dei flussi di denaro contante risponde alle predette esigenze, anche in considerazione del mantenimento di tale adempimento per i movimenti all'interno della UE, e coesiste con istituti giuridici di rimpatrio (fisico e giuridico) di attività finanziarie detenute all'estero², emanati dal legislatore nazionale, i cui effetti hanno interessato parte del 2010, in relazione ai quali, di recente, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo istituito presso l'OCSE, di cui l'Italia è membro attivo, specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio (AML, anti-money laundering) e del finanziamento al terrorismo (CFT, counter-terrorist financing), ha emanato un documento contenente una raccolta delle migliori pratiche³ raccomandate.

Nel corso del 2010 sono state pubblicate⁴ dal GAFI, quali atti di indirizzo a livello internazionale, anche le "*best practices*" per la ricerca e il contrasto alle movimentazioni illecite di denaro contante.

La lotta contro il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, in particolare, richiede misure repressive concertate e coordinate tra tutte le Amministrazioni interessate, tanto a livello nazionale che internazionale.

² cosiddetto "scudo fiscale"

³ <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/59/45/46252382.pdf>

⁴ <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/50/63/34424128.pdf>

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

La disciplina comunitaria di settore non ha registrato modifiche nel corso del 2010; pertanto, il corpo fondamentale di norme resta costituito dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, da ultimo modificata dalla Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

Successivamente è intervenuta la Direttiva 2006/70/CE, recante misure di attuazione della Direttiva 2005/60/CE.

In relazione allo stato di applicazione del regolamento di settore, Reg. (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, pubblicato sulla GUE del 25 novembre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, la Commissione ha provveduto, nel 2010, a presentarne la prima Relazione al Parlamento ed al Consiglio⁵, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 del citato regolamento.

Con tale Relazione, redatta sulla scorta delle risposte fornite dagli Stati membri alle domande contenute in un apposito questionario trasmesso dalla Commissione, si ribadisce, in sintesi, che il regolamento sul controllo del denaro contante, adottato per evitare che il meccanismo di monitoraggio dei flussi monetari canalizzati venga eluso con movimentazioni di denaro contante destinato a finalità illecite, *“mira a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali con la prevenzione del riciclaggio dei capitali e del finanziamento del terrorismo nell'ambito del mercato unico e dell'unione economica e monetaria”*

Come si evince dalla Relazione, sulla base di rilevazioni statistiche relative al periodo dal 2007 (3° trimestre) al 2009 (secondo trimestre), l'attività svolta dall'Agenzia in materia colloca i risultati nazionali in una posizione di assoluta rilevanza a livello comunitario dal momento che, come si legge nella Relazione *“nel periodo di segnalazione Germania, Italia e Francia hanno rappresentato, rispettivamente, il 25%, il 22,5% e il 13% del numero totale di dichiarazioni di denaro contante ricevute, seguite da Spagna (9%), Lituania (4,5%), Polonia (4%), Regno Unito (3,5%) e Bulgaria (3%)”*.

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0429:FIN:IT:PDF>

Tale risultato sottolinea l'importanza dell'attività condotta dall'Agenzia anche nell'ambito dei servizi di informazione resi all'utenza, sia attraverso il costante aggiornamento di strumenti di comunicazione mirata (sito internet, carta doganale del viaggiatore⁶, avvisi presso i punti di entrata/uscita dello Stato), che tramite la formazione del personale addetto ai controlli.

Anche le statistiche elaborate nel settore dei controlli, circa la rilevazione di flussi di denaro contante non dichiarati, evidenziano il livello raggiunto, posto che sulla base di quanto indicato nella predetta Relazione, si osserva che la maggioranza dei risultati registrati riguarda la *“Germania (40%), Francia (20%), Italia (12%), Regno Unito (10%), Paesi Bassi (6%), Portogallo (4%), Spagna (4%)”*.

E' evidente che i maggiori risultati registrati nei controlli interessano i Paesi ove si rileva un maggior volume di passeggeri internazionali, in relazione alle dimensioni degli *Hub* (aeroportuali e portuali) ed alla numerosità delle rotte, servite da tali punti di snodo.

Nella Relazione in parola, infine, seppur considerando soddisfacente il primo periodo di applicazione del Regolamento nei Paesi dell'Unione non mancando di sottolineare comunque il ritardo e l'efficacia di alcuni dispositivi di controllo nazionali, si registrano, a parere della Commissione alcune rilevanti criticità, riconducibili alle diverse modalità attuative delle disposizioni comunitarie poste in essere dai singoli Stati membri, tra le quali:

- difficoltà nel controllo dei passeggeri in transito;
- eterogeneità nella scelta delle Autorità di controllo, laddove tale attività non sia stata affidata a quella doganale;
- utilizzo di formulari di dichiarazione non comuni e modalità di acquisizione diverse (forma orale, scritta, o elettronica);
- mancata armonizzazione dei processi di registrazione e scambio delle informazioni – ora trasmesse solo su base volontaria - , da realizzare mediante la previsione dell'obbligo di fornire, con cadenza trimestrale, statistiche relative alle dichiarazioni ed ai controlli.

Tali criticità potrebbero essere oggetto di proposte emendative della Commissione al Reg. (CE) n. 1889/2005, attesa la natura di Raccomandazione delle stesse al legislatore comunitario.

⁶ reperibile al link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Comunicare/Pubblicazioni/carta%20doganale>

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Anche l'ordinamento nazionale di settore, recato dal d.lgs. n. 195/2008, non ha registrato nel 2010 alcuna modifica; in ogni caso il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato impegnato a migliorare in termini di efficacia ed efficienza lo scambio delle informazioni tra l'Agenzia (soggetto istituzionale individuato dalla norma quale unico detentore delle informazioni relative alle dichiarazioni acquisite ed alle contestazioni elevate in sede di controllo) e lo stesso Dicastero in vista di una completa digitalizzazione degli atti e degli adempimenti connessi ad ogni violazione riscontrata.

Ciò posto è possibile, trascorso un biennio dall'applicazione del predetto d.lgs., delineare alcune ipotesi di revisione, sia alla luce delle risultanze derivanti dai controlli effettuati e dall'attività svolta, sia dal raffronto dei meccanismi previsti dalla norma nazionale con analoghe norme di altri Stati membri.

L'attività di sorveglianza sui movimenti di denaro contante in entrata nello Stato e in uscita dallo stesso, garantita dall'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori ad € 10.000, pone le proprie base sulle seguenti direttrici d'intervento:

- ✓ informazioni da rendere all'interno di un modello di dichiarazione codificato;
- ✓ efficacia del sistema sanzionatorio per le violazioni all'obbligo di dichiarazione.

In relazione ai predetti ambiti, l'esperienza maturata dal 1° gennaio 2009, consente di ipotizzare le seguenti modifiche dal apportare al vigente quadro normativo nazionale.

1. PROPOSTA DI MODIFICA RELATIVA AL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Come è noto il legislatore nazionale, in virtù di un preesistente sistema di sorveglianza sui movimenti internazionali e intracomunitari del denaro contante, aveva già adottato un modello di dichiarazione che, in seguito all'emanazione del Reg. (CE) n. 1889/2005 e del d.lgs. n. 195/2008, è stato adattato⁷, in ordine al prescritto contenuto informativo, al modello comunitario⁸, denominato CDF (Common Declaration Form).

⁷http://def.finanze.it/DocTribFrontend/executeCallFromMenu.do?actionParam=visualizza/stampa%20atto%20in%20pdf&idAttoCorrente={00DE539B-9634-4B14-A7EB-D4CD4D11CC33}&TIPO_CITATI=ATTO_NORMATIVO

⁸http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/cash_controls/declaration_form_en.pdf

Tale aspetto non rappresenta una reale criticità, dal momento che, allo stato, solamente 16 Stati membri utilizzano il CDF⁹; tuttavia è intenzione della Commissione promuovere un'azione di riallineamento dei modelli di dichiarazione ora in vigore, con l'obiettivo di adottarne uno comune, alla stregua del D.A.U. (Documento Amministrativo Unico), da tempo uniformemente adottato per le dichiarazioni doganali.

Nelle more della definizione di tale processo di unificazione dei modelli di dichiarazione, l'esperienza dell'Agenzia suggerisce di valutare la modifica dell'attuale modello nazionale al fine di contenere le seguenti informazioni:

- indicazione se trattasi o meno della prima dichiarazione rilasciata;
- dichiarazione circa la correttezza e la veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sottoscritta.

La necessità di valutare le predette modifiche è dettata in particolare dall'esperienza in ordine alle dichiarazioni ricevute da Poste Italiane S.p.A. o dagli altri fornitori di servizi postali, riferite ai movimenti di denaro contante attraverso plichi o sistemi equivalenti, la cui rilevanza numerica (come si relazionerà in seguito) appare necessitare un aumento del contenuto informativo, ma soprattutto un'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, superiore al livello attuale.

Infatti tali dichiarazioni, proprio perché presentate direttamente presso gli uffici postali, a differenza di quelle presentate presso gli Uffici doganali in relazione a movimentazioni di denaro contante al seguito, possono contenere dati inesatti o incompleti, accertabili solo in fase di controllo a posteriori.

Tale potenziale livello di rischio, seppure in parte neutralizzato dalla presenza di controlli di congruità del software di acquisizione rilasciato dall'Agenzia a Poste Italiane S.p.A., necessiterebbe, pertanto, le modifiche sopra evidenziate, anche al fine di una più rigorosa instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei casi di accertata irregolarità.

2. PROPOSTA DI MODIFICA RELATIVA AL SISTEMA SANZIONATORIO

La valutazione circa l'efficacia dell'attuale sistema sanzionatorio, previsto dal d.lgs. n. 195/2008, caratterizzato dalla possibilità di definizione immediata o differita del contesto, in relazione al momento del pagamento della somma prevista a titolo di oblazione (con gli attuali limiti previsti in ordine alla massima soglia ammissibile -

⁹ Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Slovenia.

€ 250.000 – ed alla fruibilità dell'istituto premiale una volta ogni 365 giorni), o a seguito del pagamento della sanzione irrogata al termine del relativo procedimento, conduce a ponderare i seguenti elementi di fatto:

- la richiesta di definizione immediata del contesto ha riguardato nel 2010 il 95% dei casi;
- il livello delle sanzioni (che è fissato nel 5% dell'illecito con un minimo di € 200, per l'oblazione – ed arriva al 40% dell'illecito con un minimo di € 300 per le sanzioni irrogate).

Sulla base di tali elementi emerge che la quasi totalità dei soggetti che hanno violato la norma nazionale sull'obbligo di dichiarazione, in entrata o in uscita dallo Stato, del denaro contante trasportato al seguito, ha ritenuto di estinguere l'illecito attraverso il pagamento di un'oblazione. Tale circostanza fa presumere che l'importo di quest'ultima non sia, per la sua entità, proporzionato alla violazione compiuta e tale da realizzare quell'effetto dissuasivo che (insieme all'effetto punitivo), ai sensi di quanto disposto al riguardo dal Reg. (CE) n. 2988/95, dovrebbe sempre caratterizzare l'irrogazione di una sanzione.

Un' ipotesi di modifica, quindi, potrebbe avere ad oggetto l'innalzamento della somma prevista a titolo di oblazione, configurabile, ad esempio, tra il 10% e il 20% dell'illecito, con un minimo di 500 euro; operando un innalzamento anche della somma minima dovuta a titolo di sanzione a seguito dell'emanazione del provvedimento, da portare, ad esempio, a € 1.000, in relazione all'attività istruttoria, ma soprattutto con riferimento a quella contenziosa potenzialmente connessa.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE IT

Per la gestione dell'intera materia che è stata devoluta a partire dal 1 gennaio 2009, nell'ambito dell'Agenzia, alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli – Ufficio metodologia e controllo degli scambi (ex Area Centrale Verifiche e controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici – Ufficio metodologia e controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali) la Struttura preposta si è dotata di hardware dedicato e apposite banche dati (delle dichiarazioni e delle violazioni al D.lgs. n. 195/08) gestite da 3 unità di personale che si avvalgono anche della seguente casella mail dedicata: dogane.verifiche.scambi.valuta@agenziadogane.it.

Sin dall'entrata in vigore della normativa in parola, e al fine della gestione automatizzata dell'intero processo, sono stati programmati una serie di interventi tesi a realizzare la completa automazione del trattamento dei dati e degli obblighi informativi connessi.

Di seguito l'elenco degli interventi pianificati nell'ambito del Piano Tecnico d'Automazione dell'Agenzia nell'anno 2010/2011 con l'indicazione del relativo stadio di avanzamento/realizzazione:

- acquisizione telematica delle dichiarazioni - mediante una procedura di pre-caricamento e assegnazione di un numero di "prenotazione" - per l'utenza occasionale, corredata da istruzioni presentate in tre lingue (italiano, inglese e francese), prossima all'implementazione in ambiente reale ;
- acquisizione telematica per le dichiarazioni ricevute da Poste Italiane S.p.A., a seguito del termine, con esito positivo, della prima fase di sperimentazione condotta a livello centrale con l'Agenzia; é prevista, a breve, la sperimentazione con gli Uffici periferici appositamente individuati e preposti a tale scopo da Poste Italiane S.p.A., necessaria per la successiva implementazione della funzionalità in parola in ambiente reale;
- base dati delle dichiarazioni (in fase di aggiornamento con l'implementazione di sviluppi tecnici migliorativi tesi ad eliminare dati incongruenti in fase di acquisizione a sistema delle dichiarazioni valutarie);
- base dati delle violazioni all'obbligo di dichiarazione (terminata la fase di sperimentazione dell'aggiornamento dell'applicazione – previsione di ulteriori sviluppi tecnici prima dell'implementazione in ambiente reale);

- automazione della procedura d'accertamento delle violazioni e delle attività connesse (terminata la fase di sperimentazione condotta a livello centrale presso l'Ufficio Metodologia e controllo degli scambi della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli e a livello periferico presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e presso l'Ufficio delle dogane di Pisa S.O.T. di Pisa - in quanto maggiormente interessati dalla specifica attività di controllo, sia in ragione del volume di passeggeri, sia in ragione del numero delle violazioni accertate –. Gli esiti della sperimentazione hanno suggerito ulteriori interventi migliorativi dell'applicazione prima del definitivo passaggio in ambiente reale);
- scambio delle informazioni con le Amministrazioni interessate (è in fase di predisposizione un apposito memorandum d'intesa con l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai fini della trasmissione delle informazioni e dei dati contenuti nella banca dati informativa predisposta in attuazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 3 del citato D.lgs. n. 195/2008, e di quelle ritenute rilevanti ai sensi del successivo art. 4, comma 7);
- realizzazione delle statistiche e funzionalità di estrazione dei dati in tempo reale (previsione di realizzazione di apposita funzionalità), sia per finalità nazionali (relazione, Istat) che comunitarie (Taxud, Eurostat).

In previsione di una completa automazione dell'intero processo, per l'invio al MEF dei verbali di contestazione elevati dagli Uffici dell'Agenzia o da questi ricevuti dai reparti della Guardia di Finanza, realizzata mediante supporto informatico realizzato dalla Struttura preposta, ne è stata attivata, in via sperimentale, la trasmissione attraverso la casella mail dedicata della DCAC - Ufficio metodologia e controllo degli scambi dogane.verifiche.scambi.valuta@agenziaadogane.it a quella del Dipartimento del Tesoro Ufficio – Direzione V – Ufficio I° - dt.valutario@tesoro.it.

La nuova modalità di inoltro, che è stata realizzata secondo specifici parametri predisponendo gli accorgimenti necessari ad evitare l'indebito utilizzo e/o l'alterazione dei dati e delle informazioni trasmesse (dati compressi, predisposti per la trasmissione veloce e protetti da apposita password) affianca, in questa prima fase, la predetta trasmissione mediante dispositivo a lettura ottica.

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Le annuali linee guida dell'Agenzia in materia di controlli doganali contengono specifiche misure destinate alla verifica circa la correttezza degli adempimenti connessi ai movimenti di denaro contante con trasporto al seguito o a mezzo delle spedizioni postali, secondo metodologie basate sull'analisi dei rischi.

La prima fase dell'attività di controllo afferisce l'acquisizione delle dichiarazioni, intesa non come mera registrazione a sistema dei dati dichiarati dalla parte, bensì come accertamento dei seguenti elementi costitutivi:

- **verifica circa l'identità del dichiarante** (esclusivamente persona fisica), mediante valido documento di riconoscimento, previa acquisizione in copia da allegare alla dichiarazione cartacea ricevuta;
- **verifica circa l'esattezza del quantitativo** del denaro contante dichiarato, della relativa valuta e, in caso di strumenti negoziabili, previa acquisizione in copia dei medesimi, da allegare alla dichiarazione cartacea ricevuta;
- **verifica circa l'esattezza dei dati indicati** (codice fiscale/partita IVA ove indicato) del soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale viene presentata la dichiarazione.

Tale attività di natura preventiva, nel caso in cui le informazioni fornite dal dichiarante siano inesatte o incomplete, rende applicabili le misure previste in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, atteso il mancato adempimento (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/2008).

La medesima tipologia di controllo può anche essere finalizzata ad un'azione mirata a verificare a posteriori la correttezza degli elementi indicati nella dichiarazione, mediante l'ausilio, ad esempio, dell'anagrafe tributaria, nonché di ogni altra base dati a disposizione dell'Agenzia.

Per quanto attiene, poi, i controlli sui flussi di viaggiatori internazionali, l'attività viene caratterizzata dalla valutazione di elementi di rischio, quali, ad esempio:

- la provenienza;
- la destinazione;

- la tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
- la quantità di denaro contante trasportato;
- l'utilizzo indicato del denaro contante trasportato;
- l'attendibilità delle risposte rese.

In particolare, in merito alla provenienza e alla destinazione dei viaggiatori internazionali, una rilevanza specifica è attribuita ai flussi ritenuti più a rischio, in ragione della storicizzazione degli illeciti riscontrati:

- comunitari, da e per la Spagna, Germania e Francia;
- non comunitari, da e per i paradisi fiscali, la Svizzera, la Russia, il Medio oriente l' Africa del Nord.

Inoltre l'attività di prevenzione si è ulteriormente rafforzata mediante l'emersione consolidata di flussi "storicamente" non conosciuti, quali quelli relativi alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano, quali Paesi terzi.

Con la sottoscrizione della "Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato Città del Vaticano", avvenuta il 17 dicembre 2009, tale Paese terzo si è impegnato "*ad adottare le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE*" in materia di prevenzione al riciclaggio di denaro, tra cui il Reg. (CE) n. 1889/2005, da recepire entro il 31.12.2010.

A tale scopo, nel corso del 2010 sono stati attivati contatti formali con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per l'attivazione delle procedure finalizzate alla ricezione delle dichiarazioni valutarie ed alla implementazione di connessi controlli, unitamente alla fase di informazione dell'utenza circa gli obblighi e la reperibilità/disponibilità del modello di dichiarazione.

Tale attività ha condotto alla ricezione delle prime dichiarazioni concernenti movimentazioni tra l'Italia e il Vaticano; tuttavia l'emanazione delle specifiche norme di recepimento¹⁰ e la connessa istituzione della AIF (Autorità d'informazione finanziaria), quale organismo deputato alla trattazione di ogni questione relativa alle movimentazioni del denaro contante – ancora da attivare - non hanno ancora condotto a definire il meccanismo di controllo e l'eventuale scambio di informazioni con l'Agenzia.

In particolare, occorre poter indicare all'utenza i luoghi, situati in prossimità dei punti di ingresso/uscita da SCV/ITA e viceversa, individuati per la diffusione delle informazioni sugli obblighi connessi alla normativa in oggetto, attraverso la distribuzione di opuscoli multilingue e l'apposizione di apposita cartellonistica.

¹⁰ http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/documents/scv_doc_20101230_legge_it.html

DICHIARAZIONI PRESENTATE

I dati di seguito presentati riportano il numero delle dichiarazioni acquisite e registrate nel sistema informatico doganale nell'anno 2010, suddivise tra quelle in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso, recanti il controvalore in euro delle valute ivi indicate, convertite utilizzando il cambio ufficiale medio annuale.

Infine, tra i flussi di maggiore importo ad elevata ripetitività occorre evidenziare quelli relativi alle seguenti particolari tipologie:

- pagamenti per transazioni commerciali tra soggetti comunitari, attraverso l'invio degli strumenti di pagamento per il tramite di spedizioni postali;
- movimenti in entrata derivanti dall'emersione di attività detenute all'estero ("scudo fiscale" – fase finale dell'operazione chiusa il 30 aprile 2010);
- attività degli esercizi di cambiavalute all'interno degli spazi doganali;
- attività di esercizi commerciali e sportelli bancari all'interno degli spazi doganali;
- casse di bordo (navi da crociera – navi mercantili – compagnie aeree);

Tra tali movimentazioni più rilevanti, sia per numero che per quantità di denaro contante, gli importi più elevati si riferiscono ai flussi da e verso l'Italia, concernenti la Repubblica di San Marino e la Svizzera.

ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	17.111	2.168.322.752
IN USCITA	7.267	2.261.465.526
Totale	24.378	4.429.788.278

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA



Per l'esame dei sopra evidenziati flussi generali, si riportano di seguito alcune analisi di dettaglio, in relazione alla distinzione tra flussi comunitari e non comunitari, nonché in relazione ad alcuni specifici Paesi di origine/destinazione indicati nelle dichiarazioni registrate.

ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI COMUNITARI)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	4.575	652.116.011
IN USCITA	2.584	513.430.320
Totale	7.159	1.165.546.331

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA



ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI NON COMUNITARI)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	12.536	1.516.206.742
IN USCITA	4.683	1.748.035.205
Totale	17.219	3.264.241.947

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA



ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SAN MARINO)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	300	212.073.134
IN USCITA	147	585.979.817
Totale	447	798.052.951

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SVIZZERA)**

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	1.433	477.540.070
IN USCITA	1.001	886.127.761
Totale	2.434	1.363.667.832

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA



ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI VATICANO)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	4	174.110
IN USCITA	9	214.000
Totale	13	388.110

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI LUSSEMBURGO)**

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	24	147.724.133
IN USCITA	29	252.404.369
Totale	53	400.128.502


Fonte: Sistema informatico doganale AIDA



ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI PARADISI FISCALI)¹¹


TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	3.217	1.049.045.340
IN USCITA	2.035	1.806.621.551
Totale	5.252	2.855.666.891

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

**PAESI DI ORIGINE DELLE SOMME IN ENTRATA (importi > € 2 mln)**


¹¹ Paesi a fiscalità privilegiata individuati dal decreto 4 maggio 1999 - pdf del Ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 - pdf del Ministro dell'Economia e delle Finanze (per le società).

PAESI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME IN USCITA (importi > € 2 mln)



ANNO 2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI POSTE ITALIANE)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA	5.587	441.330.105
IN USCITA	162	209.436.870
Totale	5.749	650.766.975



➤ **VARIAZIONI RISPETTO AL 2009**

2009/2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA 2010	17.111	2.168.322.752
IN ENTRATA 2009	16.501	3.097.786.802
variazioni	+ 610 (+ 3,69%)	- 929.464.050 (- 30%)
IN USCITA 2010	7.267	2.261.465.526
IN USCITA 2009	7.851	4.315.757.375
variazioni	- 584 (-7,43%)	-2.054.291.849 (-47,6%)

2009/2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI COMUNITARI)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA 2010	4.575	652.116.011
IN ENTRATA 2009	4.549	600.866.452
variazioni	+ 26 (+ 0,57%)	+ 51.249.559 (+ 8,52%)
IN USCITA 2010	2.584	513.430.320
IN USCITA 2009	3.588	606.038.518
variazioni	- 1.004 (-27,9%)	-92.608.198 (-15,28%)

2009/2010. DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI NON COMUNITARI)

TIPO DICHIARAZIONE	NUMERO	VALORE IN EURO
IN ENTRATA 2010	12.536	1.516.206.742
IN ENTRATA 2009	11.952	2.496.920.349
variazioni	+ 584 (+ 4,88%)	- 980.713.607 (- 39,27%)
IN USCITA 2010	4.683	1.748.035.205
IN USCITA 2009	4.263	3.709.718.858
variazioni	+ 420 (+9,85%)	-1.961.683.653 (-52,9%)

I dati appena evidenziati sottolineano una sostanziale stabilità del numero di dichiarazioni ricevute nel 2010, rispetto all'anno precedente, sia in entrata che in uscita, ma nel contempo una forte contrazione dei valori dichiarati.

La diminuzione dei valori dichiarati riguarda quasi esclusivamente i flussi non comunitari, con particolare riferimento a quelli afferenti la Repubblica di San Marino e la Svizzera, che rispettivamente sono diminuiti di 2.179 e 1.113 milioni di euro.

Le motivazioni circa i decrementi registrati in ordine ai flussi non comunitari possono trovare una parziale spiegazione nelle seguenti categorie di eventi:

- chiusura dei termini per l'effettuazione del rimpatrio di somme detenute all'estero, mediante utilizzazione degli strumenti previsti dall'istituto dello "scudo fiscale";
- crisi di liquidità dettata dall'andamento dei mercati finanziari internazionali;
- movimentazioni di somme attraverso circuiti canalizzati, al fine di non incorre nelle sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Tali flussi restano, in ogni caso, meritevoli di approfondimenti unitamente a quelli afferenti altri Paesi a fiscalità agevolata.

Per quanto attiene l'andamento dei valori dei flussi comunitari, il ridotto decremento degli importi sembra non risentire degli eventi sopra elencati.

La sostanziale stabilità di tali flussi e l'incremento di movimentazioni di denaro contante con Paesi dell'Unione Europea, quali ad esempio il Lussemburgo, in relazione al quale non risultano violazioni, induce a monitorare tali andamenti, mediante ulteriori analisi di dettaglio.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

In osservanza del d.lgs. n. 195/2008, art.10, si espone nella presente sezione il rapporto analitico delle attività di controllo effettuate dall'Agenzia nell'anno 2010, nonché quella effettuata dalla Guardia di Finanza, in relazione ai verbali pervenuti dal Corpo.

ANNO 2010. NUMERO DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE E CONTESTATE. SOMME SEQUESTRATE

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	SOMME SEQUESTRATE IN EURO
AGENZIA DELLE DOGANE ¹²	2.045	82.702.051
GUARDIA DI FINANZA ¹³	173	320.818
Altre Forza di Polizia ¹⁴	1	2.495.000
Totale	2.219	85.517.869

Fonte: Sistema informatico doganale AIDA

Il numero delle violazioni constatate dall'Agenzia è così suddiviso:

- **n. 1.959 violazioni**, estinte mediante pagamento immediato di una somma di denaro a titolo di oblazione;
- **n. 8 violazioni**, constatate a seguito di controlli tributari effettuati presso i contribuenti, in ordine ai quali, l'evidenza della documentazione esaminata e acquisita ha fatto emergere la movimentazione di denaro contante in assenza della prescritta dichiarazione – per tali operazioni, in quanto riferite a periodi pregressi non è possibile procedere al sequestro delle somme e le parti non hanno richiesto la definizione agevolata del contesto -;
- **n. 79 violazioni** accertate, in ordine alle quali si è proceduto al sequestro delle somme illecitamente trasportate, atteso che la parte (uno dei seguenti casi):
 1. o non si è potuta avvalere dell'istituto dell'oblazione, a causa del superamento della soglia di euro 250.000, o ne ha fruito nei 365 giorni precedenti;
 2. o ha manifestato la volontà di avvalersi dell'oblazione nei dieci giorni successivi la violazione;
 3. o non ha manifestato la volontà di avvalersi dell'oblazione.

¹² In relazione a controlli effettuati negli spazi doganali, direttamente da funzionari doganali o a mezzo di militari della Guardia di Finanza.

¹³ In relazione a controlli effettuati esclusivamente da militari della Guardia di Finanza.

¹⁴ Polizia di Stato

Il numero delle violazioni constatate dalla Guardia di Finanza, così come risultanti dagli atti pervenuti all’Agenzia, è così suddiviso:

- **n. 109 violazioni**, estinte mediante pagamento immediato di una somma di denaro a titolo di oblazione;
- **n. 53 violazioni**, constatate a seguito di controlli tributari effettuati presso i contribuenti, in ordine ai quali l’evidenza della documentazione esaminata e acquisita ha fatto emergere la movimentazione di denaro contante in assenza della prescritta dichiarazione;
- **n. 11 violazioni** accertate, in ordine alle quali si è proceduto al sequestro delle somme illecitamente trasportate.

In relazione all’attività di controllo svolta, sono di seguito presentati i dati complessivi relativi alle oblazioni concesse nel 2010.

ANNO 2010. NUMERO DELLE OBLAZIONI IMMEDIATE CONCESSE

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	AMMONTARE OBLAZIONI IN EURO	IMPORTO INFRAZIONE ¹⁵
AGENZIA DELLE DOGANE	1.959	1.032.181	18.898.163
GUARDIA DI FINANZA	109	125.314	2.495.480
Totale	2.068	1.157.495	21.393.643

L’analisi di dettaglio delle violazioni riscontrate evidenzia la pericolosità dei flussi passeggeri verso alcuni Paesi, principalmente Cina, Egitto, Sri Lanka, Svizzera e Albania, unitamente ai flussi dei passeggeri provenienti da Svizzera, Spagna, Germania, Russia e Francia.

Tali dati sottolineano anche la rischiosità dei flussi di passeggeri verso i Paesi terzi in relazione a provviste di denaro contante verosimilmente prodotte in Italia, e la pericolosità dei flussi di passeggeri provenienti da Paesi comunitari, in relazione a rientri o provviste di denaro presenti in tali Paesi.

Nelle tabelle di seguito presentate, si espone l’elenco delle provenienze/destinazioni dei flussi di denaro contante non dichiarati e constatati a seguito dei controlli posti in essere.

Ai fini della rappresentatività dei dati, nei prospetti seguenti sono stati indicati solo Paesi in relazione ai quali sono state rilevate dall’Agenzia più di 10 violazioni.

¹⁵ In relazione all’importo che si è tentato illecitamente di trasferire, tenuto conto della sanzione minima, fissata dalla norma in € 200,00.

ANNO 2010. ELENCO DEI PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE DEI FLUSSI NON DICHIARATI

PAESI DI DESTINAZIONE	NUMERO VIOLAZIONI ACCERTATE
Cina	268
Egitto	116
Sri Lanka	81
Svizzera	79
Albania	62
Marocco	49
Bangladesh	40
Germania	34
Emirati arabi uniti	32
Pakistan	28
Romania	24
Turchia	23
Senegal	20
India	18
Brasile	14
Qatar	12
Spagna	12
Maurizio	11
Totale	923

ANNO 2010. ELENCO DEI PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI FLUSSI NON DICHIARATI

PAESI DI ORIGINE	NUMERO VIOLAZIONI ACCERTATE
Svizzera	372
Spagna	96
Germania	62
Russia	57
Francia	53
Albania	29
Paesi Bassi	26
Romania	19
Portogallo	18
Grecia	15
Belgio	14
Cina	13
Regno Unito	13
Egitto	12
Totale	799

L'attività di controllo effettuata nell'anno 2010, inoltre, ha anche condotto all'attivazione di numerosi procedimenti sia penali che amministrativi a seguito della constatazione delle seguenti condotte illecite riscontrate:

- introduzione nello Stato di titoli o banconote false;
- introduzione nello Stato di oro in violazione della legge n. 7/2000;
- violazioni all'art. 50, comma 2, DPR n. 231/2007 (divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri);
- violazioni in materia di obblighi sull'imposta di bollo (DPR N. 642/72) relativamente ad assegni rivenuti.

Tali procedimenti sono stati attivati principalmente a seguito di controlli eseguiti presso il confine con la Svizzera.

➤ **VARIAZIONI RISPETTO AL 2009**

2009/2010. NUMERO DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE E CONTESTATE. SOMME SEQUESTRATE

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	SOMME SEQUESTRATE IN EURO
AGENZIA DELLE DOGANE 2010	2.045	82.702.051
AGENZIA DELLE DOGANE 2009	1.320	6.898.976
variazioni	+ 725	+ 75.803.075
<hr/>		
GUARDIA DI FINANZA 2010	173	320.818
GUARDIA DI FINANZA 2009	180	1.736.700
variazioni	- 7	- 1.415.882

2009/2010. NUMERO DELLE OBLAZIONI IMMEDIATE CONCESSE

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	AMMONTARE OBLAZIONI IN EURO	IMPORTO INFRAZIONE
AGENZIA DELLE DOGANE 2010	1.959	1.032.181	18.898.163
AGENZIA DELLE DOGANE 2009	837	546.640	10.357.362
variazioni	+1.122	+ 485.541	+ 8.540.801
<hr/>			
GUARDIA DI FINANZA 2010	109	125.314	2.495.480
GUARDIA DI FINANZA 2009	9	21.525	410.032
variazioni	+100	+ 103.789	+ 2.085.448

L'incremento delle violazioni riscontrate e degli importi delle infrazioni registrati nel corso del 2010, oltre a sottolineare la qualità dei controlli ed il livello di presidio assicurato nei punti di entrata/uscita dello Stato, evidenziano i seguenti elementi comuni:

- i flussi di denaro non dichiarati sono trasportati da soggetti che utilizzano principalmente il mezzo di trasporto aereo (nel 63% dei casi);
- Il numero delle violazioni riscontrate presso i porti e i valichi terrestri rappresentano, rispettivamente il 15% e il 22% dei casi;
- il numero delle violazioni riscontrate presso gli aeroporti è funzione sia del volume dei passeggeri che della tipologia delle rotte presenti;
- il ricorso all'istituto dell'oblazione con pagamento immediato, avvenuto nel 95% dei casi, conduce ad ipotizzare l'utilizzo di "corrieri" di denaro contante, al fine di usufruire della possibilità di accedere all'istituto di definizione, al costo "programmato" del 5% dell'illecito constatato.


ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Il trattamento delle informazioni ricevute in ottemperanza del d.lgs. n. 195/2008, consente di effettuare un'attività di analisi e monitoraggio estremamente dettagliata al fine di evidenziare:

- i flussi leciti di denaro contante, emersi a seguito di dichiarazione;
- I flussi illeciti di denaro contante emersi a seguito di attività di contrasto e repressione

In relazione ai flussi totali leciti, l'evidenza dei dati relativi alle dichiarazioni acquisite mostra i seguenti andamenti su base mensile, con riferimento ai valori dichiarati:

DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI TOTALI SU BASE MENSILE, NEL CORSO DEL 2010




Il grafico mostra andamenti concordanti dei flussi totali in entrata/uscita nella prima parte del 2010 ed andamenti opposti nella seconda parte.

Con tale analisi è ipotizzabile, ad esempio, l'incremento dei controlli in uscita nelle parti dell'anno ove il valore delle dichiarazioni presentate si riduce, operando conseguentemente per i controlli in entrata.

In relazione ai flussi comunitari leciti, l'evidenza dei dati relativi alle dichiarazioni acquisite mostra i seguenti andamenti su base mensile, con riferimento ai valori dichiarati:

DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI COMUNITARI SU BASE MENSILE, NEL CORSO DEL 2010



Il grafico mostra andamenti concordanti dei flussi comunitari, con valori di picco nella parte finale dell'anno.

In generale lo studio degli andamenti delle dichiarazioni, unitamente a quello relativo ai flussi illeciti scoperti, oltre ad assicurare il prescritto regime di sorveglianza sui movimenti di denaro contante, consente di programmare interventi mirati presso i punti di entrata ed uscita dello Stato.

Peraltro gli incrementi registrati nel settore dei controlli lasciano prevedere ulteriori margini di crescita dell'attività di contrasto e repressione al trasporto internazionale non dichiarato di denaro contante, anche in ragione della stretta connessione di tale illecito con quelli legati all'evasione ed alla frode fiscale.

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

I dati registrati nell'anno 2010 nel settore dei controlli e delle attività connesse alla movimentazione di denaro contante in entrata ed uscita dallo Stato, i risultati conseguiti, la pianificazione e la prossima attivazione di applicazioni informatiche che consentiranno l'automazione delle fasi di verbalizzazione e la formazione di statistiche in tempo reale, confermano l'interesse strategico dell'Agenzia delle dogane in tale specifico settore.

Peraltro, le risorse assegnate al settore e l'emanazione nel 2011 di Linee Guida in materia di controlli, contenenti specifiche indicazioni per il rafforzamento delle azioni di contrasto a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, strettamente connessi ai flussi di denaro non canalizzati, sono tutti elementi finalizzati al rafforzamento dei controlli.

A supporto di tale attività, il rafforzamento delle iniziative formative del personale addetto ai controlli viene perseguito con una costante azione d'indirizzo e di docenze mirate, anche attraverso visite presso i locali Uffici per il rafforzamento dell'attività di contrasto.

In tal senso anche la valutazione di proposte normative che rendano ancor più efficiente il sistema della sorveglianza sui movimenti di denaro contante, attraverso anche la rimodulazione del sistema sanzionatorio, inserendo ulteriori meccanismi di dissuasione, conduce al miglioramento dell'intero dispositivo di controlli.

In tema di cooperazione nazionale, la prevista collaborazione con l'Unità di Informazione finanziaria è ritenuta di primaria importanza atteso che, come riportato in precedenza, lo stesso d.lgs. n. 195/2008 individua due specifiche attività di collaborazione:

- scambio di informazioni non profilate, da attivare con comunicazioni telematiche (art. 2, comma 3);
- segnalazioni mirate, relative a singole operazioni potenzialmente correlate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (art. 4, comma 7).

Ulteriori sviluppi, infine, sono poi attesi dalla programmazione delle attività del Gruppo di lavoro Cash Controls, istituito presso TAXUD, i cui prossimi obiettivi sono quelli di implementare criteri comuni rischio per i controlli, al fine di garantirne l'efficienza in ogni punto di entrata ed uscita della Comunità.

